

CULTURA E DIRITTI

2-3
2019

CULTURA E DIRITTI

PER UNA FORMAZIONE GIURIDICA

SCUOLA SUPERIORE DELL'AVVOCATURA
FONDAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

rivista quadrimestrale • anno VIII • numero 2-3 • maggio-dicembre 2019

Cultura e diritti : per una formazione giuridica / Scuola superiore dell'avvocatura, Fondazione del Consiglio nazionale forense, - Anno 1, n. 1 (gennaio-marzo 2012)-. - Pisa : Pisa university press, 2012-. - Quadrimestrale

340.05 (22.)

I. Scuola superiore dell'avvocatura 1. Diritto - Periodici

CIP a cura del Sistema bibliotecario dell'Università di Pisa

Scuola Superiore dell'Avvocatura

Fondazione del Consiglio Nazionale Forense

Piazza dell'Orologio, 7 - 00186 Roma

Tel. +39 06 6872866 - Fax +39 06 6873013

Sito web: www.scuolasuperioreavvocatura.it

Condirettori	Andrea Mascherin e Salvatore Sica
Direttore responsabile	Salvatore Sica
Comitato scientifico	Fabio Addis, Gabriella Elvira Autorino, Francesco Cardarelli, Paolo Carbone, Renato Clarizia, Rosanna De Nictolis, Gianluca Maria Esposito, Andrea Federico, Marzia Ferraioli, Giuseppe Franco Ferrari, Alberto Gambino, Luigi Kalb, Marcello Maggiolo, Daniele Marrama, Emanuela Navarretta, Paolo Pisa, Maria Alessandra Sandulli, Mario Sanino, Salvatore Sica, Giuseppe Spoto, Vincenzo Zeno Zencovich, Attilio Zimatore
Comitato dei revisori	Piero Guido Alpa, Stathis Banakas, Adolfo Di Majo, Bénédicte Fauvareu-Cosson, Alfonso Moreno Hernandez, Jay P. Kesan, Fiona Macmillan, Salvatore Mazzamuto, Sergio Perongini, Pietro Rescigno, Salvatore Sica, Francesca Sorbi, Giorgio Spangher, Giuseppe Spoto, Pasquale Stanzione
Coordinamento editoriale	Giuseppe Spoto

Numero chiuso in redazione il 15 gennaio 2020

Hanno collaborato a questo numero: Giorgio Berlingieri, Antonella Brandonisio, Claudio Cocuzza, Antonello Iuliani, Beatrice La Porta, Luca Ioschiavo, Flavia Maria Luisa Modica, Annalisa Pomes

Abbonamento Annuo: € 90,00

Numeri singoli: € 25,00

La richiesta va indirizzata alla segreteria della casa editrice Pisa University Press

(Tel: 050 2212056 - Indirizzo: Lungarno Pacinotti, 43 - 56126 Pisa)

La direzione della rivista esaminerà per la eventuale pubblicazione gli elaborati ricevuti all'indirizzo e-mail: redazione@scuolasuperioreavvocatura.it

Gli autori devono allegare un breve *abstract* in inglese al contributo inviato alla redazione

Gli scritti si dovranno uniformare alle indicazioni riportate nei "Criteri redazionali" reperibili sul sito della Scuola Superiore dell'Avvocatura (www.scuolasuperioreavvocatura.it) e in calce al presente volume

ISSN 2280-6334

ISBN 978-88-3318-066-3

Registrazione presso il Tribunale di Pisa numero 15 del 24 maggio 2012.

Indice

- 7 Editoriale
Salvatore Sica

Orientamenti

- 11 Modelli di condivisione abitativa
Primula Venditti

Formazione forense

- 37 Sul diritto alla felicità e dintorni.
Note a margine della sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 23 ottobre 2019
Marina Binda

Diritto europeo e comparato

- 83 L'origine dei prodotti alimentari come informazione da fornire ai consumatori
per garantire il diritto internazionale umanitario
Giuseppe Spoto

Professioni, cultura e società

- 103 Dante, Aristotele e il governo ideale
Marco Galdi
- 139 Il voto di scambio
Michele Salazar

Biblioteca

- 143 Il fumo uccide
Michele Salazar
- 147 Recensione a *Le assaggiatrici* di Rossella Pustorino
Michele Salazar

Editoriale

Salvatore Sica

Ho il piacere di introdurre questo fascicolo di *Cultura e diritti* che segue, in piena continuità con i precedenti numeri, l'obiettivo di offrire all'avvocatura un utile strumento di aggiornamento e di approfondimento culturale.

Il primo saggio è di Primula Venditti che affronta recenti aspetti in tema di condivisione delle risorse immobiliari. In particolare, l'autrice approfondisce alcuni nuovi modelli di *sharing economy* nell'ambito del diritto immobiliare, esaminando la natura giuridica della multiproprietà e le opportunità d'investimento offerte dal fenomeno del c.d. *condhotel*. La parola "condhotel" deriva dall'espressione "condominium" e "hotel" e viene adoperata per indicare nuove strutture turistiche che combinano i servizi alberghieri con la possibilità dei privati di acquistare camere che vengono poste in vendita dall'hotel. Un privato può quindi scegliere di acquistare una camera di albergo e utilizzarla per godimento personale, oppure decidere di dare in locazione a terzi l'immobile acquistato, mediante l'intermediazione dello stesso hotel, dividendo con i gestori della struttura alberghiera il corrispettivo ricevuto.

Oltre alle novità normative, un ampio spazio è dedicato all'approfondimento della giurisprudenza. In particolare, segnalo il commento della sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 23 ottobre 2019, da parte di Marina Binda e il commento della sentenza della grande sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 12 novembre 2019, da parte di Giuseppe Spoto.

Per Marina Bionda, la sentenza della Corte Costituzionale avente ad oggetto l'accesso alle tecniche di procreazione assistita per le coppie omosessuali, diventa il pretesto per svolgere un'analisi sul diritto alla felicità. L'autrice prende spunto dalla risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU che ha istituito la Giornata Internazionale della Felicità, nonché dalla Dichiarazione d'Indipendenza americana e dalla Costituzione giapponese che riconoscono il diritto al perseguimento della felicità individuale come caposaldo fondamentale per la piena realizzazione delle persone. Nessuna norma italiana espressamente prevede il riconoscimento del diritto alla felicità, ma dalla riflessione dell'autrice è possibile desumere che indirettamente la giurisprudenza, soprattutto in tema di diritto di famiglia, ha fornito una chiara affermazione che tale diritto, pienamente tutelato anche nell'ordinamento giuridico italiano. È interessante rilevare che la chiave di lettura offerta dall'autrice non si ferma a quanto espressamente trattato dalla sentenza, ma pone attenzione ad un insieme di elementi entro cui i ragionamenti dei giudici italiani si muovono, offrendo al lettore un modo inedito di confrontarsi con i problemi giuridici, contribuendo alla formazione professionale.

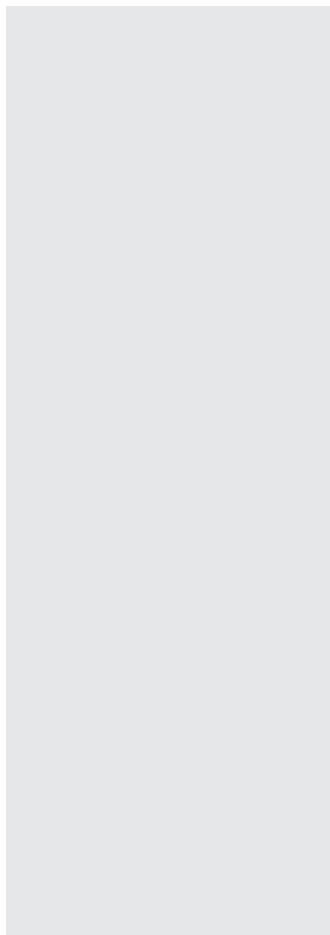
Un'annotazione critica della sentenza della grande sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea è svolta da Giuseppe Spoto. La sentenza affronta il tema di origine dei prodotti alimentari provenienti da territori occupati dallo Stato di Israele, stabilendo che essi devono recare non solo l'indicazione del territorio, ma anche, nel caso in cui provengano da una località, o da un insieme di località che costituiscono un insediamento israeliano, l'indicazione di tale provenienza. In contrapposizione al ragionamento della sentenza, l'autore rileva che sarebbe più opportuno che le misure restrittive al commercio siano legate a strumenti generali di policy e non a scelte di boicottaggio individuale dei consumatori. Pur condividendo le "buone intenzioni" della Corte di Giustizia, che segue la Comunicazione interpretativa relativa all'indicazione di origine delle merci dei territori occupati da Israele, il commento si mostra critico in merito all'introduzione di forme di barriere non tariffarie.

La rubrica: "Professioni, cultura e società" ospita il corposo saggio di Marco Galdi sul governo ideale nel pensiero di Dante ed Aristotele. Il contributo, che è insieme giuridico, filosofico e storico, consente al lettore di arricchire il proprio bagaglio culturale, muovendo dalla consapevolezza che siamo "nani sulle spalle di Giganti".

Un sentito ringraziamento va a Michele Salazar per la sua costante ed indispensabile collaborazione alla rivista. Il primo contributo, che intrattiene e diverte il lettore, è un gustoso racconto che ha protagonista un avvocato con il vizio del fumo. Il secondo contributo richiama il mito di Paride ed Elena, e il giudizio del protagonista viene interpretato come un esempio *ante litteram* di voto di scambio. Il contributo alla fine del fascicolo offre un consiglio di lettura di un romanzo che presenta un affresco dell'importanza e del valore del cibo, tra realtà e immaginazione, nella cornice storica della Germania nazista, ma soprattutto presenta la testimonianza di indimenticabili e coraggiose donne.

A questo punto, non mi rimane che augurare buona lettura.

ORIENTAMENTI



Modelli di condivisione abitativa

Primula Venditti

La multiproprietà: nozione, tipologie e natura giuridica

La multiproprietà si colloca all'interno del più ampio tema della *sharing economy*, volta a favorire la condivisione delle risorse immobiliari per scopi più vari, che possono spaziare da finalità di tipo abitativo a finalità di tipo lavorativo, fino ad arrivare al soddisfacimento di più leggiadre esigenze di tipo turistico-vacanziero.

L'istituto della multiproprietà origina da una prassi commerciale, sviluppata sia nei Paesi francofoni che anglosassoni, poi normata dal legislatore europeo ed italiano, in virtù della quale una pluralità di soggetti sono proprietari di una medesima unità immobiliare, goduta da ciascuno a turno, ogni anno, per una predeterminata frazione di tempo, per finalità di tipo vacanziero. Tale istituto soddisfa l'esigenza di soggetti aventi una limitata disponibilità di tempo e di risorse economiche di garantirsi, comunque, la proprietà e disponibilità di un alloggio per fini turistico-vacanzieri, sia pure limitatamente ad un predeterminato periodo di tempo per ciascun anno.

Tale istituto è stato introdotto nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 427 del 1998¹, in attuazione della direttiva 94/47/CE, disciplina poi sostituita dagli artt. 69 e ss. del d.lgs. n. 206 del 2005², c.d. Codice del Consumo, da ultimo modificato dalle specifiche norme del Codice del Turismo del 2011³.

Nella prassi sono state rilevate molteplici articolazioni della multiproprietà⁴, generalmente ricondotte dalla dottrina a tre principali tipologie, e precisamente:

¹ D.lgs. 9 novembre 1998, n. 427, *Attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili*, in G.U. Serie Generale 14 dicembre 1998, n. 291.

² D. lgs. 6 settembre 2005, n.206, *Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*, in G.U., Serie Generale, 8 ottobre 2005, Suppl. Ordinario n. 162.

³ D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, *Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio*, in G.U., Serie Generale, 6 giugno 2011, n. 129 – Suppl. Ordinario n. 139.

⁴ L'istituto della multiproprietà, nelle sue varie articolazioni, è stato oggetto di attenzione e di analisi da parte della dottrina civilistica. Fra i vari contributi dottrinali più recenti sulla multiproprietà si richiamano: G. GRISI - S. MAZZAMUTO, *La multiproprietà*, in *Diritto del turismo*, Giappichelli, Torino 2017, p. 128 e ss.; T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *I diritti reali*, Cedam, Torino 2011, p. 235; D. MILAN - L. SALVADEGO, *La multiproprietà*, in *Aa.Vv., Trattato Notarile*, a cura di F. PREITE, Utet, Torino 2011, p. 289; B. CALIENDO, *La multiproprietà azionaria alla luce della riforma delle società di capitali*, in *Notariato*, I, 2009, p. 207.

- 1) la multiproprietà immobiliare, che consiste nell'acquisto, da parte di un soggetto, di una *quota di proprietà indivisa* di una determinata unità immobiliare abitativa, unitamente al diritto perpetuo ed imprescrittibile di godimento e di utilizzo, pieno ed esclusivo, del medesimo immobile limitatamente ad un periodo predeterminato di ciascun anno;
- 2) la multiproprietà azionaria, che consiste nell'intestazione del complesso immobiliare ad una società per azioni, previamente ed appositamente costituita, il cui capitale sociale si compone di azioni ordinarie e di azioni privilegiate, distribuite tra i vari soci. Le azioni privilegiate attribuiscono a ciascun socio il diritto di godimento periodico, a seconda della tipologia di accordi, a titolo gratuito od oneroso, su una determinata unità immobiliare⁵;

Con riferimento ai contributi dottrinali successivi all'entrata in vigore del d.lgs. n. 427 del 1998 si richiamano: C. ANGELICI - M. VELLETTI, *Prime osservazioni sulla nuova normativa in tema di multiproprietà*, in *Studi e materiali*, Consiglio Nazionale del Notariato, vol. 6.1, Giuffrè, Milano 2001, p. 397; L. ROSSI CARLEO, *Il contratto di multiproprietà nella prospettiva dell'atto notarile*, in *Notariato*, II, 2001, p. 626; G. DE NOVA - P.F. GIUGGIOLI - C. LEO, *La multiproprietà d.lgs. 9 novembre 1998, n. 427*, Ipsoa, Milano 1999; M. VINCENTI, *Attuazione della direttiva comunitaria sui contratti relativi alla cd. multiproprietà*, in *Nuove leggi civ. comm.*, I, 1999, p. 45; F. GERBO, *I diritti immobiliari di godimento su cosa altrui*, Giuffrè, Milano 2001; G. CASELLI, *La multiproprietà Commento al d.lgs. del 9 novembre 1998, n. 427*, Giuffrè, Milano 1999; E. CALÒ, *Recesso e recessi nella multiproprietà*, in *Riv. Not.*, 1999, p. 305; A. CIATTI, *Il recepimento della direttiva comunitaria in tema di godimento turnario di beni immobili (multiproprietà)*, in *Contratto Impresa Europa*, II, 1999, p. 520; G. DE NOVA, *Multiproprietà e disciplina dei contratti*, in *Riv. Dir. priv.*, 1999, I, p. 5; F. DI CIOMMO, *Multiproprietà: l'attuazione italiana della direttiva a tutela dell'acquirente*, in *Foro It.*, V, 1999, c. 38.; U. MORELLO, *Diritti di godimento a tempo parziale su immobili: le linee di una nuova disciplina*, in *Contratti*, I, 1999, p. 57.

Con riferimento ai contributi monografici anteriori alla riforma del 1998, si richiamano, tra gli altri: M. CONFORTINI, *Multiproprietà*, in *Enc. Dir. Treccani*, Roma 1990, vol. XX p. 1; U. MORELLO, *Multiproprietà*, in *Digesto*, IV, vol. XI, Utet, Torino 1994, p. 490; E. CALÒ, *Multiproprietà e consumer protection negli Stati Uniti d'America*, in *Quadrimestre*, II, 1985, p. 496; E. QUADRI, *La multiproprietà tra logica speculativa e interessi sociali*, in *Foro It.*, V, 1984, 226; F. SANTORO PASSARELLI, *Multiproprietà e comproprietà*, in *Riv. Trim. dir. proc. civ.*, I, 1984, p. 25; S. TONDO, *Multiproprietà e funzione alberghiera*, in *Riv. Not.*, II, 1984, p. 809; A. DE CUPIS, *La durata della proprietà turnaria*, in *Giur. It.*, IV, 1983, p. 185; A. DE CUPIS, *Nuova postilla sulla proprietà turnaria*, in *Giur. It.*, IV, 1984, p. 293; R. LANZILLO, *Le varie forme di multiproprietà-prospettive di indagine*, in *Riv. Dir. comm.*, I, 1983, p. 318; G.P. MIGLIACCIO, *Aspetti attuali della multiproprietà alberghiera*, in *Riv. Not.*, V, 1984, p. 1051; U. MORELLO, *La multiproprietà azionaria*, in *Il Notaro*, I, 1983, p. 2; G. ALPA, *La multiproprietà nell'esperienza francese*, in *Riv. Not.*, IV, 1980, p. 1196; G. ALPA, *Nota minima sulla multiproprietà*, in *Foro It.*, II, 1980, c. 52; C. CAPPARELLI - P. SILVESTRO, *Multiproprietà*, in *Dizionario del diritto privato*, a cura di N. IRTI, I, Giuffrè, Milano 1980, p. 577.

⁵ Secondo la giurisprudenza la multiproprietà azionaria si caratterizza, rispetto a quella immobiliare tipica, per il fatto che non comporta l'attribuzione di una posizione di diritto reale sull'immobile in favore dei c.d. multiproprietari. Essi, infatti, *acquistano* solo una quota del capitale della società proprietaria, la cui titolarità rappresenta il presupposto per il riconoscimento, sulla base di un rapporto distinto da quello sociale, di un diritto personale di

3) la multiproprietà alberghiera, che attribuisce a ciascun titolare, oltre alla contitolarità dell'alloggio ed al diritto di uso e di godimento dello stesso in perpetuo, sia pure limitatamente ad un dato periodo per ciascun anno, anche la possibilità di accedere ai servizi alberghieri, dal momento che il complesso immobiliare viene gestito in forma di impresa alberghiera.

La multiproprietà alberghiera è una variante delle prime due tipologie, ponendo i multiproprietari adottare sia lo schema della multiproprietà immobiliare sia quello della multiproprietà azionaria.

Quanto alla individuazione della natura giuridica della multiproprietà nel nostro ordinamento, si sono contese il campo diverse teorie⁶.

Secondo una prima teoria⁷, ormai superata, la multiproprietà, in considerazione delle sue articolazioni e peculiarità, sarebbe da ricondursi nell'ambito del diritto reale atipico, costituendo una fattispecie complessa, non rientrante in nessuno dei diritti reali previsti dal codice civile, ma, tuttavia, connotata dai medesimi caratteri di absolutezza, immediatezza ed inerenza. Questa tesi, che ricostruisce la multiproprietà come diritto reale atipico, non solo si espone alla obiezione della tipicità e del numero chiuso dei diritti reali, ma anche alla difficoltà di individuare il soggetto c.d. "nudo proprietario" del bene.

Un'altra teoria⁸, in considerazione delle articolazioni dell'istituto, specie in relazione a quella di tipo alberghiero, connotata anche dalla possibilità di usufruire di servizi di carattere alberghiero, preferisce ricostruire l'istituto in esame nei termini di un diritto personale di godimento.

Tale ricostruzione, oltre a non essere coerente con i caratteri dell'istituto in esame, in particolare con l'ampiezza dei poteri attribuiti a ciascun titolare sul bene, ed al carattere di absolutezza, contrasta altresì con il disposto del d.lgs. n. 206 del 2005, che definisce espressamente come "reale" il diritto di godimento vantato su un immobile oggetto di multiproprietà.

Alcuni autori, ponendo l'accento sulla peculiare funzione che il tempo svolge nell'ambito dell'istituto della multiproprietà, tentano di ricondurlo nell'ambito della c.d. "proprietà temporanea"⁹, deducendo che «il diritto di proprietà, pur restando perpetuo, possa essere frazionato nel tempo, secondo periodi per così dire intermittenti, attraverso la combinazione di più termini iniziali e

godimento su una frazione del bene per un periodo limitato dell'anno solare, così Cass. civ., 10 maggio 1997, n. 4088, richiamata da Cass. civ., 4 giugno 1999, n. 5494, sulla multiproprietà azionaria ed immobiliare, in *Ced., Mass.*, 1999.

⁶ Per una disamina sulle teorie relative alla definizione della natura giuridica della multiproprietà v. S. FLORIO, *La multiproprietà, Fonti e natura giuridica*, in *Proprietà e diritti reali*, diretto da R. CLARIZIA, Utet, Torino 2017, p. 1361 e ss.

⁷ P. CAPPARELLI - P. SILVESTRO, *La multiproprietà immobiliare*, in *Dizionario di diritto privato*, a cura di N. IRTI, Giuffrè, Milano 1980, p. 573 e ss.

⁸ C. GRANELL, *La multiproprietà o le multiproprietà*, in *Quadrimestre*, II, 1985, p. 475 e ss.

⁹ R. LEZZA - F. SALVAROLO, *Un modello di proprietà, la multiproprietà*, in *Riv. Giur. edilizia*, II, 1977, p. 17 e ss.

finali»¹⁰. Anche tale ricostruzione si espone a critiche, in quanto, oltre alla difficoltà di concepire una proprietà temporanea nel nostro ordinamento, appare meramente descrittiva di un aspetto saliente dell'istituto legato al tempo del suo utilizzo.

Una variante di tale tesi è quella che ricostruisce l'istituto in esame come proprietà bidimensionalmente delimitata¹¹, secondo cui ciascun multiproprietario sarebbe titolare di un diritto di proprietà il cui oggetto viene ad essere limitato in funzione del tempo e dello spazio.

La dottrina dominante e che si ritiene preferibile, avallata anche dalla giurisprudenza, riconduce l'istituto della multiproprietà nell'ambito della comunione *pro indiviso*¹². Tale costruzione appare coerente con il principio di tipicità e numero chiuso dei diritti reali, nonché con i caratteri che connotano la multiproprietà immobiliare in termini di potere di godimento immediato sul bene, opponibile *erga omnes*, di durata potenzialmente illimitata, sia pure circoscritto ad un predeterminato periodo di tempo per ciascun anno.

Tali considerazioni valgono anche per la multiproprietà alberghiera, in cui il diritto sull'unità immobiliare è ricompreso in un complesso alberghiero la cui gestione è affidata ad una società che amministra l'immobile come un vero e proprio albergo, dove la partecipazione di ciascun comproprietario al godimento dell'unità immobiliare è riconducibile alla comunione e, limitatamente alle parti ed ai servizi comuni, a quella del condominio¹³.

Secondo tale ricostruzione a ciascun multiproprietario spetta, in ragione del suo diritto, una quota di comproprietà, della singola unità immobiliare e, a seconda dei casi, anche dell'intero complesso immobiliare. In tal senso anche la S.C., secondo cui: «l'istituto della multiproprietà immobiliare, che si caratterizza per il diritto di godimento turnario di un medesimo bene da parte una pluralità di soggetti, richiede che sia in concreto individuata la quota di ciascun comproprietario, come effettiva entità della partecipazione al godimento dell'alloggio»¹⁴. Si precisa che la misura della partecipazione viene valutata in funzione del valore attribuito al periodo prescelto dal singolo comproprietario e risulta commisurata anche alla durata del soggiorno ed al tipo di unità immobiliare prescelta.

Per tale ricostruzione è necessario che, al momento dell'atto di acquisto, ogni acquirente sottoscriva ed approvi due distinti regolamenti: il regolamento della comunione, che disciplina l'uso, il godimento e l'amministrazione della

¹⁰ A. PELOSI, *La multiproprietà, tra comunione e proprietà temporanea*, cit., p. 463 e ss.

¹¹ M. CONFORTINI, *Multiproprietà*, in *Enc. Giur.*, XX, Treccani, Roma 1990, p. 3 e ss.

¹² In tal senso A. GAMBARO, *Il diritto di proprietà*, in *Trattato Cicu Messineo*, Giuffrè, Milano 1995, p. 561 e ss.; F. SANTORO PASSARELLI, *Multiproprietà e comproprietà*, in *Riv. Trim.dir. proc. civ.*, I, 1984, p. 25.

¹³ Cass. civ., 16 marzo 2010, n. 6352, in *Giust. civ.*, *Mass.*, 2010, 3, p. 379.

¹⁴ Cass. civ., 16 marzo 2010, n. 6352, *ibidem*, p. 379.

singola unità e dei suoi arredi; il regolamento di condominio, che regola e disciplina l'uso delle parti comuni dell'edificio.

Questa ricostruzione ha il pregio di affermare il carattere reale del diritto al godimento turnario che spetta al multiproprietario, stante la possibilità di trascrivere sia l'atto di acquisto del bene, sia il relativo regolamento contrattuale. In tale modo ogni contitolare può opporre il suo diritto a tutti i terzi, può servirsi del bene senza la cooperazione di altri soggetti e può escludere chiunque dal godimento dell'unità immobiliare nel periodo di sua spettanza. A ciò si aggiunge che, in base alle norme della comunione ordinaria, è possibile deliberare a maggioranza l'utilizzo frazionato o turnario nel tempo e/o nello spazio del bene comune. In tale senso si è pronunciata la S.C., sull'interpretazione del testo dell'art. 1102 c.c., così decidendo: «l'uso frazionato della cosa a favore di uno dei comproprietari intanto può essere consentito per accordo fra i partecipanti in quanto l'utilizzazione, concessa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1102 cod. civ., rientri tra quelle cui è destinato il bene e non alteri od ostacoli il godimento degli altri comunisti, trovando l'utilizzazione da parte di ciascun comproprietario un limite nella concorrente ed analoga facoltà degli altri»¹⁵.

Il dibattito sopra riportato vede oggi sfumata la relativa rilevanza della questione inerente l'individuazione della natura giuridica della multiproprietà, anche in considerazione delle legislazioni che si sono succedute – sia a livello comunitario che livello nazionale – e che hanno disciplinato in modo compiuto l'istituto in esame.

Le normative europee in tema di multiproprietà: dalla direttiva n. 47 del 1994 alla direttiva n. 122 del 2008; in particolare gli strumenti di tutela a favore del consumatore

È bene ricordare che una prima regolamentazione dell'istituto della multiproprietà a livello europeo si è avuta con la direttiva n. 47 del 1994¹⁶, recepita da gran parte dei Paesi UE.

Al riguardo, il Parlamento europeo, già con la risoluzione del 13 ottobre 1998, aveva sottolineato l'urgenza di emanare una normativa comune al fine di colmare le lacune degli ordinamenti dei Paesi membri in materia di multiproprietà, in tal modo favorendo l'armonizzazione delle discipline normative dei Paesi membri e la tutela degli acquirenti.

In tale prospettiva, la direttiva n. 94/47/CE si proponeva l'individuazione di una base minima di norme comuni che consentisse il buon funzionamento del mercato interno e la tutela degli acquirenti. A tale scopo essa si prefiggeva di

¹⁵ Cass. civ. 11 aprile 2006, n. 8429, in *Giust. civ.*, *Mass.*, 2006.

¹⁶ Direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.

disciplinare il contenuto minimo dei contratti che riguardavano l'acquisto di un diritto di godimento temporaneo di beni immobili, demandando poi ai singoli Stati membri la regolamentazione di dettaglio relativa a tutti gli altri aspetti dei diritti oggetto di tali contratti¹⁷.

La direttiva comunitaria in tema di multiproprietà rispondeva, inoltre, all'esigenza di fornire ai consumatori una corretta informazione nella fase delle trattative precontrattuali, nonché una trasparente redazione della modulistica contrattuale, al fine di preservare la libertà di autodeterminazione ed il corretto funzionamento del mercato immobiliare. A tale scopo, nell'art. 1, 2° co. della direttiva, viene indicato l'ambito applicativo della stessa, concernente gli aspetti delle transazioni contrattuali connessi con i seguenti temi:

- l'informazione sugli elementi costitutivi del contratto e le modalità di comunicazione di tali informazioni;
- le procedure e le modalità di risoluzione del contratto e del recesso.

La direttiva in esame si colloca nel quadro degli interventi del legislatore comunitario a tutela del consumatore. Al riguardo, si ricorda come l'esigenza di tutela del consumatore, considerato "soggetto debole", fu avvertita dal legislatore comunitario, già a far tempo dal Trattato di Maastricht, il quale, nel prevedere la trasformazione della Comunità Economica in Unione Europea, introdusse un apposito titolo dedicato alla "protezione dei consumatori", con lo scopo di promuovere azioni di sostegno e di integrazione della politica svolta dagli Stati membri al fine di tutelare la salute, gli interessi economici dei consumatori e di garantire loro un'informazione adeguata nel quadro di realizzazione del mercato interno¹⁸. In tale contesto, il "consumatore" era considerato quale contraente caratterizzato da una posizione di presunta debolezza – nei confronti della controparte, definita "professionista" –, sia per l'assenza di un reale potere ne-

¹⁷ La direttiva n. 94/47 è stata attuata in Germania con la *Teilzeit-Wohnrechtsgesetz* del 20 dicembre 1996; nel Regno Unito con le *Timeshare Regulations* del 16 marzo 1997, che novellano il *Timeshare Act* del 1992; in Olanda con la legge 26 marzo 1997, che introduce nel codice civile gli artt. 48a-48g; in Austria con la legge del 27 marzo 1997, n. 32; in Danimarca con la legge 2 aprile 1997; in Irlanda con le *Regulations* del 13 maggio 1997; in Finlandia con la legge 11 dicembre 1997; in Francia con la legge dell'8 luglio, n. 98-556 che novella il *code de la consommation*; in Spagna con la legge del 15 dicembre 1998, n. 42 che detta un'organica disciplina sia civile che fiscale.

Per approfondimenti sul tema v. C. DAIDONE, *La direttiva comunitaria 94/47 e la sua ricezione in Italia*, in *La multiproprietà: analisi giuridica ed economica*, cit., p. 48 e ss.; T. SPEDICATO, *La multiproprietà tra diritto nazionale e diritto comunitario*, Halley Editrice, Matelica 2006, p. 50 e ss.; U. MORELLO, *La direttiva sulla multiproprietà: un nuovo sistema a tutela degli acquirenti non professionali*, in *Notariato*, I, 1999, p. 105.

¹⁸ v. E. GUERINONI, *Contratti del consumatore ed efficienza del mercato*, in *I contratti del consumatore in generale*, in *Concorrenza, Mercato e diritto dei consumatori*, diretto da G. CASSANO, A. CATRICALÀ, e R. CLARIZIA, *Omnia Trattati Giuridici*, Utet giuridica, Milano 2018, p. 1400 e ss.

goziale nelle trattative precontrattuali, sia per il modesto livello di informazioni dallo stesso fruibili¹⁹. Da qui la necessità, avvertita dal legislatore comunitario, di munirsi di normative dirette a regolamentare specifici aspetti dei contratti del consumatore, quali, a titolo esemplificativo, le direttive 93/13/CE sulle clausole abusive, 97/7/CE sui contratti conclusi a distanza, 99/44/CE sulle garanzie nella vendita dei beni di consumo, ecc., oggi coordinate ed in parte assorbite dalla direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori²⁰. Al riguardo, si ricorda che il legislatore comunitario è voluto intervenire sia per definire i diritti del consumatore²¹ e rafforzarne le relative tutele nei confronti del professionista, sia per introdurre specifici obblighi informativi a carico del professionista, già a far tempo dalla fase delle trattative precontrattuali, a garanzia della trasparenza del rapporto contrattuale e della libertà di scelta e di autodeterminazione del consumatore.

In tale contesto si colloca anche la direttiva in esame, successivamente modificata e sostituita dalla direttiva n. 122 del 2008²², in conseguenza dell'incremento del mercato della multiproprietà, nonché della comparsa sul mercato di nuovi prodotti per le vacanze, che hanno sollecitato la predisposizione di una disciplina uniforme più attuale e più in linea con l'esigenza di tutela dei fruitori di tale istituto.

La nuova direttiva, come già la precedente, è stata pertanto ideata al fine di predisporre un nucleo di disposizioni comuni, atte a garantire il buon funzionamento del mercato interno ed una maggiore tutela del consumatore acquirente.

La direttiva n. 47 del 1994 circoscriveva l'ambito della disciplina alla regolamentazione del contratto o dell'insieme di contratti direttamente o indirettamente riguardanti l'acquisizione di un diritto reale, ovvero di un altro diritto di godimento a tempo parziale di uno o più immobili, conclusi per un periodo di almeno tre anni, dietro corrispettivo di un importo complessivo, per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una settimana.

¹⁹ V. G. ALPA - G. CHINÈ, *Consumatore (protezione del) nel diritto civile*, in *Digesto civ.*, XV, Utet, Torino 1997, p. 546 e ss.

²⁰ Direttiva 2011/83/UE, del 25 ottobre 2011, sui *Diritti dei consumatori*, in G.U.U.E., n. 304/2011, p. 64 e ss. Per approfondimenti sul tema v. V. RUBINO, *L'evoluzione della nozione di consumatore nel processo di integrazione europea*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, II, 2017, p. 343 e ss.

²¹ In generale, sul tema dei diritti del consumatore v. il pregevole contributo di G. SPOTO, *"I diritti del consumatore"*, in *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, a cura di R. PANETTA, Giuffrè, Milano 2006; V. CUFFARO, *Diritti ed interessi dei consumatori*, in *Codice del Consumo*, Giuffrè, Milano 2012, p. 11 e ss.

²² Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio.

La direttiva n. 122 de 2008, rispetto alla precedente normativa, amplia l'ambito applicativo della disciplina comunitaria, estendendola anche ai contratti di durata inferiore a tre anni, ma superiore ad un anno, nonché ai contratti di vendita, rivendita o di scambio di multiproprietà e di prodotti per le vacanze di lungo termine²³.

La nuova direttiva demanda al legislatore nazionale:

- a) l'individuazione dei rimedi giuridici generali del diritto dei contratti attivabili in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali;
- b) le disposizioni riguardanti la registrazione di beni immobili e la pubblicità degli atti di trasferimento degli stessi;
- c) le disposizioni relative al rilascio delle necessarie autorizzazioni/concessioni;
- d) le disposizioni relative alla determinazione della natura giuridica dei diritti di godimento contemplati nella direttiva in esame (art. 1 dir. n. 122 del 2008).

L'ampliamento dell'area di tutela nella direttiva n. 122 del 2008, rispetto alla precedente normativa, è evidenziato in primo luogo nell'identificazione delle parti del contratto: a differenza della precedente direttiva che indicava nei soli soggetti "venditore" ed "acquirente" i destinatari della regolamentazione ivi predisposta, riducendo così l'ambito di applicazione della direttiva al solo contratto di compravendita della multiproprietà, la direttiva n. 122 del 2008 utilizza i più ampi concetti di "operatore", ossia la persona fisica o giuridica che agisce per i fini connessi alla sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonché chiunque agisce in suo nome o per suo conto, nonché di "consumatore", ossia qualsiasi persona fisica che agisce per fini non rientranti nella propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale (art. 2, lett. e) e f), dir. n.122 del 2008).

La direttiva n. 122 del 2008, a differenza della precedente direttiva, contempla diverse tipologie di contratti: ed infatti, accanto al tradizionale "contratto di multiproprietà", è indicato anche il "contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine", ossia il contratto di durata superiore a un anno tramite il quale il consumatore acquista, a titolo oneroso, il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente al godimento di un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi; il "contratto di rivendita", ossia il contratto tramite il quale l'operatore assiste, a titolo oneroso, il consumatore nella successiva rivendita di una multiproprietà o di un prodotto per le vacanze di lungo termine; il "contratto di scambio", ossia il contratto tramite il quale il consumatore partecipa, a titolo oneroso, ad un sistema di scambio che gli consente il godimento di un alloggio altrui ed altri servizi accessori, in cambio

²³ Per approfondimenti, v. C. DAIDONE, *La direttiva comunitaria 08/122: novità e modificazioni rispetto alla precedente*, cit., p. 82 e ss.

della concessione a terzi dell'utilizzo temporaneo del proprio alloggio con le connesse facoltà e vantaggi derivanti dal proprio contratto di multiproprietà.

Quanto all'ambito applicativo della direttiva in esame, il tenore letterale della stessa ed in particolare l'espressione "direttamente o indirettamente", sembra riferirsi a tutte le forme di godimento turnario, sia dirette che indirette, includendo accanto alla c.d. multiproprietà immobiliare, anche la multiproprietà alberghiera e la multiproprietà azionaria.

La direttiva in esame prevede, inoltre, una dettagliata disciplina in tema di obblighi di informazione precontrattuali (art. 3), allo scopo di fornire ai consumatori notizie chiare ed aggiornate in merito alla tipologia contrattuale prescelta, nonché un'articolazione degli obblighi di informazione, in capo all'operatore, a seconda del prodotto commercializzato, anche attraverso l'utilizzo di formulari allegati al contratto di multiproprietà (art. 4).

Una volta raggiunta l'intesa su tutti gli aspetti fondamentali del contratto prescelto, l'operatore ed il consumatore devono redigere l'accordo in forma scritta e nella lingua dello Stato in cui risiede o di cui è cittadino l'acquirente, indicando il luogo e la data di sottoscrizione di entrambe le parti (art. 4, dir. 47 del 1994 e art. 5 dir. n. 122 del 2008).

L'art. 6 direttiva n. 122 del 2008, rafforzando la tutela dell'acquirente (già prevista dall'art. 5, 1° co., dir. n. 47 del 1994), riconosce al consumatore il c.d. *ius poenitendi* ossia il diritto di recesso, senza necessità di indicarne le motivazioni, da esercitarsi entro quattordici giorni dal momento della conclusione del contratto definitivo o del contratto preliminare, oppure dal giorno in cui il consumatore riceve il contratto definitivo o il preliminare vincolante, se posteriore a tale data. Il periodo utile per l'esercizio del diritto di recesso è poi esteso ad un anno e quattordici giorni, se il formulario di cui all'art. 5, 4° co., della direttiva in esame, contenente l'informazione sul diritto di recesso, non è stato compilato dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole; e di tre mesi e quattordici giorni se le informazioni precontrattuali, incluso il formulario informativo, non sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole. Se il formulario di cui all'art. 3, co. 4, della direttiva in esame è stato compilato dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro un anno dalla conclusione del contratto o del preliminare vincolante, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tale formulario. Se le informazioni precontrattuali, incluso il formulario informativo, sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro tre mesi dalla conclusione del contratto o del preliminare vincolante, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tali informazioni (art. 6, 4° co., dir. n. 122 del 2008).

Come nella precedente normativa, sono altresì regolate le modalità di esercizio del diritto di recesso, stabilendosi che il consumatore recedente, entro la scadenza dello stesso periodo di recesso, debba notificare all'operatore, su

carta o altro supporto durevole, la propria volontà di recedere. Si prevede che, in caso di esercizio del diritto di recesso, il consumatore non sostenga alcuna spesa, né diventi debitore del valore corrispondente all'eventuale servizio reso prima del recesso (art. 8 dir. n. 122 del 2008 e art. 3 dir. n. 47 del 1994). Al riguardo si richiama, altresì, il divieto, contenuto nella direttiva, del versamento di acconti sul prezzo da parte del consumatore; conseguentemente l'operatore non ha il diritto di chiedere tali acconti ed il consumatore non ha l'obbligo di corrisponderli (art. 9 dir. n. 122 del 2008 e art. 6 dir. n. 47 del 2004).

In linea di continuità con la precedente normativa, si prevede inoltre che, ove al contratto principale risultino in vario modo collegati o connessi altri contratti, l'esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto di multiproprietà o dal contratto relativo ad un prodotto per le vacanze di lungo termine comporti, automaticamente e senza alcuna spesa per il consumatore, la risoluzione di tutti i contratti di scambio ad esso accessori e di qualsiasi altro contratto accessorio (art. 11 della direttiva n. 122 del 2008). Da ciò ne consegue che, se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore dall'operatore o da un terzo in base a un accordo fra il terzo e l'operatore, il contratto di credito è risolto senza costi per il consumatore, qualora quest'ultimo eserciti il diritto di recesso dal contratto di multiproprietà, o dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, o dal contratto di rivendita o di scambio, fatto salvo l'articolo 15 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori.

Infine, con una norma di chiusura (art 15 della direttiva), sempre in ottica di tutela del consumatore, si prescrive l'obbligo per gli Stati membri di comminare sanzioni appropriate qualora l'operatore non rispetti le disposizioni nazionali adottate in conformità della direttiva.

La multiproprietà nell'esperienza italiana: la riforma operata con il Codice del Turismo del 2011 e le successive applicazioni giurisprudenziali

Preliminarmente va ricordato che il d.lgs n. 427 del 1998, recependo la direttiva 94/47/CE sopra richiamata, aveva per primo regolato la materia della multiproprietà, introducendo la nozione di contratto di multiproprietà (art. 1, lett. a d.lgs n. 427 del 1998)²⁴.

²⁴ Con riferimento ai contributi dottrinali concernenti il d.lgs. n. 427 del 1998 si richiamano C. ANGELICI - M. VELLETTI, *Prime osservazioni sulla nuova normativa in tema di multiproprietà*, in *Studi e materiali*, Consiglio Nazionale del Notariato, vol. 6.1, Giuffrè, Milano 2001, p. 397; G. DE NOVA - P.F. GIUGGIOLI - C. LEO, *La multiproprietà d.lgs. 9 novembre 1998, n. 427*, Ipsoa, Milano 1999; M. VINCENTI, *Attuazione della direttiva comunitaria sui contratti relativi alla cd. multiproprietà*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1999, p. 45; G. CASELLI, *La multiproprietà Commento al d.lgs. del 9 novembre 1998, n. 427*, Giuffrè, Milano 1999; E. CALÒ, *Recesso e renessi nella multiproprietà*, in *Riv. Not.*, II, 1999, p. 305; A. CIATTI, *Il recepimento della di-*

Tale normativa aveva altresì previsto una serie di obblighi di informazione e di trasparenza, i quali dovevano essere adempiuti dal venditore già prima della stipula del contratto, attraverso la consegna di un documento informativo (art. 2 d.lgs n. 427 del 1998), al fine precipuo di tutelare il consumatore. Sempre nell'ottica della tutela del consumatore erano state regolate anche le procedure e le modalità di risoluzione e di recesso dal contratto, in ossequio alle previsioni contenute nella direttiva 94/47/CE. Tale previsioni sono poi confluite negli artt. 69 e ss. del d.lgs. n. 206 del 2005 – c.d. Codice del Consumo – abrogativo del d.lgs. n. 427 del 1998.

Il successivo d.lgs. n. 79 del 2011 – c.d. Codice del Turismo – di recepimento della direttiva n. 122 del 2008 ha inserito, riformulandolo, il Titolo IV, Capo I, del Codice del Consumo, relativo ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, ai contratti di rivendita e di scambio²⁵. Tale normativa non è stata modificata dalla novella sui sui pacchetti turistici di cui al d.lgs. n. 62 del 2018²⁶.

Il complesso delle disposizioni normative attualmente vigenti in tema di multiproprietà rispecchia sostanzialmente quelle di diritto europeo, salvo limitate differenze, concernenti *in primis* l'impiego del termine “professionista” in luogo di “operatore” (art. 69 lett. Cod. Cons.), determinato dall'esigenza di uniformità di terminologia nel Codice del Consumo, che contrappone il professionista al consumatore. Tale differenza non sembra peraltro di grande rilevanza in quanto la nozione di professionista prevista del Codice del Consumo appare comprensiva di quella di operatore di cui alla direttiva n. 122 del 2008.

Rispetto alla disciplina previgente, il nuovo testo dell'art. 69, 1° co., lett. a) Cod. Cons. amplia la nozione del contratto di multiproprietà, definendolo quale «contratto di durata superiore a un anno, tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione». La nuova norma, inoltre, identifica altresì le tipologie contrattuali ricadenti nella disciplina, quali:

rettiva comunitaria in tema di godimento turnario di beni immobili (multiproprietà), in Contratto Impresa Europa, 1999, p. 520; F. DI CIOMMO, Multiproprietà: l'attuazione italiana della direttiva a tutela dell'acquirente, in Foro It., V, 1999, c. 38.

²⁵ Per approfondimenti recenti in tema di modifiche alla disciplina della multiproprietà, in conseguenza della riforma del Codice del Turismo, v. G. GRISI - S. MAZZAMUTO, *La multiproprietà, in Diritto del turismo*, cit., p. 128 e ss.; C. DAIDONE, *La ricezione della direttiva nel Codice del Consumo italiano*, cit., p. 89 e ss.; T.M. RITUNNO, *La multiproprietà e i contratti connessi, in Concorrenza, mercato e diritti dei consumatori*, diretto da G. CASSANO - A. CATTICALÀ e R. CLARIZIA, Utet, Milano 2018, p. 1902 e ss.; AA.VV., *Multiproprietà, La disciplina contenuta nel Codice del consumo, come modificato dal codice del turismo*, in *Manuale di diritto civile*, a cura di G. ALPA - R. GAROFOLI, Nel Diritto Editore, Roma 2016, p. 665 e ss.

²⁶ Per approfondimenti sullo specifico tema dei pacchetti turistici a seguito della Riforma, v. P. VENDITTI, *I Pacchetti Turistici dopo la Riforma, Commento organico al D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, di modifica del codice del turismo*, Dike Giuridica Editrice, Roma 2018, p. 20 e ss.

il “contratto di multiproprietà”, il “contratto relativo a un prodotto per le vacanze a lungo termine”, il “contratto di rivendita”, il “contratto di scambio” ed il “contratto accessorio”. In tal modo si abbandona la precedente definizione omnicomprensiva di “contratto”, con il quale, verso il pagamento di un prezzo unitario, si costituisce un diritto reale ovvero un altro diritto, avente ad oggetto il godimento di uno o più beni immobili, per un periodo determinato non inferiore ad una settimana.

Si sottolinea che la nuova definizione del contratto di multiproprietà, oltre ad inglobare le già note tipologie di multiproprietà immobiliare, azionaria ed alberghiera, ha soppresso il riferimento specifico al diritto reale o ad altro diritto avente ad oggetto il godimento di uno o più beni immobili di cui alla lettera a) del vecchio testo, in tal modo allargando il proprio ambito applicativo, in considerazione anche della definizione dell’immobile quale bene «anche con destinazione alberghiera per uso abitazione o per uso alberghiero o per uso turistico ricettivo, su cui verte l’oggetto del contratto». Tale modifica, rilevata sia nella normativa comunitaria che in quelle nazionale, è indice dell’abbandono del c.d. sistema c.d. “monistico”, incentrato sull’adozione di un tipo contrattuale unitario, a favore dell’adozione di un sistema c.d. “pluralistico”, fondato sul riconoscimento di una pluralità di modelli contrattuali, accomunati dalla durata, dall’onerosità e dall’attribuzione di un diritto di godimento su uno o più alloggi, nei quali confluiscono anche il godimento temporaneo dell’altrui bene in multiproprietà, oppure lo scambio reciproco anche temporaneo del godimento di unità immobiliari appartenenti a diversi titolari, anche su circuito internazionale.

La normativa in commento, in continuità con la precedente normativa, prevede svariati obblighi informativi in capo al professionista allo scopo di assicurare, sin dalla fase delle trattative, la definizione chiara e circostanziata dell’oggetto del trasferimento, nell’ottica di favorire la realizzazione di acquisti consapevoli a tutela del consumatore. In forza del principio di trasparenza è infatti previsto l’obbligo per il professionista di consegnare all’interessato un “formulario informativo”, contenente una serie di informazioni, tra le quali: la tipologia di diritto oggetto del contratto, i titoli abilitativi in base ai quali l’immobile è stato costruito, l’identità dell’alienante, i servizi e le strutture comuni, le norme applicabili per la manutenzione, gestione e amministrazione del bene, il corrispettivo complessivo della vendita, l’ammontare delle imposte, tasse e spese di gestione e di trasferimento, i termini di esercizio del diritto di recesso, l’eventuale possibilità per l’acquirente di partecipare ad un sistema di scambio delle quote ed i relativi costi, le modalità di richiesta di ulteriori informazioni sull’affare (Allegato II-*bis* di cui all’articolo 71, comma 1, e all’articolo 73, commi 3, lettera b), e n. 4).

Si prevede, inoltre, che la predisposizione di formulari informativi sia obbligatoria anche in caso di contratti di rivendita o di scambio, al fine di informare

il consumatore dei costi del servizio prestatogli e di quelli connessi all'alienazione del godimento sul bene. A tale scopo l'art. 71, 4° co., Cod. Cons. indica le informazioni precontrattuali riportate dagli allegati come parte integrante e sostanziale del contratto, con la conseguenza della loro intangibilità, in via unilaterale, salvo che le prestazioni e gli obblighi dedotti in tali informazioni non si debbano modificare a causa di circostanze eccezionali ed imprevedibili, indipendenti dalla volontà del professionista, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta diligenza.

Quanto al contenuto del contratto, oltre ai dati identificativi delle parti ed a quelli relativi al luogo ed alla data di stipula, il contratto deve riprodurre il contenuto del documento informativo. Sul punto la giurisprudenza più recente ribadisce la necessità che l'oggetto del contratto sia sufficientemente determinato. Al riguardo, la Suprema Corte, con sentenza n. 6352 del 2010²⁷, ha ritenuto che affinché un contratto preliminare, avente ad oggetto una quota di multiproprietà, sia determinato o determinabile ai sensi del 1346 c.c., esso debba contenere l'indicazione della quota di ciascun multiproprietario nella sua misura effettiva o comunque i criteri per la sua determinazione millesimale; conseguentemente deve considerarsi nullo, per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, il contratto preliminare che non specifichi nella sua concreta consistenza, ovvero in termini millesimali, il valore del diritto oggetto di trasferimento. Ciò sul presupposto che la quota di multiproprietà vada specificamente determinata, essendo espressione concreta ed effettiva della partecipazione di ciascun comproprietario al godimento dell'unità abitativa, con conseguenti ripercussioni sul prezzo di vendita e sulla misura di partecipazione alle spese comuni²⁸. Tali principi sono stati recepiti anche dalla giurisprudenza di merito, la quale ha parimenti ribadito che la carenza di un'adeguata descrizione del bene alienato comporta l'invalidità del negozio²⁹.

²⁷ Cass. civ., 16 marzo 2010 n. 6352 in *Giust. civ., Mass.*, 2010.

²⁸ Con specifico riferimento al tema delle spese di gestione, in tempi recenti Cass. civ., 31.10.2018, n. 27993, in *Giust. Civ., Mass.*, 2018, ha stabilito che: «nell'ambito delle multiproprietà immobiliare, il promittente acquirente può essere obbligato a contribuire alle spese di gestione, se prima della stipula del contratto definitivo ha acquisito (anticipatamente) il diritto all'uso turnario dell'alloggio promesso in vendita, tale obbligo non è escluso per il non uso (volontario) dell'immobile».

²⁹ Così Tribunale di Verona, con sentenza n. 652 del 2009, ha ritenuto che la nullità del contratto debba pronunciarsi anche allorché nella scrittura – essendo quest'ultima rivolta a garantire all'acquirente la piena consapevolezza del proprio operato – non siano utilizzati termini o frasi comprensibili agevolmente, o comunque quando non vengano riportati gli elementi considerati necessari dal legislatore. Ciò in quanto l'art. 3 della l. 427 del 1998, il cui contenuto è confluito nell'art. 72 del Cod. Cons., è considerato norma imperativa, in quanto diretta a soddisfare l'interesse indisponibile del consumatore a conoscere con esattezza l'oggetto del suo acquisto ed il contenuto e la portata dei relativi obblighi. Le medesime conclusioni sono condivise anche da Tribunale di Trieste, con sentenza n. 339 del 2010.

Quanto alla forma del contratto, si prescrive la forma scritta *ad substantiam*. Al riguardo si prevede che il contratto debba essere redatto su carta o altro supporto durevole, mediante l'uso della lingua italiana e, a scelta del consumatore, di quella dello Stato dell'Unione Europea in cui lo stesso risiede o di cui è cittadino (art. 72 Cod. Cons.).

Si rileva che allorché il contratto di multiproprietà abbia ad oggetto la concessione di un diritto di godimento reale su di una unità immobiliare, sia pure limitato ad un predeterminato periodo di tempo per ciascun anno, ma comunque in perpetuo, tale contratto sia altresì soggetto a pubblicità, mediante trascrizione, nei registri immobiliari, ai sensi dell'art. 2643 c.c., a cura del notaio incaricato del relativo rogito, ai fini dell'opponibilità di tale acquisto *erga omnes*, nonché, *ex art.* 2644 c.c., ai fini della prevalenza del titolo di acquisto in caso di doppia alienazione del medesimo diritto di multiproprietà a favore di due o più acquirenti aventi causa dal comune venditore.

Segue: le ulteriori forme di tutela del consumatore-acquirente

Oltre all'articolazione degli obblighi di informazione e alla determinazione puntuale del contenuto del contratto, sempre nell'ottica di tutela del consumatore, è significativa la previsione dell'obbligo per il professionista di prestare un'adeguata garanzia, consistente in una fidejussione bancaria o assicurativa a presidio della corretta esecuzione del contratto, già prevista dalla disciplina precedente. Rispetto alla direttiva comunitaria, nella normativa di recepimento la garanzia fideiussoria è estesa anche al caso in cui l'unità immobiliare, oggetto del contratto di multiproprietà, sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori. Si prevede altresì che tale garanzia sia espressamente indicata nell'atto di acquisto a pena di nullità dello stesso.

Tale garanzia appare in linea di continuità con quanto già previsto nel nostro ordinamento dalla legge n. 122 del 2005, a tutela dell'acquirente di immobili da costruire nei confronti di rischi derivanti da un eventuale fallimento dell'impresa costruttrice. Trattasi di garanzia, c.d. a prima richiesta, in quanto la suddetta garanzia non impone al consumatore la preventiva escussione del professionista (art. 72-*bis* Cod. Cons.).

L'art. 73 Cod. Cons. contiene, inoltre, sempre a beneficio del consumatore, una più completa ed articolata disciplina del recesso dal contratto di multiproprietà, regolando anche le modalità e la tempistica del relativo esercizio. Al riguardo si prevede che il consumatore possa esercitare il recesso dal contratto entro quattordici giorni dalla sua conclusione ovvero dalla consegna di una copia del documento contrattuale, se questa non è contestuale alla stipula. A tal fine dovrà inviare al professionista una comunicazione scritta, ovvero utilizzare il formulario, di cui all'Allegato VII del d.lgs. n. 79 del 2011, che dovrà essere allegato al contratto. Il termine per il recesso è: un anno e quattordici giorni qualora sia omessa la consegna al consumatore del formulario di cui

sopra su carta o altro supporto durevole; tre mesi e quattordici giorni in caso di mancata consegna del formulario informativo. Qualora il formulario sia stato consegnato al consumatore, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno della ricezione dello stesso.

Si precisa, inoltre, che l'esercizio del diritto di recesso dai contratti di multiproprietà comporta anche la risoluzione automatica (e senza alcuna spesa per il consumatore) di qualsivoglia altro contratto accessorio (art. 77, 1° comma, Cod. Cons.). Al medesimo effetto caducatorio soggiacciono anche i contratti di credito al consumo collegati.

Al riguardo, parte considerevole della giurisprudenza di merito ritiene che la declaratoria di nullità/risoluzione dell'accordo di trasferimento di quote in multiproprietà può comportare anche l'invalidità del contratto sottoscritto dall'acquirente per il finanziamento dell'operazione. Sul punto trova applicazione il criterio stabilito dalla S.C., secondo cui «il collegamento negoziale – cui le parti, nell'esplicazione della loro autonomia possono dar vita con manifestazioni di volontà espresse in uno stesso contesto – non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. Pertanto, anche quando il collegamento determini un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti, ciascuno di essi si caratterizza in funzione di una propria causa e conserva una distinta individualità giuridica. La conseguenza che se ne trae è che, in caso di collegamento funzionale tra più contratti, gli stessi restano soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, mentre la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi “*simul stabunt, simul cadent*”. Ciò comporta che se un contratto è nullo, la nullità si riflette sulla permanenza del vincolo negoziale relativamente agli altri contratti»³⁰. Tali principi in tema di collegamento negoziale sono stati ribaditi, in tempi recentissimi, dalla Suprema Corte proprio in tema di declaratoria di nullità del contratto di multiproprietà, a cui consegue anche la invalidità del contratto collegato di finanziamento concesso da un istituto di credito per rendere possibile l'acquisto dell'immobile in multiproprietà³¹.

Si precisa che la disciplina favorevole al consumatore investe anche i contratti di finanziamento collegati all'acquisto della multiproprietà, che devono avere determinate caratteristiche. Al riguardo, le norme dettate dal Testo Unico

³⁰ Sul tema del collegamento negoziale e relative conseguenze v. Cass. civ., 10 ottobre 2014, n.21417, in *Giust. civ., Mass.*, 2014, principio ribadito più di recente anche da Cass. civ., 12 gennaio 2018, in *Giust. civ., Mass.*, 2018 n. 688.

³¹ v. Cass. civ., 25 luglio 2018, n. 19748, in *Giust. civ., Mass.*, 2018, con specifico riferimento al collegamento tra contratto di multiproprietà e contratto di finanziamento.

Bancario³² prevedono che il contratto di finanziamento sia nullo se, oltre alla mancata redazione in forma scritta, non preveda le informazioni essenziali riguardanti: il tipo di contratto; le parti del contratto; l'importo complessivo del finanziamento e le condizioni di regolamentazione e restituzione dello stesso. Si prevede, inoltre, che in caso di nullità del contratto, il consumatore sia tenuto a restituire quanto ricevuto a titolo di finanziamento, in caso anche in modo rateizzato con la medesima periodicità prevista nel contratto di finanziamento.

L'art. 75 Cod. Cons. riproduce altresì il divieto di acconti sul prezzo di acquisto già prescritto dall'art. 74, vecchio testo, per i contratti di multiproprietà e lo estende anche agli altri tipi di contratto disciplinati dalla riforma. Tale divieto comprende anche la dazione di denaro anticipato sotto forma di prestazione di garanzie, o di deposito bancario, o di riconoscimento di debito, o di ogni altro onere incombente sul consumatore ed a vantaggio dell'operatore o di un terzo, finché non sia decorso il termine per recedere.

Sempre in ottica di protezione del consumatore, l'art. 78, 1° co., Cod. Cons. (analogamente all'art. 78 vecchio testo) sanziona con la nullità le clausole contrattuali ed i patti aggiunti di rinuncia del consumatore ai diritti previsti dalla disciplina in esame o di limitazione della responsabilità dell'operatore, indicando al secondo comma le regole per l'individuazione del giudice competente in caso di controversie; trattasi di nullità relativa, limitata alle sole clausole derogatorie dei suddetti divieti normativi, che pertanto non inficia la validità del restante regolamento contrattuale in presenza delle altre condizioni di validità ed efficacia dell'accordo prescritte dalla legge.

L'art. 81 Cod. Cons., in linea con le prescrizioni comunitarie, prevede sanzioni più severe, rispetto alla precedente disciplina, per l'operatore che viola le prescrizioni in tema di pubblicità, informazione precontrattuale, requisiti del contratto, acconti e risoluzione dei contratti accessori, aumentando le sanzioni pecuniarie minime da 500 a 1.000 euro e le massime da 3.000 a 5.000 euro, nonché inasprendo la sanzione accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività da quindici a trenta giorni e quella massima da tre a sei mesi, fermo restando i diritti e le tutele attribuiti al consumatore dal codice del consumo e da altre norme dell'ordinamento.

Si precisa, infine, che accanto alle tutele specifiche previste per il consumatore *sedes materiae* nelle norme regolanti l'istituto in esame, soprattutto con riferimento ai contratti personali di godimento a tempo determinato, non richiedenti la necessaria presenza del notaio, si applicano le norme generali in tema di contratti standardizzati conclusi tra professionista e consumatore, in particolare la disciplina delle clausole vessatorie confluita nel codice di consumo, nonché, in quanto compatibili, i residui e più generali rimedi in tema

³² D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in G.U. 30-9-1993, n. 230 – Suppl. Ordinario, n. 92.

nullità, annullabilità, inefficacia, rescissione e risoluzione previsti nel vigente codice civile in tema di contratto in generale.

Un'altra forma di condivisione di alloggi per fini vacanzieri, il c.d. "condhotel": precedenti normativi e tratti salienti del nuovo istituto

Il condhotel rappresenta un istituto che origina negli Stati Uniti e successivamente si diffonde anche in Europa, in virtù del quale il proprietario di un albergo preesistente, suddiviso in unità immobiliari di tipo abitativo, munite di servizi autonomi, può venderne una parte in proprietà a singoli privati. L'acquirente dell'unità immobiliare, facente parte del condhotel, può utilizzarla direttamente ed in via esclusiva, oppure affidarne la gestione all'albergatore, il quale può locarla e suddividere con il proprietario il ricavato della locazione, generalmente in parti uguali.

L'istituto in esame non è stato ancora regolamentato in modo uniforme dalla legislazione comunitaria, non potendo rientrare, per le sue caratteristiche peculiari, nelle direttive sopra esaminate concernenti il diverso istituto della multiproprietà. Sarebbe, tuttavia, auspicabile anche un intervento del legislatore comunitario ai fini di uniformare le normative nazionali e le tutele per i fruitori di tale istituto.

Nel nostro ordinamento il condhotel è stato introdotto per la prima volta dall'art. 10, 5° co., d.l. n. 83 del 2014, convertito con modificazioni, dalla l. n. 106 del 2014, che tuttavia non ha ricevuto attuazione pratica³³.

In seguito, l'istituto è stato disciplinato dall'art. 31, 1° co., d.l. n. 133 del 2014 – c.d. Decreto Sblocca Italia – convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164³⁴, che definisce i condhotel come «gli esercizi alberghieri aperti al pubbli-

³³ V. art. 10, 5° co., d.l. 31 maggio 2014, n. 83, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in G.U. Serie Generale 30 luglio 2014, n. 175, ai sensi del quale «Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per promuovere l'adozione e la diffusione della "progettazione universale" e l'incremento dell'efficienza energetica, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale».

³⁴ Art. 31, d.l. 12 settembre 2014, n. 133, recante: «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive», convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), in G.U. Serie Generale 11 novembre 2014, n. 262 – Suppl. Ord. n. 85. L'art. 31, 1° comma, del decreto in esame dispone che: «Al fine di diversificare l'offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli eser-

co, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati». Il medesimo articolo ha effettuato un rinvio ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di individuare le condizioni per l'esercizio dei condhotel, nonché i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sull'esercizio alberghiero esistente e limitatamente alla realizzazione della quota di unità abitative a destinazione residenziale. Esso ha, inoltre, stabilito che il vincolo di destinazione alberghiera possa essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo previa restituzione di contributi ed agevolazioni pubbliche eventualmente percepite ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.

Si deve ricordare che in merito a tale disposizione normativa le Province autonome di Trento e Bolzano hanno poi sollevato, innanzi alla Corte Costituzionale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 d.l. n. 133 del 2014, per asserita violazione delle norme costituzionali in materia di riparto di competenze tra Stato e Province autonome. Su dette questioni si è pronunciata la Consulta, con la sentenza n. 1 del 14 gennaio 2016, la quale, rigettando i ricorsi proposti per ritenuta conformità della norma in esame con la Costituzione, ha così implicitamente riconosciuto nel nostro ordinamento piena legittimità e cittadinanza al condhotel.

La Consulta ha precisato in primo luogo che nell'ambito del nuovo istituto del condhotel le unità abitative a destinazione residenziale possono essere oggetto di diritti, anche reali, da parte di soggetti privati diversi dal titolare dell'impresa alberghiera. Ne consegue che la regolamentazione giuridica di tale figura deve contemplare sia gli aspetti privatistici inerenti le singole unità immobiliari abitative, sia gli aspetti turistico-ricettivi, inerenti il rapporto tra l'impresa alberghiera ed i consumatori-acquirenti delle unità residenziali, a favore dei quali comunque l'impresa alberghiera presta i servizi ricettivi in forma integrata e complementare: aspetti rientranti nella competenza esclusiva della

cizi alberghieri esistenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono definite le condizioni di esercizio dei condhotel [...]; l'art. 31, 2° comma, del decreto in esame stabilisce che: «Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale di cui al medesimo comma».

legislazione statale per previsione espressa dell'art. 117, 2° co. lett. l, Cost. (Corte Cost. n. 80/2012, n. 369/2012 e n. 295/2009).

Sulla scia dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale vengono quindi a delinearsi i caratteri salienti del nuovo istituto, avente natura ibrida e complessa, stante la compresenza su di un medesimo complesso immobiliare sia della titolarità di un'impresa turistico- alberghiera esercente servizi alberghieri, sia di privati aventi in proprietà esclusiva singole unità immobiliari, facenti parte del medesimo complesso immobiliare ed aventi accesso anch'essi, a determinate condizioni, a taluni servizi alberghieri (di reception, pulizia, ristorazione) ed accesso anche a strutture ricreative o servizi sportivi (piscine, palestre, campi da gioco), oltre alla contitolarità e al godimento di spazi comuni (come androne, hall, scale, ascensori, giardini e/o garage).

Si tratta di un istituto che presenta alcune affinità sia con il condominio che con la multiproprietà alberghiera. Con riferimento al condominio, il nuovo istituto presenta la nota comune della compresenza di proprietà esclusive delle unità immobiliari in titolarità dei privati e di spazi comuni in comproprietà degli stessi, oltre che dell'impresa alberghiera, richiedenti anche l'adozione di un regolamento per il relativo utilizzo e la relativa manutenzione. Tuttavia, il condhotel si differenzia dal mero condominio per il *quid pluris* rappresentato dalla presenza dell'impresa turistico-alberghiera, titolare di unità immobiliari destinate ad uso ricettivo, che svolge attività di impresa, erogando servizi alberghieri sia agli ospiti dell'albergo che ai proprietari delle singole unità immobiliari. Con riferimento alla multiproprietà alberghiera, il nuovo istituto presenta il tratto comune rappresentato dall'esistenza di più titolari di unità immobiliari che accedono anche ai servizi alberghieri. Tuttavia, il condhotel si differenzia dalla multiproprietà per la circostanza fondamentale che, mentre il titolare di una multiproprietà può godere dell'unità immobiliare di sua spettanza ciclicamente e turnariamente solo per un periodo predeterminato di ogni singolo anno, il titolare esclusivo della unità immobiliare rientrando nel condhotel ne diviene proprietario pieno ed esclusivo e può goderne in qualunque momento dell'anno, avendo nel contempo accesso, così come avviene per gli altri proprietari, agli spazi comuni ed ai servizi alberghieri ricompresi nel condhotel.

Quanto alla *ratio* di tale istituto, essa è volta a garantire sia il soddisfacimento di esigenze abitative di tipo turistico – residenziale da parte di privati, sia l'esigenza di erogazione di servizi turistico – ricettivi da parte dell'impresa alberghiera, la quale vede anche una compartecipazione dei privati alle spese di gestione e manutenzione delle aree di proprietà comune, in tale modo ripartendo il carico delle spese.

Dalla natura complessa di tale istituto ne consegue pertanto l'esigenza di una regolamentazione articolata, riguardante non solo la disciplina di aspetti privatistici inerenti l'acquisto della proprietà delle singole unità abitative, i rapporti contrattuali tra i singoli proprietari e l'impresa alberghiera, relativamente alla erogazione dei servizi turistico – ricettivi, ma anche i rapporti “condomi-

niali” tra la stessa impresa alberghiera ed il complesso dei proprietari privati, con riferimento alla gestione e manutenzione delle aree di proprietà comune.

Segue: La regolamentazione del condhotel contenuta nel D.P.C.M. 22 gennaio 2018 n° 13: prime osservazioni

Il decreto n. 13 del 2018³⁵, al fine di diversificare l’offerta turistica, nonché di favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri presenti sul territorio nazionale, definisce l’istituto del condhotel, indica le condizioni di esercizio dello stesso, nonché i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale³⁶.

Al riguardo, l’art. 3 del decreto definisce il condhotel in termini di «esercizio alberghiero aperto al pubblico, a gestione unitaria, composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina», la cui superficie complessiva non può superare il quaranta per cento del totale della superficie netta destinata alle camere.

Il condhotel si compone quindi di uno o più complessi immobiliari, siti nello stesso Comune ed aventi una distanza non superiore a duecento metri lineari dall’edificio alberghiero sede del ricevimento, in parte destinati ad alloggi turistico – alberghiero ad uso dei consumatori – turisti, in parte destinati ad uso residenziale da parte di privati proprietari previo mutamento della destinazione d’uso. Tali unità immobiliari sono gestite in forma unitaria da un soggetto responsabile dell’esercizio alberghiero, che può o meno coincidere con il proprietario della struttura alberghiera, il quale fornisce le prestazioni di alloggio, vitto e servizi accessori relativamente alle camere destinate ad uso ricettivo, nonché prestazioni di vitto e di servizi accessori anche alle unità abitative a destinazione residenziale.

L’istituto del condhotel si inquadra all’interno di programmi di riqualificazione³⁷, la cui realizzazione comporta per l’esercizio alberghiero l’acquisizione

³⁵ D.P.C.M. 22 gennaio 2018 n° 13, in G.U. 06 marzo 2018 n. 54, Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell’articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

³⁶ Per approfondimenti sul tema, v. G. TRAPANI: *La modulazione del vincolo alberghiero: dalla multiproprietà al condhotel*, in *Studio n. 230-2018/P*, approvato dalla Commissione studi Pubblicitari del CNN il 30 novembre 2018.

³⁷ Per riqualificazione si intendono: interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché interventi di

di requisiti per una classificazione superiore a quella precedentemente attribuita di almeno una stella, partendo da una classificazione minima di tre stelle all'esito dell'intervento di riqualificazione, eccettuati gli esercizi contrassegnati da una classificazione di quattro stelle o superiore già prima dell'intervento di riqualificazione.

L'art. 4 del decreto in esame indica le condizioni per l'esercizio del condhotel, e precisamente:

- a) la presenza di almeno sette camere, al netto delle unità abitative ad uso residenziale, collocate nel medesimo Comune ed aventi una distanza non superiore a 200 metri lineari dall'edificio alberghiero sede del ricevimento;
- b) il rispetto della percentuale massima della superficie netta delle unità abitative ad uso residenziale pari al quaranta per cento del totale della superficie netta destinata alle camere;
- c) la presenza di una portineria unica per tutti coloro che usufruiscono del condhotel, con la possibilità di prevedere un ingresso specifico e separato ad uso esclusivo di dipendenti e fornitori;
- d) la gestione unitaria ed integrata dei servizi del condhotel e delle camere, delle *suites* e delle unità abitative arredate destinate alla ricettività e/o delle unità abitative ad uso residenziale, per la durata specificata nel contratto di trasferimento delle unità abitative ad uso residenziale e comunque non inferiore a dieci anni dall'avvio dell'esercizio del condhotel;
- e) l'esecuzione di un intervento di riqualificazione, all'esito del quale venga riconosciuta all'esercizio alberghiero una classificazione minima di tre stelle;
- f) il rispetto della normativa vigente in materia di agibilità per le unità abitative ad uso residenziale, ai sensi dell'articolo 24 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Si dispone che le Regioni, con propri provvedimenti, disciplinino le modalità per l'avvio e l'esercizio dell'attività dei condhotel (art. 5).

Si prevede inoltre che i servizi alberghieri, di cui all'articolo 31, 1 ° co. d.l. n. 133 del 2014, debbano essere erogati a favore delle unità abitative a destinazione residenziale per un numero di anni non inferiore a dieci dall'avvio dell'esercizio del condhotel, fatti salvi i casi di cessazione per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'esercente. Non sono previste specifiche sanzioni in caso di inadempimento di tali servizi imputabile al gestore, lacuna che potrà essere colmata dall'autonomia contrattuale delle parti (art. 5, co. 2, c.c.). Tuttavia, all'art. 6, ultimo comma, del decreto in esame si dispone che, nel caso di interruzione o di sopravvenuta impossibilità di erogazione dei servizi comuni, il proprietario della struttura alberghiera si impegni, attraverso apposita pattuizione contrattuale, a subentrare negli obblighi posti a carico del gestore, ai sensi dell'articolo 7; in subordine, nel caso di impossibilità sopravvenuta di adempimento dei predetti obblighi di prestazione, anche da parte del

ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

proprietario della struttura alberghiera, quest'ultimo si impegna ad indennizzare il proprietario dell'unità abitativa ad uso residenziale.

Con riferimento specifico agli atti di compravendita di unità abitative ad uso residenziale ubicate in un condhotel, l'art. 6 del decreto in esame prevede che tali contratti, oltre a richiamare le suddette condizioni di esercizio del condhotel di cui all'art. 4 del decreto, contengano:

- a) la descrizione dettagliata dell'immobile e dell'ubicazione all'interno dell'esercizio del condhotel, nonché la descrizione dell'intera struttura;
- b) per quanto riguarda i servizi, le condizioni di godimento e le modalità concernenti l'uso di eventuali strutture comuni;
- c) per quanto riguarda i costi imputabili ai singoli proprietari, la descrizione dettagliata di tutti i costi connessi alla proprietà delle unità residenziali, le modalità di riparto degli stessi, con indicazione delle spese obbligatorie, quali quelle relative ad imposte e tasse, e delle spese amministrative e gestionali generali, ivi comprese quelle relative alla gestione, manutenzione e riparazione delle parti comuni del condhotel;
- d) la previsione che l'unità abitativa ad uso residenziale, ove non utilizzata dal proprietario, con il suo consenso possa essere adibita da parte del gestore unico ad impiego alberghiero.

I contratti di trasferimento della proprietà delle unità abitative ad uso residenziale poste all'interno dei condhotel regolano altresì le modalità di utilizzo delle singole unità abitative, qualora venga meno per qualunque causa l'attività del gestore unico.

Gli atti di trasferimento delle unità abitative ubicate nel condhotel dovranno quindi presentare un articolato regolamento negoziale, concernente anche l'identificazione dei servizi, delle aree comuni e dei criteri di riparto delle spese per la manutenzione e riparazione delle stesse. Al riguardo si ritiene che alla fattispecie in esame, ricorrendone i presupposti di legge, possano applicarsi in via analogica/estensiva anche le norme sul condominio; pertanto potrà farsi riferimento anche ad un regolamento contenente l'identificazione delle aree comuni, le quote di comproprietà delle stesse, i criteri di utilizzo di servizi e spazi comuni, nonché i criteri di riparto delle relative spese di gestione e manutenzione, analogamente a quanto avviene per gli immobili ricadenti nel regime del condominio.

Si precisa, inoltre, che gli atti di trasferimento delle unità immobiliari ricomprese nel condhotel a soggetti privati dovranno avvenire con il ministero del notaio, dal momento che è espressamente prescritta la pubblicità del relativo atto di trasferimento, sia a titolo oneroso che gratuito, mediante la trascrizione del relativo titolo nei registri immobiliari (art. 10 decreto in commento in relazione all' art. 2643 c.c.). Circa la valenza di tale trascrizione si ritiene che la stessa abbia carattere dichiarativo e valga quale criterio dirimente dei conflitti in caso di doppia alienazione immobiliare della medesima unità immobiliare da parte del medesimo dante causa (artt. 2644 c.c.).

La normativa in esame non prevede agevolazioni fiscali relative alle imposte dovute per il caso di trasferimento delle unità immobiliari rientranti nel condhotel a favore dei privati, che pertanto seguiranno il regime ordinario dei trasferimenti immobiliari a favore di privati acquirenti; sarebbe stato, invece, auspicabile prevedere delle agevolazioni fiscali per i detti trasferimenti, anche al fine di incentivare l'investimento immobiliare in tal senso da parte dei privati, e così agevolare la riqualificazione delle strutture alberghiere preesistenti.

Il decreto prevede poi specifici obblighi a carico del gestore unico del complesso immobiliare, nonché a carico dei singoli proprietari delle unità abitative ad uso residenziale.

Con riferimento agli obblighi del gestore, l'art. 7 del decreto in esame prevede che lo stesso si impegni a garantire ai proprietari delle unità abitative ad uso residenziale, oltre alla prestazione di tutti i servizi alberghieri previsti dalla stessa normativa, ivi inclusi quelli indicati nelle rispettive leggi regionali, anche quanto stabilito in via convenzionale nei singoli contratti di trasferimento delle unità abitative (art. 7 decreto).

Il gestore unico è altresì tenuto agli adempimenti in tema di sicurezza previsti dalla vigente legislazione³⁸, consistenti nell'identificazione degli ospiti delle unità abitative a destinazione residenziale ed a comunicare alla Questura territorialmente competente le generalità delle persone ivi alloggiate (art. 9 decreto).

Con riferimento agli obblighi dei singoli proprietari delle unità abitative ad uso residenziale, l'art. 8 del decreto in commento prevede che gli stessi si impegnino a rispettare le modalità di conduzione del condhotel, a garantire l'omogeneità estetica dell'immobile in caso di interventi edilizi sull'unità immobiliare acquistata, nonché gli ulteriori obblighi indicati nel regolamento negoziale contenuto nei singoli atti di compravendita (art. 8 decreto).

Infine, sono previste specifiche disposizioni concernenti le modalità di rimozione parziale della destinazione alberghiera, occorrente per il trasferimento delle unità immobiliari ai privati³⁹. Si prevede, tuttavia, che il vincolo di destinazione alberghiera non possa essere rimosso oltre il limite della percentuale

³⁸ Art. 109 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in G.U., 26 giugno 1931, n. 146 – Suppl. Ordinario n. 146.

³⁹ Al riguardo, ai fini della rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, l'art. 11 del decreto in esame prevede che, ove sia necessaria una variante urbanistica, le Regioni possano disporre, con norme regionali di attuazione, modalità semplificate per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici da parte dei Comuni. Nel caso in cui la variante urbanistica non sia necessaria, i Comuni possono autorizzare lo svincolo parziale degli edifici destinati ad esercizio alberghiero, con il cambio di destinazione d'uso a civile abitazione, previo pagamento dei relativi oneri di urbanizzazione, nonché la possibilità di frazionamento e di alienazione anche di singole unità abitative, purché venga mantenuta la gestione unitaria nel rispetto degli standard previsti dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e dalle leggi regionali in materia.

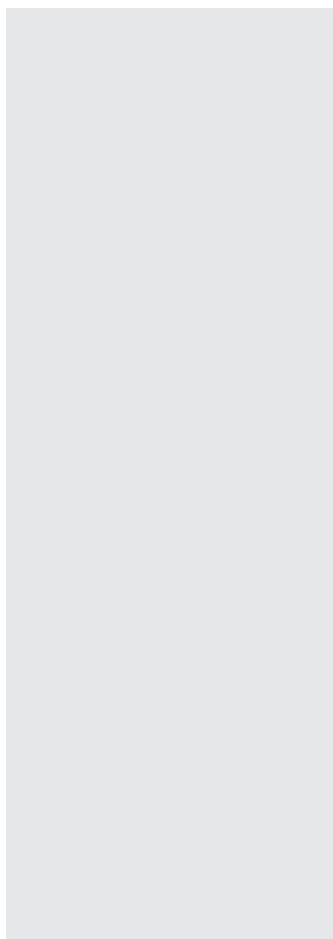
massima di superficie netta destinabile ad unità abitative ad uso residenziale, ai sensi dell'articolo 4, 1° co., lett. b) del decreto in esame e che, conseguentemente, il provvedimento di rimozione del vincolo, per la parte eccedente il predetto limite, sia inefficace. Il vincolo di destinazione può essere rimosso su richiesta del proprietario della struttura alberghiera in cui si esercita il condhotel, previa restituzione dei contributi e delle agevolazioni pubbliche eventualmente percepite ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.

Il decreto in esame contiene, dunque, una regolamentazione della figura del condhotel oramai entrata, a pieno titolo, anche nel nostro ordinamento. Per quanto concerne gli aspetti privatistici non regolati nella normativa in esame, potranno applicarsi, in via analogica o estensiva, le norme dettate per istituti simili, quali il condominio, la comunione e la multiproprietà, oltre naturalmente alla regolamentazione pattizia contenuta negli atti di trasferimento delle singole unità immobiliari abitative.

Abstract

This article aims to compare timeshare and condhotel in the framework of legislation on the sharing of the economy and consumer protection. It starts with an analysis of the timeshare. It analyzes the EU and Italian legislation on timeshare, with regard to the rights of the consumer-buyer. It compares the timeshare with the condhotel, focusing on its particular aspects and discipline, in order to provide a useful reconstruction and information framework for legal professionals.

FORMAZIONE FORENSE



Sul diritto alla felicità e dintorni

Note a margine della sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 23 ottobre 2019

Marina Binda*

La sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 23 ottobre 2019, avente ad oggetto l'accesso alle tecniche di procreazione assistita per le coppie omosessuali, costituisce una preziosa occasione per fare il punto sullo stato dell'arte sul c.d. "diritto alla felicità", ritenuto da taluni quale pretesa pienamente tutelata nell'ordinamento.

Per vero, il dilemma circa la giuridica e ontologica sussistenza del diritto alla felicità non viene espressamente trattato nella citata decisione n. 221/2019, ma fa da sfondo alle rigorose e chiare statuizioni del Giudice delle leggi.

Il diritto alla felicità

Con la risoluzione A/RES/66/281 del 28 giugno 2012, l'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ha istituito la Giornata Internazionale della Felicità.

Nella risoluzione si legge che l'Assemblea «decide di proclamare il 20 marzo la Giornata Internazionale della Felicità» essendo consapevole che «la ricerca della felicità è uno scopo fondamentale dell'Umanità».

Gli Stati Uniti contemplan espressamente il perseguimento della felicità nella Dichiarazione d'Indipendenza¹ e anche nella Costituzione dell'impero Giapponese (3 novembre 1946) si legge che il diritto «al perseguimento della felicità», entro i limiti del benessere pubblico, costituiscono «l'obiettivo supremo» dei legislatori e degli altri organi responsabili del governo.

Esiste un diritto alla felicità nel nostro ordinamento?

Nel sistema giuridico italiano nessuna norma lo prevede espressamente; la Corte di Cassazione ne fa menzione in sporadiche occasioni, sempre con rife-

* Avvocato iscritto nell'elenco speciale avvocati di un ente pubblico. Le opinioni espresse non sono riferibili all'ente di appartenenza.

¹ Si legge testualmente nella Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti (Assemblea del 4 luglio 1776): «Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà e il perseguimento della Felicità; che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati».

rimento ad illeciti afferenti il diritto di famiglia e alla tutela del nascituro². Appare, dunque, necessario effettuare una breve ricapitolazione delle fattispecie maggiormente rilevanti nel settore.

Sull'illecito endofamiliare

Per lungo tempo si è ritenuto che l'illecito in ambito endofamiliare non potesse trovare tutela risarcitoria, in quanto l'interesse superiore della famiglia, di rilievo pubblicistico, veniva ritenuto prevalente rispetto alle ragioni individuali. La famiglia era considerata come una sorta di *insula* sottratta alle ordinarie regole del risarcimento, poiché si reputava che la lesione dei diritti concernenti i singoli componenti della compagine familiare potesse trovare adeguata tutela negli ordinari rimedi previsti dal diritto di famiglia (separazione con addebito, provvedimenti riguardanti la prole, sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale, in tempi relativamente più recenti, ordini di protezione contro gli abusi familiari, ecc.); il rimedio risarcitorio avrebbe compromesso il superiore istituto della famiglia³.

Tale orientamento, perdurante sino a tutti gli anni '90, aveva, comunque, il pregio di apprezzare la funzione pubblicistica della famiglia; in seguito è stato progressivamente superato dalla giurisprudenza che ha sempre più valorizzato l'importanza dei diritti dell'individuo, in adesione a quanto previsto dall'art. 2 Cost.

Un timido riconoscimento delle ragioni dei singoli componenti del nucleo familiare si è avuto con una sentenza del 2000 che ha affermato il rimborso delle spese sostenute dal coniuge affidatario di una figlia disabile per l'assistenza della stessa nei giorni in cui il genitore non affidatario avrebbe dovuto tenerla presso di sé e non lo ha fatto⁴.

Nel caso pilota sulla risarcibilità degli illeciti endofamiliari la Corte di Cassazione ha esaminato la posizione di un minore, vittima di un ostinato disinteresse affettivo da parte del padre volontariamente assente durante tutto il periodo

² Cass. civ. Sez. Un. 22 dicembre 2015 n. 25767 su cui *ultra*, par. 6.

³ Valgano, quale esempio del descritto filone interpretativo, Cass. civ., 13 dicembre 1980, n. 6446, Cass. civ., 9 maggio 1985, n. 2882, Cass. civ., 9 luglio 1989, n. 3249, Cass. civ., 17 gennaio 1996, n. 364. Per una panoramica sulla posizione qui riportata, si veda PETTA, *Alcune considerazioni sulla natura giuridica della responsabilità da illecito endofamiliare e sulla sua estensibilità all'interno della famiglia di fatto*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2015, pp. 1 ss.

⁴ Cass. civ., 8 febbraio 2000 n. 1365 ove viene precisato che «l'esercizio della cd. visita del non affidatario non è solo una facoltà ma anche un dovere, da inquadrare tra le posizioni dei componenti la famiglia e nella solidarietà che deve legarli nel gruppo anche se i genitori siano separati o divorziati; detta solidarietà si manifesta con l'ottemperanza dei doveri verso i figli, rilevante verso l'altro genitore a sua volta tenuto ad osservare analoghi doveri...a prescindere dall'ipotesi in cui tale condotta integri un illecito».

di crescita; qui è stata rilevata la violazione del diritto fondamentale all'apporto morale ed esistenziale in capo al genitore, garantito dalla Costituzione⁵.

Sulla scorta di tali nuovi argomenti, sempre in tema di illeciti endofamiliari, la giurisprudenza ha riconosciuto che la violazione dell'obbligo di fedeltà, che si sia tradotta in comportamenti che abbiano compromesso un diritto costituzionalmente garantito del *partner*, quale la dignità, la reputazione o addirittura la salute, fa sorgere in capo al soggetto leso il diritto al risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2059 cod. civ.

Per il riferito orientamento, affinché possa invocarsi la tutela risarcitoria, non è sufficiente la mera violazione del dovere di fedeltà (già sanzionata con l'addebito della separazione), ma è necessario che tale violazione si sia realizzata con modalità particolarmente irrispettose: l'infedeltà in sé non dà luogo a risarcimento; deve essere leso un diritto costituzionalmente garantito del coniuge, quale ad es. l'onore, l'immagine, la dignità⁶. Il tradimento deve pregiudicare, in maniera grave, un diritto fondamentale della persona: la salute (il coniuge si ammala in seguito ai tradimenti), la reputazione (il tradimento viene effettuato con modalità incidenti sull'apprezzamento sociale del coniuge tradito)⁷, l'onore, il decoro *et similia*. Se tale lesione manca, la violazione, anche grave, del dovere di fedeltà non dà luogo al risarcimento danni, ma fa scattare i rimedi precipui del diritto di famiglia⁸.

In definitiva, l'inosservanza del valore della fedeltà non comporta, in via automatica, la relativa risarcibilità: non esiste per la giurisprudenza, almeno allo stato, un diritto alla continuazione del matrimonio, un diritto a un rapporto matrimoniale soddisfacente, un diritto alla felicità coniugale.

⁵ Ci si riferisce alla nota sentenza della Cass. civ., 7 giugno 2000, n. 7713 in *Resp. civ. prev.*, 2000, p. 923, con nota di P. ZIVIZ.

⁶ Cass. civ., 15 settembre 2011 n. 18853, in *www.altalex.it*.

⁷ Esemplare è un caso deciso dal Tribunale di Torre Annunziata (sentenza n. 2643/2016) che, nel solco dell'orientamento riferito, ha riconosciuto illecita la condotta del coniuge che aveva esposto la propria relazione extraconiugale in pubblico, frequentando apertamente l'amante e segnalando la relazione su un noto social network. Tali condotte, poste in essere in epoca antecedente alla separazione, sono state dal giudice ritenute lesive della reputazione e dell'onore del coniuge tradito, a cui è stato riconosciuto il ristoro dei danni subiti.

⁸ Con l'entrata in vigore della legge n. 76 del 20 maggio 2016, il legislatore ha regolato, per la prima volta, alcuni aspetti dei rapporti fra conviventi di fatto, definiti come «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile», sancendo espressamente anche la risarcibilità del danno causato dal fatto illecito da cui sia derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza (Parte II, art. 1, comma 49). Nell'elenco dei doveri nascenti dall'unione civile si nota la mancanza del dovere di fedeltà, la cui violazione, pertanto, non può costituire il presupposto di una domanda risarcitoria, a determinate condizioni, da parte del partner danneggiato, come invece accade nell'ipotesi di vincolo coniugale.

L'illecito esofamiliare

Sideralmente diversa è la vicenda dottrinale e giurisprudenziale sull'illecito esofamiliare, e cioè il danno arrecato alla famiglia da parte di terzi estranei, da sempre pianamente riconosciuto in dottrina e giurisprudenza. Qui la lesione va a incidere su una situazione preesistente, pregiudicando, anche per lungo tempo, la qualità della vita dei componenti della compagine familiare e compromettendo quel «pieno sviluppo della vita umana»⁹, che, secondo taluni¹⁰, costituirebbe il fondamento del diritto alla felicità.

Emblematica della relativa facilità con cui è stata ammessa la risarcibilità del danno esofamiliare è l'elaborazione da parte della giurisprudenza – dopo un primo periodo di tentennamenti¹¹ – del cd. “danno da rimbalzo” ovvero, il danno derivante da un evento che colpisce la vittima principale, ma produce effetti nella sfera giuridica delle cosiddette vittime secondarie, le quali acquisiscono il diritto al risarcimento del relativo pregiudizio “di rimbalzo” o “di riflesso” rispetto al danneggiato principale. E ciò sia con riferimento ai danni non patrimoniali (biologico, morale, esistenziale), sia a quelli patrimoniali, derivati dal venir meno dell'apporto dell'attività lavorativa del soggetto leso. È indubbio, infatti, che il danno grave di un familiare è idoneo a compromettere significativamente l'esistenza dei superstiti.

La giurisprudenza ha compreso nell'ambito di applicazione del cd. danno riflesso, non solo i casi relativi alla perdita definitiva del rapporto parentale, ma anche le ipotesi di rilevanti menomazioni dei congiunti e, quindi, gli eventi incidenti sul diritto costituzionale alla integrità delle relazioni parentali¹².

Il danno riflesso è stato riconosciuto in relazione a svariate ipotesi ad ampio spettro: il sinistro stradale, l'errore medico, la lesione della autodeterminazione sanitaria, o anche, di recente, gli infortuni o i decessi direttamente derivanti da uno stress psico-fisico nell'ambito del rapporto di lavoro¹³.

Al riguardo, la dottrina ha chiarito¹⁴, sulla scia di una nota sentenza delle Sezioni Unite¹⁵, che in casi siffatti, non è corretto parlare di danno “da rimbalzo”,

⁹ Il riferimento è all'art. 3 della Costituzione.

¹⁰ G. GEMMA, *Esiste un diritto costituzionale alla felicità?*, in *AFDUDC*, 12, 2008, pp. 519 ss.

¹¹ *Ex multis*: si veda Cass. civ., 16 dicembre 1988 n. 6854, raffigurante l'orientamento giurisprudenziale del tempo, secondo cui, ai sensi dell'art. 1223 c.c., era ammissibile solo la risarcibilità solo dei danni diretti e immediati, con esclusione dei danni indiretti o riflessi.

¹² Cass. civ., 8 giugno 2004 n. 10816.

¹³ Cass. civ., 28 luglio 2010, n. 17649; Cass. civ., 10 febbraio 2014, n. 2886; Cass. civ., 18 giugno 2014, n. 13863; Cass. civ., Sez. Lav., 14 luglio 2015, n. 14710.

¹⁴ A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Giuffrè, Milano 2012, p. 917; L. VIO-
LA, *Danno da morte e da lesioni alla persona*, Cedam, Padova 2009; T. ARRIGO, *Il risarcimento del danno da uccisione e da lesioni personali*, Cedam, Padova 2012, *passim*.

¹⁵ Cass. civ., Sez. Un., 1 luglio 2002, n. 9556, secondo cui «Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a seguito di un fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno concretamente accertato in relazione ad una particolare

che colpisce “di riflesso” o “indirettamente” i congiunti, con una evidente forzatura della lettera dell’art. 1223 c.c.; è piuttosto preferibile parlare di danno cd. “plurisoggettivo”, ossia una tipologia di danno idonea a ledere, in via immediata e diretta, oltre la vittima, anche altri soggetti: gli stretti familiari del danneggiato. Costoro, infatti, acquisiscono il diritto al risarcimento del pregiudizio subito *iure proprio*, quali vittime primarie dell’illecito, al pari del danneggiato stesso.

La tutela risarcitoria del concepito

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita (art. 1, comma 2, c.c. art. 254 c.c., art. 462 comma 1 c.c. art. 784 c.c.).

Il nascituro è visto dal legislatore non come soggetto di diritto – in quanto acquista soggettività soltanto con la nascita – bensì come «oggetto di protezione giuridica»¹⁶, come emerge, non solo dal Codice civile, ma anche dalle leggi speciali (quali, ad esempio: la legge 19 febbraio 2004 n. 90, (norme in materia di procreazione assistita) ove sono assicurati «i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito»¹⁷; la legge 29 luglio 1975, n. 405 (istituzione dei consultori familiari) secondo cui il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità ha come scopo «la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento»¹⁸.

In base ai riferiti indici normativi, la titolarità di diritti risarcitori è stata riconosciuta al nascituro con riferimento ai danni causati a un familiare in fase prenatale¹⁹: anche il soggetto nato dopo la morte del padre, verificatasi durante la gestazione per fatto illecito di un terzo, ha diritto al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati, con lesione arrecata “al futuro sviluppo della persona umana”.

Nello stesso solco, si è affermato che lo schema della responsabilità civile è compatibile con uno spazio temporale tra la condotta del danneggiante (condotta dei sanitari anteriore alla nascita) e il momento della manifestazione del danno (successivo alla nascita); oggi è pacificamente riconosciuto il risarcimento del danno a soggetto nato menomato per un errore medico in fase prenatale: ciò in quanto la patologia avrebbe potuto essere evitata se la condotta del sanitario fosse stata corretta²⁰.

situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell’art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire ‘iure proprio’ contro il responsabile.

¹⁶ Così: Corte Costituzionale 18 febbraio 1975, n. 27; Cass. civ., 3 maggio 2011, n. 9700.

¹⁷ Art. 1, comma 1, legge 19 febbraio 2004, n. 90.

¹⁸ Art. 1, legge 29 luglio 1975, n. 405.

¹⁹ Cass. civ., 3 maggio 2011, n. 9700.

²⁰ Si veda, ad esempio, Cass. civ., 2 ottobre 2012, n. 16754, *id.* 14 febbraio 2012, n. 2085, Tribunale Roma 2 marzo 2017, n. 4241. La nota sentenza delle Sezioni Unite sulla detraibilità

Il diritto a non nascere se non sano

Del tutto diverso dalle ipotesi esaminate appare il caso in cui il nato intenda far valere, non un giusto diritto a nascere sano e pretendere che si evitino lesioni alla propria salute, bensì un diritto a “non nascere se non sano”, individuando, quale comportamento illecito, l’omessa informazione da parte del medico di una grave malformazione accertabile in sede prenatale. Laddove tale situazione fosse stata conosciuta, si dice, i genitori avrebbero presumibilmente scelto di abortire, evitando, così, di mettere al mondo un soggetto malato e infelice. Nell’ipotesi in esame viene invocato, quale posizione giuridica meritevole di tutela secondo l’ordinamento, il diritto a sottrarsi a una vita gravemente menomata²¹, a causa di una patologia prenatale non adeguatamente accertata né comunicata.

È la tesi patrocinata dalla nota sentenza della Corte di Cassazione del 2 ottobre 2012 n.16754, ove viene attribuito al nascituro un diritto al risarcimento del danno per essere nato malformato e alla madre un diritto al risarcimento per non aver esercitato liberamente la propria libertà di autodeterminazione ad abortire²².

Il danno, secondo tale orientamento, consiste nell’essere nato non sano, in una condizione svantaggiata rispetto ai consociati, cosa che non permette il pieno sviluppo della persona (art. 3 Cost.)²³. Da qui discende il diritto a rivalersi sul medico per colpa professionale, al fine di colmare la differenza di situazione creata dalla vita ingiusta e disabile²⁴.

A nulla rileva che la condotta medica non abbia in alcun modo causato la disabilità in quanto la stessa era certamente congenita; ciò che è causalmente rilevante è il fatto che se il professionista avesse accertato la malformazione e

delle indennità INPS dall’importo del risarcimento (cd. *compensatio lucri cum danno*), riguarda il caso di un errore medico commesso in fase prenatale (Cass. civ., Sez. Un., 22 maggio 2018, n. 12567).

²¹ Il risarcimento è correlato a una *wrongful life*, quale ristoro dei futuri patimenti per la condizione esistenziale “diversa”.

²² La sentenza, in verità, riconosce la titolarità all’azionamento del diritto al risarcimento anche ai fratelli del soggetto nato malformato.

²³ L’espressione “pieno sviluppo della persona umana” contenuta nell’art. 3 Cost. costituirebbe il fondamento normativo del diritto alla felicità.

²⁴ Si riporta uno dei passi più emblematici: «In caso di cd. nascita indesiderata, la domanda risarcitoria avanzata personalmente dal bambino malformato trova il suo fondamento negli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 della Costituzione. Il *vulnus* lamentato da parte del minore malformato, difatti, non è la malformazione in sé considerata – non è, in altri termini, l’infermità intesa in senso naturalistico (o secondo i dettami della scienza medica), bensì lo stato funzionale di infermità, la condizione evolutiva della vita handicappata intesa come proiezione dinamica dell’esistenza che non è semplice somma algebrica della vita e dell’handicap, ma sintesi di vita ed handicap, sintesi generatrice di una vita handicappata».

informato adeguatamente la gestante, ella avrebbe verosimilmente scelto di interrompere la gravidanza, così scongiurando la c.d. “vita ingiusta” del concepito.

Ma esiste, nel nostro ordinamento, un diritto ad abortire? Esiste, ma in limiti ristretti²⁵. La legge 22 maggio 1978, n. 194 si fonda sul bilanciamento tra l'interesse alla vita del nascituro e l'interesse della donna a liberamente disporre del proprio corpo (fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 5 c.c.).

L'articolo 4 della citata legge n. 194 consente l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi 90 giorni, in presenza di «circostanze per le quali la prosecuzione della gestazione, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute o alle sue condizioni economiche o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito».

Decorsi i novanta giorni, la donna può compiere l'aborto solo in caso di grave pericolo per la propria salute o se il feto è in condizioni così fatalmente alterate da costituire un prodotto patologico, non un organismo umano in sviluppo.

Del resto, l'art. 1 della l. n. 194/1978, assicura la tutela della vita umana anteriormente all'evento-nascita: «lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio».

In considerazione dei riferiti presupposti normativi, nel caso di nascita di bambino malformato la madre dovrebbe dimostrare che avrebbe abortito, non potendosi escludere *a priori* che i genitori, pur conoscendo l'esistenza della patologia, avrebbero potuto decidere di tenere ugualmente il bambino, come sovente accade.

Qui la giurisprudenza ha mostrato qualche oscillazione: in alcune pronunce si è ritenuto provato in via presuntiva, sulla base dell'*id quod plerumque accidit*, che la gestante avrebbe comunque interrotto la gravidanza se fosse stata informata delle condizioni del feto²⁶; in altre²⁷, si è negato l'automatismo tra decisione di abortire e conoscenza delle gravi malformazioni. Vengono in rilievo,

²⁵ Nel Giuramento di Ippocrate, il medico di Cos, si legge testualmente: «E non darò neppure un farmaco mortale a nessuno per quanto richiesto né proporrò mai un tal consiglio; ed ugualmente neppure darò ad una donna un pessario abortivo».

²⁶ Si vedano i precedenti, su cui si fonda la sentenza: Cass. civ., 10 maggio 2002, n. 6735; *id.* 29 luglio 2004, n. 14488; 13 luglio 2011, n. 15386.

²⁷ Si veda, ad. es., Cass. civ., 30 maggio 2014, n. 12264 secondo cui: «nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno cosiddetto da nascita indesiderata (ricorrente quando, a causa del mancato rilievo da parte del sanitario dell'esistenza di malformazioni congenite del feto, la gestante perde la possibilità di abortire) è onere della parte attrice allegare e dimostrare che, se fosse stata informata delle malformazioni del concepito, avrebbe interrotto la gravidanza, poiché tale prova non può essere desunta dal solo fatto della richiesta di sottoporsi ad esami volti ad accertare l'esistenza di eventuali anomalie del feto».

in casi siffatti, le convinzioni ideologiche, la fede religiosa, l'appartenenza ad associazioni e gruppi e, in genere, tutti i comportamenti pregressi della richiedente il risarcimento, al fine di fornire adeguata dimostrazione che la stessa se avesse saputo avrebbe abortito.

Quanto alla legittimazione del nato *iure proprio* alla richiesta risarcitoria, secondo i giudici di legittimità, essa discenderebbe non dal danno della malformazione di per sé sola considerata, ma dal danno concernete l'esistenza stessa in condizione di diversamente abile²⁸.

L'interesse giuridicamente protetto è quello che consente al minore «di alleviare sul piano risarcitorio, la propria condizione di vita, destinata ad una non del tutto libera estrinsecazione secondo gli auspici del Costituente: il quale ha identificato l'intangibile essenza della Carta fondamentale nei diritti inviolabili da esercitarsi dall'individuo come singolo e nelle formazioni sociali dove svolgere la propria personalità, nel pieno sviluppo della persona umana, nell'istituzione familiare nella salute». Così, spiega la Corte, «il *vulnus* lamentato da parte del minore malformato non è la malformazione in sé considerata», cioè l'infermità intesa in senso naturalistico, secondo i canoni della scienza medica, «bensì lo stato funzionale di infermità», ovvero la condizione evolutiva che pone il soggetto di fronte alla svolgimento di un «vita handicappata»²⁹.

Semberebbe, dunque, che tale orientamento invochi e riconosca un diritto a vivere felici la cui lesione sarebbe passibile di tutela risarcitoria.

La legittimazione del padre e dei familiari

La citata sentenza della Corte di Cassazione³⁰ si segnala, altresì, per l'allargamento soggettivo della legittimazione alla richiesta risarcitoria: il risarcimento spetterebbe non solo alla madre, ma anche al padre, posto che il fascio di relazioni, diritti e doveri che caratterizzano una procreazione cosciente e responsabile nascono in capo a entrambi i genitori: pur essendo il padre estraneo al rapporto medico-gestante, è titolare di un diritto all'informazione nascente dal contratto da quelli concluso, in quanto è indiscutibilmente legato ad una delle parti contrattuali da una relazione socialmente significativa.

I fratelli del soggetto nato malformato, secondo l'orientamento in commento, sarebbero altresì legittimati a richiedere il risarcimento dei danni in quanto, pur non essendo destinatari dei doveri informativi circa le anomalie del feto, è possibile, in concreto, che tali anomalie rechino sofferenze, anche notevoli, nella loro vita.

Al riguardo, si osserva che se può essere comprensibile l'allargamento della legittimazione del padre – volendo ipotizzare, in astratto, la sussistenza di un

²⁸ Cass. civ., n. 16754/2012, cit.

²⁹ Cass. civ., 16754/12.

³⁰ Cass. civ., n. 16754/2012, cit.

tal diritto in capo alla madre – risulta scarsamente comprensibile il riconoscimento di analoga azione in capo ai germani del soggetto nato malformato. Ai fratelli la legge non riconosce alcun potere di pianificazione della famiglia; solo ai coniugi il Codice civile attribuisce il potere di indirizzo della vita familiare.

Di conseguenza, difficilmente può ipotizzarsi che ai fratelli del nascituro possa essere attribuito, in via ermeneutica, un diritto all'interruzione della gravidanza della loro madre, non essendo rinvenibile, tale diritto, in norma alcuna di legge, neppure adottando interpretazioni estensive o “costituzionalmente orientate”.

Le critiche alla teoria del “diritto a non nascere se non sano”

La sentenza ha ricevuto aspre critiche fondate, principalmente, sull'impalcatura strutturale del riconosciuto diritto al risarcimento.

Anzitutto, sul piano della legittimazione, si è osservato che ammettere l'esistenza di un diritto a non nascere se non sano significherebbe riconoscere l'esistenza di un diritto che sorgerebbe soltanto con l'acquisto della capacità giuridica ex art. 1 c.c., e che, nel momento in cui venisse in essere, sorgerebbe già violato a causa dell'evento nascita, che ne costituirebbe la lesione. Il nascituro, infatti, è privo della legittimazione attiva all'azione risarcitoria, in quanto allo stesso non è riconosciuta soggettività giuridica ai sensi dell'art. 1 c.c. Ammettere tale pretesa in capo al concepito condurrebbe ad una situazione paradossale: da un lato, il nascituro non avrebbe la capacità giuridica per l'esercizio del diritto; dall'altro, solo il nato con malformazioni genetiche potrebbe esercitare il diritto stesso³¹.

Le criticità maggiori sono state rinvenute nell'inesistenza di un nesso causale: il medico non ha causato la malformazione occorsa al feto. Il sanitario ha omesso la diagnosi, ma la malformazione non è riconducibile al suo operato. Certo, omettendo di verificare e di informare, egli ha consentito alla madre di mettere al mondo il nascituro, ma ciò presuppone un diritto a non nascere (se non sano), diritto che risulterebbe violato. Sarebbe meglio, secondo questa tesi, non nascere che nascere.

Le significative ricadute giuridiche di una decisione siffatta sono apparse subito evidenti: la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite.

La decisione delle Sezioni Unite

Con sentenza n. 25767 del 22 dicembre 2015 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno tentato di porre fine all'acceso contrasto sulla delicata questione.

³¹ Cass. civ., n. 14488/2004, cit., la cui statuizione risultano riprese nell'ordinanza del 23 febbraio 2015, n. 3569 di rimessione alle Sezioni Unite.

Con riferimento al tema del nesso causale, i giudici di legittimità hanno evidenziato che la relativa prova – di competenza del danneggiato e non del medico sul quale grava la prova contraria – può anche essere fornita mediante mezzi presuntivi, partendo *dall'id quod plerumque accidit* ma tenendo altresì conto di circostanze contingenti, eventualmente atipiche, emergenti dai dati istruttori raccolti, quali, ad esempio, le concezioni ideologiche dei genitori, la pregressa richiesta di accertamenti medici, la fede religiosa desumibile da atti esterni, *et similia*.

Trattasi di aspetto particolarmente delicato, per la Corte di Cassazione, in quanto la prova verte su un fatto interno, e cioè su un'intenzione, un atteggiamento volitivo della donna, una decisione interiore. Di conseguenza, appare evidente che l'onere probatorio – senza dubbio gravoso, vertendo su un'ipotesi, e non su un fatto storico – può essere assolto tramite dimostrazione di altre circostanze, dalle quali si possa ragionevolmente risalire, per via induttiva, all'esistenza del fatto psichico che si tratta di accertare.

Quanto alla sussistenza di un diritto a non nascere se non sano, le Sezioni Unite hanno precisato che concetto di danno, consacrato all'articolo 1223 c.c., è riassumibile nell'espressione empirica dell'"avere di meno" a seguito dell'illecito; ma, analizzando il contenuto del diritto patrocinato dai fautori del diritto a non nascere, il danno provocato dalla condotta omissiva del medico sarebbe la nascita, il che postulerebbe la morte come assenza di danno. La tesi favorevole a tale ricostruzione si presenta quale una sorta di sofisma, giacché, analizzando i termini di paragone prima e dopo l'illecito, la "non vita da interruzione della gravidanza" non potrà mai configurare, ex art. 1223 c.c., una situazione più favorevole rispetto alla nascita, per quanto affetta da malformazioni congenite. L'ordinamento, quindi, non riconosce un diritto alla non vita, per la contraddizione insuperabile che lo stesso porta con sé: ossia, l'assunto per cui la non nascita costituirebbe un'alternativa più favorevole alla nascita.

Se si ammettesse pregio giuridico a tale orientamento, si finirebbe «con l'assegnare al risarcimento del danno un'impropria funzione vicariale, suppletiva di misure di previdenza e assistenza sociale», e si assisterebbe ad una "reificazione dell'uomo", la cui vita verrebbe ad essere apprezzabile solo in ragione dell'integrità psico-fisica.

In definitiva, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la non vita non può essere un bene della vita.

Dall'affermazione di una responsabilità del medico deriverebbe, quale precipitato, un'analoga responsabilità della stessa madre. Si aprirebbe cioè la strada a risarcimenti nei confronti della madre da parte dei figli malformati che lamentano che la stessa li ha messi al mondo. Ed ancora, un utilizzo eugenetico dello strumento dell'aborto.

In definitiva, le statuizioni delle Sezioni Unite possono racchiudersi nella seguente massima: «In astratto non può essere negata la titolarità di un diritto (oltre che della legittimazione attiva) del figlio handicappato alla tutela risar-

citoria, non trovando essa un ostacolo insormontabile nell'anteriorità del fatto illecito rispetto alla nascita – giacché si può essere destinatari di tutela anche senza essere soggetti dotati di capacità giuridica ai sensi dell'art. 1 c.c. – né nelle teorie della causalità giuridica, perché tra causa ed evento lesivo può intercorrere uno spazio intertemporale, tale da differire il relativo diritto al ristoro solo al compiuto verificarsi dell'effetto pregiudizievole purché senza il concorso di determinate cause sopravvenute. In concreto, tuttavia, ove il figlio handicappato lamenti di essere nato non sano perché la propria madre, non essendo stata informata dal medico della ricorrenza della malattia genetica fetale, non ha potuto ricorrere all'interruzione della gravidanza, fa difetto un danno conseguenza, quale consacrato dall'art. 1223 c.c., stante che il danno riuscirebbe legato alla stessa vita del bambino e l'assenza di danno alla sua morte».

Le sollecitazioni successive

Con sentenza n. 25849 del 31 ottobre 2017, la Corte di Cassazione, intervenuta su un caso di omessa diagnosi e omessa informazione alla madre circa la malformazione del nascituro, ha accolto il ricorso dei genitori, ritenendo errato il ragionamento presuntivo svolto dalla Corte territoriale sull'assenza di prova della volontà di abortire.

La sentenza censura il discostamento, da parte della Corte di Appello ai *dictat* delle Sezioni Unite del 2015 circa il raggiungimento della prova presuntiva. Nondimeno, nel corpo motivazionale si legge testualmente: «Sarà compito del giudice del rinvio, pertanto, valutare, sul piano probabilistico, e sulla base delle prove in atti, l'esistenza o meno di una lesione del diritto, riconosciuto alla donna, di scelta se interrompere o meno la gravidanza, e conseguente alla mancata informazione circa le malformazioni del feto (valutazione che risulta, di converso, compiutamente e correttamente operata dal giudice di primo grado sotto il profilo della chance perduta)», in piena contraddizione (questa sì) con le statuizioni delle Sezioni Unite.

Analoghi profili di discostamento dalle statuizioni delle Sezioni Unite sono rinvenibili nella decisione della Corte di Cassazione n. 2675 del 5 febbraio 2018 con cui è stata cassata con rinvio una sentenza della Corte di Appello relativa a un caso di un sanitario che, dopo aver mal eseguito un aborto lasciando in vita il feto, non aveva informato la madre. La vicenda si era conclusa con la nascita indesiderata di una bambina e ciò aveva causato la citazione in giudizio della struttura sanitaria.

Con la sentenza n. 19151 del 19 luglio 2018 la Corte di Cassazione ha chiarito che è onere del genitore che agisce per il risarcimento del danno da nascita indesiderata dimostrare che, se la madre fosse stata adeguatamente informata di un'anomalia del feto, avrebbe esercitato la facoltà di interrompere la gravidanza. Il sanitario, in particolare, si era rifiutato di svolgere gli esami e i test prenatali sulla gestante ritenendo sconsigliata ogni pratica invasiva sul feto in ragione del cerchiaggio praticato alla donna.

Le cennate decisioni mostrano che un certo filone giurisprudenziale tenta di superare, con una certa costanza, le statuizioni della sentenza delle Sezioni Unite.

Si continua a ritenere, evidentemente, che sia meglio non nascere, pur se malati, piuttosto che nascere, ritenendo preferibile non conoscere la vita piuttosto che la vita senza salute.

Sul piano etico, come hanno chiarito le Sezioni Unite, è la vita il bene supremo dell'ordinamento, non la sua negazione. Pertanto, l'ordinamento non può comparare e considerare la vita come danno risarcibile rispetto all'assenza di vita.

Sul piano giuridico, ammettere l'esistenza di un diritto di risarcimento correlato all'evento nascita, pur malformata, significa dare definitivo ingresso al diritto ad una esistenza felice, situazione giuridica soggettiva la cui lesione sarebbe fonte di responsabilità risarcibile.

All'opposto, patrocinarne il diritto alla felicità, significa introdurre nell'ordinamento, in via interpretativa una sorta di danno punitivo, indipendente da ogni prova, che correla all'evento nascita un danno *in re ipsa*.

L'intervento della Corte Costituzionale. La sentenza n. 221/2019

La Corte Costituzionale si è sovente espressa su tematiche lambenti il tema del diritto alla felicità, facendo chiarezza e fugando ogni incertezza.

L'inesistenza di un "diritto alla felicità individuale" è affermata, anzitutto, nell'ordinanza del Tribunale di Venezia n. 108 del 3 aprile 2019 con cui è stata rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'art. 20 legge n.76/2016 (c.d. legge Cirinnà) e dell'art. 29 del d.P.R. 396/2000 (ordinamento di Stato civile), pur ribadendosi il diritto, in capo alle coppie omosessuali di indicare, quale secondo genitore, una donna unita civilmente alla madre, che abbia con essa fatto ricorso alla procreazione medicalmente assistita.

Con due ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale, di analogo contenuto, il Tribunale di Pordenone e quello di Bolzano hanno poi sollevato la questione di legittimità degli artt. 5 e 12 della legge n. 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita.

Le vicende prodromiche ad entrambi i giudizi, di analogo contenuto, vedono due coppie di donne che decidevano di realizzare il proprio desiderio di maternità felice, facendo ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA).

In ambedue i casi le ASL negavano l'accesso alle terapie, invocando il disposto dell'art. 5 della legge n. 40/2004, norma che riserva la PMA per le sole coppie formate da persone di sesso diverso. Di qui i dubbi di costituzionalità dei giudici remittenti, che ritenevano leso «il diritto fondamentale alla genitorialità dell'individuo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità», intendendo, quale "formazione sociale", ogni forma di comunità,

semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, ivi compresa l'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Con la sentenza 23 ottobre 2019 n. 221 la Corte Costituzionale ha adottato una posizione ineccepibile circa la sussistenza del “diritto a procreare” o del “diritto alla genitorialità” invocato dalle ricorrenti.

Se è vero che l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, è indubbiamente ascrivibile alle formazioni sociali, è pur vero, – evidenzia la Corte – che la Costituzione «non pone una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presenza di figli»: Inoltre, la libertà di diventare genitori non può esplicitarsi senza limiti. E il compito di fissare tali limiti spetta proprio al legislatore, chiamato a farsi interprete del volere collettivo.

La soluzione adottata dal legislatore con la legge n. 40/2004 appare vincolante e non favorevole alla libera procreazione senza limiti. Sono previste particolari condizioni di accesso alla procreazione assistita proprio al fine di salvaguardare i diritti del concepito e del futuro nato.

La legge, osserva la Corte, si muove su due binari ben definiti.

Il primo attiene alla fondamentale funzione della procreazione assistita: è essenzialmente un rimedio per la sterilità o infertilità umana, derivante da una causa patologica e non altrimenti eliminabile. Va quindi escluso che la PMA rappresenti una modalità di attuazione del “desiderio di genitorialità” che pienamente realizza la personalità umana nella società.

Il secondo riguarda la tipologia del nucleo familiare che origina dal ricorso alle tecniche in questione. La legge pone infatti una serie di vincoli soggettivi di accesso alla PMA, orientati a garantire che detto nucleo riproduca il modello di famiglia caratterizzata dalla presenza di due genitori di sesso diverso.

Nel caso in questione, la scelta operata dal legislatore mediante le disposizioni censurate non eccede il margine di discrezionalità: non può considerarsi irrazionale e ingiustificata, in termini generali, la preoccupazione legislativa di garantire, a fronte delle nuove tecniche procreative, il rispetto delle condizioni ritenute migliori per lo sviluppo della personalità del nuovo nato.

Né la validità di tali conclusioni è inficiata dagli orientamenti giurisprudenziali circa la possibilità di adozione di minori da parte di coppie omosessuali: adozione e PMA, secondo la Consulta, sono realtà ben distinte.

La prima non è fondata sul “diritto alla genitorialità” di una coppia senza figli ma è giustificata dall'esigenza di offrire una famiglia a un minore che ne è privo. Il minore qui è già nato ed è preminente il suo interesse a mantenere eventuali relazioni affettive già instaurate e consolidate.

La PMA, invece, è strumento volto a dare un figlio, non ancora venuto a esistenza, ad una coppia o a un singolo, al fine di realizzarne le aspirazioni genitoriali. Il bambino qui deve ancora nascere, per cui non è irragionevole che il legislatore si preoccupi di garantire al futuro nato quelle che, alla luce

degli apprezzamenti correnti, appaiono, in astratto, le “migliori condizioni di partenza”. Tale interesse risulta prioritario rispetto al c.d. “diritto alla genitorialità” di cui sarebbe titolare ogni essere umano, al fine di realizzare pienamente la propria personalità.

Neppure è ravvisabile, per la Corte, alcun contrasto con l’art. 32, posto che la tutela costituzionale della salute, che pur appare un diritto fondamentale, non può estendersi fino a imporre la soddisfazione di qualsiasi aspirazione soggettiva o bisogno che una coppia (o un individuo) reputi essenziale, neutralizzando ogni ostacolo normativo frapposto alla sua realizzazione³².

Dal ragionamento del Giudice delle leggi, di ineccepibile rigore logico, sembra ricavarsi che la Corte, pur non trattando espressamente il tema del “diritto alla felicità”, abbia dato per scontato che si tratti di pretesa di incerta teorizzazione, se non del tutto inesistente nell’ordinamento giuridico.

L’elaborazione di nuovi diritti e di nuove posizioni soggettive generalmente sottende la pretesa dell’uomo ad avere una vita felice, ma quando si parla di nuove libertà e nuovi diritti non si deve mai omettere il coinvolgimento di altri soggetti con cui il diritto, in ipotesi, è collegato: il diritto alla felicità individuale è ipotizzabile solo a patto che sia realizzabile anche una felicità collettiva³³. “Non si può essere felici da soli”.

* * *

Corte costituzionale

Sentenza 23 ottobre 2019, n. 221

Presidente: Lattanzi – Redattore: Modugno

[...] nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, 4, 5 e 12, commi 2, 9 e 10 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), promossi dal Tribunale ordinario di Pordenone e dal Tribunale ordinario di Bolzano, con ordinanze del 2 luglio 2018 e del 3 gennaio 2019, rispettivamente iscritte al n. 129 del registro ordinanze 2018 e al n. 60 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2018 e n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2019.

³² Sulla cedevolezza dei diritti fondamentali con particolare riferimento al bilanciamento tra diritto alla salute e diritto al lavoro si veda Corte Cost. n. 85/2013 (caso Ilva). Si vedano altresì le sentenze della Corte Costituzionale n. 58 del 2018, n. 63 del 2016 e n. 264 del 2012 secondo cui il bilanciamento deve rispondere a criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, in modo tale da non consentire né la prevalenza assoluta di uno dei valori coinvolti, né il sacrificio totale di alcuno di loro, in modo che sia sempre garantita una tutela unitaria, sistemica e non frammentata di tutti gli interessi costituzionali implicati.

³³ Le sentenze gemelle dell’11 novembre 2008 n. 26972, 26973, 26974 e 26975 hanno definito il diritto a essere felici “del tutto immaginario” e, pertanto, non meritevole di tutela alcuna.

Visti gli atti di costituzione di S.B. e altra, e di F.F. e altra, gli atti di intervento ad *adiuvandum* dell'Avvocatura per i diritti LGBTI, e dell'Associazione radicale Certi Diritti e altra nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 2019 il Giudice relatore Franco Modugno;

uditi gli avvocati Susanna Lollini per l'Avvocatura per i diritti LGBTI, Filomena Gallo e Massimo Clara per l'Associazione radicale Certi Diritti e altra, Maria Antonia Pili per S. B. e altra, Alexander Schuster per F. F. e altra e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO

1.- Con ordinanza del 2 luglio 2018 (r. o. n. 129 del 2018), il Tribunale ordinario di Pordenone ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione – quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 – degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui, rispettivamente, limitano l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (d'ora in avanti: PMA) alle sole «coppie [...] di sesso diverso» e sanzionano, di riflesso, chiunque applichi tali tecniche «a coppie [...] composte da soggetti dello stesso sesso».

1.1. - Il giudice *a quo* premette di essere investito del procedimento cautelare promosso, ai sensi dell'art. 700 del Codice di procedura civile, da due donne, parti di una unione civile, in seguito al rifiuto opposto dalla locale Azienda sanitaria alla loro richiesta di accesso alla PMA.

Le ricorrenti hanno esposto di convivere more uxorio dal 2012 e di aver contratto unione civile nel 2017; di aver maturato nel corso del tempo il desiderio della genitorialità, tanto che una di loro aveva intrapreso un percorso di PMA in Spagna, all'esito del quale aveva dato alla luce in Italia due gemelli; che anche l'altra ricorrente intendeva realizzare il suo desiderio di maternità, senza tuttavia recarsi all'estero, con costi piuttosto elevati, poiché, a suo parere, la legge n. 40 del 2004 – dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 162 del 2014 e n. 96 del 2015 e alla luce di alcune importanti pronunce della giurisprudenza di legittimità – avrebbe consentito alle coppie omosessuali di accedere alle tecniche di PMA anche in Italia; che le ricorrenti si erano quindi rivolte all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli occidentale", presso la quale era stato istituito un servizio di PMA di elevato livello qualitativo; che il responsabile del servizio aveva, tuttavia, respinto la loro richiesta, sul rilievo che l'art. 5 della legge n. 40 del 2004 riserva la fecondazione assistita alle sole coppie composte da persone di sesso diverso. Reputando illegittimo il diniego, le ricorrenti hanno chiesto al giudice adito di ordinare, con provvedimento

d'urgenza, all'Azienda sanitaria di consentire loro l'accesso alla PMA, previa proposizione – ove il problema non fosse ritenuto superabile in via interpretativa – di questioni di legittimità costituzionale del citato art. 5 ed, eventualmente, dell'art. 4, comma 1, della medesima legge n. 40 del 2004, nella parte in cui limita la PMA «ai casi di sterilità o di infertilità», anche quando si tratti di coppie formate da persone dello stesso sesso.

Nel costituirsi in giudizio, l'Azienda sanitaria ha eccepito preliminarmente l'incompetenza per materia del giudice adito, assumendo che la competenza a decidere sulla domanda cautelare spetterebbe al «Giudice del Lavoro del Tribunale di Pordenone»: ciò in quanto le cause concernenti le prestazioni erogate nell'ambito del servizio sanitario nazionale rientrerebbero tra le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (art. 442 cod. proc. civ.), devolute dall'art. 444 del medesimo codice alla competenza del giudice del lavoro.

L'eccezione – secondo il giudice rimettente – sarebbe «mal posta» e, comunque sia, infondata. Per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, la ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate (quale la sezione lavoro) e le sezioni ordinarie del medesimo Tribunale non determina l'insorgenza di una questione di competenza, ma attiene alla distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio. In ogni caso, poi, l'eccezione risulterebbe infondata, in quanto oggetto del giudizio *a quo* non è l'erogazione di una prestazione sanitaria a tutela del diritto del cittadino a una specifica cura, ma l'esatta individuazione dei limiti al diritto alla genitorialità: «diritto che, solo incidentalmente, verrebbe veicolato attraverso il ricorso ad un determinato percorso terapeutico».

Quanto, poi, ai presupposti del provvedimento cautelare richiesto, sarebbe ravvisabile quello del *periculum* in mora, tenuto conto dell'età della ricorrente che dovrebbe sottoporsi alla fecondazione assistita. È, infatti, notorio che le probabilità di successo delle relative tecniche diminuiscono sensibilmente con l'avanzare dell'età della donna, specie dopo i trentacinque anni, con correlato aumento dei rischi per la salute della gestante e del nascituro. Nella specie, l'attesa dei tempi di un giudizio ordinario di cognizione rischierebbe, quindi, di pregiudicare definitivamente il diritto azionato.

Per quanto attiene, invece, al *fumus boni iuris*, il giudice *a quo* rileva che, in base all'art. 5 della legge n. 40 del 2004, «[f]ermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi». Nella specie, le ricorrenti sono maggiorenni, coniugate o conviventi (avendo costituito un'unione civile), in età potenzialmente fertile ed entrambe viventi. Esse rimarrebbero, tuttavia, escluse dall'accesso alla procedura, trattandosi di una coppia di persone non di sesso diverso, ma dello stesso sesso.

Tale preclusione risulterebbe, d'altra parte, presidiata da incisive previsioni sanzionatorie. L'art. 12 della legge n. 40 del 2004 punisce, infatti, al comma

2, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro «[c]hiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie [...] che siano composte da soggetti dello stesso sesso». Prevede, inoltre, al comma 9, «la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti» di cui al medesimo articolo. Stabilisce, infine, al comma 10, la sospensione per un anno dell'autorizzazione concessa «alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate», con possibilità di revoca della stessa «[n]ell'ipotesi di più violazioni dei divieti [...] o di recidiva».

Il rimettente dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale delle disposizioni dianzi indicate.

Il divieto di accesso alla PMA, stabilito nei confronti delle coppie omosessuali, e la correlata previsione di sanzioni nei confronti del personale medico e delle strutture che non lo rispettino si porrebbero in contrasto, anzitutto, con l'art. 2 Cost., in quanto non garantirebbero il diritto fondamentale alla genitorialità dell'individuo, sia come soggetto singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 138 del 2010, la nozione di formazione sociale, di cui al citato art. 2 Cost., abbraccia «ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico». Essa comprende, pertanto, anche l'unione civile tra persone dello stesso sesso: conclusione che trova conferma nell'art. 1, comma 1, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), ove l'unione civile è espressamente qualificata come «specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione». In tal modo, il legislatore italiano avrebbe superato l'impostazione tradizionale, in base alla quale la coppia familiare era necessariamente composta da soggetti di sesso diverso, rendendo omogenee le famiglie, sia omosessuali, sia eterosessuali.

Le norme censurate violerebbero, altresì, l'art. 3 Cost., dando origine a disparità di trattamento basate sull'orientamento sessuale e sulle condizioni economiche dei cittadini.

Risulterebbe, infatti, irragionevole e «logicamente contraddittoria» la mancata inclusione delle coppie formate da persone dello stesso sesso tra i soggetti legittimati ad accedere alle tecniche in questione, le quali mirano precipuamente a favorire la soluzione dei problemi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana: requisito, questo, che la Corte di Cassazione ha ritenuto senz'altro sussistente nel caso della coppia omosessuale, la quale verrebbe a trovarsi «in una situazione assimilabile a quella di una coppia di persone di sesso diverso cui sia diagnosticata una sterilità o infertilità assoluta e irreversibile» (è citata Corte di Cassazione, Sezione prima civile, sentenza 30 settembre 2016, n. 19599). Tale

rilievo – ad avviso del giudice *a quo* – renderebbe manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge n. 40 del 2004, prospettata peraltro dalle ricorrenti solo in via subordinata.

Vietando alle coppie di cittadini dello stesso sesso di accedere in Italia alla PMA, le disposizioni denunciate finirebbero, d'altra parte, per riconoscere il diritto alla filiazione alle sole coppie omosessuali che siano in grado di sostenere i costi per sottoporsi a tali tecniche in uno dei numerosi Stati esteri che, viceversa, lo consentono. Come già rilevato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 162 del 2014 – sia pure in riferimento al ricorso alla PMA di tipo eterologo da parte di una coppia eterosessuale – si realizzerebbe, in questo modo, «un ingiustificato, diverso trattamento delle coppie [...], in base alla capacità economica delle stesse, che assurge intollerabilmente a requisito dell'esercizio di un diritto fondamentale»: esito che rappresenterebbe «non un mero inconveniente di fatto, bensì il diretto effetto delle disposizioni in esame, conseguente ad un bilanciamento degli interessi manifestamente irragionevole».

Risulterebbero violati, ancora, l'art. 31, secondo comma, Cost., in forza del quale la Repubblica è chiamata a proteggere la maternità, favorendo gli istituti necessari a tale scopo, e l'art. 32, primo comma, Cost., in quanto – come rilevato dalla citata sentenza n. 162 del 2014 – il diritto alla salute, tutelato dal precetto costituzionale, deve ritenersi comprensivo della salute psichica, oltre che fisica: e, nella specie, sarebbe «certo che l'impossibilità di formare una famiglia con figli insieme al proprio partner, mediante il ricorso alla PMA [...], possa incidere negativamente, in misura anche rilevante, sulla salute della coppia».

Le norme censurate violerebbero, infine, l'art. 117, primo comma, Cost., ponendosi in contrasto con gli artt. 8 e 14 CEDU, che prevedono, rispettivamente, il diritto al rispetto della vita familiare e il divieto di discriminazione. Il divieto in discussione si tradurrebbe, infatti, in una inammissibile interferenza in una scelta di vita che compete alla coppia familiare, attuando, al tempo stesso, una irragionevole discriminazione fondata sul mero orientamento sessuale dei suoi componenti.

Le questioni sarebbero rilevanti nel giudizio *a quo*, posto che, allo stato, la richiesta delle ricorrenti di accedere alla PMA trova ostacolo nelle disposizioni denunciate. L'univoco tenore letterale di queste ultime escluderebbe, d'altronde, la praticabilità dell'interpretazione costituzionalmente orientata prospettata in via principale dalle ricorrenti.

1.2. - Si sono costituite S.B. e C.D., parti ricorrenti nel giudizio *a quo*, le quali hanno chiesto che le questioni siano accolte.

Le parti costituite osservano come la Corte costituzionale sia intervenuta più volte sulla legge n. 40 del 2004, al fine di estendere l'accesso alla PMA a soggetti inizialmente esclusi. In particolare, con la sentenza n. 162 del 2014 è caduto il divieto di ricorso a tecniche di tipo eterologo per le coppie eterosessuali affette da sterilità o infertilità assolute e irreversibili, mentre la successiva sentenza n. 96 del 2015 ha garantito l'accesso alla PMA anche alle coppie eterosessuali fertili, ma portatrici di gravi patologie genetiche trasmissibili.

Nel solco di tale processo di adeguamento ai principi costituzionali non potrebbe ora non inserirsi anche l'“apertura” delle tecniche di PMA alle coppie formate da persone dello stesso sesso.

Come rilevato dalla Corte di Cassazione (in particolare, con la sentenza n. 19599 del 2016), se l'unione fra persone dello stesso sesso è una formazione sociale ove l'individuo «svolge la sua personalità», e se la volontà dei componenti della coppia di divenire genitori e formare una famiglia con prole costituisce espressione della generale libertà di autodeterminazione della persona, ricondotta dalla Corte costituzionale agli artt. 2, 3 e 31 Cost. (e non pure all'art. 29 Cost.), deve escludersi che esista, a livello costituzionale, un divieto per le coppie dello stesso sesso di accogliere e anche di generare figli. Ciò tenuto conto del fatto che non vi sono certezze scientifiche o dati di esperienza in ordine a specifiche ripercussioni negative sul piano educativo e della crescita del minore, derivanti dal suo inserimento in una famiglia formata da una coppia omosessuale.

Su tale rilievo, la Cassazione ha ritenuto, quindi, possibile l'adozione del figlio del partner omosessuale ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) (Corte di Cassazione, Sezione prima civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12962).

Una volta assodato che l'unione omosessuale può bene costituire un contesto familiare nel quale esercitare le funzioni genitoriali, la tendenziale unitarietà dello status di figlio – senza discriminazioni tra figli legittimi, naturali o adottivi – renderebbe irragionevole ogni disparità nel riconoscimento del diritto alla genitorialità che risulti collegata unicamente alle «modalità di ingresso» dei figli all'interno dell'unione civile: ossia alla circostanza che l'ingresso avvenga a seguito di adozione ovvero di tecniche di PMA.

La giurisprudenza più recente riconosce, d'altronde, piena efficacia nel nostro ordinamento agli atti di nascita stranieri relativi a minori concepiti all'estero con tecniche di PMA da partner dello stesso sesso, con conseguente attribuzione della qualità di genitori a entrambi i partner. Impedire il ricorso a tecniche di PMA a coppie dello stesso sesso in Italia e nel contempo riconoscerne pienamente gli effetti se operate all'estero (anche da cittadini italiani) rappresenterebbe una «intollerabile “ipocrisia” interpretativa», anch'essa contrastante con l'art. 3 Cost.

Pienamente condivisibili sarebbero, per il resto, le censure formulate dal richiedente in riferimento agli artt. 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, Cost. A quest'ultimo riguardo, le parti costituite ricordano come la Corte costituzionale austriaca, con una pronuncia del 19 dicembre 2013, abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge austriaca che vietava a coppie di donne (nella specie, unite civilmente in Germania) di accedere alle tecniche di PMA, ravvisando in tale divieto una lesione del principio di eguaglianza di cui all'art. 7 della Costituzione austriaca e una inammissibile interferenza con la vita familiare protetta dall'art. 8 CEDU.

1.3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità delle questioni per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Il giudice *a quo* avrebbe, infatti, affermato il contrasto delle norme censurate con i parametri costituzionali in modo puramente assiomatico, senza un adeguato supporto argomentativo.

Nel merito, le questioni sarebbero, in ogni caso, infondate.

Come sottolineato nella sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale, la legge n. 40 del 2004 costituisce la «prima legislazione organica relativa ad un delicato settore [...] che indubbiamente coinvolge una pluralità di rilevanti interessi costituzionali». Le relative questioni di costituzionalità toccano temi eticamente sensibili, in relazione ai quali l'individuazione di un ragionevole punto di equilibrio fra le contrapposte esigenze appartiene primariamente alla valutazione del legislatore.

La progressiva eliminazione, da parte della Corte, con le sentenze n. 151 del 2009, n. 162 del 2014 e n. 96 del 2015, di taluni divieti posti dalla citata legge sarebbe frutto di una analisi specifica non riassumibile in un giudizio di valore unitario, in quanto la Costituzione non pone una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presenza di figli e la libertà di divenire genitori non implica che essa possa esplicarsi senza limiti. Con la sentenza n. 162 del 2014, la Corte ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale della preclusione all'accesso alla PMA di tipo eterologo nei confronti delle coppie affette da grave patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute e irreversibili, senza porre, tuttavia, in discussione la legittimità in sé del divieto di tale pratica e precisando, altresì, che la declaratoria di illegittimità costituzionale non incide sulla disciplina dei requisiti soggettivi (compreso quello della diversità di sesso) stabilita dall'art. 5, comma 1, della legge n. 40 del 2004, che resta, quindi, applicabile anche alla PMA di tipo eterologo.

Quanto al divieto di discriminazione delle coppie omosessuali, la stessa Corte Costituzionale ha tenuto ferma l'interpretazione dell'art. 29 Cost. e il modello di matrimonio e di famiglia che ne deriva, fondati sulla differenza di sesso tra i coniugi (sentenza n. 138 del 2010). Né la disciplina delle unioni civili, di cui alla legge n. 76 del 2016, potrebbe rappresentare un utile termine di comparazione, posto che tale legge definisce l'unione civile quale «specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione», attribuendo quindi alla stessa caratteristiche autonome e distinte rispetto al matrimonio.

L'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016 esclude, inoltre, l'applicabilità alle unioni civili tanto delle disposizioni del Codice civile sulla filiazione, quanto – come chiarito dalla Corte di Cassazione – della disposizione relativa all'adozione speciale del figlio del coniuge, di cui all'art. 44, comma 1, lettera b), della legge n. 184 del 1983, consentendo la sola adozione in caso di impossibilità di affidamento preadottivo, prevista dalla successiva lettera d).

La ratio della disciplina della PMA sarebbe, d'altro canto, quella di tutelare il superiore interesse del nascituro. Il diritto alla genitorialità sussisterebbe, pertanto, solo ove esso corrisponda al migliore interesse per il minore («best interest of the child», secondo la formula rinvenibile nella Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176). E, proprio nella prospettiva della valutazione di tale interesse, particolarmente sul piano della conservazione di rapporti affettivi già instaurati, il diritto alla genitorialità delle coppie omosessuali sarebbe stato, in effetti, evocato dalla giurisprudenza comune che si è occupata dall'argomento.

Il caso oggi in esame non riguarda, tuttavia, una ipotesi di «genitorialità sociale», tramite la quale possa essere tutelato un minore, anche nell'ambito di coppie omosessuali, ma soltanto il diritto di un adulto di procreare: diritto che non sarebbe garantito in modo assoluto dall'ordinamento.

Quanto, infine, alla denunciata violazione degli artt. 8 e 14 CEDU, la difesa dello Stato ricorda come la Grande Camera della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, con la sentenza 1° aprile 2010 [*recte*: 3 novembre 2011], S.H. e altri contro Austria, abbia ritenuto che il divieto di fecondazione eterologa previsto dalla legislazione austriaca non configurasse una ingerenza indebita della pubblica autorità nella vita privata e familiare, vietata dall'art. 8 CEDU, non eccedendo il margine di discrezionalità di cui gli Stati fruiscono nella disciplina della materia.

Si sarebbe, in conclusione, al cospetto di una tematica che implica l'armonizzazione di un complesso di valori e scelte di opportunità rimesse in via esclusiva al legislatore.

1.4. - È intervenuta, altresì, l'associazione di promozione sociale Avvocatura per i diritti LGBTI, la quale ha chiesto, sulla scorta di ampie argomentazioni, l'accoglimento delle questioni (da intendere, a suo avviso, come limitate alle sole coppie omosessuali femminili).

1.5. - S.B. e C.D. hanno depositato memoria, con la quale hanno contestato le difese dell'Avvocatura generale dello Stato.

Non conferente sarebbe, in specie, il richiamo dell'Avvocatura ai tratti differenziali degli istituti del matrimonio e dell'unione civile. L'art. 5 della legge n. 40 del 2004 consente, infatti, l'accesso alla PMA non soltanto alle coppie «coniugate», ma anche alle coppie «conviventi». La disparità di trattamento che le questioni mirano a rimuovere non è, dunque, quella tra soggetti coniugati e soggetti uniti civilmente, ma quella fra conviventi eterosessuali e conviventi omosessuali (uniti civilmente): distinzione che esprimerebbe una discriminazione fondata esclusivamente sull'orientamento sessuale della coppia.

Parimente privo di significato sarebbe il fatto che, nelle precedenti pronunce sulla PMA, la Corte Costituzionale abbia tenuto fermo il requisito di accesso rappresentato dalla diversità di sesso dei richiedenti. In quelle occasioni, il

problema della legittimità di tale requisito non risultava, infatti, sottoposto alla Corte.

La pronuncia della Grande Camera della Corte EDU sul caso S.H. e altri contro Austria risulterebbe, a sua volta, superata dalla successiva decisione della Corte costituzionale austriaca, che ha dichiarato illegittima la normativa che vietava l'accesso alla PMA a coppie di donne.

1.6. - Ha depositato memoria anche l'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha insistito per la dichiarazione di inammissibilità o infondatezza delle questioni, riprendendo e sviluppando gli argomenti già svolti nell'atto di intervento.

2. - Con ordinanza del 3 gennaio 2019 (r.o. n. 60 del 2019), il Tribunale ordinario di Bolzano ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, limitatamente alle parole «di sesso diverso», e 12, comma 2, limitatamente alle parole «dello stesso sesso o», «anche in combinato disposto con i commi 9 e 10», nonché degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge n. 40 del 2004, «nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie formate da due persone di sesso femminile», deducendone il contrasto con gli artt. 2, 3, 31, secondo comma, e 32, primo comma, Cost., nonché con gli artt. 11 (parametro evocato solo in dispositivo) e 117, primo comma, Cost., in riferimento agli artt. 8 e 14 CEDU, agli artt. 2, paragrafo 1, 17, 23 e 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e agli artt. 5, 6, 22, paragrafo 1, 23, paragrafo 1, e 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18.

2.1. - Il giudice *a quo* riferisce di essere chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto da due donne, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., nei confronti dell'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano.

Nel ricorso si deduce che la coppia ricorrente si era sposata in Danimarca nel 2014, con atto successivamente trascritto in Italia nel registro delle unioni civili; che a causa delle complicazioni seguite a trattamenti di inseminazione artificiale operati in Danimarca, a una delle ricorrenti era stata asportata la salpinge uterina destra e riscontrata l'avvenuta chiusura di quella sinistra, con conseguente incapacità di produrre ovuli; che l'altra ricorrente soffriva, a sua volta, di un'aritmia cardiaca, in ragione della quale le era stato sconsigliato di avere gravidanze e suggerito, anzi, di ricorrere a una terapia anticoncezionale; che le tecniche di fecondazione assistita avrebbero consentito di superare gli ostacoli alla procreazione indotti da tali patologie, tramite l'utilizzazione complementare delle potenzialità riproduttive residue delle ricorrenti (gestazionale dell'una, di produzione ovarica dell'altra); che, a tal fine, esse si erano rivolte all'Azienda sanitaria di Bolzano, la quale aveva, tuttavia, respinto la loro richiesta, rilevando che l'art. 4, comma 3, della legge n. 40 del 2004 vieta le tecniche di fecondazione eterologa e che il successivo art. 5 consente di accedere alle tecniche di PMA solo alle coppie composte da persone di sesso diverso.

Reputando illegittimo il diniego, le ricorrenti hanno chiesto al Tribunale rimettente di garantire con provvedimento d'urgenza il loro diritto di accesso alle menzionate terapie riproduttive.

Costituitasi in giudizio, l'Azienda sanitaria – sul presupposto ci si trovi a fronte di una controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie – ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale ordinario di Bolzano, indicando come competente, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. civ., il giudice del lavoro presso il Tribunale ordinario di Monza.

Ad avviso del rimettente, l'eccezione sarebbe infondata. Il giudizio *a quo* non potrebbe essere, infatti, incluso tra le controversie di cui all'art. 442 cod. proc. civ., attenendo piuttosto all'esatta individuazione dei limiti e delle facoltà connessi al diritto alla genitorialità: diritto che, «solo incidentalmente, verrebbe veicolato attraverso il ricorso ad un determinato percorso terapeutico». La maggior parte delle pronunce di merito in materia di PMA risulta del resto emessa, anche quando risultasse evocata in giudizio una azienda sanitaria, da giudici addetti alle sezioni ordinarie, e non già alla sezione lavoro dei tribunali e delle Corti d'Appello. La competenza per territorio dovrebbe essere, pertanto, stabilita in base non all'art. 444 cod. proc. civ. (che fa riferimento al foro di residenza dell'attore), ma agli ordinari criteri indicati dagli artt. 19 e 20 cod. proc. civ., che renderebbero competente il Tribunale adito.

Sarebbe, per altro verso, ravvisabile il *periculum in mora*, posto che, in ragione dell'età delle ricorrenti, l'attesa dei tempi di un ordinario giudizio di cognizione rischierebbe di pregiudicare definitivamente il buon esito delle tecniche di PMA e, con esso, il diritto azionato.

Quanto al *fumus boni iuris*, assumerebbero, per converso, rilievo dirimente le questioni di legittimità costituzionale sollevate. Alla luce delle motivazioni addotte dall'Azienda sanitaria a sostegno del diniego delle prestazioni richieste, l'unico ostacolo all'accoglimento dell'istanza cautelare delle ricorrenti sarebbe, infatti, rappresentato dalle norme sospettate di illegittimità costituzionale.

L'art. 1 della legge n. 40 del 2004 prevede, in specie, che il ricorso alla PMA è consentito «[a] fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana», «alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge stessa» (comma 1) e sempre che «non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità» (comma 2).

L'art. 4, dopo aver ribadito che il ricorso alle tecniche di PMA è limitato ai casi di sterilità o infertilità non altrimenti rimovibili (comma 1), vieta specificamente il ricorso a tecniche di PMA di tipo eterologo (comma 3).

Il successivo art. 5 consente, a sua volta, di accedere alle tecniche in questione soltanto alle «coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi».

Da ultimo, l'art. 12 punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro chiunque applica tecniche di PMA, tra l'altro, a coppie «composte da soggetti dello stesso sesso» (comma 1), prevedendo altresì san-

zioni di tipo interdittivo nei confronti del personale medico e delle strutture che vi procedano (commi 9 e 10).

Secondo il giudice *a quo*, le norme denunciate si porrebbero in contrasto anzitutto con gli artt. 2 e 3 Cost.

È ormai pacifico, infatti, che la formazione sociale scaturente dall'unione civile, o anche solo da una convivenza di fatto tra persone dello stesso sesso, abbia natura familiare. Di conseguenza, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 162 del 2014, l'unico interesse che potrebbe astrattamente contrapporsi all'utilizzazione delle tecniche di PMA nel suo ambito è quello del nascituro.

La giurisprudenza più recente ha riconosciuto, tuttavia, in modo unanime la piena idoneità genitoriale della coppia omosessuale, sottolineando come non vi siano evidenze scientifiche dotate di un adeguato margine di certezza in ordine alla configurabilità di eventuali pregiudizi per il minore derivanti dal suo inserimento in una famiglia formata da persone dello stesso sesso.

Non sarebbero ravvisabili, di conseguenza, spazi di valutazione politico-legislativa per negare il diritto alla genitorialità, mediante accesso alla PMA, a una coppia di donne unite civilmente, non risultando pregiudicate in alcun modo le aspettative del nuovo nato, né venendo in rilievo le questioni di ordine etico sollevate dalla cosiddetta maternità surrogata. Nella specie, non verrebbe, infatti, coinvolto nella gestazione alcun soggetto esterno alla coppia richiedente, occorrendo soltanto il ricorso, ormai consentito, alle pratiche di fecondazione eterologa.

Il divieto di accesso alla PMA da parte di persone dello stesso sesso costituirebbe, pertanto, una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, lesiva della dignità della persona umana. Esso implicherebbe una negazione del diritto alla genitorialità sproporzionata e irragionevole, come tale lesiva anche dell'art. 31, secondo comma, Cost., in forza del quale la Repubblica «protegge la maternità».

Nella fattispecie oggetto del giudizio *a quo* risulterebbe violato, peraltro, anche il diritto alla salute, garantito dall'art. 32 Cost. Le ricorrenti si vedrebbero, infatti, preclusa – solo perché componenti di una coppia formata da persone dello stesso sesso – la possibilità di superare gli ostacoli alla riproduzione indotti dalle patologie da cui sono affette mediante l'indicata strategia di utilizzazione complementare delle potenzialità riproduttive residue: ciò quantunque l'art. 1 assegni alla PMA proprio la finalità di risolvere i «problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana».

La natura espressa del divieto e della relativa sanzione impedirebbero, d'altronde, un'interpretazione della normativa in senso conforme alla Costituzione. Né potrebbe procedersi alla disapplicazione delle norme censurate per contrasto con gli artt. 8 e 14 della CEDU, che prevedono, rispettivamente, il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il divieto di discriminazione. Alla luce

delle indicazioni della giurisprudenza costituzionale, tale contrasto deve essere fatto valere tramite la proposizione di una questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., rispetto al quale le disposizioni convenzionali fungono da norme interposte.

Per le medesime ragioni si renderebbe necessario denunciare di fronte alla Corte costituzionale il sospetto di illegittimità delle norme censurate per incompatibilità «con ulteriore normativa pattizia», indicata, «per mere ragioni di completezza», negli artt. 2, paragrafo 1, 17, 23 e 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (i quali prevedono ancora una volta il divieto di discriminazione e il diritto al rispetto della vita privata e familiare), nonché negli artt. 5, 6, 22, paragrafo 1, 23, paragrafo 1, e 25 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (i quali stabiliscono il divieto di discriminazione e la promozione del diritto alla salute con specifico riguardo alle persone con disabilità, da intendere anche quale «disabilità riproduttiva»).

2.2. - Si sono costituite F.F. e M.R., ricorrenti nel giudizio *a quo*, chiedendo l'accoglimento delle questioni.

Preliminarmente, le parti costituite pongono in evidenza come la vicenda oggetto del giudizio principale sia diversa da quella che ha dato origine alle pur analoghe questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Pordenone. In quel caso, infatti, la coppia è composta da persone dello stesso sesso, ma non consta che esse presentino individualmente alcuna patologia riproduttiva. Nella fattispecie in esame, di contro, a entrambe le ricorrenti sono state diagnosticate patologie riproduttive, sicché l'infertilità non è solo di coppia, ma anche individuale.

Ciò premesso, le parti costituite rilevano come costituisca un dato ormai acquisito – anche alla luce della giurisprudenza delle Corti europee – che la coppia omosessuale, tanto unita civilmente (come le ricorrenti), quanto «in libera unione», costituisca una famiglia e goda, quindi, del diritto al rispetto della propria vita familiare.

La Corte costituzionale ha collocato, d'altro canto, tra i diritti inviolabili dell'uomo, tutelati dall'art. 2 Cost., non solo i diritti della persona nell'ambito familiare, ma anche i diritti relativi alla possibilità di avere una famiglia. In particolare, nella sentenza n. 162 del 2014 la Corte ha affermato che la scelta di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia dei figli «costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi, [...] riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost., poiché concerne la sfera privata e familiare». In quest'ottica, «[l]a determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia assolutamente sterile o infertile, concernendo la sfera più intima ed intangibile della persona umana, non può che essere incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali, e ciò anche quando sia esercitata mediante la scelta di ricorrere a questo scopo alla tecnica di PMA di tipo eterologo».

Se, dunque, la coppia omosessuale costituisce una formazione sociale tutelata dall'art. 2 Cost. e se la determinazione di avere un figlio rappresenta un di-

ritto inviolabile della coppia, anche in assenza di legame genetico, il divieto di accesso alla procreazione assistita posto dalla legge n. 40 del 2004 nei confronti delle coppie formate da due donne – in difetto di interessi contrari di pari rango – colliderebbe inevitabilmente con il citato parametro costituzionale.

Le disposizioni censurate violerebbero, altresì, l'art. 3 Cost., sia sotto il profilo dell'eguaglianza, sia sotto quello della ragionevolezza.

Quanto al principio di eguaglianza, il divieto in discorso risulterebbe discriminatorio sotto molteplici aspetti, trattando diversamente situazioni omogenee.

Sotto un primo aspetto, mentre per la coppia eterosessuale sarebbe sufficiente affermare, ai fini dell'accesso alla PMA, di aver avuto regolari rapporti sessuali per un dato periodo, senza che abbiano condotto alla gravidanza, la coppia omosessuale che dichiara lo stesso insuccesso in riferimento a – pur consentiti – tentativi di inseminazione domestica, non può invece accedere alle tecniche in questione.

In secondo luogo, dall'art. 12, comma 2, della legge n. 40 della 2004 emergerebbe che chi applica tecniche di PMA – ora anche di tipo eterologo – a una coppia di sesso diverso in assenza delle condizioni patologiche di sterilità o infertilità, di cui all'art. 4 della medesima legge, non è soggetto ad alcuna sanzione, mentre la stessa condotta, posta in essere a vantaggio di una coppia dello stesso sesso, anche in presenza di patologie documentate, è punita.

Sotto un terzo profilo, la discriminazione si apprezzerrebbe nel raffronto tra una coppia di donne con patologie riproduttive e una coppia eterosessuale con la donna affetta dalla medesima patologia. La donna in coppia con un uomo potrebbe, infatti, fruire della PMA, mentre la donna in coppia con un'altra donna non vi ha accesso.

Anche la violazione del principio di ragionevolezza si riscontrerebbe sotto molteplici aspetti. Nella sentenza n. 162 del 2014, la Corte costituzionale ha ritenuto che, alla luce del dichiarato scopo della legge n. 40 del 2004 «di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana» (art. 1, comma 1), la preclusione assoluta di accesso alla PMA di tipo eterologo introducesse «un evidente elemento di irrazionalità», poiché la negazione assoluta del diritto a realizzare la genitorialità veniva ad essere stabilita proprio «in danno delle coppie affette dalle patologie più gravi, in contrasto con la *ratio legis*».

A conclusioni analoghe dovrebbe pervenirsi nell'ipotesi in esame. Le componenti di una coppia omosessuale femminile si vedrebbero, infatti, non semplicemente limitata, ma preclusa in radice la possibilità di fondare una famiglia con figli in Italia e di divenire madri, nonostante la Costituzione associ in maniera esplicita la genitorialità alla donna (art. 31, secondo comma).

Il divieto risulterebbe particolarmente irragionevole nel caso di specie, dato che le patologie di cui le ricorrenti sono portatrici rendono necessario l'intervento della scienza medica e richiedono un'utilizzazione complementare delle loro potenzialità riproduttive residue. Imporre a ciascuna di esse, per accede-

re alla PMA, di sposare un uomo o di convivere con lui, di là dalla intrinseca inaccettabilità della condizione, non risolverebbe il problema produttivo, ma condannerebbe, anzi, la donna a non divenire mai madre (genetica).

Si riscontrerebbe, inoltre, una ingiustificata disparità di trattamento delle coppie in base alla loro capacità economica, analoga a quella rilevata dalla sentenza n. 162 del 2014 in rapporto al divieto di fecondazione eterologa. L'esercizio del diritto di formare una famiglia con figli resterebbe, infatti, riservato solo alle coppie omosessuali più abbienti, che dispongano delle risorse economiche necessarie per recarsi in un altro Stato che consente ad esse il ricorso alle tecniche di PMA.

Si dovrebbe considerare, ancora, che con la sentenza n. 96 del 2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le disposizioni della legge n. 40 del 2004 che non consentivano il ricorso alle tecniche di PMA «alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili». L'ordinamento tutelerebbe, dunque, attualmente – perché così impone la Costituzione – ogni coppia che incontri ostacoli alla gravidanza, anche se non correlati alla infertilità o sterilità individuale, ma a una specifica conformazione di coppia. Il pericolo di trasmissione di malattie al nascituro può dipendere, infatti, dalla circostanza che entrambi i componenti della coppia siano portatori di una tara genetica: dunque, se la donna avesse scelto un uomo non portatore del medesimo gene il problema non vi sarebbe. La scelta della donna di vivere una relazione con un'altra donna è espressione legittima della propria vita affettiva e familiare, in nulla diversa e meno meritevole di tutela rispetto alla scelta di vivere con «quell» uomo, e non con un altro. Anche in tal caso, dunque, la donna dovrebbe godere dell'assistenza medica necessaria per superare gli ostacoli riproduttivi che discendono dalla scelta operata.

Da ultimo, la legge n. 40 del 2004 moverebbe dal presupposto che la situazione di infertilità o sterilità, alla quale è subordinata l'erogazione delle prestazioni di PMA, sia di tipo esclusivamente medico-patologico, quando invece essa può dipendere anche da una «condizione sociale», insita nella non complementarità biologica di due donne. Alla luce del principio personalista che ispira l'ordinamento costituzionale repubblicano, tuttavia, le finalità terapeutiche potrebbero rilevare solo agli effetti dell'art. 32 Cost. e degli obblighi di sanità pubblica dello Stato, ma non quale giustificazione per negare tout court il diritto all'«autoderminazione riproduttiva», in assenza di libertà altrui o collettive lese.

Sarebbe violato anche l'art. 30, terzo comma, Cost., in forza del quale «[l]a legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale». Il divieto di accedere alle tecniche di PMA da parte delle coppie omosessuali femminili e lo sfavore espresso dal legislatore, sanzionando i soggetti che le realizzino, determinerebbero, infatti, una discriminazione legale e sociale nei confronti dei minori che da tali tecniche «illecite» nascono.

Risulterebbe leso pure l'art. 31, primo comma, Cost., il quale, con l'espresso riferimento alle «famiglie numerose», esprimerebbe un *favor* evidente per la formazione di famiglie con figli, imponendo al legislatore, non solo di non ostacolarla, ma anzi di agevolarla.

Il divieto censurato violerebbe anche l'imperativo di proteggere la maternità, favorendo gli istituti necessari a tale scopo, posto dal secondo comma dello stesso art. 31 Cost., non potendo la maternità di una donna omosessuale essere oggetto di protezione diversa da quella di una donna eterosessuale.

Sarebbe violato, ancora, il diritto alla salute (art. 32, primo comma, Cost.), tanto della persona singolarmente considerata, quanto nella sua dimensione di coppia.

Con riguardo alla ricorrente affetta da patologia cardiaca che le impedisce di divenire madre gestazionale, se non con gravissimo rischio per la propria salute, l'unica possibilità di mantenere un legame genetico con il figlio è la fecondazione dei propri ovuli in vitro, con successivo trasferimento degli embrioni così ottenuti nell'utero di altra donna. Dunque, solo la relazione affettiva con un'altra donna, in grado di realizzare una gravidanza, le consentirebbe di avere dei figli.

Quanto all'altra ricorrente – non in grado di produrre ovociti, ma capace di divenire madre partorienti ricevendo embrioni creati in ambiente extrauterino – ella, quando pure convivesse con un uomo, avrebbe notevoli difficoltà nel procurarsi gameti femminili in numero sufficiente per la produzione di embrioni sani, stante la notoria carenza di ovociti in Italia. Si troverebbe, quindi, costretta ad acquistarli sul mercato internazionale, con i rischi per la salute connessi al prelievo da donne straniere: ciò quando, nel caso concreto, vi sarebbe la compagna che è disposta a conferirli.

Il divieto rivolto al personale sanitario favorirebbe, per altro verso, il ricorso a modalità fecondative – quali l'inseminazione domestica con sperma di conoscenti o acquisito tramite internet – che, in assenza di test clinici sui donatori, mettono a rischio la salute tanto della madre, quanto del nascituro.

Per le medesime ragioni già indicate nella sentenza n. 162 del 2014, le norme censurate sarebbero produttive di un *vulnus* alla salute anche nella sua dimensione psichica e sociale, posto che l'impossibilità di formare una famiglia con figli insieme al proprio partner è suscettibile di incidere negativamente, anche in misura rilevante, sulla salute della coppia, intesa nella predetta accezione.

Alla previsione dell'art. 32 Cost. dovrebbe essere ricondotto, infine, anche il dovere dello Stato di tutelare chi, come le ricorrenti, sia portatore di patologie riproduttive che determinano una condizione di disabilità: nozione, quest'ultima, che – come rilevato dalla stessa sentenza n. 162 del 2014 – «per evidenti ragioni solidaristiche, va accolta in un'ampia accezione».

Le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto pure con obblighi derivanti da fonti sovranazionali, atte a costituire norme interposte rispetto agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.

In aggiunta alle disposizioni evocate dall'ordinanza di rimessione, verrebbero a questo proposito in rilievo anche la direttiva 2004/113/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, nonché gli artt. 2, paragrafo 2, 3, 10, paragrafo 1, 12, paragrafo 1, e 15, paragrafo 1, lettera b), del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, ratificato e reso esecutivo con legge n. 881 del 1977 (che stabiliscono, rispettivamente, i principi di non discriminazione, parità tra uomo e donna, protezione e assistenza alla famiglia, e il diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale e dei benefici del progresso scientifico).

2.3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate, sulla scorta – quanto ai profili di merito – delle medesime considerazioni svolte in rapporto all'ordinanza r.o. n. 129 del 2018 e sviluppate con successiva memoria.

2.4. - Sono intervenute, altresì, l'Associazione radicale Certi Diritti e l'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, le quali hanno chiesto che le questioni stesse vengano accolte, per le ragioni indicate nella memoria successivamente depositata.

2.5. - Anche F.F. e M.R. hanno depositato memoria, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.

Le parti costituite pongono, in particolare, l'accento sull'esigenza di fugare un possibile equivoco: la fecondazione con donazione di gameti – consentita a seguito della sentenza n. 162 del 2014 – non è un rimedio terapeutico all'infertilità di uno o di entrambi i componenti della coppia. Essa non cura, infatti, la patologia riproduttiva, ma si limita ad «aggirare» una patologia non curabile.

L'ordinamento esprimerebbe, quindi, un «giudizio di simpatia» per la situazione della coppia, consentendo ad essa di realizzare altrimenti il desiderio di costituire una famiglia con figli. Tale *favor* discenderebbe dall'implicito presupposto per cui non si può esigere che il componente della coppia privo di patologie riproduttive cerchi un altro partner per divenire genitore biologico. Da ciò emergerebbe che l'«unità di coppia» è un valore oggetto di specifica tutela costituzionale e che è rispetto alla coppia che è favorita la costituzione della famiglia.

In tale ottica, non si comprenderebbe perché la relazione affettiva di una coppia di donne non debba essere parimente oggetto di protezione da parte dell'ordinamento. Se – come affermato dalla sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale – alla «unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso [...] spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia», tale libertà non dovrebbe essere lesa, ponendo la donna di fronte alla «terribile scelta» tra coltivare la propria relazione affettiva con la persona che ama, rinunciando al desiderio naturale di divenire

madre, ovvero «rinnegare il proprio orientamento affettivo e divenire madre unendosi, quantomeno carnalmente, con una persona di sesso maschile».

2.6. - Con ordinanza pronunciata all'udienza pubblica del 18 giugno 2019 questa Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi dell'Avvocatura per i diritti LGBTI, dell'Associazione radicale Certi Diritti e dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Il Tribunale ordinario di Pordenone (ordinanza r.o. n. 129 del 2018) dubita della legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui, rispettivamente, limitano l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (d'ora in avanti: PMA) alle sole «coppie [...] di sesso diverso» e sanzionano, di riflesso, chiunque applichi tali tecniche «a coppie [...] composte da soggetti dello stesso sesso».

Ad avviso del giudice *a quo*, le disposizioni censurate violerebbero l'art. 2 della Costituzione, non garantendo il diritto fondamentale alla genitorialità dell'individuo, sia come soggetto singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, tra le quali rientra anche l'unione civile o la convivenza di fatto tra persone dello stesso sesso.

Le medesime disposizioni si porrebbero in contrasto anche con l'art. 3 Cost., in quanto determinerebbero una disparità di trattamento fra i cittadini in ragione del loro orientamento sessuale e delle loro disponibilità economiche, riconoscendo il diritto alla filiazione alle sole coppie omosessuali che siano in grado di sostenere i costi per accedere alla PMA presso uno degli Stati esteri che lo consentono.

Sarebbero violati, ancora, l'art. 31, secondo comma, Cost., che impone alla Repubblica di proteggere la maternità, favorendo gli istituti necessari a tale scopo, e l'art. 32, primo comma, Cost., giacché l'impossibilità di formare una famiglia con figli assieme al proprio partner sarebbe in grado di nuocere alla salute psicofisica della coppia.

Le norme denunciate violerebbero, infine, l'art. 117, primo comma, Cost., ponendosi in contrasto con gli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848. Esse attuerebbero, infatti, una interferenza nella vita familiare della coppia basata solo sull'orientamento sessuale dei suoi componenti e, dunque, discriminatoria.

2.- Il Tribunale ordinario di Bolzano (ordinanza r.o. n. 60 del 2019) solleva questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, limitatamente alle parole «di sesso diverso», e 12, comma 2, limitatamente alle parole «dello stesso sesso o», «anche in combinato disposto con i commi 9 e 10», nonché degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge n. 40 del 2004, «nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie formate da due persone di sesso femminile».

Secondo il rimettente, le disposizioni denunciate violerebbero l'art. 2 Cost., implicando una negazione del diritto alla genitorialità non giustificata da esigenze di tutela di altri interessi di rango costituzionale, tenuto conto della natura di «famiglia» della formazione sociale fondata su un'unione civile o su una convivenza di fatto tra persone dello stesso sesso e della piena idoneità di una coppia omosessuale ad accogliere e crescere il nuovo nato.

Il divieto di accesso alla PMA da parte di coppie di persone dello stesso sesso costituirebbe, inoltre, una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, lesiva della dignità della persona umana, ponendosi perciò in contrasto anche con l'art. 3 Cost.

Risulterebbero altresì violati l'art. 31, secondo comma, Cost., in forza del quale la Repubblica è chiamata a proteggere la maternità, e l'art. 32, primo comma, Cost., che garantisce il diritto alla salute. Le disposizioni censurate impedirebbero, infatti, alle componenti della coppia omosessuale femminile affette da patologie che impediscano loro di procreare in modo naturale – come nel caso oggetto del giudizio *a quo* – di superare il problema tramite l'utilizzazione complementare delle potenzialità riproduttive residue di ciascuna di esse (gestazionale dell'una, di produzione ovarica dell'altra): ciò sebbene l'art. 1 della legge n. 40 del 2004 assegni alla PMA proprio la finalità di risolvere i «problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana».

Le disposizioni censurate violerebbero, infine, gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., ponendosi in contrasto:

a) con gli artt. 8 e 14 CEDU, che prevedono, rispettivamente, il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il divieto di discriminazione;

b) con gli artt. 2, paragrafo 1, 17, 23 e 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, che parimente prevedono il divieto di discriminazione e il diritto al rispetto della vita privata e familiare;

c) con gli artt. 5, 6, 22, paragrafo 1, 23, paragrafo 1, e 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, i quali stabiliscono il divieto di discriminazione e la promozione del diritto alla salute con specifico riguardo alle persone con disabilità, da intendere anche quale «disabilità riproduttiva».

3.- Le due ordinanze di rimessione sollevano questioni analoghe, relative in parte alle medesime norme, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione.

4.- In via preliminare, va rilevato che non può tenersi conto delle deduzioni svolte dalle parti costituite nel giudizio relativo all'ordinanza del Tribunale di Bolzano, intese a dimostrare che le norme censurate contrastano anche con parametri diversi e ulteriori rispetto a quelli evocati dal giudice *a quo* (in particolare, con gli artt. 30, terzo comma, e 31, primo comma, Cost., nonché con altre fonti sovranazionali atte a integrare gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.).

Per costante giurisprudenza di questa Corte, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è, infatti, limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione: con la conseguenza che non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice *a quo*, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (*ex plurimis*, sentenze n. 141 del 2019, n. 194, n. 161, n. 12 e n. 4 del 2018).

5.- Secondo quanto si riferisce nelle ordinanze di rimessione, entrambi i giudici rimettenti si trovano investiti del ricorso proposto, ai sensi dell'art. 700 del Codice di procedura civile, da una coppia di donne, parti di una unione civile, inteso a superare, con provvedimento d'urgenza, il diniego opposto da un'Azienda sanitaria alla loro richiesta di accesso alla PMA.

Nessun dubbio di ammissibilità si pone in rapporto alla *sedes processuale* nell'ambito della quale le questioni sono state sollevate. Già in precedenti pronunce attinenti alla disciplina della PMA, questa Corte ha, infatti, ribadito la propria costante giurisprudenza, secondo la quale la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata anche in sede cautelare, sia quando il giudice non abbia ancora provveduto sull'istanza dei ricorrenti (come è avvenuto negli odierni giudizi), sia quando abbia concesso la misura richiesta, purché tale concessione non si risolva nel definitivo esaurimento del potere del quale il giudice fruisce in quella sede (sentenze n. 162 del 2014 e n. 151 del 2009, ordinanza n. 150 del 2012; con specifico riferimento alle questioni sollevate nell'ambito di procedimenti d'urgenza *ante causam*, sentenze n. 84 del 2016 e n. 96 del 2015).

6.- L'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l'inammissibilità delle questioni sollevate dal Tribunale di Pordenone per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

L'eccezione non è fondata.

Il giudice *a quo* ha esposto in modo, *primo visu*, del tutto adeguato le ragioni del denunciato contrasto delle norme censurate con gli artt. 2, 3 e 32, primo comma, Cost. Quanto ai parametri residui (artt. 31, secondo comma, e 117, primo comma, Cost.), le deduzioni del rimettente, se pure alquanto stringate, permettono comunque sia di cogliere il nucleo delle censure, anche perché collegate a quelle relative agli altri parametri.

7.- Entrambi i giudici rimettenti escludono la praticabilità di una interpretazione conforme a Costituzione delle disposizioni censurate, ritenendo che una simile operazione ermeneutica trovi un insormontabile ostacolo nell'univoco tenore letterale dell'enunciato normativo.

L'affermazione appare corretta.

Stabilendo che alle tecniche di PMA possano accedere solo coppie formate da persone «di sesso diverso» (art. 5) e prevedendo sanzioni amministrative a carico di chi le applica a coppie «composte da soggetti dello stesso sesso» (art.

12, comma 2), la legge n. 40 del 2004 nega in modo puntuale e inequivocabile alle coppie omosessuali la fruizione delle tecniche considerate. Ciò, peraltro, in piena sintonia con l'ispirazione di fondo della legge stessa, sulla quale si porterà presto l'attenzione.

Opera, dunque, il principio – ripetutamente affermato da questa Corte – secondo il quale l'onere di interpretazione conforme viene meno, lasciando il passo all'incidente di costituzionalità, allorché il tenore letterale della disposizione non consenta tale interpretazione (*ex plurimis*, sentenze n. 141 del 2019, n. 268 e n. 83 del 2017, n. 241 e n. 36 del 2016; ordinanza n. 207 del 2018).

8.- Con i quesiti di costituzionalità proposti, entrambi i Tribunali rimettenti mirano a rimuovere il requisito soggettivo di accesso alla PMA rappresentato dalla diversità di sesso dei componenti la coppia richiedente (unitamente al correlato presidio sanzionatorio). L'effetto della pronuncia auspicata dai giudici *a quibus* sarebbe, dunque, quello di rendere fruibile la PMA alle coppie omosessuali in quanto tali: indipendentemente, cioè, dal fatto che i loro componenti risultino affetti, *uti singuli*, da patologie che li pongano in condizioni obiettive di infertilità o di sterilità (come pure avviene nel caso sottoposto all'esame del Tribunale di Bolzano).

Lo stesso Tribunale di Bolzano limita, peraltro, espressamente il *petitum* alle coppie omosessuali femminili. Di contro, il Tribunale di Pordenone, nel dispositivo dell'ordinanza di remissione, chiede in modo indifferenziato l'ablazione del requisito della diversità di sesso, coinvolgendo così, apparentemente, nello scrutinio anche le coppie omosessuali maschili (che pure non vengono in rilievo nel giudizio *a quo*).

Dal tenore complessivo dell'ordinanza emerge, tuttavia, come anche le censure del Tribunale friulano debbano intendersi, in realtà, limitate alle coppie formate da sole donne.

Per le coppie omosessuali femminili la PMA si attua, infatti, mediante fecondazione eterologa, in vivo o in vitro, con gameti maschili di un donatore. Tale pratica era originariamente vietata in modo assoluto dalla legge n. 40 del 2004 (art. 4, comma 3), ma è divenuta fruibile dalle coppie eterosessuali a seguito della sentenza n. 162 del 2014 di questa Corte, in presenza di patologie che determinino una sterilità o una infertilità assolute e irreversibili. Con l'eventuale accoglimento delle odierne questioni, la fecondazione eterologa verrebbe estesa anche all'"infertilità sociale", o "relazionale", fisiologicamente propria della coppia omosessuale femminile, conseguente alla non complementarità biologica delle loro componenti.

Per le coppie omosessuali maschili, invece, la genitorialità artificiale passa necessariamente attraverso una pratica distinta: vale a dire la maternità surrogata (o gestazione per altri). Il sintagma designa, come è noto, l'accordo con il quale una donna si impegna ad attuare e a portare a termine una gravidanza per conto di terzi, rinunciando preventivamente a "reclamare diritti" sul bambino che nascerà. Tale pratica è vietata in assoluto, sotto minaccia di sanzione

penale, dall'art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, anche nei confronti delle coppie eterosessuali. La disposizione ora citata – considerata dalla giurisprudenza espressiva di un principio di ordine pubblico (Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 8 maggio 2019, n. 12193) – non è inclusa tra quelle sottoposte a scrutinio dal Tribunale di Pordenone, né è presa affatto in considerazione dal giudice *a quo* nello svolgimento delle proprie censure.

Ciò porta a concludere che, anche nella prospettiva del Tribunale friulano, le coppie omosessuali maschili siano destinate a restare estranee al panorama decisorio dell'odierno giudizio.

9.- Tanto puntualizzato, nel merito le questioni non sono però fondate.

Questa Corte ha avuto modo di porre in evidenza come la legge n. 40 del 2004 costituisca la «prima legislazione organica relativa ad un delicato settore, che negli anni più recenti ha conosciuto uno sviluppo correlato a quello della ricerca e delle tecniche mediche, e che indubbiamente coinvolge una pluralità di rilevanti interessi costituzionali» (sentenza n. 45 del 2005).

La materia tocca, al tempo stesso, «temi eticamente sensibili» (sentenza n. 162 del 2014), in relazione ai quali l'individuazione di un ragionevole punto di equilibrio fra le contrapposte esigenze, nel rispetto della dignità della persona umana, appartiene «primariamente alla valutazione del legislatore» (sentenza n. 347 del 1998). La linea di composizione tra i diversi interessi in gioco si colloca, in specie, nell'«area degli interventi, con cui il legislatore, quale interprete della volontà della collettività, è chiamato a tradurre, sul piano normativo, il bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto, tenendo conto degli orientamenti e delle istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza sociale» (sentenza n. 84 del 2016). Ciò ferma restando la sindacabilità delle scelte operate, al fine di verificare se con esse sia stato realizzato un bilanciamento non irragionevole (sentenza n. 162 del 2014).

Anche la Corte europea dei Diritti dell'Uomo ha affermato, d'altra parte, in più occasioni, che nella materia della PMA, la quale solleva delicate questioni di ordine etico e morale, gli Stati conservano – segnatamente quanto ai temi sui quali non si registri un generale consenso – un ampio margine di apprezzamento (tra le altre, sentenze 28 agosto 2012, Costa e Pavan contro Italia; Grande Camera, 3 novembre 2011, S.H. e altri contro Austria).

10.- La possibilità – dischiusa dai progressi scientifici e tecnologici – di una scissione tra atto sessuale e procreazione, mediata dall'intervento del medico, pone, in effetti, un interrogativo di fondo: se sia configurabile – e in quali limiti – un «diritto a procreare» (o «alla genitorialità», che dir si voglia), comprensivo non solo dell'*an* e del quando, ma anche del *quomodo*, e dunque declinabile anche come diritto a procreare con metodi diversi da quello naturale. Più in particolare, si tratta di stabilire se il desiderio di avere un figlio tramite l'uso delle tecnologie meriti di essere soddisfatto sempre e comunque sia, o se sia invece giustificabile la previsione di specifiche condizioni di accesso alle pratiche considerate: e ciò particolarmente in una prospettiva di salvaguardia dei diritti del concepito e del futuro nato.

Le soluzioni adottate, in proposito, dalla legge n. 40 del 2004 sono, come è noto, di segno restrittivo. Esse riflettono – quanto ai profili che qui vengono in rilievo – due idee di base.

La prima attiene alla funzione delle tecniche considerate. La legge configura, infatti, *in apicibus*, queste ultime come rimedio alla sterilità o infertilità umana avente una causa patologica e non altrimenti rimovibile: escludendo chiaramente, con ciò, che la PMA possa rappresentare una modalità di realizzazione del “desiderio di genitorialità” alternativa ed equivalente al concepimento naturale, lasciata alla libera autodeterminazione degli interessati.

L'art. 1 della legge n. 40 del 2004 stabilisce, in particolare, che il ricorso alla PMA «è consentito» – alle condizioni e secondo le modalità previste dalla stessa legge, «che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito» – «[a]l fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana» (comma 1) e sempre che «non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità» (comma 2).

Il concetto è ribadito ed esplicitato nel successivo art. 4, comma 1, in forza del quale l'accesso alle tecniche di PMA «è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico».

La seconda direttrice attiene alla struttura del nucleo familiare scaturiente dalle tecniche in questione. La legge prevede, infatti, una serie di limitazioni di ordine soggettivo all'accesso alla PMA, alla cui radice si colloca il trasparente intento di garantire che il suddetto nucleo riproduca il modello della famiglia caratterizzata dalla presenza di una madre e di un padre: limitazioni che vanno a sommarsi a quella, di ordine oggettivo, insita nel disposto dell'art. 4, comma 3, che – nell'ottica di assicurare il mantenimento di un legame biologico tra il nascituro e gli aspiranti genitori – pone il divieto (in origine, assoluto) di ricorso a tecniche di PMA di tipo eterologo (ossia con impiego di almeno un gamete di un donatore “esterno”).

L'art. 5 della legge n. 40 del 2004 stabilisce, in specie, che possano accedere alla PMA esclusivamente le «coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi».

La disciplina dell'art. 5 trova eco, sul versante sanzionatorio, nelle previsioni dell'art. 12. Per quanto al presente più rileva, il comma 2 di tale articolo punisce con una severa sanzione amministrativa pecuniaria (da 200.000 a 400.000 euro) chi applica tecniche di PMA «a coppie composte da soggetti dello stesso sesso», oltre che da soggetti non entrambi viventi, o in età minore, o non coniugati o non conviventi.

La previsione sanzionatoria è rafforzata da quella del comma 9, in forza della quale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui allo stesso art. 12 (e, dunque, anche per quello di

cui al comma 2) è «disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale». Il comma 10 prevede, inoltre, la sospensione dell'autorizzazione alla realizzazione delle pratiche di PMA concessa alla struttura nel cui interno è eseguita la pratica vietata, con possibilità di revoca dell'autorizzazione stessa nell'ipotesi di violazione di più divieti o di recidiva.

11.- Questa Corte è intervenuta in due occasioni sulla trama normativa ora ricordata, al fine di ampliare, tramite declaratorie di illegittimità costituzionale, il novero dei soggetti abilitati ad accedere alla PMA. Lo ha fatto, in particolare, con le sentenze n. 162 del 2014 e n. 96 del 2015: pronunce che gli odierni rimettenti e le parti private evocano a sostegno dell'ulteriore intervento ampliativo oggi richiesto, il quale viene prospettato come un ideale e coerente sviluppo delle decisioni già assunte.

Con le pronunce considerate questa Corte ha, peraltro, rimosso quelle che apparivano sostanzialmente come distonie, interne o esterne, della disciplina delineata dal legislatore, senza incidere – o incidendo solo in modo marginale – sulle coordinate di fondo di quest'ultima.

La sentenza n. 162 del 2014 ha ammesso, in specie, alla riproduzione artificiale le coppie alle quali «sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili», dichiarando illegittimo, limitatamente a tale ipotesi, il divieto di ricorso a tecniche di PMA di tipo eterologo stabilito dall'art. 4, comma 3, della legge n. 40 del 2004. In tal modo, si è posto rimedio all'«evidente elemento di irrazionalità» insito nel fatto che, dopo aver assegnato alla PMA lo scopo «di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana», il legislatore aveva negato in assoluto – con il censurato divieto di fecondazione eterologa – la possibilità di realizzare il desiderio della genitorialità proprio alle «coppie affette dalle patologie più gravi, in contrasto con la *ratio legis*». Circostanza, questa, che rivelava come il bilanciamento di interessi operato fosse irragionevole, posto che, sull'altro versante, le esigenze di tutela del nuovo nato apparivano adeguatamente soddisfatte dalla disciplina vigente, in rapporto tanto al «rischio psicologico» correlato al difetto di legame biologico con i genitori (conseguente alla fecondazione eterologa), quanto alla possibile «violazione del diritto a conoscere la propria identità genetica».

La successiva sentenza n. 96 del 2015 ha dischiuso, a sua volta, l'accesso alla PMA alle coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili al nascituro («accertate da apposite strutture pubbliche»). Si è eliminata, con ciò, l'altra «palese antinomia» già censurata dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo con la sentenza 28 agosto 2012, Costa e Pavan contro Italia. La legge n. 40 del 2004 vietava, infatti, alle coppie dianzi indicate di ricorrere alla PMA, con diagnosi preimpianto, quando invece «il nostro ordinamento consente, comunque, a tali coppie di perseguire l'obiettivo di procreare un figlio non affetto dalla specifica patologia ereditaria di cui sono portatrici attraverso la, innegabilmente più traumatica, modalità della interruzione volontaria (anche

reiterata) di gravidanze naturali [...] consentita dall'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza)».

Entrambe le pronunce si sono mosse, dunque, nella logica del rispetto – e, anzi, della valorizzazione – della finalità (*lato sensu*) terapeutica assegnata dal legislatore alla PMA (proiettandola, nel caso della sentenza n. 96 del 2015, anche sul nascituro), senza contestare nella sua globalità – in punto di compatibilità con la Costituzione – l'altra scelta legislativa di fondo: quella, cioè, di riprodurre il modello della famiglia caratterizzata dalla presenza di una figura materna e di una figura paterna. È ben vero che la sentenza n. 162 del 2014 ha fatto venir meno – nella circoscritta ipotesi da essa considerata (quando, cioè, la fecondazione eterologa rappresenti l'unico modo per superare una infertilità assoluta e irreversibile di matrice patologica) – la necessità del legame biologico tra genitori e figli. Ma la pronuncia ha avuto cura di puntualizzare e sottolineare che alla fecondazione eterologa restano, comunque sia, abilitate ad accedere solo le coppie che posseggano i requisiti indicati dall'art. 5, comma 1, della legge n. 40 del 2004, e dunque rispondenti al paradigma familiare riflesso in tale disposizione.

12.- Le questioni oggi in esame si collocano su un piano ben diverso.

L'ammissione alla PMA delle coppie omosessuali, conseguente al loro accoglimento, esigerebbe, infatti, la diretta sconfessione, sul piano della tenuta costituzionale, di entrambe le idee guida sottese al sistema delineato dal legislatore del 2004, con potenziali effetti di ricaduta sull'intera platea delle ulteriori posizioni soggettive attualmente escluse dalle pratiche riproduttive (oltre che con interrogativi particolarmente delicati quanto alla sorte delle coppie omosessuali maschili, la cui omologazione alle femminili – in punto di diritto alla genitorialità – richiederebbe, come già accennato, che venga meno, almeno a certe condizioni, il divieto di maternità surrogata).

Nella specie, non vi è, d'altronde, alcuna incongruenza interna alla disciplina legislativa della materia, alla quale occorra por rimedio. Contrariamente a quanto mostrano di ritenere i giudici *a quibus*, l'infertilità "fisiologica" della coppia omosessuale (femminile) non è affatto omologabile all'infertilità (di tipo assoluto e irreversibile) della coppia eterosessuale affetta da patologie riproduttive: così come non lo è l'infertilità "fisiologica" della donna sola e della coppia eterosessuale in età avanzata. Si tratta di fenomeni chiaramente e ontologicamente distinti. L'esclusione dalla PMA delle coppie formate da due donne non è, dunque, fonte di alcuna distonia e neppure di una discriminazione basata sull'orientamento sessuale.

In questo senso si è, del resto, specificamente espressa anche la Corte europea dei Diritti dell'Uomo. Essa ha affermato, infatti, che una legge nazionale che riservi l'inseminazione artificiale a coppie eterosessuali sterili, attribuendole una finalità terapeutica, non può essere considerata fonte di una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti delle coppie omosessuali, rilevante agli

effetti degli artt. 8 e 14 CEDU: ciò, proprio perché la situazione delle seconde non è paragonabile a quella delle prime (Corte europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza 15 marzo 2012, Gas e Dubois contro Francia).

In tali rilievi è evidentemente già insita l'infondatezza delle questioni sollevate dai rimettenti, sotto il profilo considerato, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in correlazione con le disposizioni convenzionali da ultimo citate.

13.- Ciò posto, e riprendendo l'ordine delle censure prospettato dai giudici *a quibus*, neppure è riscontrabile la denunciata violazione dell'art. 2 Cost.

13.1.- Questa Corte ha rilevato che la nozione di «formazion[e] sociale» – nel cui ambito l'art. 2 Cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, e che deve intendersi come riferita a «ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico» – abbraccia anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone del medesimo sesso (sentenza n. 138 del 2010; similmente, sentenza n. 170 del 2014). Indicazione cui fa, peraltro, puntuale eco la legge 20 maggio 2016, n. 76 («Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»), la quale qualifica espressamente, all'art. 1, comma 1, l'unione civile tra persone dello stesso sesso «quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione».

Questa Corte ha posto tuttavia in evidenza, in pari tempo, che la Costituzione, pur considerandone favorevolmente la formazione, «non pone una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presenza di figli» e che, d'altra parte, «[l]a libertà e volontarietà dell'atto che consente di diventare genitori [...] di sicuro non implica che la libertà in esame possa esplicarsi senza limiti» (sentenza n. 162 del 2014). Essa dev'essere, infatti, bilanciata con altri interessi costituzionalmente protetti: e ciò particolarmente quando si discuta della scelta di ricorrere a tecniche di PMA, le quali, alterando le dinamiche naturalistiche del processo di generazione degli individui, aprono scenari affatto innovativi rispetto ai paradigmi della genitorialità e della famiglia storicamente radicati nella cultura sociale, attorno ai quali è evidentemente costruita la disciplina degli artt. 29, 30 e 31 Cost., suscitando inevitabilmente, con ciò, delicati interrogativi di ordine etico.

In accordo con quanto si è posto in evidenza in principio, il compito di ponderare gli interessi in gioco e di trovare un punto di equilibrio fra le diverse istanze – tenendo conto degli orientamenti maggiormente diffusi nel tessuto sociale, nel singolo momento storico – deve ritenersi affidato in via primaria al legislatore, quale interprete della collettività nazionale, salvo il successivo sindacato sulle soluzioni adottate da parte di questa Corte, onde verificare che esse non decampino dall'alveo della ragionevolezza.

Nella specie, peraltro, la scelta espressa dalle disposizioni censurate si rivela non eccedente il margine di discrezionalità del quale il legislatore fruisce *in*

subiecta materia, pur rimanendo quest'ultima aperta a soluzioni di segno diverso, in parallelo all'evolversi dell'apprezzamento sociale della fenomenologia considerata.

Di certo, non può considerarsi irrazionale e ingiustificata, in termini generali, la preoccupazione legislativa di garantire, a fronte delle nuove tecniche procreative, il rispetto delle condizioni ritenute migliori per lo sviluppo della personalità del nuovo nato.

In questa prospettiva, l'idea, sottesa alla disciplina in esame, che una famiglia *ad instar naturae* – due genitori, di sesso diverso, entrambi viventi e in età potenzialmente fertile – rappresenti, in linea di principio, il “luogo” più idoneo per accogliere e crescere il nuovo nato non può essere considerata, a sua volta, di per sé arbitraria o irrazionale. E ciò a prescindere dalla capacità della donna sola, della coppia omosessuale e della coppia eterosessuale in età avanzata di svolgere validamente anch'esse, all'occorrenza, le funzioni genitoriali.

Nell'esigere, in particolare, per l'accesso alla PMA, la diversità di sesso dei componenti della coppia – condizione peraltro chiaramente presupposta dalla disciplina costituzionale della famiglia – il legislatore ha tenuto conto, d'altronde, anche del grado di accettazione del fenomeno della cosiddetta “omogenitorialità” nell'ambito della comunità sociale, ritenendo che, all'epoca del varo della legge, non potesse registrarsi un sufficiente consenso sul punto.

13.2.- La validità delle conclusioni ora esposte non è inficiata dai più recenti orientamenti della giurisprudenza comune sui temi dell'adozione di minori da parte di coppie omosessuali e del riconoscimento in Italia di atti formati all'estero, dichiarativi del rapporto di filiazione in confronto a genitori dello stesso sesso: orientamenti ai quali fanno ampi richiami i giudici *a quibus* e le parti costituite.

La giurisprudenza predominante ritiene, in effetti, ammissibile l'adozione cosiddetta non legittimante in favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico del minore, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).

In questa chiave, si esclude che una valutazione negativa circa la sussistenza del requisito dell'interesse del minore possa fondarsi esclusivamente sull'orientamento sessuale del richiedente l'adozione e del suo partner, non incidendo l'orientamento sessuale della coppia sull'idoneità dell'individuo all'assunzione della responsabilità genitoriale (Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12962).

La stessa Corte di Cassazione ha ritenuto, per altro verso, possibile la trascrizione, nel registro dello stato civile in Italia, di un atto straniero dal quale risulti la nascita di un figlio da due donne, a seguito della medesima tecnica di procreazione assistita – comunemente nota come ROPA (Reception of Oocytes from Partner) – che intenderebbero praticare le due ricorrenti nel giudizio pendente davanti al Tribunale di Bolzano (donazione dell'ovulo da parte della prima e conduzione della gravidanza da parte della seconda con utilizzo di un gamete

maschile di un terzo). Nell'escludere che la trascrizione si ponga in contrasto con l'ordine pubblico interno, il giudice di legittimità ha rilevato, da un lato, che non è configurabile un divieto costituzionale, per le coppie omosessuali, di accogliere e anche generare figli; dall'altro, che non esistono neppure certezze scientifiche o dati di esperienza in ordine al fatto che l'inserimento del figlio in una famiglia formata da una coppia omosessuale abbia ripercussioni negative sul piano educativo e dello sviluppo della personalità del minore, dovendo la dannosità di tale inserimento essere dimostrata in concreto (Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 30 settembre 2016, n. 19599). In termini analoghi la Corte di Cassazione si era, peraltro, già espressa con riguardo all'affidamento del minore nato da una precedente relazione eterosessuale, dopo la manifestazione dell'omosessualità della madre e l'instaurazione, da parte sua, della convivenza con altra donna (Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 11 gennaio 2013, n. 601).

Tutto ciò, come detto, non esclude la validità delle conclusioni dianzi raggiunte.

Vi è, infatti, una differenza essenziale tra l'adozione e la PMA. L'adozione presuppone l'esistenza in vita dell'adottando: essa non serve per dare un figlio a una coppia, ma precipuamente per dare una famiglia al minore che ne è privo. Nel caso dell'adozione, dunque, il minore è già nato ed emerge come specialmente meritevole di tutela – così nella circoscritta ipotesi di adozione non legittimante ritenuta applicabile alla coppia omosessuale – l'interesse del minore stesso a mantenere relazioni affettive già di fatto instaurate e consolidate: interesse che – in base al ricordato indirizzo giurisprudenziale – va verificato in concreto (così come, del resto, per l'affidamento del minore nato da una precedente relazione eterosessuale).

La PMA, di contro, serve a dare un figlio non ancora venuto ad esistenza a una coppia (o a un singolo), realizzandone le aspirazioni genitoriali. Il bambino, quindi, deve ancora nascere: non è, perciò, irragionevole – come si è detto – che il legislatore si preoccupi di garantirgli quelle che, secondo la sua valutazione e alla luce degli apprezzamenti correnti nella comunità sociale, appaiono, in astratto, come le migliori condizioni “di partenza”.

14.- Per quel che attiene, poi, alla denunciata violazione dell'art. 3 Cost., si è già posta precedentemente in evidenza l'insussistenza di quella legata a una pretesa discriminazione fondata sull'orientamento sessuale (*supra*, punto 12 del Considerato in diritto).

Ma altrettanto deve dirsi anche quanto all'ulteriore censura, formulata dal solo Tribunale di Pordenone, secondo la quale la normativa in esame darebbe luogo a una ingiustificata disparità di trattamento in base alle capacità economiche, facendo sì che l'aspirazione alla genitorialità possa essere realizzata da quelle sole, tra le coppie omosessuali, che siano in grado di sostenere i costi per sottoporsi alle pratiche di PMA in uno dei Paesi esteri che lo consentono.

In assenza di altri vulnera costituzionali, il solo fatto che un divieto possa essere eluso recandosi all'estero non può costituire una valida ragione per dubitare della sua conformità a Costituzione. La circostanza che esista una differenza tra la normativa italiana e le molteplici normative mondiali è un fatto che l'ordinamento non può tenere in considerazione. Diversamente opinando, la disciplina interna dovrebbe essere sempre allineata, per evitare una lesione del principio di eguaglianza, alla più permissiva tra le legislazioni estere che regolano la stessa materia.

15.- Inoltre, non è violato l'art. 31, secondo comma, Cost., il quale riguarda la maternità e non l'aspirazione a diventare genitore.

16.- Neppure è ravvisabile la violazione dell'art. 32, primo comma, Cost., prospettata dal Tribunale di Pordenone sull'assunto che l'impossibilità di formare una famiglia con figli assieme al proprio partner dello stesso sesso sarebbe suscettibile di incidere negativamente, anche in modo rilevante, sulla salute psicofisica della coppia.

La tutela costituzionale della «salute» non può essere estesa fino a imporre la soddisfazione di qualsiasi aspirazione soggettiva o bisogno che una coppia (o anche un individuo) reputi essenziale, così da rendere incompatibile con l'evocato parametro ogni ostacolo normativo frapposto alla sua realizzazione. La contraria affermazione che pure si rinviene nella sentenza n. 162 del 2014 – richiamata dal rimettente – deve intendersi calibrata sulla specifica fattispecie alla quale la pronuncia si riferisce (la coppia eterosessuale cui sia stata diagnosticata una patologia produttiva di infertilità o sterilità assolute e irreversibili). Se così non fosse, sarebbero destinate a cadere automaticamente, in quanto frustranti il desiderio di genitorialità, non solo la limitazione oggi in esame, ma tutte le altre limitazioni all'accesso alla PMA poste dall'art. 5, comma 1, della legge n. 40 del 2004: limitazioni che la stessa sentenza n. 162 del 2014 ha, per converso, specificamente richiamato anche in rapporto alla fecondazione eterologa.

17.- Il Tribunale di Bolzano ha denunciato la violazione dell'art. 32, primo comma, Cost. sotto un diverso e più specifico profilo, che riflette le peculiarità della vicenda concreta sottoposta al suo esame, nella quale – come già più volte ricordato – entrambe le ricorrenti, parti di una unione civile, risultano affette da patologie che le rendono incapaci di procreare naturalmente: una perché non produce ovociti; l'altra perché non in grado di portare a termine una gravidanza senza grave rischio.

Secondo il Tribunale rimettente, il divieto censurato si porrebbe in contrasto con la tutela costituzionale del diritto alla salute, in quanto impedirebbe alle componenti di una coppia di persone dello stesso sesso di superare le loro patologie riproduttive, tramite l'utilizzazione complementare delle potenzialità riproduttive rispettive (gestazionale dell'una, di produzione ovarica dell'altra): ciò in contrasto con lo stesso scopo *lato sensu* terapeutico che la legge n. 40 del 2004 assegna alla PMA.

Al riguardo, occorre rilevare che la censura – ove fondata – non giustificherebbe la pronuncia richiesta dal giudice *a quo*: ossia l'eliminazione tout court del requisito della diversità di sesso dal novero delle condizioni di accesso alle tecniche di PMA. Tale requisito dovrebbe essere rimosso, per converso, esclusivamente nel caso in cui fosse riscontrabile l'esigenza "terapeutica" alla quale fa riferimento il rimettente: ossia quando le componenti della coppia omosessuale femminile versino in condizioni obiettive di infertilità per ragioni patologiche.

L'assetto che scaturirebbe da un simile intervento – pure teoricamente praticabile in questa sede, tramite una "resezione" del *petitum* – sarebbe, peraltro, palesemente insostenibile. Nell'ambito delle coppie omosessuali femminili, potrebbero accedere alla PMA – e dunque realizzare il desiderio della genitorialità – solo quelle le cui componenti non siano in grado di procreare in modo naturale.

Tale rilievo disvela il vizio di prospettiva che inficia l'argomento posto in campo dal rimettente. La presenza di patologie riproduttive è un dato significativo nell'ambito della coppia eterosessuale, in quanto fa venir meno la normale fertilità di tale coppia. Rappresenta invece una variabile irrilevante – ai fini che qui interessano – nell'ambito della coppia omosessuale, la quale sarebbe infertile in ogni caso.

18.- L'art. 11 Cost. – richiamato dal Tribunale ordinario di Bolzano (peraltro solo in dispositivo) con riferimento tanto agli artt. 8 e 14 CEDU, quanto a varie disposizioni del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 – è parametro inconferente, posto che dalle indicate convenzioni internazionali non derivano limitazioni di sovranità nei confronti dello Stato italiano (*ex plurimis*, con particolare riguardo alla CEDU, sentenze n. 22 del 2018, n. 210 del 2013 e n. 349 del 2007).

19.- Va esclusa, infine, la dedotta violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione a tutte le disposizioni sovranazionali evocate dai giudici *a quibus*.

19.1.- Quanto al contrasto – denunciato da entrambi i rimettenti – con gli artt. 8 e 14 CEDU (in tema di diritto al rispetto della vita privata e familiare e di divieto di discriminazione), è ben vero che, a partire dalla sentenza 24 giugno 2010, Schalk e Kopf contro Austria, la giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo è costante nell'affermare che alla coppia omosessuale compete il diritto al rispetto della vita, non solo privata, ma anche familiare, al pari della coppia di sesso opposto che si trovi nella stessa situazione. Essa costituisce, pertanto, una «famiglia», anche agli effetti del divieto di discriminazione (pur rimanendo affidate all'apprezzamento dei singoli Stati le modalità della sua tutela, che non deve necessariamente aver luogo tramite l'estensione dell'istituto del matrimonio) (*ex plurimis*, sentenze 14 dicembre 2017, Orlandi e altri contro Italia; 21 luglio 2015, Oliari e altri contro Italia). Principio, questo, del

quale è stata fatta specifica applicazione anche in tema di adozione dei minori (Grande Camera, sentenza 19 febbraio 2013, X e altri contro Austria).

La Corte di Strasburgo ha pure affermato, per altro verso, che il concetto di «vita privata», di cui all'art. 8 CEDU, comprende il diritto all'autodeterminazione e, dunque, anche il diritto al rispetto della decisione di diventare genitore e su come diventarlo (in modo naturale, tramite fecondazione assistita, mediante procedura di adozione, ecc.). La scelta di ricorrere alla PMA ricade, pertanto, nel relativo ambito di tutela, con la conseguenza che le ingerenze in essa da parte della pubblica autorità debbono rispondere alle finalità indicate dal paragrafo 2 dello stesso art. 8 e risultare proporzionate allo scopo (sentenze 16 gennaio 2018, Nedescu contro Romania; Grande Camera, 27 agosto 2015, Parrillo contro Italia; 2 ottobre 2012, Knecht contro Romania; 28 agosto 2012, Costa e Pavan contro Italia; Grande Camera, 3 novembre 2011, S.H. e altri contro Austria).

E, però, si è già ricordato come la stessa Corte di Strasburgo abbia escluso che una legge nazionale che riservi la PMA a coppie eterosessuali sterili, assegnandole una finalità terapeutica, possa dar luogo a una disparità di trattamento, rilevante agli effetti degli artt. 8 e 14 CEDU, nei confronti delle coppie omosessuali, stante la non equiparabilità delle rispettive situazioni (sentenza 15 marzo 2012, Gas e Dubois contro Francia).

Si è del pari ricordato come, secondo la Corte europea, nella disciplina della fecondazione medicalmente assistita – la quale suscita delicati problemi di ordine etico e morale – gli Stati fruiscono di un ampio margine di apprezzamento, particolarmente quanto ai profili sui quali non si riscontri un generale consenso a livello europeo (*supra*, punto 9 del Considerato in diritto): prospettiva nella quale essa ha ritenuto non incompatibile con la CEDU il divieto di fecondazione eterologa previsto dalla legislazione austriaca (Grande Camera, sentenza 3 novembre 2011, S.H. contro Austria, che ha ribaltato la conclusione cui era giunta la prima sezione della Corte con la sentenza 1° aprile 2010, S.H. contro Austria).

In tale ottica, possono dunque valere anche in rapporto ai parametri convenzionali evocati le considerazioni precedentemente svolte onde escludere l'ipotizzata violazione del diritto alla procreazione costituzionalmente garantito (*supra*, punto 13 del Considerato in diritto).

19.2.- Quanto osservato in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU può essere evidentemente esteso alle corrispondenti disposizioni – richiamate dal solo Tribunale di Bolzano – del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, in tema di divieto di discriminazione e diritto al rispetto della vita privata e familiare (artt. 2, paragrafo 1, 17, 23 e 26).

19.3.- Per quel che attiene, da ultimo, alle previsioni – invocate anch'esse dal solo Tribunale di Bolzano – della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità (artt. 5, 6, 22, paragrafo 1, 23, paragrafo 1, e 25, in tema, rispettivamente, di eguaglianza e non discriminazione, donne con disabilità,

rispetto della vita privata, rispetto della famiglia e tutela della salute), può ripetersi quanto già osservato con riferimento alla censura di violazione del diritto alla salute, formulata dallo stesso Tribunale (*supra*, punto 17 del Considerato in diritto).

È evidente, infatti, che le coppie omosessuali femminili non possono essere ritenute, in quanto tali, «disabili».

20.- Alla luce delle considerazioni svolte, le questioni vanno dichiarate non fondate.

P.Q.M.

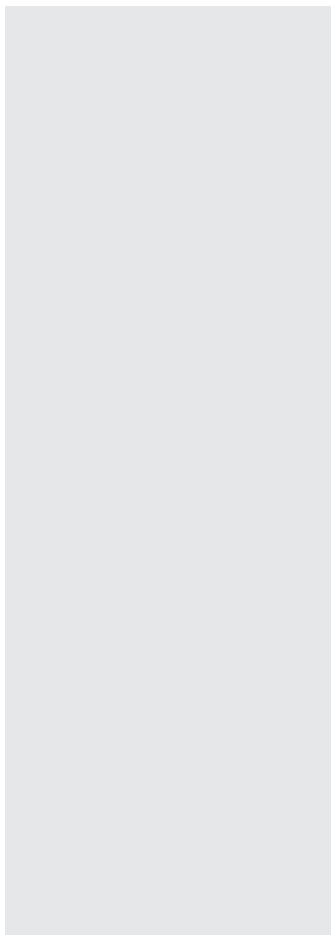
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Pordenone con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, limitatamente alle parole «di sesso diverso», e 12, comma 2, limitatamente alle parole «dello stesso sesso o», «anche in combinato disposto con i commi 9 e 10», nonché degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge n. 40 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, e 32, primo comma, Cost., nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, agli artt. 2, paragrafo 1, 17, 23 e 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e agli artt. 5, 6, 22, paragrafo 1, 23, paragrafo 1, e 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, dal Tribunale ordinario di Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

DIRITTO EUROPEO E COMPARATO



L'origine dei prodotti alimentari come informazione da fornire ai consumatori per garantire il diritto internazionale umanitario

Nota a sentenza: Corte di Giustizia, Grande Sezione, del 12 novembre 2019 – C-368/18

Giuseppe Spoto

1. Non esiste ancora una disciplina europea chiara e univoca sul significato da attribuire all'indicazione dell'origine dei prodotti agricoli e alimentari, infatti, se ripercorriamo l'evoluzione delle fonti comunitarie¹, tali nozioni sono da sempre state caratterizzate da una certa ambiguità semantica.

I problemi per l'adozione di una disciplina uniforme e condivisa sono amplificati se pensiamo che la produzione dei beni agricoli (come frutta e ortaggi), strettamente legata al luogo della loro origine naturale, rinvia a criteri che sono inevitabilmente diversi rispetto alle esigenze connesse con la produzione industriale di alimenti, dove si ha un processo di trasformazione costituito in più fasi e più ingredienti che possono ovviamente avere origine da luoghi disparati.

La normativa sull'origine dei prodotti è stata fortemente influenzata dai criteri adottati nell'ambito del Codice doganale comunitario², che ha dettato

¹ Cfr. F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare*, 2019, 333 s. che rileva come già la prima direttiva orizzontale sull'etichettatura n. 79/112 del 1978 non poneva alcuna distinzione tra il "origine" e "provenienza", la direttiva sulla pubblicità ingannevole del 1984 si limitava a far genericamente riferimento all'origine geografica o commerciale, senza distinguere tra riferimento territoriale e riferimento all'impresa produttrice, la direttiva sui marchi d'impresa del 1988 aveva sostituito il concetto di origine con quello di provenienza geografica, ponendo l'accento sulla derivazione territoriale. La medesima ambiguità terminologica era stata replicata anche dalle successive direttive del 2000 (sull'etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari), del 2006 (in tema di pubblicità ingannevole) e del 2008 (in tema di marchi di impresa) che erano intervenute con l'obiettivo di riordinare le rispettive materie. Per un esame delle sanzioni cfr. V. PACILEO, *L'origine dei prodotti agroalimentari e la sua tutela sanzionatoria*, in *Diritto agroalimentare*, 2017, pp. 401-428.

² Le norme del Codice del diritto comunitario sono state aggiornate e modificate molte volte in breve tempo. Attualmente, è in vigore il Codice doganale del diritto dell'Unione Europea a cui deve necessariamente farsi riferimento se si vuole approfondire il tema delle indicazioni di origine nei prodotti alimentari, nonostante il fatto che la disciplina doganale ha una funzione diversa, rispetto alle norme di armonizzazione previste per gli Stati membri, perché riguarda i rapporti con i Paesi esterni e non l'abbattimento delle barriere tariffarie e la realizzazione del mercato unico che invece ispira il diritto intracomunitario.

alcuni fondamentali principi che hanno trovato applicazione anche nell'industria alimentare. Secondo il diritto doganale è rilevante il momento finale della produzione (o più esattamente la fase considerata più importante nel processo di fabbricazione del nuovo prodotto) e non le fasi intermedie.

Mentre il precedente Codice doganale limitava l'ambito di applicazione delle definizioni alle sole disposizioni tariffarie e non tariffarie degli scambi di merci con Paesi extraeuropei, riconoscendo la possibilità dell'esistenza di più regole di origine, tenendo presente le varie funzioni svolte dalle norme di diritto agroalimentare, il testo più aggiornato del Codice doganale introduce un criterio generico che ha una portata di applicazione più ampia³.

Prima delle modifiche del Codice doganale, la più importante novità per il diritto intracomunitario, a livello definitorio, si è avuta con il Regolamento n. 1169 del 2011 che ha rimarcato la distinzione tra le nozioni di "Paese di origine" e "luogo di provenienza" di un alimento⁴, ma anche in questo caso, le formule adottate non sono state esaustive e il problema di una esatta interpretazione del luogo di provenienza dei prodotti è rimasto sostanzialmente aperto.

Più esattamente, l'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del Regolamento stabilisce che il «luogo di provenienza» è il luogo indicato come quello da cui proviene l'alimento, mentre la denominazione «Paese di origine» di un alimento si riferisce all'origine del prodotto, come definita dal Codice doganale comunitario⁵.

2. Fermo restando il riconoscimento di un'ampia delega alla Commissione Europea in materia⁶, le modifiche e l'ampliamento del diritto doganale comuni-

³ L'articolo 60 del Codice doganale dell'Unione Europea dispone che: «Le merci interamente ottenute in un unico Paese o territorio sono considerate originarie di tale Paese o territorio. Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi o territori sono considerate originarie del Paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione».

⁴ Nel testo del Regolamento citato, il significato dell'espressione "Paese di origine" richiama la nozione fornita dal Codice doganale comunitario, mentre l'indicazione del "luogo di provenienza" presuppone la necessità di individuare un concetto in cui un determinato luogo non necessariamente coincida con la definizione di Paese di origine come precedentemente stabilita.

⁵ Il Codice doganale comunitario è stato abrogato dal Regolamento UE n. 952/2013 che ha istituito il Codice doganale dell'Unione (G.U. 2013, L. 269, p. 1 e G.U. 2013, L. 287, p. 90).

⁶ L'articolo 62 del Codice doganale dell'Unione Europea riconosce un'ampia delega regolatrice alla Commissione Europea, stabilendo che: «Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 284, atti delegati che stabiliscono le norme in base alle quali si considera che le merci per cui è richiesta la determinazione dell'originale non preferenziale ai fini dell'applicazione delle misure dell'Unione di cui all'articolo 59 siano interamente ottenute in un unico Paese o territorio o che abbiano subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa

tario hanno contribuito a rendere il quadro di insieme paradossalmente più incerto. Ad esempio, in base ai criteri enunciati dal Codice doganale dell'Unione Europea, il confezionamento d'insalata, lavata, tagliata e inserita in buste in atmosfera protetta costituirebbe una trasformazione sostanziale, coinvolgendo quindi l'applicazione della norma secondo cui l'origine del prodotto finito non è data più dal luogo di raccolta delle materie prime, ma deve coincidere con il Paese di confezionamento finale⁷. Al contrario, dovrebbe essere sempre di fondamentale importanza poter distinguere la provenienza geografica degli ingredienti di un prodotto rispetto alla sede dell'azienda trasformatrice, ma questa soluzione, se in astratto appare quella più corretta, è in realtà difficile da realizzare, soprattutto se pensiamo che le produzioni agroalimentari utilizzano gli ingredienti più disparati in percentuali variabili.

Il legislatore europeo in materia di etichettatura non ha scelto di annoverare le indicazioni relative all'origine territoriale dei prodotti come necessarie, se non nelle specifiche ipotesi connesse con la tutela delle DOP e delle IGP. L'informazione sull'origine territoriale di un prodotto dovrà quindi essere obbligatoriamente indicata soltanto quando vi sia pericolo di confusione per i consumatori. Tale disposizione non costituisce una regola generale, ma una regola meramente suppletiva.

In contrapposizione a questa interpretazione restrittiva, vi è poi un orientamento più elastico, secondo cui il divieto di indicazioni territoriali dei prodotti sarebbe in realtà giustificato soltanto in assenza di un collegamento tra il territorio e la qualità specifica del prodotto, mentre non potrebbero essere sollevate obiezioni in tutte le altre ipotesi.

Il problema più spinoso rimane quindi comprendere per quali motivi, a dispetto di altre indicazioni, l'evoluzione delle norme in tema di origine dei prodotti ha avuto un percorso tanto accidentato. La risposta a tale quesito è certamente connessa con la riflessione secondo cui, in assenza di caratteristiche intrinseche dovute al collegamento territoriale, l'indicazione dell'origine di un prodotto può diventare un vero e proprio ostacolo alla libera circolazione delle merci, perché barriera non tariffaria alla libera concorrenza.

3. Nella "Comunicazione interpretativa relativa all'indicazione di origine delle merci dei territori occupati [dallo Stato di] Israele dal giugno del 1967"⁸, la Commissione ha dichiarato che «l'Unione Europea, in linea con il diritto internazionale, non riconosce la sovranità di Israele sui territori occupati dal giugno del 1967, ossia sulle alture del Golan, sulla striscia di Gaza e Cisgiordania, in-

attrezzata a tale scopo, che sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione in un Paese o territorio, conformemente all'articolo 60».

⁷ L'esempio è riportato da ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare*, cit., p. 350.

⁸ G.U. 2015, C 375, p. 4.

clusa Gerusalemme Est, che non considera parte del territorio di Israele», pertanto per le merci che provengono da tali zone la dicitura “prodotto di Israele” è da considerare inesatta e ingannevole per i consumatori⁹. Per questi prodotti dovrà essere utilizzata un’espressione diversa, comprensiva di informazioni geografiche aggiuntive in merito alla provenienza dagli insediamenti, in modo da non indurre in errore i consumatori. Questa precisazione interpretativa sembra derogare a quanto genericamente previsto dal Codice doganale dell’Unione, a mente del quale, come già detto, devono essere considerate originarie di un “Paese” o di un “territorio” determinati le merci interamente ottenute in tale Paese o territorio ovvero che hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale nel Paese o territorio. Il termine “Paese” è genericamente utilizzato nelle fonti comunitarie come sinonimo di Stato, mentre il termine territorio può essere utilizzato per designare uno spazio geografico che, pur essendo sotto la giurisdizione di uno Stato, indica una porzione geografica che, sotto il profilo del diritto internazionale, gode di uno statuto proprio e distinto. Il richiamo a quest’ultima nozione è da preferire e non deve essere omesso, proprio in quelle ipotesi in cui il riferimento al Paese di origine non è da solo sufficiente a fornire un’informazione esatta sull’indicazione geografica del prodotto. In queste ipotesi, l’indicazione del territorio di origine non soltanto sarebbe da preferire, ma sarebbe addirittura necessaria per evitare di indurre il consumatore in errore.

La Corte di Giustizia si preoccupa però di chiarire anche il significato da attribuire alla nozione di “luogo di provenienza”, del Regolamento n. 1169/2011. Questa espressione non corrisponde né al Paese, né al territorio di origine di un alimento, e non può neanche essere confusa con l’indicazione del nome, della ragione sociale o dell’indirizzo del produttore.

La nozione di “luogo di provenienza” ha un significato più ristretto rispetto alle nozioni sopra richiamate, potendo essere utilizzata come indicazione di qualsiasi spazio geografico da cui trae origine un alimento. Pertanto, secondo la Corte di Giustizia, l’espressione “luogo di provenienza” utilizzata dall’articolo 9, paragrafo 1, lett. i), del Regolamento UE n. 1169/2011 può essere richiamata nel caso di specie per segnalare che il luogo da cui proviene l’alimento si tratta di un “insediamento israeliano” cioè di una porzione di territorio occupata per via militare da Israele e non riconosciuta dall’Unione Europea.

Orbene, se l’insediamento è stato realizzato in violazione delle norme del diritto internazionale umanitario, l’omissione di tale informazione è di ostacolo alla possibilità per i consumatori di adottare una decisione di acquisto consa-

⁹ cfr. M. BRUNORI, *Origine dei prodotti degli insediamenti israeliani nei territori occupati: spunti di riflessione sul ruolo dell’informazione sugli alimenti*, in *Rivista di diritto agrario*, n. 4/2015, p. 576-582 che, oltre a commentare la Comunicazione interpretativa del 1967 sopra citata, richiama il Commento generale n. 12 del Comitato per i diritti economici sociali e culturali, per suffragare la tesi della necessaria “accettazione culturale dell’alimento”.

pevole. Così, il Regolamento n. 1169/2011, relativo alla fornitura d'informazioni sugli alimenti ai consumatori, deve essere interpretato nel senso che gli alimenti originari di un territorio occupato devono recare non soltanto la generica menzione del territorio, ma anche, nel caso in cui provengano da una specifica località che costituisca insediamento della potenza occupante nel suddetto territorio, il riferimento effettivo di tale provenienza.

4. In apparenza, il ragionamento svolto dalla Corte di Giustizia sembra da condividere, ma ad un esame più attento, si devono rilevare alcune criticità. L'interpretazione rischia, infatti, di costituire una barriera non tariffaria, non prevista dalle norme in materia di misure restrittive al commercio internazionale¹⁰.

Vi è poi un'altra considerazione da fare: la rigida applicazione dell'interpretazione della Comunicazione potrebbe paradossalmente danneggiare proprio le imprese gestite da palestinesi (o che impiegano lavoratori palestinesi) ubicate negli insediamenti israeliani, in quanto pone eccessivamente enfasi al collegamento territoriale dei prodotti, dimenticando il riferimento all'effettiva appartenenza dell'operatore e non considera minimamente il nome, la ragione sociale e la sede del produttore. Tali riferimenti non costituiscono certamente indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare, ma nelle ipotesi prese in considerazione, sarebbero state indicazioni certamente più idonee e conformi alle finalità perseguite dall'Unione Europea con la Comunicazione interpretativa sopra citata, rispetto alle conclusioni svolte nella sentenza.

La scelta perseguita dalla Comunicazione interpretativa e dalla Corte di Giustizia, pur essendo caratterizzata da "buone" intenzioni, non è quindi pienamente convincente, sia perché sarebbe più opportuno che le misure restrittive al commercio siano legate a strumenti generali di policy e non alle scelte di boicottaggio individuale dei consumatori, sia perché rischia di confondere il piano di informazione sull'origine di un prodotto, con il diverso piano di una produzione eticamente compatibile e rispettosa dei diritti fondamentali. A ben vedere, si tratta di livelli di informazione diversi, rispondenti ad esigenze che non possono essere sovrapposte, e che sono parimenti da tutelare.

¹⁰ Per raggiungere gli obiettivi della Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC), l'articolo 215 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) fornisce la base legale per l'interruzione o la riduzione, parziale o completa, delle relazioni economiche e finanziarie dell'Unione Europea con Paesi terzi. Per la corretta applicazione di misure restrittive al commercio internazionale è stato realizzato uno specifico elenco che è costantemente aggiornato dal Servizio per gli strumenti di politica estera della Commissione Europea. Nella lista non figura Israele. L'elenco comprende: Afghanistan, Bielorussia, Birmania, Bosnia Erzegovina, Corea del Nord, Congo, Costa d'Avorio, Crimea, Egitto, Eritrea, Guinea, Haiti, Iran, Iraq, Libano, Liberia, Libia, Moldova, Russia, Siria, Somalia, Sudan, Sudan Meridionale, Tunisia, Ucraina, Zimbabwe. Alla base del ragionamento svolto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea vi è stata quindi solamente la Comunicazione interpretativa relativa all'indicazione di origine delle merci dei territori occupati da Israele.

Questa osservazione è strettamente connessa anche con il tema del controllo dei processi produttivi “eticamente sostenibili”, perché compiuti nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone. Si tratta di dati che il consumatore avveduto ha diritto di conoscere per orientare le sue scelte di acquisto verso modelli di produzione in sintonia con le proprie convinzioni personali¹¹, ma è una gamma di informazioni da collocare in un ambito distinto rispetto all’origine degli alimenti. Così, inserire ulteriori regole o cautele che coinvolgono il campo, tanto controverso e confuso, come quello delle denominazioni di origine, significa rendere ancora più complicato e opaco il quadro complessivo delle (già troppe) informazioni da fornire ai consumatori.

Un obiettivo condivisibile ma perseguito in modo errato. Del resto, non spetta certamente alla Corte di Giustizia, ma eventualmente al Parlamento e alla Commissione, introdurre misure restrittive alla circolazione di merci provenienti da Paesi terzi. Inoltre, tale decisione è stata pronunciata in un momento storico di pericolosa recrudescenza dell’antisemitismo e si presta quindi a un facile fraintendimento e a strumentalizzazioni che, dal punto di vista giuridico e politico, sarebbe stato meglio evitare.

* * *

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

12 novembre 2019

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Informazioni ai consumatori sugli alimenti – Indicazione obbligatoria del Paese di origine o del luogo di provenienza di un alimento nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore – Obbligo di apporre sugli alimenti originari di territori occupati dallo Stato di Israele l’indicazione del loro territorio di origine accompagnata, nel caso in cui provengano da un insediamento israeliano all’interno di detto territorio, dall’indicazione di tale provenienza»

Nella causa C363/18,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), con decisione del 30 maggio 2018, pervenuta in cancelleria il 4 giugno 2018, nel procedimento

¹¹ Sotto il profilo delle fonti di diritto internazionale, può essere utile ricordare l’articolo 5, punto 8 della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale di Århus del 25 giugno 1998, secondo cui «Ciascuna Parte mette a punto meccanismi destinati ad assicurare la disponibilità al pubblico di informazioni sufficienti sui prodotti, in modo da consentire ai consumatori di operare scelte ambientali consapevoli».

Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd
contro

Ministre de l'Économie et des Finances,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, J.C. Bonichot, M. Vilaras, E. Regan, P.G. Xuereb e L.S. Rossi, presidenti di sezione, E. Juhász, M. Ilešič, J. Malenovský (relatore), D. Šváby, C. Lycourgos e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: V. GiacobboPeyronnel, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 9 aprile 2019, considerate le osservazioni presentate:

- per l'Organisation juive européenne, da J. Buk Lament, avocate;
- per la Vignoble Psagot Ltd, da F.H. Briard, Y.A. Benizri ed E. Weiss, avocats;
- per il governo francese, da D. Colas, B. Fodda, S. Horrenberger, L. Legrand, A.L. Desjonquères, C. Mosser ed E. de Moustier, in qualità di agenti;
- per l'Irlanda, da M. Browne, G. Hodge e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da S. Kingston, BL;
- per il governo dei Paesi Bassi, da K. Bulterman e P. Huurnink, in qualità di agenti;
- per il governo svedese, da A. Falk, C. MeyerSeitz e H. Shev, in qualità di agenti;
- per la Commissione europea, da A. Bouquet, B. De Meester, F. ClotucheDuvieusart e K. HerboutBorczak, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 giugno 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il Regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18 e rettifiche in GU 2015, L 50, pag. 48, nonché in GU 2017, L 167, pag. 58).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di due controversie pendenti tra, da un lato, l'Organisation juive européenne e la Vignoble Psagot Ltd e, dall'altro, il Ministre de l'Économie et des Finances (Ministro dell'Economia e delle Finanze, Francia), in merito alla legittimità di un parere relativo all'indicazione dell'origine delle merci provenienti dai territori occupati dallo Stato di Israele dal giugno 1967.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

La normativa sugli alimenti

3. I considerando 3, 4 e 29 del Regolamento n. 1169/2011 così recitano: «(3) Per ottenere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e assicurare il loro diritto all'informazione, è opportuno garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano. Le scelte dei consumatori possono essere influenzate, tra l'altro, da considerazioni di natura sanitaria, economica, ambientale, sociale ed etica. (4) Ai sensi del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare [G.U. 2002, L 31, pag. 1], la legislazione alimentare si prefigge, quale principio generale, di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano e di prevenire qualunque pratica in grado di indurre in errore il consumatore. [...] (29) Le indicazioni relative al Paese d'origine o al luogo di provenienza di un alimento dovrebbero essere fornite ogni volta che la loro assenza possa indurre in errore i consumatori per quanto riguarda il reale Paese d'origine o luogo di provenienza del prodotto. In tutti i casi, l'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza dovrebbe essere fornita in modo tale da non trarre in inganno il consumatore [...]».

4. L'articolo 1 di tale Regolamento, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», al suo paragrafo 1 dispone quanto segue: «Il presente Regolamento stabilisce le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione, garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno».

5. L'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), di detto Regolamento stabilisce che, ai fini di quest'ultimo, il «luogo di provenienza» è il luogo indicato come quello da cui proviene l'alimento, ma che non è il «Paese d'origine» come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un Codice doganale comunitario (G.U. 1992, L 302, pag. 1) (in prosieguo: il «Codice doganale comunitario»), prima di precisare che il nome, la ragione sociale o l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare apposti sull'etichetta non costituiscono un'indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare. Peraltro, il paragrafo 3 di tale articolo dispone che il «Paese di origine» di un alimento si riferisce all'origine di tale prodotto, come definita conformemente agli articoli da 23 a 26 del Codice doganale comunitario.

6. L'articolo 3 del medesimo Regolamento, intitolato «Obiettivi generali», al suo paragrafo 1 stabilisce quanto segue: «La fornitura di informazioni sugli ali-

menti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche».

7. Ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento n. 1169/2011, intitolato «Elenco delle indicazioni obbligatorie»: «1. Conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le seguenti indicazioni: [...] i) il Paese d'origine o il luogo di provenienza ove previsto all'articolo 26; [...]».

8. L'articolo 26 di tale Regolamento, intitolato «Paese d'origine o luogo di provenienza», al suo paragrafo 2 così dispone: «L'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria: a) nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente Paese d'origine o luogo di provenienza; [...]».

Normativa doganale

9. Il Codice doganale comunitario è stato abrogato dal Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione (G.U. 2013, L 269, pag. 1 e rettifica in G.U. 2013, L 287, pag. 90; in prosieguo: il «Codice doganale dell'Unione»), le cui disposizioni rilevanti nel caso di specie sono applicabili dal 1° maggio 2016, conformemente all'articolo 288, paragrafo 2, di quest'ultimo.

10. Da tale data, i riferimenti al Codice doganale comunitario contenuti in altri atti dell'Unione, come il Regolamento n. 1169/2011, devono essere intesi come relativi alle corrispondenti disposizioni del Codice doganale dell'Unione, come risulta dall'articolo 286, paragrafo 3, di quest'ultimo.

11. L'articolo 60 del Codice doganale dell'Unione, che costituisce la disposizione corrispondente all'articolo 23, paragrafo 1, e all'articolo 24 del Codice doganale comunitario, prevede quanto segue: «1. Le merci interamente ottenute in un unico Paese o territorio sono considerate originarie di tale Paese o territorio. 2. Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi o territori sono considerate originarie del Paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione».

Comunicazione della Commissione

12. Il 12 novembre 2015 la Commissione europea ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea* una comunicazione intitolata «Comunicazione in-

interpretativa relativa all'indicazione di origine delle merci dei territori occupati [dallo Stato di] Israele dal giugno del 1967» (G.U. 2015, C 375, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione della Commissione»).

13. Al punto 1 di tale comunicazione, la Commissione enuncia che, «[l']Unione Europea, in linea con il diritto internazionale, non riconosce la sovranità di Israele sui territori occupati dal giugno del 1967, ossia alture del Golan, striscia di Gaza e Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est, che non considera parte del territorio di Israele».

14. Al punto 2 di detta comunicazione, la Commissione precisa che «[c]onsumatori, operatori economici e autorità nazionali chiedono [...] chiarezza» in merito all'«applicazione ai prodotti originari dei territori occupati da Israele della vigente legislazione dell'UE» e che «[l']obiettivo è altresì garantire il rispetto delle posizioni e degli impegni dell'Unione, in conformità al diritto internazionale, sul non riconoscimento da parte dell'Unione della sovranità di Israele sui territori occupati dal giugno del 1967».

15. Al punto 3 della medesima comunicazione, la Commissione dichiara che «[l]a presente comunicazione non introduce nuove disposizioni legislative» e «riflett[e] l'interpretazione della Commissione della pertinente legislazione dell'Unione», «lascia[ndo] impregiudicat[e] [...] eventuali interpretazioni della Corte di Giustizia».

16. Dopo aver richiamato, ai punti da 4 a 6 della sua comunicazione, diverse disposizioni del diritto dell'Unione che prevedono l'obbligo di indicare l'origine di diversi tipi di prodotti sui prodotti medesimi, la Commissione, ai punti da 7 a 10 di tale comunicazione, enuncia quanto segue: «7) Dato che le alture del Golan e la Cisgiordania (compresa Gerusalemme Est) non costituiscono parte del territorio di Israele secondo il diritto internazionale, l'indicazione “prodotto di Israele” è considerata inesatta e ingannevole ai sensi della richiamata legislazione. 8) Un'altra espressione che tenga conto del nome con cui questi territori sono generalmente noti dovrà essere impiegata se e in quanto l'indicazione di origine sia obbligatoria. 9) Per i prodotti della Palestina non originari degli insediamenti, un'indicazione tale da non risultare ingannevole sotto il profilo dell'origine geografica e tale da essere nel contempo conforme alla prassi internazionale potrebbe essere “prodotto della Cisgiordania (prodotto palestinese)”, “prodotto della striscia di Gaza” o “prodotto della Palestina”. 10) Per i prodotti della Cisgiordania o delle alture del Golan originari degli insediamenti, sarebbe inaccettabile un'indicazione che recitasse solo “prodotto delle alture del Golan” o “prodotto della Cisgiordania”. Anche se tali indicazioni designassero la zona o il territorio più ampi di origine del prodotto, l'omissione delle informazioni geografiche aggiuntive relative alla provenienza del prodotto dagli insediamenti israeliani sarebbe ingannevole per il consumatore sotto il profilo dell'origine reale del prodotto. In tali casi occorre aggiungere, ad esempio, l'espressione “insediamento israeliano” o altra espressione equivalente tra parentesi. Potrebbero di conseguenza essere impiegate espressioni come “prodotto delle alture

del Golan (insediamento israeliano)” o “prodotto della Cisgiordania (insediamento israeliano)”».

Diritto francese

17. L'«Avis aux opérateurs économiques relatif à l'indication de l'origine des marchandises issues des territoires occupés par [l'État d']Israël depuis juin 1967» (parere rivolto agli operatori economici relativo all'indicazione di origine delle merci dei territori occupati da [llo Stato di] Israele dal 1967), pubblicato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze (Francia) il 24 novembre 2016 (JORF 2016, n. 273, testo n. 81; in prosieguo: il «parere ministeriale»), recita come segue: «Il Regolamento [n. 1169/2011] prevede che l'etichettatura dei prodotti deve essere leale. Essa non deve rischiare di indurre in errore il consumatore, in particolare per quanto riguarda l'origine dei prodotti. I prodotti alimentari dei territori occupati da Israele devono pertanto essere etichettati in modo da riflettere tale origine. Di conseguenza, la Direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) du ministère de l'Économie et des Finances (direzione generale per la concorrenza, il consumo e la repressione delle frodi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Francia) richiama l'attenzione degli operatori sulla comunicazione [della Commissione]. In particolare, quest'ultima specifica che, nel quadro del diritto internazionale, le alture del Golan e la Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, non costituiscono parte del territorio di Israele. Di conseguenza, al fine di non indurre in errore il consumatore, l'etichettatura dei prodotti alimentari deve indicare con precisione l'origine esatta dei prodotti, a prescindere dal fatto che la loro indicazione sia obbligatoria ai sensi della normativa comunitaria o applicata volontariamente dall'operatore. Per i prodotti della Cisgiordania o delle alture del Golan originari degli insediamenti, sarebbe inaccettabile un'indicazione che recitasse solo “prodotto delle alture del Golan” o “prodotto della Cisgiordania”. Anche se tali indicazioni designassero la zona o il territorio più ampi di origine del prodotto, l'omissione delle informazioni geografiche aggiuntive relative alla provenienza del prodotto dagli insediamenti israeliani sarebbe ingannevole per il consumatore sotto il profilo dell'origine reale del prodotto. In tali casi occorre aggiungere, ad esempio, l'espressione “insediamento israeliano” o altra espressione equivalente tra parentesi. Potrebbero di conseguenza essere impiegate espressioni come “prodotto delle alture del Golan (insediamento israeliano)” o “prodotto della Cisgiordania (insediamento israeliano)”».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

18. Con due ricorsi registrati il 24 e il 25 gennaio 2017, l'Organisation juive européenne e la Vignoble Psagot, hanno rispettivamente chiesto al Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia) l'annullamento del parere ministeriale. A sostegno delle loro rispettive conclusioni, entrambe hanno dedotto diversi motivi ver-

tenti, in particolare, sulla violazione, da parte di tale parere, del Regolamento n. 1169/2011.

19. Il Conseil d'État (Consiglio di Stato) ha sostanzialmente ritenuto che le questioni sollevate con l'esame dei motivi di ricorso vertenti sulla violazione del Regolamento n. 1169/2011 fossero determinanti per l'esito delle due controversie pendenti dinanzi a esso e che presentassero una seria difficoltà.

20. In simili circostanze, il Conseil d'État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se il diritto dell'Unione Europea, ed in particolare il Regolamento n. 1169/2011 [...], quando l'indicazione dell'origine di un prodotto che rientra nel campo di applicazione di tale Regolamento è obbligatoria, imponga per un prodotto proveniente da un territorio occupato dallo Stato d'Israele dal 1967 l'indicazione di tale territorio nonché un'indicazione che precisi che il prodotto proviene da un insediamento israeliano, qualora ricorra tale ipotesi. 2) In caso di risposta negativa, se le disposizioni del [Regolamento n. 1169/2011], in particolare quelle del Capo VI, consentano ad uno Stato membro di esigere tale indicazione».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

21. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), del Regolamento n. 1169/2011, in combinato disposto con l'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), di tale Regolamento, debba essere interpretato nel senso che gli alimenti originari di un territorio occupato dallo Stato di Israele devono recare non solo l'indicazione di tale territorio, ma anche, nel caso in cui provengano da un insediamento israeliano all'interno di detto territorio, l'indicazione di tale provenienza.

22. A tale riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), del Regolamento n. 1169/2011 risulta che l'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza di un alimento è obbligatoria ove previsto all'articolo 26 di tale Regolamento.

23. A sua volta, tale articolo 26 precisa, al paragrafo 2, lettera a), che una simile indicazione è obbligatoria nel caso in cui la sua omissione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente Paese d'origine o luogo di provenienza.

24. Peraltro, il considerando 29 del Regolamento n. 1169/2011, alla luce del quale tale disposizione deve essere letta, enuncia che un'indicazione di origine o di provenienza non dovrebbe, in ogni caso, trarre in inganno i consumatori.

25. Ne consegue, da un lato, che il Paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento deve essere indicato qualora l'omissione di una simile indicazione possa indurre in errore i consumatori, facendo pensare loro che tale alimen-

to abbia un Paese di origine o un luogo di provenienza diverso dal suo Paese di origine o dal suo luogo di provenienza reale. Dall'altro, quando l'indicazione di origine o di provenienza è specificata sul suddetto alimento, essa non deve essere ingannevole.

26. In secondo luogo, la nozione di «Paese d'origine», di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento n. 1169/2011, è definita all'articolo 2, paragrafo 3, di tale Regolamento, mediante rinvio al Codice doganale comunitario, al quale è subentrato il Codice doganale dell'Unione, come indicato al punto 9 della presente sentenza.

27. Ai sensi dell'articolo 60 del Codice doganale dell'Unione, devono essere considerate originarie di un «Paese» o di un «territorio» determinati le merci interamente ottenute in tale Paese o territorio oppure che hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale in detto Paese o territorio.

28. Per quanto riguarda il termine «Paese», occorre rilevare, da un lato, che esso è utilizzato più volte dal Trattato UE e dal Trattato FUE quale sinonimo del termine «Stato». Occorre pertanto, al fine di fornire un'interpretazione coerente del diritto dell'Unione, conferire il medesimo significato a tale termine nel Codice doganale dell'Unione e nel Regolamento n. 1169/2011.

29. D'altro lato, la nozione di «Stato» deve a sua volta essere intesa nel senso che designa un'entità sovrana che esercita, all'interno dei suoi confini geografici, la pienezza delle competenze riconosciute dal diritto internazionale (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, Consiglio/Front Polisario, C104/16 P, EU:C:2016:973, punto 95).

30. Per quanto riguarda il termine «territorio», dall'alternativa stessa contenuta nell'articolo 60 del Codice doganale dell'Unione risulta che esso designa entità diverse dai «Paesi» e, di conseguenza, diverse dagli «Stati».

31. Come già rilevato dalla Corte, simili entità comprendono, in particolare, spazi geografici che, pur trovandosi sotto la giurisdizione o sotto la responsabilità internazionale di uno Stato, dispongono tuttavia, sotto il profilo del diritto internazionale, di uno statuto proprio e distinto da quello di tale Stato (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2016, Consiglio/Front Polisario, C104/16 P, EU:C:2016:973, punti 92 e 95, nonché del 27 febbraio 2018, Western Sahara Campaign UK, C266/16, EU:C:2018:118, punti da 62 a 64).

32. Alla luce del contenuto dell'articolo 60 del Codice doganale dell'Unione, l'obbligo, previsto all'articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento n. 1169/2011, di indicare il Paese d'origine di un alimento, nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore, è quindi applicabile non solo agli alimenti originari di «Paesi», come intesi ai punti 28 e 29 della presente sentenza, ma anche a quelli originari di «territori», quali indicati al punto 31 della presente sentenza.

33. Nella fattispecie, il giudice del rinvio precisa che gli alimenti di cui al procedimento principale sono originari di «territori occupati dallo Stato di Israele dal 1967» e, più precisamente, come risulta dal parere ministeriale, della Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, e delle alture del Golan.

34. Orbene, secondo le norme del diritto internazionale umanitario, tali territori sono soggetti a una giurisdizione limitata dello Stato di Israele, in quanto potenza occupante, ma dispongono ciascuno di uno statuto internazionale proprio e distinto da quello di tale Stato.

35. Infatti, la Cisgiordania è un territorio il cui popolo, vale a dire il popolo palestinese, gode del diritto di autodeterminazione, come ricordato dalla Corte internazionale di Giustizia nel suo parere consultivo del 9 luglio 2004, Conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nei territori palestinesi occupati (ICJ Reports 2004, pag. 136, paragrafi 118 e 149). Quanto alle alture del Golan, esse fanno parte del territorio di uno Stato diverso dallo Stato di Israele, vale a dire la Repubblica araba di Siria.

36. Tenuto conto di quanto precede, si deve ritenere che il fatto di apporre, su alimenti come quelli di cui al procedimento principale, l'indicazione secondo cui lo Stato di Israele è il loro «Paese d'origine», mentre tali alimenti sono in realtà originari di uno dei territori di cui al punto 33 della presente sentenza, sia tale da trarre in inganno i consumatori.

37. Inoltre, al fine di evitare che i consumatori possano essere indotti in errore in merito al fatto che lo Stato di Israele è presente in tali territori in quanto potenza occupante e non in quanto entità sovrana nel senso descritto al punto 29 della presente sentenza, appare necessario indicare loro che i suddetti alimenti non sono originari di tale Stato.

38. Pertanto, l'indicazione del territorio di origine di alimenti come quelli di cui al procedimento principale non può essere omessa e si deve quindi ritenere che abbia carattere obbligatorio in forza degli articoli 9 e 26 del Regolamento n. 1169/2011.

39. Per quanto riguarda, in terzo e ultimo luogo, la nozione di «luogo di provenienza», di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento n. 1169/2011, essa rinvia, secondo l'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), prima frase, di tale Regolamento, al luogo da cui proviene un alimento, ma che non è il «Paese d'origine» di quest'ultimo. Quest'ultima disposizione precisa tuttavia che l'indicazione del nome, della ragione sociale o ancora dell'indirizzo del produttore non può essere considerata un'indicazione della provenienza di tale prodotto alimentare.

40. Peraltro, alla luce delle valutazioni di cui ai punti da 26 a 32 della presente sentenza, un luogo di provenienza non può neppure corrispondere al «territorio di origine» di un alimento.

41. Tenuto conto di tali elementi, la nozione di «luogo di provenienza» deve essere intesa come un rinvio a qualsiasi spazio geografico determinato situato all'interno del Paese o del territorio di origine di un alimento, ad esclusione dell'indirizzo del produttore.

42. Nel caso di specie, la questione sollevata dal giudice del rinvio implica, anzitutto, che si stabilisca se il Regolamento n. 1169/2011 debba essere interpretato nel senso che l'indicazione secondo cui un alimento proviene da un

«insediamento israeliano» situato in uno dei territori di cui al punto 33 della presente sentenza può essere considerata un'indicazione del luogo di provenienza, ai sensi di tale Regolamento.

43. Per quanto riguarda il termine «insediamento» («colonie» nella versione francese, lingua processuale), esso, a causa della sua genericità, può rinviare non a un unico luogo, bensì a una pluralità di località. Inoltre tale termine, considerato nel suo significato usuale, comporta, al di là della sua accezione geografica, una dimensione demografica, in quanto rinvia a un popolamento di origine straniera.

44. Tuttavia, tali elementi non ostano a che il termine «insediamento» possa contribuire a designare un «luogo di provenienza», ai sensi del Regolamento n. 1169/2011, a condizione che, in un caso specifico, rinvii a un luogo geograficamente determinato, conformemente alla definizione di cui al punto 41 della presente sentenza.

45. Ne risulta, nel caso di specie, che l'indicazione secondo cui un alimento proviene da un «insediamento israeliano» situato in uno dei territori di cui al punto 33 della presente sentenza può essere considerata un'indicazione di «luogo di provenienza», ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento n. 1169/2011.

46. In simili circostanze, occorre poi determinare se l'indicazione «insediamento israeliano» abbia un carattere obbligatorio, in presenza di alimenti come quelli di cui al procedimento principale. Più precisamente, dal momento che, come emerge dal punto 38 della presente sentenza, simili alimenti devono recare l'indicazione del loro territorio di origine, spetta alla Corte accertare se essi debbano recare anche l'indicazione «insediamento israeliano».

47. Come precisato al punto 25 della presente sentenza, è necessario, a tal fine, verificare se l'omissione di tale indicazione, che implica che sia indicato solo il territorio di origine, possa indurre in errore i consumatori quanto al luogo di reale provenienza degli alimenti di cui trattasi.

48. A tale riguardo, occorre sottolineare che gli insediamenti installati in alcuni dei territori occupati dallo Stato di Israele sono caratterizzati dal fatto di dare attuazione a una politica di trasferimento di popolazione condotta da tale Stato al di fuori del suo territorio, in violazione delle norme del diritto internazionale generale umanitario, come codificate all'articolo 49, sesto comma, della Convenzione per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, firmata a Ginevra il 12 agosto 1949 (*Recueil des Traités des Nations unies*, vol. 75, n. 973, pag. 287), come ha rilevato la Corte internazionale di Giustizia, per quanto riguarda i territori palestinesi occupati, nel suo parere consultivo del 9 luglio 2004, *Conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nei territori palestinesi occupati* (ICJ Reports 2004, pag. 136, paragrafo 120). Inoltre, tale politica è stata ripetutamente condannata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 53 e 54 delle sue conclusioni, e dall'Unione stessa. In tale contesto, occorre sottolineare che, conformemente

all'articolo 3, paragrafo 5, TUE, l'Unione contribuisce alla rigorosa osservanza del diritto internazionale, in particolare dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

49. Orbene, si deve rilevare che, nel caso in cui un alimento proveniente da un insediamento israeliano recasse l'indicazione di uno dei territori di cui al punto 33 della presente sentenza, senza tuttavia indicare il suddetto luogo di provenienza, i consumatori potrebbero essere indotti a ritenere che tale alimento provenga, nel caso della Cisgiordania, da un produttore palestinese o, nel caso delle alture del Golan, da un produttore siriano.

50. Infatti, non ci si può attendere dai consumatori che essi, in mancanza di qualsiasi informazione in grado di fornire loro delucidazioni al riguardo, risalgano al fatto che un simile alimento proviene da una località o da un insieme di località che costituiscono un insediamento ubicato in uno dei suddetti territori in violazione delle norme di diritto internazionale umanitario.

51. Ciò considerato, l'omissione dell'indicazione che un alimento proviene da un «insediamento israeliano» situato in uno dei territori di cui al punto 33 della presente sentenza può indurre in errore i consumatori, facendo pensare loro che tale alimento abbia un luogo di provenienza diverso dal suo luogo di provenienza reale.

52. Tale conclusione è avvalorata dall'obiettivo del Regolamento n. 1169/2011 che, come risulta dal suo articolo 1, paragrafo 1, consiste nel garantire un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori stessi.

53. Infatti, dall'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento n. 1169/2011, nonché dai considerando 3 e 4 di tale Regolamento, alla luce dei quali la disposizione in parola deve essere letta, risulta che le informazioni fornite ai consumatori devono consentire a questi ultimi di effettuare scelte consapevoli nonché rispettose, in particolare, di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali o etiche.

54. Orbene, tenuto conto del fatto che tale elenco non è tassativo, occorre sottolineare che anche altri tipi di considerazioni, come quelle attinenti al rispetto del diritto internazionale, possono essere pertinenti in tale contesto.

55. Nel caso di specie, occorre riconoscere, come sostanzialmente rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 51 e 52 delle sue conclusioni, che i consumatori possono eventualmente adottare le loro decisioni di acquisto tenendo conto di considerazioni legate al fatto che gli alimenti di cui al procedimento principale provengono da insediamenti stabiliti in violazione delle norme del diritto internazionale umanitario.

56. Inoltre, la circostanza che un alimento provenga da un insediamento stabilito in violazione delle norme del diritto internazionale umanitario può essere oggetto di valutazioni di ordine etico che possono influenzare le decisioni di acquisto dei consumatori, tanto più che alcune di queste norme costituiscono norme essenziali del diritto internazionale (parere consultivo della Corte inter-

nazionale di Giustizia del 9 luglio 2004, Conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nei territori palestinesi occupati, ICJ Reports 2004, pag. 136, paragrafi da 155 a 159).

57. Pertanto, benché l'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e l'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento n. 1169/2011 si riferiscano all'indicazione del Paese d'origine «o» del luogo di provenienza, tali disposizioni impongono, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, tanto l'indicazione che un alimento è originario di uno dei territori di cui al punto 33 della presente sentenza quanto quella che tale alimento proviene da un «insediamento israeliano», qualora detto alimento provenga da un insediamento situato all'interno di uno di questi territori, poiché l'omissione di tale seconda indicazione può indurre in errore i consumatori quanto al luogo di provenienza dello stesso.

58. Tenuto conto di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), del Regolamento n. 1169/2011, in combinato disposto con l'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), di tale Regolamento, deve essere interpretato nel senso che gli alimenti originari di un territorio occupato dallo Stato di Israele devono recare non solo l'indicazione di detto territorio, ma anche, nel caso in cui provengano da una località o da un insieme di località che costituiscono un insediamento israeliano all'interno del suddetto territorio, l'indicazione di tale provenienza.

Sulla seconda questione

59. Considerata la risposta fornita alla prima questione, non è necessario rispondere alla seconda.

Sulle spese

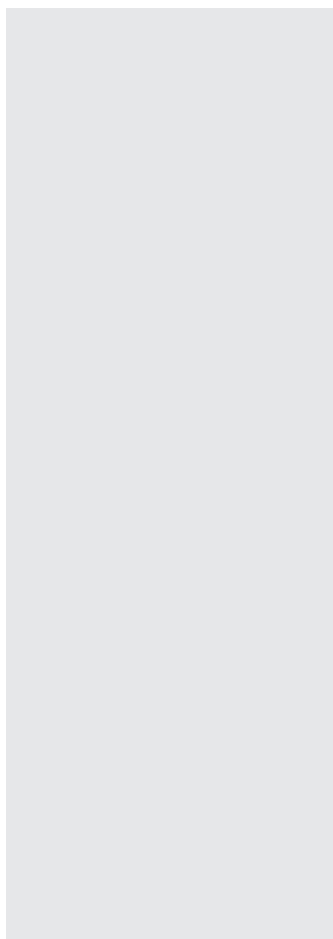
60. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

«L'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il Regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, in combinato disposto con l'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), di tale Regolamento, deve essere interpretato nel senso

che gli alimenti originari di un territorio occupato dallo Stato di Israele devono recare non solo l'indicazione di detto territorio, ma anche, nel caso in cui provengano da una località o da un insieme di località che costituiscono un insediamento israeliano all'interno del suddetto territorio, l'indicazione di tale provenienza».

PROFESSIONI, CULTURA E SOCIETÀ



Dante, Aristotele e il governo ideale*

Marco Galdi

L'assassino torna sempre sul luogo del delitto: perché riflettere ancora, da giurista, su Dante

Lo scorso anno, nel preparare la relazione per un convegno su “Dante e il diritto”¹, volutamente sceglievo di rinviare ad altra e successiva riflessione il tema del governo ideale in Dante.

Oggi, per onorare l'invito rivoltomi dal Comitato di Atene della Società Dante Alighieri, mi preparo a questa ardua impresa, ricordando i versi del Sommo Poeta mentre si accinge ad entrare, a conclusione del pellegrinaggio infernale, nella Caina:

non senza tema a dicer mi conduco; ⁶
ché non è impresa da pigliare a gabbo
discriver fondo a tutto l'universo,
né da lingua che chiami mamma o babbo². ⁹

Impresa ardua, indubbiamente: perché materia forse più da filosofo che da giurista; perché compara pensieri appartenenti a contesti ed epoche profondamente differenti; perché presuppone strumenti culturali ben più adeguati di quelli di cui, evidentemente, dispongo...

Tuttavia, ho scelto di raccogliere ugualmente questa sfida, in onore ai “due soli” della mia formazione di uomo, la Grecia e Dante, che ho cercato di onorare nella vita anche come operatore culturale³.

Prima di entrare nel vivo del tema, una premessa mi sia però concessa, che in qualche modo giustifichi sul piano scientifico l'operazione che mi accingo a compiere.

* Il presente contributo costituisce la relazione, rivista ed annotata, svolta lo scorso 13 giugno 2019 presso l'Istituto di Cultura Italiana ad Atene, per conto del Comitato di Atene della Società Dante Alighieri, dell'Istituto di Cultura italiana e dell'Ambasciata d'Italia in Grecia.

¹ La relazione si è tenuta il 17 aprile 2018, presso l'Aula consiliare del comune di Cava de' Tirreni, a conclusione della XLV edizione della *Lectura Dantis Metelliana*. È pubblicata nella *Rassegna di studi e ricerche pubblicistiche*, Editrice Gaia, Salerno 2017, pp. 5-35.

² *Inferno*, Canto XXXII, 6-9.

³ Dal 2014 ad oggi, ininterrottamente, quale presidente della Società Filellenica Italiana (per informazioni v. www.filellenica.blogspot.it); dal 2004 al 2009, quale presidente della *Lectura Dantis Metelliana*, associazione che propone a Cava de' Tirreni, in Provincia di Salerno, da circa 50 anni, la lettura consecutiva di tutti i canti della *Divina Commedia* (per informazioni si rinvia al sito: <http://www.lecturadantismetelliana.it/>). In data 5 ottobre del 2013 è stata conferita alla *Lectura* la medaglia d'argento della Presidenza della Repubblica Italiana.

La Grecia antica, in particolare Aristotele, Dante, ma anche pensatori a noi più vicini (da Kant a Kelsen, ad Habermass), sia pure vivendo in contesti differenti, talora drammatici (come nell'esilio dantesco o nell'età dei totalitarismi per Kelsen), talaltra ancora pregni di entusiasmo per il cambiamento possibile (come nella stagione delle rivoluzioni liberali per Kant) ovvero in tempi in cui si dispiegano impercettibili quanto sostanziali cambiamenti (come nella contemporaneità di Habermass), si sono interrogati comunque sul tema della felicità per l'uomo e del modo per raggiungerla attraverso la politica. E spesso queste riflessioni si sono tradotte nella costruzione di strutture giuridiche complesse, coincidenti con differenti forme di governo o di Stato⁴, idonee a favorire quel fine ultimo assegnato agli uomini e alle loro azioni, che gli antichi greci chiamavano "eudaimonia" o, più comunemente "eudemonia", cioè la felicità, intesa come scopo della vita e come fondamento dell'etica. Al punto che la "ricerca della felicità" è approdata espressamente in testi di natura costituzionale, come la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America del 4 luglio 1776, il cui *incipit* collega inscindibilmente la forma di governo al fine ultimo di ogni comunità politica, appunto la ricerca della felicità⁵.

⁴ Sulla differenza fra forme di Stato e di governo si rinvia a G.U. RESCIGNO, *Forme di Stato e forme di governo: I) Diritto costituzionale*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XIV, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana 1989, pp. 10 ss. Che questa distinzione abbia perduto da tempo «una sua specifica valenza euristica, come può essere dimostrato dallo scivolamento progressivo di molte forme di governo nelle forme di Stato» è sostenuto da G. AZZARITI, *Vico e le forme di governo. Una concezione materialistica della storia*, in *Rivista AIC*, 4/2018, p. 563. In ogni caso, in Aristotele le due nozioni tendono a fondersi, come si può agevolmente vedere attraverso la nozione di *Politeia*: «è l'ordine esistente negli Stati in riferimento agli uffici pubblici, determinando in qual modo essi siano distribuiti e quale sia l'elemento dominante e quale sia il fine di ogni comunità». Cfr. Pol. IV, 1.1289 a 15 ss. È evidente, infatti, che convivono in questo concetto sia la distribuzione del potere di indirizzo politico fra gli organi di vertice dello Stato (c.d. "forma di governo") sia il rapporto fra lo Stato ed il popolo (c.d. "forma di Stato"), che connota il fine stesso dell'istituzione. Tuttavia, come si avrà modo di verificare, già nella *Politeia* aristotelica si possono cogliere i germi della distinzione fra le due classificazioni: i primi libri dell'opera politica descrivendo la forma di governo; gli ultimi (VII e VIII) la forma di Stato. Sul punto si rinvia, *infra*, al § 3.

⁵ «Tutti gli uomini sono stati creati uguali, che essi sono dotati dal loro Creatore di alcuni Diritti inalienabili, che fra questi sono la Vita, la Libertà e la ricerca delle Felicità; allo scopo di garantire questi diritti, sono creati fra gli uomini i Governi, i quali derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; ogni qual volta una qualsiasi forma di Governo, tende a negare tali fini, è Diritto del Popolo modificarlo o distruggerlo, e creare un nuovo governo, che ponga le sue fondamenta su tali principi e organizzi i suoi poteri nella forma che al popolo sembri più probabile possa apportare Sicurezza e Felicità». Sul tema v. G. CIOPI, *Per una ricerca su libertà ed uguaglianza nel costituzionalismo moderno. L'idea di felicità e di bene comune nelle carte dei diritti della rivoluzione americana*, in *Il diritto ecclesiastico*, 4/1993, pp. 862-894. Applica questa categoria al diritto amministrativo R. FERRARA, *Il diritto alla felicità e il diritto amministrativo*, in *Giust. amm.*, 1/2009, pp. 235 ss. V., inoltre, G. MINOIS, *La ricerca della felicità. Dall'età dell'oro ai giorni nostri*, Edizioni Dedalo, Bari 2009,

Ebbene, pare costituisca un interessante esperimento quello di verificare in che modo un giurista positivo, quale sono per mestiere, possa approcciare tematiche letterarie e/o filosofiche, così da cogliere il contributo che esse hanno reso all'evolversi del pensiero giuridico; ovvero in che modo filosofi o poeti possano essere riletti efficacemente, applicando le categorie del diritto. È quanto ci si propone di fare nelle pagine che seguono, tracciando un *fil rouge* che passando da Aristotele, attraverso Dante, filosofo della politica, approdi a più recenti sviluppi e riflessioni.

Dante e Aristotele

Se è certo che Dante, come gran parte degli intellettuali d'occidente suoi contemporanei, non conoscesse la lingua greca⁶, parimenti non pare dubbio che abbia avuto a disposizione, durante i suoi studi filosofici presso la scuola dei Domenicani di Santa Maria Novella a Firenze, le versioni latine della maggior parte delle opere aristoteliche, la cui traduzione dal greco o dall'arabo era ormai già avvenuta alla metà del XIII secolo⁷. In ogni caso, fu, come di recente è stato rilevato, un «accanito ed appassionato lettore di Aristotele», attingendo «a tutte le fonti filosofiche, disponibili al suo tempo, di commento al filosofo greco (come Alberto Magno, S. Tommaso, S. Bonaventura, Sigieri di Brabante)»⁸.

con saggio introduttivo di L. CANFORA, pp. 7 ss. Ci si permette di rinviare, infine, a M. GALDI, *Il contributo di Gaetano Filangieri al costituzionalismo*, in *Rassegna di Studi e Ricerche Pubblicistiche*, Salerno 2016, 7 ss., nel quale si evidenzia l'apporto del pensatore napoletano, attraverso il suo carteggio con Benjamin Franklin, all'introduzione del riferimento alla "ricerca della felicità" nel documento costituzionale americano. Il tema non può certo considerarsi superato, se in questa stessa rivista è trattato da M. BINDA, *Sul diritto alla felicità e dintorni*, retro, pp. 37 ss.

⁶ Lo studio della lingua greca in Italia e nel resto d'Europa iniziò a diffondersi nuovamente negli anni che precedettero e che seguirono la caduta di Costantinopoli per mano di Maometto II (1453), allorquando i saggi bizantini si trasferirono in Europa, e particolarmente in Italia, recando con sé antichi e preziosi codici ed inaugurando le prime cattedre di lingua greca. Sottolinea questa circostanza G. LEOPARDI, *Discorso in proposito di una orazione greca di Giorgio Gemisto Pletone e volgarizzazione della medesima*, Raffaelli Editore, Rimini 2003. Ritiene, invece, che la conoscenza del greco non sia mai stata del tutto smarrita nell'Europa alto-medioevale, a causa della circolazione dei dotti bizantini, soprattutto in Italia, Francia e Germania G. BESSO, *Alla ricerca del "migliore dei mondi possibili". La Politica di Aristotele come paradigma tra il Medioevo e l'età umanistico-rinascimentale*, in *Ritorno ad Aristotele*, a cura di S. CASARINO - A.A. RASCHIERI, Mnemata Editore, Roma 2017, p. 113, ove si richiama, in particolare, la traduzione diretta dal greco di un buon numero di testi aristotelici, soprattutto da parte dei monaci di Mont Saint-Michel.

⁷ G. BESSO, *op.cit.*, p. 114, per la quale «dal XIII secolo i trattati aristotelici, tradotti in latino, vengono adottati come libri di testo per i corsi delle nascenti università italiane». Sul tema, in generale, v. J. BRAMS, *La riscoperta di Aristotele in Occidente*, trad. it. di A. TROMBINI, Jaca Book, Milano 2003.

⁸ M.L. SOMÀ, *L'averroismo ed i suoi echi letterari nell'opera di Dante e Cavalcanti*, in *Ritorno ad Aristotele*, cit., p. 202.

Non desta, dunque, alcuna meraviglia, che Dante abbia definito nella *Commedia* lo Stagirita il «maestro di color che sanno»⁹. E non è certo un caso che il Fiorentino applichi sistematicamente, in diverse sue opere (certamente nella *Monarchia*, ma anche nel *Convivio*, che ne anticipa complessivamente le argomentazioni)¹⁰, al pari di molti trattati filosofici del tempo¹¹, il metodo del ragionamento sillogistico, posto a fondamento della scientificità delle conclusioni cui si perviene, riconoscendo ad Aristotele anche il primato epistemologico di «maestro e duca della ragione umana»¹².

Ma Aristotele è soprattutto, per Dante, *preceptor morum*¹³, colui, cioè, che ha condotto «a perfezione la filosofia morale»¹⁴. Da questo punto di vista, il rapporto con Aristotele è così intenso, che Virgilio, rivolgendosi a Dante nell'XI Canto dell'Inferno, definisce l'Etica Nicomachea la «tua Etica»:

Non ti rimembra di quelle parole,
Colle quai la tua Etica pertratta
Le tre disposizion che il ciel non vuole,
Incontinenza, malizia e la matta
Bestialitate?¹⁵

Non si può certamente escludere *a priori*, quindi, che anche per l'argomento che ci occupa, cioè nel trattare del governo ideale, il modello di riferimento per Dante sia quello aristotelico¹⁶.

⁹ *Inferno*, IV, 131-132.

¹⁰ Nel IV trattato del *Convivio* sono espone in forma succinta le tesi della monarchia (Libri I e II): «Lo fondamento radicale de la imperiale maiestade [...] è la necessità de la umana civiltade, che a uno fine è ordinata, cioè a vita felice» (IV, iv 1). L'imperatore «è posto all'officio di comandare, che Imperio è chiamato; ciò che egli dice «a tutti è legge, e per tutti dee essere obedito e ogni altro comandamento da quello di costui prendere vigore e autoritade» (IV, iv 7). «Tutta la terra, e quanto a l'umana generazione a possedere è dato, essere Monarchia, cioè un solo principato, e uno prencipe avere, lo quale, tutto possiede e più desiderare non possendo, li regi tegna contrenti ne li termini de li regni, sì che pace intra loro sia, ne la quale si possino le cittadi, e in questa posa le vicinanze d' amino, in questo amore le case prendano ogno loro bisogno, il quale preso, l'uomo viva felicemente; che è quello per che esso è nato» (IV, iv, 4.5).

¹¹ Anche se il *Convivio* appartiene al genere del «prosimetro», cioè un'opera che utilizza sia la prosa che la poesia, sul modello del *De consolatione philosophiae* di Boezio, che, peraltro, costituisce anche il genere della *Vita nova*.

¹² *Conv.*, IV, vi, 15.

¹³ *Mon.*, III, I, 3.

¹⁴ *Conv.*, IV, vi, 15.

¹⁵ *Inferno*, XI, 79-82.

¹⁶ Nella *Politica*, Aristotele chiarisce fin dall'esordio quale sia il suo scopo: «È nostro proposito istituire una ricerca sulla comunità politica, per vedere quale sia la sua miglior forma per coloro che possono vivere nel modo più conforme possibile alle loro aspirazioni». Cfr. *Pol.*, II, 21.

Il testo della “Politica”, infatti, era ormai disponibile in Europa dopo il 1260¹⁷, cioè pochi anni prima della nascita di Dante, ed ebbe ben presto un grande successo: la sua diffusione aveva aperto di fatto la *quaestio* sulla migliore forma di governo, rompendo il “monopolio del *regnum*”, fino ad allora indiscusso, ed introducendo nel dibattito medioevale il tema del governo “misto”, nel quale il *regnum* fosse contaminato da altre forme di governo¹⁸; essa, inoltre, aveva inaugurato una nuova stagione nella filosofia politica, che fino a quel momento era stata dominata in Europa dall’agostinismo e dalla sua concezione pessimistica dell’uomo¹⁹.

Il tema della miglior forma di governo, in vero, si afferma nella cultura greca all’incirca un secolo prima dello Stagirita, negli scritti di Erodoto di Alicarnasso²⁰: il “padre della storia”, come lo definisce Cicerone nelle “Leggi”²¹, descrive infatti le tre forme di governo (democrazia, oligarchia e monarchia)²² nel dialogo fra Otane²³, Megabizio²⁴ e Dario²⁵, in cui sono analizzati i pregi ed i difetti di ciascuna²⁶. Tuttavia, le riflessioni di Erodoto non potevano essere conosciute

¹⁷ G. FIORAVANTI, *La politica aristotelica nel medioevo: linee di una ricezione*, in *Rivista di Storia della Filosofia*, vol. 52, 1/1997, p. 20. La prima traduzione latina della *Politica* si deve al domenicano fiammingo Guglielmo di Moerbeke (detto anche Guilelmus Brabantinus), che completa l’opera nel 1260 a Viterbo. Cfr. G. BESSO, *op.cit.*, p. 115.

¹⁸ *Idem*, pp. 22 s.

¹⁹ E. BERTI, *Etica e politica in Aristotele*, edito da Cooperativa cattolico-democratica di Cultura, in data 23 febbraio 2007, reperibile in <https://www.ccdc.it/wp-content/uploads/2018/07/070223Berti.pdf>, per il quale: «per Sant’Agostino, l’uomo in seguito al peccato originale è stato vulnerato. La natura umana è ferita, è vulnerata. Quindi non tende più spontaneamente al bene, ha bisogno della grazia divina per salvarsi. L’uomo tende al male. E quindi, dice Sant’Agostino, ci vuole un parere che lo freni, che lo tenga, che lo disciplini. Questa è la ragion d’essere della politica secondo Agostino. Il potere si giustifica come una forza necessaria per tenere a freno gli istinti dell’uomo definitivamente travolti dal peccato originale. Quindi è una concezione negativa della politica. La politica, in fondo, è un male minore. Quando scoprono nel 1265 la “Politica” di Aristotele, si trovano di fronte a una concezione totalmente diversa. Aristotele non sa niente del peccato originale. Per Aristotele l’uomo per natura è animale politico, e per natura tende al bene».

²⁰ *Hēródotos* nasce ad Alicarnasso nel 484 a.C. e muore a Thurii, dopo il 430 a.C.

²¹ CICERONE (*De legibus*, I, 1, 5): «*omnes sciunt Herodotum patrem historiae a rerum scriptoribus appellatum esse*».

²² ERODOTO, *Storie*, Libro III, 80, trad. it. di A. IZZO D’ACCINNI, Milano, Rizzoli, 2008, pp. 362- 364.

²³ *Idem*, 80.2 «Otane avrebbe voluto che si desse il potere a tutto il popolo persiano [...] 3. Come potrebbe essere la monarchia un ben ordinato reggimento, quando le è lecito fare ciò che vuole senza renderne conto? 4. Eppure chi è tiranno dovrebbe essere esente da invidia, perché possiede ogni bene; invece la sua disposizione d’animo verso i cittadini è opposta a questa».

²⁴ *Idem*, 81. «Ma Megabizio voleva che si affidasse il governo ad una oligarchia. È dagli uomini più capaci che si aspettano le decisioni più sagge».

²⁵ *Idem*, 82. «Tra la migliore democrazia, la migliore oligarchia e il miglior monarca, la preferenza tocca di gran lunga a quest’ultimo governo».

²⁶ Sul tema si rinvia, in generale, a C. CARINI, *Teoria e storia delle forme di governo*, vol. I, *Da Erodoto a Polibio*, Napoli, Guida, 2017.

direttamente da Dante, datandosi la loro prima traduzione in latino a metà del '400²⁷; e se alcune considerazioni dello storico sembrano riecheggiare nel pensiero dantesco, lo si deve, con ogni probabilità, proprio alla loro ripresa da parte di Aristotele²⁸.

Così Dante, nella *Monarchia*, il primo “trattato di diritto pubblico” dell’era moderna²⁹, è certamente debitore ai testi aristotelici: l’idea stessa di uno studio specifico nel quale misurarsi con il tema della migliore forma di governo è legata al modello della *Politica* di Aristotele³⁰. Cosicché, non desta alcuno stupore il numero consistente di riferimenti al suo pensiero, praticamente unico punto di riferimento espressamente e ripetutamente richiamato: ben 31 sono le citazioni dirette di Aristotele e 5 quelle del “Filosofo” per antonomasia³¹.

²⁷ M. BECK, *In difesa di Erodoto*, in *L'Osservatore Romano* di giovedì 20 settembre 2017, p. 4, reperibile anche in <http://www.osservatoreromano.va/it/news/difesa-di-erodoto>, per il quale Erodoto riemerge dell’oblio medievale solo in pieno rinascimento, essendo «le prime traduzioni in latino – a opera di Lorenzo Valla, nel 1474 – e in italiano, a firma di Matteo Maria Boiardo, nel 1533».

²⁸ Si veda ad esempio il caso dell’argomentazione aristotelica, poi ripresa da Dante (con riferimento all’imperatore), secondo cui vero re sarebbe colui che non ha nulla da desiderare per sé; argomento che si trova, appunto, già in Erodoto, sia pure ragionando *a contrario* (v., *retro*, nt. 243). Si tenga presente che Erodoto è vissuto circa un secolo prima di Aristotele, che nasce nel 384/383 a.C. a Stagira e muore nel 322 a.C. in Calcide.

²⁹ L. CHIAPPELLI, *Dante in rapporto alle fonti del diritto e alla letteratura giuridica del suo tempo*, in *Archivio Storico Italiano*, Serie V, Vol. 41 s., n. 249, 1908, p. 5. Configura la *Monarchia* come un “trattato di diritto pubblico” anche C. DI FONZO, *Dante e la tradizione giuridica*, Carocci, Bari 2016, p. 33. In questo senso si può dire che Dante fu più volte un precursore. Anche il *De vulgari eloquentia* è stato considerato come il primo trattato di linguistica scientifica che la cultura europea e occidentale conosca da M. CACCIARI, *Lectio Magistralis*, in <https://lmkiopenso.wordpress.com/2013/02/24/massimo-cacciari-lectio-magistralis/>.

³⁰ Descrive la fortuna della *Monarchia* di Dante V. RUSSO, *Impero e Stato di diritto, Studio su «Monarchia» ed «Epistole» politiche di Dante*, Bibliopolis, Napoli, 1987, p. 13. Ivi si legge che della *Monarchia* sono stati ritrovati 19 manoscritti, per metà adespoti (senza autore), anepigrafi (senza titolo) o con falso titolo (pseudoepigrafi). L’Autore rileva come la *Monarchia* sia stata richiamata in opere di giuristi come Bartolo da Sassoferrato, Alberico da Rosciate e Giovanni Calderini (*op.cit.*, p. 14) ed abbia sollecitato svariate confutazioni (*op.cit.*, p. 15), al punto che l’opera fu messa all’indice pochi anni dopo la morte di Dante e vi è rimasta fino al 1881. Non stupisce, quindi, che la prima “*Edictio princeps*” del 1559 sia stata pubblicata a Basilea e che la prima edizione a stampa in Italia sia stata pubblicata a Venezia nel 1759. Ulteriore testimonianza della fortuna che ebbe la *Monarchia* dantesca per i posteri la si rinviene nell’opera di COLA DI RIENZO, *In Monarchiam Dantis Commentarium*, a cura di P. D’ALESSANDRO, Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica, Città del Vaticano, 2015, Prefazione del Card. Gianfranco Ravasi, IX, ove si legge che Cola Di Rienzo usasse l’opera dantesca quasi come un vessillo per presentare i suoi ideali politici fieramente anti-temporalistici alla luce della trilogia delle virtù a lui care, *pax*, *iustitia* e *libertas*.

³¹ In vero, l’opera più “aristotelica” di Dante può considerarsi il *Convivio*, con i suoi 80 riferimenti ad Aristotele; segue la *Monarchia*; infine, 13 sono i riferimenti nella *Quaestio* e 13 nelle *Epistole*.

Il governo ideale in Aristotele: la “Politeia”

Per affrontare il tema del governo ideale in Aristotele è necessario, preliminarmente, chiedersi a quale Aristotele ci si riferisca. La risposta al quesito, infatti, muta a seconda delle opere che si prendono in considerazione: altra è la posizione espressa nella *Politica*, altra ancora nell’*Etica* a Nicomaco, altra, infine, nella c.d. “lettera ad Alessandro”³².

Prima di entrare nel merito della questione è utile, però, ricordare che, dei molteplici scritti di Aristotele, sono pervenuti ai posteri solo quelli predisposti per i suoi allievi (c.d. “scritti esoterici”), mentre di quelli rivolti al pubblico (c.d. “essoterici”) restano solo pochi frammenti.

Proprio perché la produzione aristotelica pervenutaci si sostanzia negli scritti destinati alla sua scuola (il c.d. “liceo”), essa è caratterizzata da un monumentale sforzo di sistemazione: si tratta di un lascito imponente, in cui lo Stagirita tratta dalla fisica alla biologia, dalla psicologia all’etica, dalla retorica alla poetica, dalla politica alla logica, costruendo una sintesi ragionata ed universale delle conoscenze raggiunte dalla Sua epoca³³.

La lettura dello scritto politico per eccellenza di Aristotele, intitolato, appunto, “Politeia”, confermerebbe, però, solo in parte la vocazione “didascalica” del lavoro: l’interpretazione che comunemente ne viene data, infatti, riscontra nei primi libri la finalità descrittiva; nei libri VII e VIII, invece, si delineerebbe uno Stato ideale, di impianto essenzialmente platonico³⁴.

Fra gli studiosi di Aristotele vi è stato chi ha cercato di risolvere questa contraddizione datando i libri VII e VIII nell’epoca giovanile dello Stagirita, quando ancora forte era l’influenza platonica; mentre i libri dal IV al VI, di

³² Per una ricostruzione del pensiero politico dello Stagirita si rinvia, fra gli altri, a P. ACCATTINO, *L'anatomia della città nella Politica di Aristotele*, Tirrenia stampatori, Torino 1986; C.A. VIANO, *Introduzione a Aristotele, Politica*, Rizzoli, Milano 2005; D. VENTURA, *Giustizia e costituzione in Aristotele*, con un saggio di C. PACCHIANI, FrancoAngeli, Milano 2009.

³³ La complessiva produzione aristotelica pervenutaci è così composta: opere di logica (in seguito indicate sotto il nome complessivo di *Organon*): Categorie, Sull’espressione, Analitici primi (2 libri), Analitici posteriori (2 libri), Topici (8 libri), Elenchi sofistici; 2) Opere di fisica: Fisica (8 libri), Il cielo (4 libri), Generazione e corruzione (2 libri), Meteorologia (4 libri), Storia degli animali (10 libri), Parti degli animali (4 libri), Generazione degli animali (5 libri), altre minori, nonché L’anima (3 libri) e una serie di opuscoli raccolti sotto il nome di *Parva naturalia*; 3) Scritti di filosofia prima: Metafisica (14 libri); 4) Opere morali e politiche: Etica Eudemea (7 libri), Grande Etica (2 libri: d’incerta autenticità), Etica Nicomachea (10 libri), Politica (8 libri), Costituzione degli Ateniesi; 5) Opere di poetica: Retorica (3 libri), Poetica. Di una serie di altri scritti compresi nel corpus (Problemi, Retorica ad Alessandro, Fisionomici, ecc.) l’autenticità è messa in dubbio.

³⁴ W. KULLMANN, *Il pensiero politico di Aristotele*, Edizioni Guerini e Associati, Milano 1992, p. 113. Non a caso, di recente si è sostenuto che “nella *Politica* convivono l’intento utopistico-normativo, volto a definire la migliore costituzione possibile, e quello descrittivo, orientato a studiare l’effettivo agire politico dell’uomo”. A. JORI, *Aristotele*, Bruno Mondadori, Milano 2003, p. 419.

orientamento empiristico, sarebbero stati scritti nell'età della maturità³⁵. Più di recente, invece, senza entrare nel merito della cronologia degli scritti, peraltro indimostrabile, si è evidenziata la natura apparente dell'aporia, ascrivendosi gli ultimi libri al genere letterario della "utopia filosofica"; i primi, invece, avendo come scopo quello di descrivere le possibili forme di governo³⁶; peraltro, è molto probabile che la Politica, come dimostrerebbe la "problematica coerenza del piano espositivo"³⁷, sia stata organizzata come testo unitario a posteriori³⁸, avendo *ab origine* piuttosto la struttura di separati "logoi destinati a un pubblico molto ristretto e qualificato, di solito coincidente con la cerchia dei discepoli davanti ai quali erano letti"³⁹.

Viceversa, a mio parere – e soccorre in questa lettura il *background* giuridico – non vi è alcuna contraddizione fra le diverse parti della *Politeia*: gli ultimi due libri, infatti, descrivono la "forma di Stato", cioè il modo attraverso il quale si combinano gli elementi costitutivi dello Stato (popolo, territorio e sovranità), disegnando così il miglior rapporto che, a giudizio dello Stagirita, dovrebbe intercorrere fra i governanti e i governati; i primi libri, invece, descrivono la "forma di governo", ovvero il modo diverso in cui il pubblico potere può essere esercitato (possibilmente distribuendolo a "soggetti differenti")⁴⁰.

Ma procediamo per gradi.

È noto, innanzitutto, che Aristotele si proponga nei primi libri della *politica* di descrivere le possibili "costituzioni" (*politeia*), ovvero le «strutture che danno ordine alla città, stabilendo il funzionamento di tutte le magistrature e soprattutto dell'autorità sovrana»⁴¹; nozione questa che richiama quella attuale di forma di governo. Ed è parimenti noto che in questa opera di sistemazione della materia, distingua il caso in cui il potere sovrano sia esercitato da un

³⁵ W. JAEGER, *Aristoteles. Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung*, Weidmannsche Buchhandlung, Berlin 1923, pp. 271 ss.

³⁶ W. KULLMANN, *op. cit.*, p. 115.

³⁷ P. DONINI, *La Metafisica di Aristotele. Introduzione alla lettura*, Carocci, Bari 2007, pp. 9 s.

³⁸ Dell'intervento successivo di un "riordinatore" parla G. BESSO, *Alla ricerca del "migliore dei mondi possibili"*, cit., p. 111.

³⁹ P. DONINI, *op. loc. cit.*

⁴⁰ Sulla nozione di indirizzo politico come potere supremo di scelta v. T. MARTINES, *Indirizzo politico (voce)*, in *Enc. dir.*, XXI, Giuffrè, Milano 1971, pp. 134 ss. V., inoltre, L. CARLASSARE, *Amministrazione e potere politico*, Cedam, Padova 1974; G. GROTTANELLI DE' SANTI, *Indirizzo politico (voce)*, in *Enc. giu.*, XVIII, Roma 1989, pp. 1 ss.; M. DOGLIANI, *L'indirizzo politico nei moderni ordinamenti policentrici*, in G. ROLLA (a cura di), *Le forme di governo nei moderni ordinamenti policentrici*, Milano, Giuffrè 1991; M. DOGLIANI, *Indirizzo politico (voce)*, in *Digesto (Disc. Pubblicistiche)*, VIII, Utet, Torino 1993, pp. 224 ss.; M. AINIS - A. RUGGERI - G. SILVESTRI - L. VENTURA (a cura di), *Indirizzo politico e costituzione. A quarant'anni dal contributo di Temistocle Martines*, Giornate di studio, Messina, 4-5 ottobre 1996, Milano, Giuffrè 1998 e, da ultimo, C. TRIPODINA, *L'indirizzo politico nella dottrina costituzionale al tempo del fascismo*, in *Rivista AIC*, 1/2018, pp. 1-54.

⁴¹ Pol., III, 6; 1278 b, 8-10.

uomo solo, da pochi o dalla maggioranza. A questa prima catalogazione di tipo quantitativo se ne aggiunge subito una di tipo qualitativo, considerando insufficiente la classificazione solo in ragione di chi governi e non anche di come lo faccia, a seconda che ciascuna forma di governo sia esercitata, cioè, in modo equo (nell'interesse generale) ovvero iniquo (nell'interesse dell'uno, dei pochi o dei molti che hanno il potere)⁴². Si elencano, quindi, fra le costituzioni rette, la monarchia ("*Basileia*"), l'aristocrazia (da "*Ariston*", i migliori) e la "*Politeia*" (che non a caso A. definisce, non essendo conosciuta questa forma di governo con un nome proprio, con lo stesso termine adoperato per indicare in generale la costituzione, come se si trattasse della Costituzione per eccellenza, quella con la C maiuscola)⁴³. Rispettive degenerazioni delle forme di governo rette sono, invece, la tirannide⁴⁴, l'oligarchia (cioè il "governo dei pochi", che coincideva con "il governo dei più ricchi") e la democrazia (cioè il "governo del popolo", che coincideva con "il governo dei più poveri")⁴⁵.

Ma quale di queste forme di governo è considerata migliore dallo Stagirita? La risposta di Aristotele, nella *Politica*, è che...dipende.

Non bisogna dimenticare, infatti, che Aristotele è «primariamente un naturalista e segnatamente un biologo»⁴⁶. Ed anche quando analizza i temi politici, lo fa basandosi soprattutto sull'osservazione della natura⁴⁷.

Così, a giudizio di Aristotele, tanto la monarchia, quanto l'aristocrazia e la *Politeia* sono forme di governo "secondo natura" e quindi buone. Tuttavia, non

⁴² In vero Aristotele completa la sua ricognizione individuando un ulteriore criterio distintivo, in ragione delle regole attraverso cui sono assegnate le magistrature.

⁴³ Sul doppio significato della parola "*Politeia*" v. W. KULLMANN, *op. cit.*, pp. 89 s. Nell'*Etica* a Nicomaco, invece, questa forma di governo è definita "timocrazia". Sul punto si rinvia, *infra*, al § 4.

⁴⁴ Il termine *tírannos* è di probabile origine asiatica e compare per la prima volta in un frammento di Archiloco (nella forma dell'astratto *turannís*, «tirannide»: fr. 19,3 West; incerta ma probabile la presenza del sinonimo *turanníe* nel fr. 23,20 W.). Cfr. F. CONDELLO, *voce Tirannide*, in *Enciclopedia dell'antico*, Mondadori, reperibile in: https://www.mondadorieducation.it/risorse/media/secondaria_secondo/greco/enciclopedia_antico/lemmi/tiranno.html.

⁴⁵ Si rinviene poi, nei Libri dal IV al VI una minuziosa analisi delle diverse specie di costituzioni, a loro volta suddivise in sottospecie. In particolare, il giudizio sulla democrazia, che pure è considerata nella *Politeia* la migliore fra le forme di governo degenerate, è negativo, in ragione della sua rivendicazione dell'uguaglianza assoluta, che cioè non tiene conto delle differenze basate sul merito; nonché per la pretesa della libertà, intesa come facoltà di "vivere come si vuole" (*tò zên hos bouletai tis*). Pol. 1317 b 11-12.

⁴⁶ G.R. GIARDINA, *Il naturalismo immanentista di Aristotele e la questione del Primo Motore Immobile*, in AA.VV., *Sistema e sistematicità in Aristotele*, a cura di L. GRECCHI, editrice Petite plaisance, Pistoia 2016, p. 130.

⁴⁷ W. KULLMANN, *Il pensiero politico di Aristotele*, cit., pp. 89 ss., ma segnatamente 100 e 104 s. Questa valutazione ha rilievo, in particolare, rispetto al fondamento dello Stato. Aristotele non si pone il problema ad esempio del contratto sociale, in una impostazione di tipo utilitaristico, perché è nella "natura" dell'uomo essere animale sociale, al pari dei tanti animali che ha studiato e che, per natura, vivono in branco.

si può dire quale di esse sia la migliore in astratto, dovendosi invece considerare la concreta situazione e, in particolare, il carattere di ciascun popolo: per alcuni andrà meglio la monarchia, perché sono quei popoli incapaci di governarsi da sé (oggi si definirebbero “in via di sviluppo”). Fra questi Aristotele ri-comprende quelli che i Greci chiamavano “barbari”, cioè i Traci, i Persiani, ecc., che, infatti, erano governati da monarchie⁴⁸. Qualora un popolo fosse costituito da uomini in grado di essere governati come liberi da altri uomini, idonei al governo in ragione della loro virtù, la forma di governo preferibile sarebbe, invece, l'aristocrazia. Infine, la soluzione migliore è la *Politeia*, per un popolo in cui «esiste naturalmente una moltitudine bellicosa (“polemica”) capace di ubbidire e di comandare conformemente ad una legge che assegni le cariche ai cittadini agiati secondo i loro meriti»⁴⁹. Così, per le città greche del suo tempo, Aristotele considera preferibile la *politeia*, che assicura una più ampia partecipazione al governo, soprattutto da parte del ceto medio.

Emerge così l'idea forte del pensiero aristotelico, che sarà ripresa da Polibio, Cicerone, Tommaso d'Aquino, Machiavelli, per approdare a Montesquieu, e che pone le basi del costituzionalismo moderno⁵⁰: l'idea della “costituzione mista”. La *polis*, per conseguire il suo fine, cioè consentire ad ogni cittadino un'esistenza orientata al perseguimento della felicità (*eudaimonia*), deve avere una costituzione ben ordinata, che riesca a mantenersi stabile nel tempo, contenendo i conflitti sociali in virtù dell'equilibrio ottenuto grazie al coinvolgimento di tutte le classi sociali nell'esercizio del potere pubblico. In particolare, la “costituzione mista” presuppone il ruolo della classe media: la migliore costituzione per la maggior parte degli Stati è, quindi, per Aristotele, quella in cui si rinviene una percentuale rilevante di cittadini appartenenti alla classe media, che funga

⁴⁸ Con Aristotele si ha una prima definizione del governo “dispotico” tipico dei paesi orientali, contrapposto a quelli dei governi dei popoli liberi. Una forma di governo – sottolinea Aristotele – adatta a quei popoli barbari, i quali “essendo per natura più servili dei Greci (e i popoli asiatici sono più servili di quelli europei), sopportano senza difficoltà un potere dispotico esercitato su di loro”. Pol., III, c. XIV, 1285a. Sul punto vedi P. MITTICA - S. VIDA, *Dispotismo e politica in Aristotele*, in *Dispotismo. Genesi e sviluppi di un concetto filosofico-politico*, a cura di D. FELICE, vol. I, Liguori, Napoli 2001, pp. 1 ss.

⁴⁹ Pol., 1288, 1 13-15.

⁵⁰ Ritiene che «il contributo fondamentale del pensiero aristotelico all'elaborazione del costituzionalismo consiste nell'aver teorizzato un modello di costituzione mista». P. RIDOLA, *Profilo storico del costituzionalismo*, reperibile in rete all'indirizzo: https://www.scienzeigiuridiche.uniroma1.it/sites/default/files/docenti/ridola/profilo_storico_costituzionalismo.pdf, p. 4 per il quale «l'idea di costituzione mista venne ripresa più tardi, in età romana, da Polibio, il quale, nel VI libro delle Storie, sospinto dall'intento di spiegare le cause dell'ascesa della Repubblica romana, elaborò una teoria delle forme di governo che traeva ispirazione dalle risorse virtuose di stabilità e di elasticità dispiegate dalla costituzione repubblicana». E ancora: «questa sensibilità per lo spessore storico dei modelli costituzionali si rinviene anche nel disegno di costituzione mista tratteggiato da Cicerone nel *De re publica*, con l'intento di suggerire rimedi costituzionali nella crisi della Repubblica».

da elemento di equilibrio fra i più ricchi e il *demos* (i più poveri); invece, in mancanza della classe media, è facile che prevalgano i più ricchi o i più poveri, costituendosi oligarchie o democrazie, che tendono facilmente a degenerare nella tirannide⁵¹.

Nella prima parte della *Politica*, insomma, sembra potersi cogliere un *favor* dello Stagirita per la *politeia*, caratterizzata per il forte ruolo della classe media⁵². Peraltro, a suo giudizio, seppure la monarchia incarnata da un uomo sommamente virtuoso (un “dio fra gli uomini”)⁵³ possa essere la costituzione ideale, individui di tal eccellenza si trovano ben di rado nella realtà; così come ben difficile è trovare un gruppo di individui effettivamente eminenti, che possano governare nella forma dell’aristocrazia⁵⁴.

Sembra opportuno, a questo punto, chiarire il rapporto fra l’idea della “costituzione mista”, in cui tutte le classi sociali sono coinvolte nel governo, e le attuali concezioni della forma di governo, in cui le classi sociali non giocano alcun ruolo specifico e la distribuzione del potere avviene solo fra organi distinti, che si controllano vicendevolmente.

Fra i due concetti sussiste un rapporto di derivazione. Da Aristotele in poi, l’idea della costituzione retta presuppone, in un’ottica sociologica, il coinvolgimento di tutte le classi sociali (“mista”). Ancora Montesquieu, che pure è considerato il padre della teoria della separazione dei poteri, parte da questo assunto e collega a differenti classi sociali l’esercizio dei tre poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario⁵⁵. Solo in seguito, l’idea della buona forma di governo si emancipa dal rapporto con le classi sociali e si sublima nel rapporto fra orga-

⁵¹ Pol., IV, 10-11.

⁵² Sul punto v. P. RIDOLA, *op. loc. cit.*, secondo il quale Aristotele individua la migliore forma di governo nella “*politia*”, concepita come una forma temperata di democrazia, nella quale i cittadini possedevano eguali diritti, ma possibilità differenziate di partecipazione alla vita politica ed all’esercizio del potere, applicandosi il principio aristocratico, che meglio si presta alla scelta di governanti virtuosi, esperti e capaci. Conclude l’A. che, «sotto questo profilo, la *politeia* di Aristotele va al cuore del discorso fondativo del costituzionalismo moderno, poiché tanto la cittadinanza attiva, derivata dal principio democratico, che l’istanza di limitazione del potere, derivata da quello aristocratico, erano assunte come costitutive di un assetto ben ordinato della comunità politica».

⁵³ *Theòn en anthrópōis* (Pol., 1284 a 10-11).

⁵⁴ «A un uomo perfetto di tal genere tutti dovrebbero essere lieti di ubbidire». Pol., 1284 b 32-22.

⁵⁵ Si è soliti attribuire a Montesquieu la prima elaborazione della teoria della separazione dei poteri, intesa quale attribuzione delle funzioni legislative, giurisdizionali e amministrative a poteri diversi dello Stato. In realtà, anche in Montesquieu, come già in Aristotele, la questione si pone nei sensi della distribuzione delle diverse funzioni a differenti corpi sociali. Sul punto v. S. CASSESE, *Il potere esecutivo nei sistemi parlamentari di governo*, in *Quad. cost.*, 1993, 141 ss., che vede nel principio della “divisione dei poteri” la soluzione politica di un conflitto esistente nella società tra due classi: da una parte la corona e la nobiltà, che si organizza intorno ad essa, dall’altra la borghesia, cui rispettivamente affidare il potere di governare e quello di legiferare.

ni diversi, composti da specifico personale, che svolge funzioni determinate, senza confusione dei ruoli, controllandosi reciprocamente (teoria del *check and balance*), indipendentemente dalle classi sociali cui appartengono⁵⁶. È corretto dire che Montesquieu, ancora sostanzialmente legato alla concezione classica di impostazione sociologica, non si ponga all'origine delle moderne teorie sulla forma di governo, costituendo piuttosto il ponte, il momento di passaggio dalla concezione tradizionale della costituzione mista e quello attuale della forma di governo, scevra da riferimenti sociologici⁵⁷. Lo spartiacque effettivo fra le due concezioni si può cogliere, piuttosto, nel momento in cui si opera la «separazione fra politica e sociale»⁵⁸, che si realizza con la Rivoluzione francese, con la nascita dell'idea moderna di Nazione, quale entità astratta che sublima le differenti classi sociali in un'unica e indistinta entità (il «popolo», che non è più il *demos* di Aristotele), con l'ideologia della «volontà generale»⁵⁹ e la conseguente previsione, a livello costituzionale, del divieto di mandato imperativo⁶⁰. Il percorso è ormai compiuto con la «Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino» del 26 agosto 1789, il cui preambolo, ancora una volta, richiama l'idea che le istituzioni debbano assicurare la «felicità di tutti»⁶¹. Questa dichiarazione, infatti, parte dall'assunto dell'abbattimento (almeno sul piano formale) delle classi sociali, dove afferma il principio di

⁵⁶ Sul rapporto fra i due concetti v. G. CAMMISA, *Tecniche costituzionali alla prova dei fatti: governo misto e separazione dei poteri nel mondo inglese e francese*, Giappichelli, Torino 2016, p. 2.

⁵⁷ P. SLOGO, *Il movimento delle leggi. L'ordine dei costumi in Montesquieu*, FrancoAngeli, Milano 2015, p. 174.

⁵⁸ M. FIORAVANTI, *Costituzione e popolo sovrano*, Il Mulino, Bologna 1998, pp. 47 ss.; Id., *Costituzione e Stato di diritto*, in Id., *Stato e costituzione. Materiali per una storia delle dottrine costituzionali*, Giappichelli Editore, Torino 1993, pp. 187-213.

⁵⁹ G.M. CHIODI - R. GATTI (a cura di), *La filosofia politica di Rousseau*, FrancoAngeli, Milano 2012; R. CARRÉ DE MALBERG, *La legge espressione della volontà generale*, a cura di M. CALAMO SPECCHIA, Giuffrè, Milano 2008.

⁶⁰ E. RINALDI, *Divieto di mandato imperativo e disciplina dei gruppi parlamentari*, in *Costituzionalismo.it*, 2/2017, in particolare § 2, pp. 137 ss., reperibile in: http://www.costituzionalismo.it/download/Costituzionalismo_201702_637.pdf.

⁶¹ «I Rappresentanti del Popolo Francese, costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti dell'uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell'uomo, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del potere legislativo e quelli del potere esecutivo dal poter essere in ogni istanza paragonati con il fine di ogni istituzione politica; affinché i reclami dei cittadini, fondati da ora innanzi su dei principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti. In conseguenza, l'Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell'Essere Supremo, i seguenti diritti dell'uomo e del cittadino».

uguaglianza di tutti gli uomini fin dalla nascita (art. 1)⁶²; chiarisce che il fine di ogni associazione politica debba essere la conservazione dei diritti «naturali e imprescrittibili dell'uomo» (art. 2)⁶³; individua nella «Nazione» il principio di ogni sovranità (art. 3)⁶⁴ e nella legge «l'espressione della volontà generale» (art. 6)⁶⁵; e, conseguentemente, all'art. 16, pone come condizione stessa per l'esistenza di una costituzione la garanzia dei diritti e la separazione dei poteri⁶⁶. Date queste premesse, è ormai evidente che il percorso di emancipazione della *politica* dal sociale (classi sociali e costituzioni miste) sia ormai compiuto e che, quindi, la miglior forma di Stato sia affidata all'idea dell'uguaglianza dei cittadini e al riconoscimento dei loro diritti innati; la miglior forma di governo sia affidata alla separazione dei poteri, indipendente dall'appartenenza di chi vi sia preposto a determinate classi sociali⁶⁷.

Ma, per tornare alla lettura della *Politeia*, si tratta adesso di dimostrare quanto prima affermato, che cioè nei Libri VII e VIII Aristotele enunci la forma

⁶² Art. 1. «Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune».

⁶³ Art. 2. «Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione».

⁶⁴ Art. 3. «Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un'autorità che non emani direttamente da essa».

⁶⁵ Art. 6. «La legge è l'espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini essendo uguali ai suoi occhi sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo le loro capacità, e senza altra distinzione che quella della loro virtù e dei loro talenti».

⁶⁶ Art. 16. «Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione».

⁶⁷ Questo discorso ci porterebbe lontano; ma un'ultima considerazione sul rapporto fra il pensiero dello Stagirita e il moderno evolversi delle categorie fondanti dell'organizzazione sociale sul piano giuridico sembra utile. Le classi sociali erano state formalmente escluse dalla rivoluzione borghese, attraverso l'affermazione dell'uguaglianza formale fra tutti i consociati, per consentire alla classe dominante, la borghesia, appunto, di acquisire nei fatti il controllo della politica. Ma non per questo la stratificazione sociale è stata superata, anzi! Tant'è che, in coerenza con l'insegnamento aristotelico, il predominio di una classe ha condotto a forme di tirannide dalle tragiche conseguenze, che hanno funestato in particolare il vecchio continente con l'affermazione dei totalitarismi di destra e di sinistra. Solo «costituzioni miste» di nuovo conio, quelle che hanno realizzato le Carte fondamentali «pluriclasse» del secondo dopoguerra, caratterizzate da rigidità e controlimiti operanti anche quale presidio alle derive populiste (un tempo si sarebbe detto «demagogiche»), hanno consentito per diversi decenni la pace sociale che solo le «rette» costituzioni possono assicurare. Negli ultimi anni, tuttavia, l'abbandono di un ulteriore e fondamentale presidio al buon governo postulato da Aristotele, e cioè l'aver consentito una trasformazione sociale caratterizzata da un accumulo illimitato delle ricchezze e dalla sostanziale detronizzazione della classe media, ha condotto al superamento nei fatti dei presidi che pure le Costituzioni pluriclasse ancora formalmente garantiscono...con, ahimè, prevedibili esiti altrettanto gravi.

di Stato ideale, verificando se effettivamente ivi svolga l'analisi dei suoi elementi costitutivi: popolazione, territorio e sovranità.

Aristotele inizia con il definire le precondizioni dello Stato, relative al giusto numero di popolazione, all'ampiezza ed alla prossimità al mare del territorio, nonché relative al carattere dei cittadini: 1) la popolazione non deve essere né troppo esigua, perché la *polis* sia autosufficiente; né troppo numerosa, perché i cittadini devono potersi conoscere personalmente, per assegnare a ciascuno le cariche di governo⁶⁸; 2) anche il territorio non deve essere troppo vasto, tale da potersi abbracciare con uno sguardo; né troppo distante dal mare, così da consentire i traffici commerciali⁶⁹; 3) quanto al carattere dei cittadini⁷⁰, infine, Aristotele indica nei Greci la migliore fusione fra la fierezza dei popoli nordici e la vivacità intellettuale di quelli orientali: l'unico popolo capace di armonizzare libertà e buon governo, tale che, se potessero unirsi, sarebbero in grado di dominare il mondo intero⁷¹.

Sul preconizzato dominio del mondo da parte dei greci, si avrà modo di tornare...

Per il momento vale la pena notare che, in questa teoria della forma di Stato sembrerebbe assente il tema della spettanza della sovranità. Ciò solo in parte è vero, nella misura in cui nell'antica Grecia non era ancora maturata l'idea di "persona giuridica", che solo nella tarda romanità sarà congetturata, soprattutto ad opera della canonistica, e che costituisce il presupposto dell'attribuzione del potere supremo ad un'entità astratta di tipo statale⁷². Eppure, in modo implicito, si può ritenere che l'attribuzione del potere sovrano sia operata dalla Stagirita a vantaggio del popolo. Anche in questo caso, però, dipende dalla sua natura⁷³: se il greco è l'unico popolo capace di "armonizzare libertà e buon governo", in Grecia tutti i *Kyrios* saranno capaci, sia pure in modo diverso, di esercitare il potere sovrano. Altrove, la teoria delle costituzioni rette implica, in ogni caso, che la sovranità sia esercitata nell'interesse generale: se è perseguita l'*eudaimonia*, infatti, la sovranità appartiene a tutto il popolo indistintamente e indipendentemente dalla circostanza che questo obiettivo sia affidato al monarca o agli aristocratici⁷⁴.

⁶⁸ Pol., VII, Capo 4.

⁶⁹ Pol., VII, Capo 5 e 6. Sulla circostanza storica che «ovunque i Greci si insediassero rimanevano in prossimità del mare, che restava la loro via di comunicazione preferita e al tempo stesso la loro via di fuga» v. E. HALL, *Gli antichi greci*, Einaudi, Torino 2016, p. 81.

⁷⁰ Pol., VII, Capo 7.

⁷¹ Pol. 1327 a 29-31.

⁷² M.S. GIANNINI, *Diritto amministrativo*, Vol. 1, Giuffrè Editore, Milano 1993, p. 13.

⁷³ Pol., VII, Capo 7.

⁷⁴ Sostanzialmente questa posizione sarà espressa da G.B. Vico, con riferimento alla monarchia come migliore forma di governo: essa ha la funzione di «difendere la democrazia da sé stessa, dalle sue degenerazioni». Cfr. AZZARITI, *op.cit.*, p. 581. Interpreta il tema della spettanza della sovranità in questo senso, di recente, G. GUARINO, *Il governo del mondo globale*, Le Monnier, Firenze 2000, p. 57, secondo il quale «quando il fine dello Stato è quello di procurare

Per il resto, la parte finale della *Politeia* si dilunga sulla spettanza della cittadinanza e sull'educazione del cittadino, quale strada per assicurare la sua felicità e la stabilità dello Stato. Così, Aristotele descrive la migliore composizione della società, attribuendo, sul modello platonico, ruoli distinti ai coltivatori della terra, agli artigiani ed ai commercianti, da una parte, per i quali esclude la cittadinanza; che, invece, viene riconosciuta ai guerrieri, agli uomini capaci di stabilire cosa sia utile per la comunità ed ai sacerdoti. I cittadini, quindi, sono quanti in gioventù si dedicano alla guerra, nell'età adulta al governo e nella vecchiaia al culto. Ma soprattutto, è centrale nella concezione utopica di Aristotele il ruolo dell'educazione, cui è dedicato integralmente l'VIII Libro della *Politica*, in quanto la felicità della *polis* dipende dalla virtù dei cittadini (*areté*) e questa si acquista grazie all'impegno educativo dello Stato⁷⁵.

la felicità, il popolo assurge al ruolo di sovrano, nel cui nome e per cui conto il potere viene esercitato».

⁷⁵ Peraltro, già nell'*Etica* a Nicomaco Aristotele individua le virtù tradizionali – il coraggio, la forza, la saggezza e la giustizia –, conferendo alla *polis* la funzione di educare ad esse le nuove generazioni, come principale mezzo per assicurarne coesione ed unità: i giovani vanno abituati a cantare, a danzare, ad amare la musica e la poesia, la scienza e la filosofia, cioè a praticare quelle attività che sgombrano l'animo dalle passioni e portano alla felicità. Il rapporto fra la virtù e la felicità è oggetto specifico del primo Libro dell'*Etica* a Nicomaco, in particolare il § 9. Ma si veda anche il Libro V, § 2, 25, ove Aristotele sottolinea come siano «le disposizioni di legge che vengono stabilite per l'educazione al bene comune quelle che producono la virtù totale». La cosa migliore, dunque, è che vi sia una corretta educazione pubblica. È chiaro, infatti, che l'educazione pubblica [35] si attua mediante leggi, ed è buona quella che si ottiene con buone leggi.

Il tema dell'educazione dei cittadini, però, va ricordato, non è solo di Aristotele, ma costituisce una costante del pensiero greco, sviluppatasi soprattutto, dopo la riforma di Solone (che apre alle classi sociali non aristocratiche la possibilità di rivestire molte magistrature), grazie ai c.d. «Sofisti», i primi insegnanti professionisti, che a pagamento educavano i giovani rampolli delle classi emergenti (tanto che si parla di «educazione democratica»). Cfr. A. CIRIACI, *Sofistica e democrazia*, in *Chaos e Kosmos*, XI/2010, pp. 33 ss., reperibile in www.chaosekosmos.it. Ad una educazione, da parte dei sofisti, «globale della persona», che investe un «aspetto enciclopedico», l'educazione «linguistico-retorica», la «formazione etica e giuridica», l'idea di una «educazione come trasmissione in forma organizzata di un sapere già esistente», fa riferimento P. IMPARA, *Platone filosofo dell'educazione*, Armando Editore, Roma 2002, pp. 14 ss., dove si chiarisce anche la posizione critica di Platone. Certamente si tratta di un tema molto caro alla scuola socratica, che pure adotta il metodo maieutico per la conoscenza di sé. Non a caso riferimenti significativi al tema li troviamo in due allievi di Socrate: Senofonte, che scrive la *Ciropeia* (Κύρου παιδεία, «L'educazione di Ciro», dove appunto è descritta fin da fanciullo l'educazione del sovrano persiano) e Platone. Fra l'altro, già nella *Repubblica* Platone si sofferma molto sul ruolo dell'educazione per la formazione della classe dirigente, fondata sulla musica e sulla ginnastica. G. MODUGNO, *La Repubblica*, vol. 32 de *Le Opere di Platone*, Casa editrice Vecchioni, L'Aquila 1931, pp. 58 ss. Sul rapporto fra l'opera di Senofonte ed il pensiero platonico si rinvia a M. LOMBARDI, *Virtù politica e regalità di Ciro nelle Leggi di Platone e nella Giropeia di Senofonte*, in *Rivista di cultura classica e medioevale*, 2/2004, pp. 219 ss.

(Segue) l'opzione monarchica dell'Etica nicomachea e il "governo del mondo" nella lettera ad Alessandro

Ma la rilettura di Aristotele, come abbiamo anticipato, soprattutto rispetto al tema che ci occupa, cioè al rapporto con Dante, non può esaurirsi con l'esame della Politica. È necessario, infatti, riferirsi quantomeno all'Etica a Nicomaco – "la tua etica", come Virgilio la definisce, rivolgendosi a Dante –; né è possibile ignorare la "lettera ad Alessandro", se non altro per introdurre il tema, che sarà centrale per Dante, dell'impero.

Nell'VIII Libro dell'Etica nicomachea, Aristotele propone l'analogia tra costruzioni politiche e strutture familiari, descrive la degenerazione delle forme di governo e, per quanto qui interessa, fa una recisa affermazione di preferenza per la monarchia. Nell'Etica, dunque, solo in parte il ragionamento coincide con quello svolto nella Politica: «Ci sono tre specie di costituzione, ma anche altrettante deviazioni, intese come degenerazioni delle prime. Le costituzioni sono il regno e l'aristocrazia da una parte, e, dall'altra, in terzo luogo, quella che si basa sul censo, che è manifestamente appropriato chiamare "costituzione timocratica", mentre i più sono soliti denominarla semplicemente "politeia". Di queste, la migliore è il regno, la peggiore è la timocrazia. Deviazione del regno è la tirannide: tutt'e due, infatti, sono monarchie, ma c'è tra loro una grandissima differenza, perché il tiranno mira al proprio interesse, il re a quello dei sudditi. Non è, infatti, un vero re colui che non è autosufficiente e che non è superiore per ogni tipo di bene: ma chi è tale non ha bisogno di nulla; avrà, dunque, di mira non il suo interesse personale, ma quello dei sudditi; chi, infatti, non ha tali qualità, sarà re solo di nome. La tirannide, invece, è il contrario di questa costituzione, giacché il tiranno persegue ciò che è bene per lui. E per quanto la riguarda è anche più evidente che è la costituzione peggiore perché il peggiore è il contrario del migliore»⁷⁶.

La contraddizione appena segnalata nel pensiero di Aristotele, pone il problema del rapporto fra la Politica e l'Etica, se non altro logico e cronologico. Al riguardo, possiamo solo dire con certezza che l'Etica, come potrà riscontrarsi leggendo le parole conclusive dell'opera, anticipa la Politica nel percorso educativo seguito dagli allievi del Liceo⁷⁷. Questo non basta, però, a far concludere

⁷⁶ Etica a Nicomaco, Libro VIII, 10.

⁷⁷ Etica a Nicomaco, Libro X, *ad finem*: «Poiché, dunque, chi ci ha preceduto ha lasciato inesplorato il campo della legislazione, sarà certo molto meglio che ne affrontiamo noi stessi l'indagine, e, per conseguenza, affrontiamo in blocco l'indagine sulla struttura della Città, [15] per portare a compimento, secondo le nostre capacità, la filosofia dell'uomo. Orbene, per prima cosa, se qualche buona indicazione parziale è stata data dai nostri predecessori, cercheremo di esaminarla, poi cercheremo di vedere, sulla base delle costituzioni che abbiamo raccolte, quali sono le cose che conservano e quali sono quelle che distruggono le Città e ciascun tipo di costituzione, e quali sono le ragioni per cui [20] alcune Città sono ben strutturate e altre sono strutturate male. Una volta esaminate teoricamente queste cose, po-

con certezza che l'Etica a Nicomaco sia stata scritta prima della Politica. Né possiamo escludere che l'Etica, pur scritta prima, non possa poi essere stata, almeno in parte, rivista successivamente... Che anzi, non sembra vada del tutto escluso che lo Stagirita si sia convertito all'opzione monarchica in seguito alla sua esperienza di precettore di Alessandro presso la corte di Filippo II o, magari, con l'affermarsi, su larga parte del mondo allora conosciuto, della monarchia macedone. Soccorre, al riguardo, il dato biografico, per cui, alla morte di Alessandro Magno (323 a.C.), Aristotele fu costretto a fuggire da Atene proprio a causa delle sue simpatie per il sovrano macedone. Ma nella stessa direzione va anche un'ulteriore considerazione: l'individuazione nell'Etica di un nome specifico per la forma di governo, prima identificata con l'espressione generica di "*politeia*" (la Costituzione), sembra implicare un'ulteriore maturazione del pensiero aristotelico, incline a considerare la "timocrazia", ovvero la forma di governo nella quale sono distribuiti gli onori (vocabolo composto di "onore" e "governo"), all'opposto di quanto avviene nella Politica, la peggiore della triade "retta"⁷⁸.

Si tratta, in ogni caso, di dubbi destinati a rimanere irrisolti⁷⁹...

Ma ulteriori quesiti devono interrogarci, perché cruciali nell'affrontare lo specifico tema che ci occupa: Aristotele che fu precettore di Alessandro Magno; che morì successivamente alle sue conquiste ed un anno dopo la stessa morte di Alessandro... come mai si limita a parlare della monarchia tradizionale (il governo di uno solo) ma non considera il tema dell'impero universale? Perché, pur vivendo all'epoca del tramonto delle città-Stato greche, «continua pur sempre a vedere nella *polis* la forma più alta e compiuta che la politica possa raggiungere»?⁸⁰

La risposta alla prima questione non è assolutamente scontata. Infatti, se non si trovano riferimenti all'impero universale nella Politica o nell'Etica nicomachea⁸¹, non è detto che Aristotele non abbia riflettuto sul tema. Peraltro, è necessario ricordare che le vicende relative alle conquiste di Alessandro Magno (databili dal 334 al 323 a.C., anno della morte del condottiero) si svolgono quando Aristotele, nato nel 384 a.C., era ormai più che adulto ed aveva già scritto,

tremo forse meglio abbracciare con un solo sguardo anche quale sia la migliore costituzione, in che modo ciascuna costituzione debba venire ordinata, e di quali leggi e di quali costumi debba fare uso. Che la trattazione abbia inizio».

⁷⁸ Viceversa, la peggiore della triade delle forme di governo degenerate è, come si è letto, considerata la tirannide.

⁷⁹ «Per quanto concerne la cronologia delle opere di Aristotele non si può dire nulla con sicurezza». F. CANNAVÒ, *Introduzione, Aristotele e la retorica che convince*, in Aristotele, *Retorica*, a cura di F. CANNAVÒ, Bompiani, Milano 2014, p. XXX.

⁸⁰ Conf. A. JORI, *Aristotele*, cit., p. 419.

⁸¹ Cfr. S. STERN, *Aristotele on the World-State*, Oxford, Bruno Cassirer, 1970, p. VII, il quale, riferendosi all'impero universale di Alessandro Magno, afferma: «Aristotele sembra avere volutamente distolto lo sguardo e avere rifiutato di prenderlo in considerazione nella sua teoria politica. Si cercherebbe inutilmente un'analisi dell'impero di Alessandro nella Politica».

con ogni probabilità, gran parte delle Sue opere; in ogni caso, quegli avvenimenti erano così attuali e precari (come si sa l'impero alessandrino si dissolse in satrapie poco dopo la morte del suo fondatore), che non dovette neppure darsi l'occasione per una loro teorizzazione esoterica, cioè dedicata alla scuola peripatetica (com'è noto, gli unici scritti aristotelici che ci sono pervenuti).

In ogni caso, se si riflette, la sede più appropriata nella quale lo Stagirita avrebbe potuto esprimere le sue valutazioni su quanto stesse accadendo in quel momento nel mondo, non poteva che essere una lettera indirizzata direttamente ad Alessandro Magno, di cui era stato precettore dal 342 a. C. fino alla sua ascesa al trono macedone nel 336 a.C., dopo la morte del padre Filippo II.

E non a caso ad una lettera "De Regno", scritta da Aristotele, fanno riferimento diverse fonti antiche: da Diogene Laerzio a Esichio di Mileto, dal filosofo Tolomeo allo Pseudo-Ammonio, da Cicerone al retore Demetrio a Plutarco (nel *De fortuna Alexandri*)⁸².

La c.d. "Lettera ad Alessandro sul governo del mondo", per lo più ignorata in passato⁸³, è oggi disponibile nella versione araba, la cui edizione critica è stata curata da Julius Lippert nel 1891, ed in ulteriori e più ampie versioni, sempre in lingua araba, successivamente rinvenute nelle biblioteche della moschea Fāthi, nonché di Aya Sofya e di Köprülü a Istanbul⁸⁴.

Non tutti, a partire dal Luppert, sono persuasi che la lettera sia stata scritta effettivamente dallo Stagirita⁸⁵; anche se i più recenti studi considerano quantomeno plausibilmente che sia autentica, come sembra potersi desumere da un'analisi delle forti analogie riscontrate con la *Politica*, l'*Etica* a *Nicomaco* e la *Metafisica*⁸⁶.

In ogni caso, seppure «ben altra cosa, naturalmente, è conseguire la certezza dell'autenticità della lettera», non è certo stravagante l'idea stessa di uno scritto indirizzato da Aristotele al suo allievo Alessandro⁸⁷; con la conseguenza che, dato il rilievo per il tema che ci occupa, non si può certo ignorarla.

⁸² F. INGRAVALLE, *Introduzione ad Aristotele, Lettera ad Alessandro sul governo del mondo*, Mimesis, Milano-Udine 2013, pp. 13 ss.

⁸³ Tanto da far affermare ad Hans Kelsen che fino al tempo di Dante non è conosciuto alcuno scritto, dedicato esclusivamente all'argomento della monarchia mondiale. H. KELSEN, *La teoria dello Stato in Dante*, con saggio di V. FROSINI su Kelsen e Dante, trad. di W. SANGIORGI, con la collaborazione di G. MEYER VON BRUCK, Bologna, Massimiliano Boni Editore 1974, p. 148.

⁸⁴ J. LIPPERT (a cura di), *De epistula pseudaristotelica peri basileias*, Hallis Saxonum - Berolini, apud Mayer et Muellerum 1891; *Lettre d'Aristote à Alexandre sur la politique envers les cités*, texte établi et traduit par J. BIELAWSKI, commentaire de M. Plezia, Warschau, 1970; *Pseudo Aristotelica preserved in Arabic Transkaruin*, vol. 1, a cura di F. SEZGIN, Institute of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe University, 2000.

⁸⁵ F. INGRAVALLE, *op. cit.*, p. 9.

⁸⁶ F. CICCOLI - F. MORETTI (a cura di), *Aristotele Sull'Impero. Lettera ad Alessandro*, Editrice Mimesis, Milano 2017.

⁸⁷ Conclude in questo senso F. INGRAVALLE, *op. cit.*, p. 25.

Per il momento, però, nel dubbio sulla sua originalità, lasciamo in sospeso la lettera sul governo del mondo...così, per creare un po' di suspense...

Rimane, a questo punto, da rispondere al secondo quesito che ci siamo posti: perché, pur vivendo all'epoca del tramonto delle città-Stato greche, Aristotele nella *Politeia* continua a vedere nella *polis* il luogo elettivo della politica⁸⁸...

E, in questo caso, la risposta non si pone più in termini dubitativi, perché la troviamo direttamente nella Politica aristotelica: anche se si è affermato l'impero, la *polis* rimane il luogo elettivo della politica, perché appartiene al genere delle comunità (*Koinonìe*), come la famiglia o il villaggio: è una comunità di comunità⁸⁹. L'impero si muove in una dimensione diversa, universale; ma la città rimane il luogo ideale, data la sua natura comunitaria, ove il singolo può sviluppare per natura la sua personalità e trovare la felicità.

E ciò vale a maggior ragione per le *polis* greche. Vi è un passo della lettera ad Alessandro, che non troviamo nelle versioni pervenuteci, ma che è citato da Plutarco nel *De fortuna Alexandri*, dove Aristotele consiglia al sovrano «di guidare i Greci, di esser signore dei barbari e di prendersi cura degli uni come amici e familiari, degli altri come animali e piante»⁹⁰. Sembra quasi che Aristotele consigli ad Alessandro di rispettare la libertà dei Greci, le loro istituzioni, le *poleis*, come si rispetta la casa di propri amici o familiari.

Il governo ideale in Dante

Ma la città intesa come comunità, per Dante, è solo un ricordo dei bei tempi andati...

A così riposato, a così bello
viver di cittadini, a così fida
cittadinanza, a così dolce ostello,
Maria mi diè, chiamata in alte grida;
e ne l'antico vostro Batisteo
insieme fui cristiano e Cacciaguida.

Con queste parole, che richiamano il senso della comunità, nel XV Canto del Paradiso, si presenta a Dante il suo trisavolo, Cacciaguida⁹¹. Ma quella era la «Fiorenza dentro da la cerchia antica», ove «si stava in pace, sobria e pudica»⁹²... non certo la Firenze che ha conosciuto Dante, che altrove afferma essere stata generata direttamente dal demonio⁹³.

⁸⁸ Che la *polis* costituisca l'orizzonte di riferimento di Aristotele è sottolineato da H. ARENDT, *Some Questions of Moral Philosophy*, Schocken, New York 2003, con trad. it. di D. CARIZZI, *Alcune questioni di filosofia morale*, e prefazione di S. FORTI, Einaudi, Torino 2006.

⁸⁹ A. JORI, *Aristotele*, cit., p. 422.

⁹⁰ PLUTARCO, *De fortuna Alexandri*, 1, 6.

⁹¹ Paradiso, XV, 130-135.

⁹² Paradiso, XV, 97-99.

⁹³ Paradiso, IX, 127-128: «La tua città, che di colui è pianta/che pria volse le spalle al suo fattore». Si coglie in questa affermazione l'influsso di Agostino nel definire la *Civitas Terrena*,

Dante Alighieri, “*exul immeritus*”, esule senza colpa dalla Sua Firenze, come si qualifica nel titolo dell’Epistola VI⁹⁴, ha vissuto un’esperienza tragica della sua città, dilaniata dalla lotta politica, dall’invidia e dall’instabilità, capace, come dirà nel Canto VI del Purgatorio, a differenza di quanto accadeva nelle città della Grecia antica, di mutare a novembre i provvedimenti adottati ad ottobre:

Atene e Lacedemona, che fenno
l’antiche leggi e furon sì civili,
fecero al viver bene un picciol cenno
verso di te, che fai tanto sottili
provvedimenti, ch’a mezzo novembre
non giunge quel che tu d’ottobre fili⁹⁵.

Con queste premesse era certo impensabile che Dante affrontasse il tema del governo ideale con riferimento all’esperienza del Comune, che in qualche modo pur poteva riprodurre, quanto a dimensioni, popolazione ed istituzioni, l’esperienza della *polis* greca. E così, nella *Monarchia*, che rappresenta la *Politeia* dantesca, il governo ideale, piuttosto, si incarna nell’impero, cioè nella “monarchia universale”⁹⁶.

ossia la città della carne e del diavolo, fondata da Caino; contrapposta alla *Civitas Dei*, ossia la città dello spirito, la città celeste fondata da Abele.

⁹⁴ A. JACOMUZZI, *Dante, le epistole politiche*, Torino, Giappichelli 1974, p. 32.

⁹⁵ Purgatorio, VI, 139-144.

⁹⁶ Deve precisarsi che Dante pensa ad una monarchia universale con al centro Roma. Cfr. G. CRINI, *Premessa all'edizione italiana* di B. DEEN SCHILDGEN, *Dante e l'oriente*, trad. di G. CRIMI, Salerno Editrice, Roma 2016, pp. 27 ss., 31 per il quale «l'Europa rappresenta lo spazio della sua inquietudine e della sua preoccupazione di natura politica, mentre l'Oriente funge da metafora per le meraviglie che rivelano la grandezza e l'incommensurabilità della creazione divina». Non a caso nei c.d. “canti politici” della *Divina Commedia*, Dante si sofferma sulla dimensione locale con riferimento a Firenze (VI Inferno), nazionale con riferimento all'Italia (VI Purgatorio) e globale con riferimento all'Europa (VI del Paradiso), che costituisce la dimensione dell'Impero. In questo senso vanno lette le invettive contro la corruzione dell'Europa pronunciate da Giustiniano, san Tommaso, san Bonaventura, l'Aquila, san Pier Damiani, Cacciaguida, Beatrice e San Pietro. Non a caso lo stesso A. configura una “visione romanocentrica”, allorché il Sommo Poeta colloca il Purgatorio agli antipodi di Gerusalemme, ma con Roma al centro del mondo, esattamente a metà strada fra Cadice e Gerusalemme. Cfr. G. CRINI, *op. cit.*, p. 34. E in questa ottica vanno lette le parole dure rivolte da Dante a Costantino, che ha spostato la sede dell'impero a Costantinopoli. *Idem*, p. 43: «Dante (a malincuore) trova per Costantino un luogo in paradiso, perché ha instaurato l'impero cristiano (Par., XX, 55-60), ma condanna lo spostamento a est perché innaturale (*Monarchia*, II, 11, 7; Par. VI, 1-9)». Parimenti in questo senso vanno lette le parole entusiastiche rivolte a Giustiniano, artefice della riconquista romana dell'occidente. *Idem*, p. 45. Ciò nondimeno, non può del tutto condividersi l'opinione, secondo cui «il poeta non dimostra nessun interesse speciale nemmeno per l'Oriente cristiano». *Idem*, p. 9. A riprova, basti citare un breve passo della *Monarchia*, III, 207, Capo XI, ove D. nota come «dicono altresì che papa Adriano abbia chiamato Carlo Magno a difesa sua e della Chiesa contro l'insolenza dei Longobardi, al tempo del loro re Desiderio; e che Carlo in quella occasione ricevette da lui la dignità dell'Impero,

In questo senso deve escludersi che il concetto di “monarchia” utilizzato nella *Monarchia* dantesca sia debitore alla concezione greca del governo retto da uno solo⁹⁷, se non altro perché la concezione greca della politica è costruita sempre sul modello della *polis*, cioè di una comunità composta da poche migliaia di individui⁹⁸. La dimensione che interessa a Dante, invece, è quella dell'impero universale, l'unica Istituzione capace di portare ovunque la pace e la giustizia, anche nella Sua martoriata Firenze.

Il ragionamento seguito dal Fiorentino, sillogistico, è lineare:

- 1) la cupidigia dell'uomo è all'origine di ogni dissidio e contraria alla giustizia: «alla giustizia contrasta grandemente la cupidigia, come spiega Aristotele nel quinto a Nicomaco»⁹⁹;
- 2) l'imperatore non ha nulla da desiderare perché possiede già tutto il mondo: «là dove non c'è la possibilità di desiderare alcuna cosa, ivi non è possibile che vi sia cupidigia [...]. Or il monarca non ha nulla che possa desiderare, giacché la sua giurisdizione è limitata solo dall'oceano (mentre questo stesso non può dirsi degli altri principi, i principati dei quali sono limitati da quelli di altri principi, per es. il regno di Castiglia limitato da quello di Aragona, ecc.); dunque, ne consegue che, tra i mortali, il monarca solo può essere il più sicuro soggetto della giustizia»¹⁰⁰;

sebbene vi fosse già un altro imperatore, Michele, in Costantinopoli». Sul rapporto fra Dante e l'impero romano v. F. FONTANELLA, *L'Impero e la storia di Roma in Dante*, Società Editrice Il Mulino, Bologna 2016, pp. 13 s., secondo il quale per D. l'impero romano non era affatto un avvenimento del passato, ma una realtà storica ancora attuale in Occidente. Si sarebbe, cioè, realizzata una “successione dei franchi ai bizantini”, rinnovandosi, sia pure sotto un diverso popolo egemone, l'impero di Roma. *Idem*, 21. L'A. sottolinea come Dante, in Paradiso, VI, 94-96, esprima un giudizio negativo sugli imperatori d'Oriente, dimostratisi “incapaci di difendere Roma e la Chiesa contro i longobardi”. *Idem*, 34. Ritiene in proposito H. KELSEN, *op. cit.*, p. 162 che «l'ideale dello Stato in Dante però non è affatto conforme al periodo. Non ancora, poiché in molti aspetti anticipava il suo tempo; non più, perché il suo fondamento, la base su cui era costruito, l'impero mondiale, aveva fatto il suo tempo».

⁹⁷ F. FONTANELLA, *op. cit.*, p. 39. Che, tuttavia, la *Politica* di Aristotele abbia offerto le basi alla monarchia temporale teorizzata da Dante nella *Monarchia* è affermato da R. LAMBERTINI, *La monarchia prima della «Monarchia»: le ragioni del regnum nella ricezione medioevale di Aristotele*, in B. PINCHARD - C. TROTTMANN, *Pour Dante. Dante et l'Apocalypse. Lectures humanistes de Dante*, Champion, Paris 2001, pp. 39-75.

⁹⁸ Pol., III, 32: «La città è l'insieme di quei cittadini abbastanza numerosi per costruire una comunità indipendente nei suoi bisogni immediati». E ancora, nel Libro VII si legge: «per pronunciare giudizi e per distribuire cariche secondo il merito è necessario che i cittadini conoscano gli uni le qualità degli altri, perché, in caso contrario, le distribuzioni di cariche non riusciranno bene [...]. È chiaro allora che questo è il miglior limite che la città possa imporsi: il maggior numero di abitanti conciliabile con queste condizioni: 1) che possano conoscersi reciprocamente; 2) che possano condurre una vita politica autosufficiente».

⁹⁹ Mon., I, Capo IX.

¹⁰⁰ Mon., I, Capo IX. D. continua più avanti: «L'imperatore, quindi, è l'unico che può assicurare all'umanità la giustizia: “Or il monarca, non potendo avere nessuna occasione di cupidigia, o, per lo meno, assai poca tra i mortali, come si è sopra dimostrato (il che invece

- 3) la giustizia è assicurata dall'imperatore attraverso il diritto, perché ingiustizia è, appunto, mancanza di diritto (*in-iustitia*). Spetta, infatti, all'imperatore dettare il diritto alle genti, dal quale ogni Principato potrà discostarsi in aspetti secondari, salvo il rispetto dei suoi principi: «Le nazionalità, i regni, le città hanno delle particolarità proprie, che è necessario siano regolate con leggi differenti [...]. Si deve però comprendere che l'uman genere deve essere retto dal monarca in ciò che è comune a tutti gli uomini»¹⁰¹;
- 4) e la giustizia assicura al genere umano la possibilità di riposare, libero, nella tranquillità della pace¹⁰²; e la pace, a propria volta, è la condizione della felicità terrena, cui si arriva con gli insegnamenti filosofici, operando in conformità alle virtù morali e intellettive¹⁰³. Due sono, infatti, le finalità da raggiungere per l'uomo: «la felicità di questa vita – che consiste nell'esercizio della sua virtù, e viene raffigurata dal paradiso terrestre; e la felicità della vita eterna – che consiste nel godimento dell'aspetto divino, al quale la sua virtù non può ascendere se non aiutata dalla divina grazia, che può raffigurarsi dal paradiso celeste. A tali felicità, come a diverse mete, è necessario pervenire con mezzi diversi; così, alla prima perveniamo per mezzo degli insegnamenti filosofici purché li eseguiamo operando in conformità alle virtù morali ed intellettuali; alla seconda perveniamo per mezzo degli insegnamenti spirituali»¹⁰⁴.

avviene spesso negli altri principi); e poiché la sola cupidigia per se stessa è corruttrice del giudizio e contrastatrice della giustizia; ne consegue che esso monarca soltanto, o del tutto, o al massimo grado, può essere bene disposto al reggere; giacche tra gli altri più di tutti e atto al giudizio e alla giustizia». *Ibidem*.

¹⁰¹ Mon., I, Capo XIV.

¹⁰² «Perciò fu necessario all'uomo un duplice ordinamento direttivo secondo il duplice fine, cioè: il sommo pontefice, che a norma della rivelazione drizzasse l'uomo alla vita eterna, e l'imperatore, che a norma degli insegnamenti filosofici drizzasse il genere umano alla felicità temporale. E poiché a tale porto o nessuno o pochi – e questi con troppa difficoltà – possono pervenire, se non quando, sedati i flutti dell'allettante concupiscenza, il genere umano riposa libero nella tranquillità della pace, questo è precisamente il fine a cui più deve mirare il curatore del mondo, come viene chiamato il principe romano, cioè che nel campo dei mortali si possa vivere liberamente in pace». Mon., III, Capo XVI. Altrove D. scrive: «Poiché nell'uomo singolo si trova che egli acquista in prudenza e sapienza soltanto se sta in riposo e in quiete, e evidente che tutto il genere umano potrà liberamente e facilmente perseguire il suo proprio fine solo se stia in pace e tranquillità. Questa è quasi cosa divina (e detto in fatti: «Tu lo facesti poco meno che gli angeli»); e chiaro perciò che la pace universale è la più buona tra le cose che furono preordinate per la nostra felicità». La concezione di Dante risente della sua profonda fede e della conoscenza delle scritture (teologia scienza per eccellenza). Il richiamo alla «Pienezza dei tempi». «sotto il divo Augusto, monarca (quando cioè fuvi una monarchia perfetta), che il mondo sia stato dovunque in pace». Mon., I, Capo XVI.

¹⁰³ G. SASSO, *Dante l'imperatore e Aristotele*, Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 2002, p. 71. Dante ribadisce che soltanto nello «sguardo» della filosofia, e della donna gentile che ne simboleggia il concetto, «l'umana perfezione s'acquista» e, «in quanto elli è uomo», l'uomo «vede terminato ogni desiderio». Conv. III, XV, 4-5.

¹⁰⁴ Mon., III, Capo XVI. In questo senso, Dante aveva già affermato che «la pace è la miglior cosa di quante furono preordinate alla nostra felicità» (M., I. 4.). Anche nel Convivio, richia-

In questa posizione, solo in apparenza permane la dicotomia agostiniana fra la città degli uomini e quella di Dio, assumendo la città degli uomini una valenza positiva, direttamente radicata nella concezione “naturale” della politica aristotelica¹⁰⁵. Ed anche rispetto al tema del governo universale del mondo si può leggere una scelta più spiccatamente tomistica. Per San Tommaso, infatti, sulla scorta di Aristotele: «bene di ogni moltitudine è evidentemente l'ordine e la pace, la quale, al dire di S. Agostino, è “la tranquillità dell'ordine”. Ora il mondo risulta costituito da una moltitudine di esseri. Dunque, fine del governo del mondo è l'ordine pacifico intrinseco agli esseri stessi, non già un bene estrinseco»¹⁰⁶. Ed aggiunge: «Per questo motivo, lo scopo a cui mira colui che governa una moltitudine, è l'unità, ossia la pace». E più avanti: «È quanto afferma il filosofo: “Gli enti non amano di essere male ordinati: non è un bene la moltitudine dei principati; sia perciò uno solo chi governa”»¹⁰⁷. Per Agostino, invece, che pure desidera da credente la pace fra gli uomini¹⁰⁸, la ricerca dell'u-

mando il decimo libro dell'Etica Nicomachea, Dante distingue due diverse forme di felicità ottenibili in questa vita: una felicità «buona» conseguibile con la vita attiva e una felicità «ottima» che soltanto l'attività contemplativa può assicurare (Cv., IV XVII, 9). E ancora nel Convivio: «tutti li uomini naturalmente desiderano di sapere» e che «la scienza è ultima perfezione de la nostra anima, ne la quale sta la nostra ultima felicitade». Conv. I, I.

¹⁰⁵ In particolare, si legge nel Convivio: «ciascuno uomo a ciascuno uomo naturalmente è amico» (Cv. I I 8). In termini leggermente diversi, nell'ultimo trattato del Convivio Dante afferma di ricavare da Aristotele l'idea secondo cui l'uomo è per natura «compagnevole animale» (Cv. IV IV 1).

¹⁰⁶ P. TITO, S. CENTI O.P., *Introduzione a “Il Governo del Mondo”, Libro VII de La Somma Teologica*, Casa editrice Adriano Salani, Firenze 1958, p. 7: «Nel Governo del mondo il Dottore Angelico aveva raggruppato, sotto l'aspetto dinamico e causale, Dio, gli angeli, le creature corporali, l'uomo». S. TOMMASO, D'AQUINO, *La Somma Teologica, “Il Governo del Mondo”*, Vol. VII de la Somma Teologica, art. 2, 22, 3.

¹⁰⁷ *Idem*, art. 3, 3, 26. Sul tema della migliore forma di governo in San Tommaso v. A. CESARO, *La monarchia come ottima forma di governo nel De regno ad regem Cypri di Tommaso d'Aquino. Una nota sul tema de regimine principum nel pensiero politico del XIII secolo*, in *Heliopolis Culture Civiltà Politica*, Anno XIV, 1/2016, p. 59. Il *De regno* è un trattato pedagogico e morale ad uso di un principe piuttosto che un'opera organica di teoria politica, sul modello del *De clementia* di Seneca, indirizzato all'allora giovane imperatore Nerone. Tommaso, ponendo la distinzione tra sfera temporale e spirituale si limita ad enunciare – in via generale e astratta – la soggezione dei sovrani ai sacerdoti (e al Sommo Sacerdote, vicario di Cristo) poiché «il fine supremo di una comunità non è semplicemente vivere secondo virtù, ma giungere al godimento di Dio – ultima felicità – tramite una vita virtuosa». Cfr. *De regno*, Libro II, capitolo 3. Vale la pena riportare la valutazione di A. CESARO, *op. cit.*, pp. 72 ss., secondo cui nel *De regno* viene teorizzata la monarchia assoluta e non una forma di governo misto, in cui la monarchia si coordina con aristocrazia e popolo. A giudizio dell'A., infatti, si tratta di un'impostazione destinata ad essere superata a favore della costituzione mista nel pensiero maturo di Tommaso d'Aquino.

¹⁰⁸ AGOSTINO, *De civitate Dei*, Lib. XIX, XVII «[...] Così anche la città terrena, che non vive di fede, desidera la pace terrena e stabilisce la concordia del comandare e obbedire dei cittadini, affinché vi sia un certo consenso degli interessi nei confronti dei beni pertinenti alla

niversalismo è sempre foriera di guerre; e non possono configurarsi «guerre giuste»¹⁰⁹.

vita soggetta al divenire. Invece la città celeste o piuttosto quella parte di essa, che è esule in cammino nel divenire e vive di fede, necessariamente deve trar profitto anche da questa pace fino a che cessi la soggezione al divenire, alla quale è indispensabile una tale pace. Perciò, mentre nella città terrena essa conduce una vita prigioniera del suo cammino in esilio, ricevuta ormai la promessa del riscatto e il dono della grazia spirituale come caparra, non dubita di sottomettersi alle leggi della città terrena, con le quali sono amministrati i beni messi a disposizione della vita che è nel divenire. Così, essendo comune l'essere nel divenire, nei beni che lo riguardano è mantenuta la concordia fra le due città. [...] Dunque questa città del cielo, mentre è esule in cammino sulla terra, accoglie cittadini da tutti i popoli e aduna una società in cammino da tutte le lingue. Difatti non prende in considerazione ciò che è diverso nei costumi, leggi e istituzioni, con cui la pace terrena si ottiene o si mantiene, non invalida e non annulla alcuna loro parte, anzi conserva e rispetta ogni contenuto che, sebbene diverso nelle varie nazioni, è diretto tuttavia al solo e medesimo fine della pace terrena se non ostacola la religione, nella quale s'insegna che si deve adorare un solo sommo e vero Dio. Dunque anche la città del cielo in questo suo esilio trae profitto dalla pace terrena, tutela e desidera, per quanto è consentito dal rispetto per il sentimento religioso, l'accordo degli umani interessi nel settore dei beni spettanti alla natura degli uomini soggetta al divenire e subordina la pace terrena a quella celeste». Sul tema della pace in S. Agostino v. G. TANDARDINI, *Il De civitate Dei di sant'Agostino e l'unità dei popoli*, in *30Giorni*, 10/2000, ora rinvenibile in http://www.30giorni.it/articoli_id_12886_11.htm.

¹⁰⁹ AGOSTINO, *De civitate Dei*, Libro XIX, 7: «Dopo lo Stato ovvero città viene il mondo intero, nel quale i filosofi riconoscono il terzo livello dell'umana convivenza, iniziando dalla casa e da essa alla città e poi giungendo fino al mondo. Esso certamente, come l'oceano, quanto è più grande, tanto è più denso di pericoli. Prima di tutto nel mondo la diversità delle lingue rende estraneo un uomo all'altro. Se due s'incontrano e non possano passare oltre ma siano costretti da una qualche circostanza a rimanere insieme e nessuno dei due conosca la lingua dell'altro, i muti animali, anche se di specie diversa, s'intendono più facilmente di loro, sebbene entrambi siano uomini. Infatti, poiché soltanto per la diversità della lingua non possono manifestare l'uno all'altro i propri pensieri, non giova nulla a stabilire rapporti una grande affinità di natura al punto che un uomo sta più volentieri col proprio cane anziché con un estraneo. Ma, si obietta, si è avuto un ordinamento in modo che lo Stato dominatore, mediante la pace della convivenza, non solo ha imposto la soggezione ai popoli sottomessi, ma anche la lingua e riguardo ad essa non mancava, anzi era a disposizione un gran numero d'insegnanti di lingua. È vero, ma questo risultato è stato raggiunto con molte e immani guerre, con grande scempio di uomini e grande spargimento di sangue umano. Trascorsi questi avvenimenti, non ebbe termine la sventura di simili mali. Difatti non sono mancati e non mancano come nemici i popoli stranieri, contro i quali sempre sono state condotte e si conducono guerre. Però anche l'ampiezza del dominio ha suscitato guerre di una peggiore specie, cioè sociali e civili, dalle quali il genere umano è più miserevolmente sconvolto, tanto mentre si guerreggia per sospenderle una buona volta come quando si teme che scoppino di nuovo. Se io volessi trattare, come conviene, i molti e svariati massacri, le spietate e funeste vicissitudini di tale calamità, sebbene non lo potrei mai come l'argomento richiede, non vi sarebbe un limite a una prolungata trattazione. Ma il saggio, dicono, dovrà sostenere una guerra giusta. Quasi che, se si ricorda di essere uomo, non dovrà affliggersi che gli viene imposta la necessità di guerre giuste perché, se non fossero giuste, non dovrebbe sostenerle e perciò per il saggio non si avrebbero guerre. È infatti l'ingiustizia del nemico che obbliga il saggio ad accettare guerre

(Segue) L'imperatore governa per mezzo della legge

Dalla pur sommaria descrizione del pensiero di Dante emerge che la Sua preoccupazione principale non è, come nelle letture tradizionali di Aristotele, il buon governo della città. Piuttosto egli si preoccupa del buon governo del mondo, dal quale, a cascata, discende anche quello degli Stati e delle altre comunità minori.

Dante, rispetto alle forme di governo delle comunità minori (poste, cioè, nell'ambito dell'impero universale), accoglie del tutto l'insegnamento della Politica di Aristotele: esse sono diverse e possono variare in ragione della natura dei popoli (così, ad esempio, ricordiamo in Aristotele che la forma dispotica si adatta alle popolazioni barbariche). Dopodiché, però, l'approccio del Fiorentino cambia e si proietta del tutto sul piano del "governo universale"¹¹⁰.

Questo mutamento di prospettiva costituisce il frutto di una visione universalistica del mondo particolarmente sviluppata in Dante, per il quale il fine dell'umanità è quello di «*actuare semper totam potentiam intellectus possibilis*»¹¹¹.

L'impostazione universalistica, però, non è tale da eludere quella particolare, riverberando anche sulle costituzioni tradizionali, in quanto proprio grazie all'imperatore, che può «raddrizzare le costituzioni viziose», le varie forme di governo possono esprimersi nella loro dimensione ottimale: «l'uman genere quando impera solo un monarca, esiste solo per sé e non per grazia altrui; infatti è soltanto in questo caso che si rende possibile *raddrizzare le costituzioni viziose*, cioè le democrazie, le oligarchie e le tirannidi, che sono le forme statali che sogliono tenere in schiavitù l'umano genere, come ben sanno coloro che di queste cose s'intendono; ed è soltanto in questo caso che è possibile che bene viga la politica dei re, degli aristocratici (che si dicono ottimati) e dei sostenitori della libertà popolare»¹¹².

giuste e l'uomo deve dolersi di questa ingiustizia perché appartiene agli uomini, sebbene da essa non dovrebbe sorgere la necessità di far guerra. Chiunque pertanto considera con tristezza queste sventure così grandi, così orribili, così spietate, deve ammetterne l'infelice condizione; chiunque invece o le subisce o le giudica senza tristezza della coscienza, molto più infelicamente si ritiene felice perché ha perduto il sentimento d'umanità».

¹¹⁰ Deve tenersi conto che per Dante l'Impero costituisce una realtà storica immanente, che esiste da sempre. F. FONTANELLA, *L'Impero e la storia di Roma in Dante*, cit., p. 88.

¹¹¹ Mon., I, Capo III. Si legge infatti nella Monarchia: «conseguentemente, prima d'ogni altro affermiamo che Dio, o la natura, non fa mai nulla di inutile, e qualunque cosa esso crea è destinata ad un qualche effetto... Perciò vi deve essere una funzione propria della universalità umana per la quale fosse necessario che detta universalità si componesse di tanta moltitudine [...]. Dunque, è evidente che la facoltà suprema dell'umanità è la facoltà o virtù intellettuale. E poiché questa facoltà non può essere messa tutta in atto da un uomo solo o da una comunione di individui distinti per superiorità sugli altri, è necessario che nell'uman genere esista la moltitudine, per mezzo della quale soltanto questa potenza possa nella sua totalità attuarsi».

¹¹² Mon., I, Capo XII.

Prosegue, poi, Dante con l'ossequio allo Stagirita, allorché sottolinea che solo le forme di Stato virtuose assicurano il raggiungimento dello scopo della politica, cioè la felicità dei cittadini: «poiché il monarca ama gli uomini al massimo grado, deve desiderare che essi diventino tutti buoni, e questo non può avverarsi sotto costituzioni difettose; perciò appunto il Filosofo nella sua Politica disse: “in una costituzione difettosa l'uomo buono è un cittadino cattivo; mentre in una retta costituzione l'uomo buono è insieme un buon cittadino”: queste rette costituzioni infatti sogliono rispettare la libertà, che cioè gli uomini vivano a lor modo»¹¹³.

Ma come riesce l'Imperatore a garantire questo risultato?

Nella *Monarchia* il pensiero è esplicito: «il monarca indubbiamente si deve ritenere il ministro di tutti. Così chiaro si vede altresì che il monarca è reso necessario per la finalità che gli si annette di dettare le leggi. Dunque l'uman genere che sta sotto un monarca sta ottimamente; e di conseguenza deriva che al benessere del mondo è necessario che vi sia la monarchia»¹¹⁴.

Tale è il significato che Dante attribuisce al diritto, che in esso individua il fondamento stesso dell'impero: «Oltre a ciò, come la Chiesa ha il suo fondamento, così anche l'Impero ha il suo: infatti il fondamento della Chiesa è Cristo [...]; mentre il fondamento dell'impero è il diritto umano»¹¹⁵. E, si badi, un fondamento parimenti divino, nella misura in cui il Diritto per Dante è diretta espressione della volontà di Dio¹¹⁶. Che anzi, è proprio questo ruolo di interprete di Dio e della Sua volontà nelle cose umane, che fa affermare a Dante l'indipendenza dell'Impero dal Papato e la sua immediata investitura divina (cd. Teoria dei “due soli”)¹¹⁷.

Ma come può il diritto stabilito dall'imperatore ottenere questo straordinario risultato di raddrizzare le costituzioni viziose e, addirittura, di condurre alla pace globale?

¹¹³ *Ibidem*.

¹¹⁴ Mon., I, Capo XII.

¹¹⁵ Mon., III, Capo X: «*imperii vero fundamentum jus humanum est*».

¹¹⁶ Mon., II, Capo II: «il Diritto, essendo un bene, primieramente si trova nell'intenzione di Dio; e poiché tutto ciò che è nell'intenzione di Dio è lo stesso Dio (secondo il dettato: ciò che è creato era in lui vita); e poiché Dio vuole a preferenza se stesso, ne consegue che il Diritto sia voluto da Dio così come in lui si trova. E poiché l'intenzione e il volere in Dio sono la stessa cosa, ne consegue altresì che la divina volontà è lo stesso Diritto. Ed ulteriormente ne consegue che il diritto in concreto non è altro che un'immagine della divina volontà; sicché tutto quanto non è conforme alla volontà divina non può essere diritto, e, per contro, tutto quanto è conforme alla volontà divina è lo stesso diritto». Lo stesso pensiero lo si trova anche in altre opere dantesche, innanzitutto la Canzone delle Rime “Tre donne intorno al cor mi son venute”, su cui v. M. GALDI, *Dante e il diritto*, in *Rassegna di studi e ricerche pubblicistiche*, Salerno, 2017, pp. 24 ss.

¹¹⁷ Il terzo libro del *De Monarchia*, non a caso è intitolato «Qualmente l'autorità del monarca, ossia dell'Impero, dipende immediatamente da Dio». Tesi questa, che, pochi anni dopo la morte del Sommo Poeta, giustificò la messa all'Indice della *Monarchia* come testo eretico (la condanna venne revocata solo nel 1881 dal papa Leone XII). Sul tema v., per tutti, P. MAZZA-MUTO, *I due soli, Dante fiorentino e cosmopolita*, Edizioni Panopticon, Palermo 1990, p. 101.

La risposta si rinviene nel rapporto di continenza del diritto nella giustizia, intesa ancora una volta in senso aristotelico di equilibrata distribuzione dei beni della creazione¹¹⁸.

Nella *Monarchia* dantesca troviamo una straordinaria definizione di diritto, di evidente ispirazione aristotelica: «Oltre a ciò, chiunque intende al bene della cosa pubblica, intende allo scopo del Diritto; e che ciò sia vero si dimostra così: *il diritto è un rapporto proporzionale di uomo ad uomo pei bei come per la persona; e questo rapporto, se mantenuto, rassoda l'umana società, se alterato, la disgrega* (infatti la definizione che se ne dà nel Digesto non spiega la qualità del diritto, ma lo definisce solo per dare nozione dell'esercizio di esso). Se dunque questa definizione comprende bene la natura e lo scopo del Diritto, e se lo scopo di ogni società è il comune bene dei soci, è perciò necessario che il fine d'ogni diritto sia il bene comune; ed è impossibile che vi sia Diritto alcuno che non ridondi al bene comune»¹¹⁹.

Per Dante il Diritto, dunque, è tale se giusto; cosicché se le leggi non sono giuste non sono leggi: «Che se le leggi non sono dirizzate a vantaggio di coloro che ad esse sottostanno, sono leggi soltanto di nome, ma nel fatto non possono esserlo. In vero esse devono collegare gli uomini vicendevolmente pel vantaggio comune»¹²⁰.

Si può dire che Dante aderisca in pieno con questi assunti alle teorie del diritto naturale, le quali prendono le mosse dal presupposto che esista un diritto che trascende la storia e preceda ogni ordinamento positivo, di cui però rappresenta il “metro della legittimità”¹²¹.

Tuttavia, non basta che ci siano le leggi («leggi son, ma chi pon mano ad esse»¹²²), se manca una guida capace di applicarle come argine alla tendenza naturale dell'uomo verso i piaceri, vera causa dei mali del mondo¹²³. E soprat-

¹¹⁸ Cfr. ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, V, 3, 1131 a 10 – 1132 b 9; «E tale sarà l'eguaglianza: per le persone e nelle cose; e quali sono i rapporti tra le cose, tali dovranno essere anche quelli tra le persone». «Quindi il giusto è, in certo senso, una proporzione [...]. La giustizia distributiva si manifesta sempre in conformità alla proporzione suddetta delle cose comuni [...]» E ancora: «l'equo è il medio tra il più e il meno secondo la proporzione aritmetica. Per questo in greco esso è chiamato col termine “giusto” [dikaion], che è simile al termine “bipartito” [dichaion], proprio perché è diviso in due; e il termine “giudice” [dikastés] è simile al termine “bipartitore” [dichastés]».

¹¹⁹ Mon., II, Capo 5. L'attualità di questa definizione si riscontra leggendo G. ZAGREBELSKY, in G. COLOMBO - G. ZAGREBELSKY, *Il legno storto della giustizia*, Garzanti, Milano 2017, p. 56, che parimenti definisce il diritto: «La legge in equilibrio è legame sociale. Se rompe l'equilibrio, ne è il disfacimento, la frattura, cioè corruzione».

¹²⁰ *Ibidem*.

¹²¹ La sovranità dell'Imperatore significa per lui giustizia e pace. La realizzazione della giustizia deve servire all'adempimento della legge naturale che diviene fondamento delle leggi dell'imperatore e insieme misura delle leggi degli Stati e dei popoli della terra. H. CONRAD, *Recht und Gerechtigkeit in Welt-bilde Dante Alighieris*, in *Speculum historiale*, 1965, pp. 65 s.

¹²² Purgatorio, XVI, 97.

¹²³ D. BIANCHINI JESURUM, *Dante giurista? Sondaggi nella divina commedia*, Giappichelli, Torino 2014, p. 41.

tutto nel governo del mondo, la figura dell'imperatore diventa indispensabile per dirimere le questioni che possano insorgere fra i principi: perché «nessuno può avere potere su un suo pari»¹²⁴.

Continuità e discontinuità fra Dante e Aristotele

Siamo giunti al momento di tirare le fila del discorso, cogliendo i profili di continuità e di discontinuità fra il pensiero politico di Dante e quello aristotelico.

Indubbiamente molteplici sono i passaggi logici danteschi di diretta applicazione del pensiero aristotelico: così, è lo stesso Dante che cita la fonte («come spiega Aristotele nel quinto a Nicomaco») quanto all'affermazione che la cupidigia dell'uomo sia all'origine di ogni dissidio e contrasti la giustizia¹²⁵; ma anche ove non vi sia una citazione espressa, non è raro rinvenire riferimenti quasi testuali alle opere dello Stagirita¹²⁶. Così, ad esempio, l'idea che la giustizia assicuri la pace e che la pace sia la condizione della felicità, nella misura in cui permette all'uomo di dedicarsi alla filosofia, cioè all'amore per il sapere, alla cultura... non vi è dubbio che il riferimento sia aristotelico¹²⁷.

¹²⁴ Mon, I, Capo 10: «E poiché l'uno non può giudicare dell'altro, pel fatto che l'uno dipende dall'altro (giacché nessuno ha impero su un altro suo pari), è necessario che vi sia un terzo che abbia una giurisdizione più ampia, la quale comprenda quei due nell'ambito di essa giurisdizione».

¹²⁵ V., *retro*, nt. 100.

¹²⁶ Ad esempio, quanto all'affermazione che «là dove non c'è la possibilità di desiderare alcuna cosa, ivi non è possibile che vi sia cupidigia» e che il buon monarca, a differenza del tiranno, sia colui che si trova in questa condizione, essa è del tutto aristotelica. Si legge ancora nell'*Etica nicomachea*: «Non è, infatti, un vero re colui che non è autosufficiente e che non è superiore per ogni tipo di bene: ma chi è tale non ha bisogno di nulla; avrà, dunque, di mira non il suo interesse personale, ma quello dei sudditi; chi, infatti, non ha tali qualità, sarà re solo di nome. La tirannide, invece, è il contrario di questa costituzione, giacché il tiranno persegue ciò che è bene per lui». *Etica a Nicomaco*, Libro VIII, 10, 1160, pp. 32-36.

¹²⁷ E. DE DOMINICIS, *Sulla felicità in Aristotele*, in U. GALEAZZI - D. BOSCO (a cura di), *Quid animo satis?*, Ed. Aracne, Roma 2008, pp. 79 ss., nel quale si affronta il problema della distinzione, introdotta da W. F. R. Hardie nel 1965, tra una concezione «inclusiva» e una concezione «dominante» della felicità in Aristotele. In via generale, per la prima, la felicità sarebbe legata all'esercizio di tutte le virtù; per la seconda, come ritroviamo in Dante, all'attività della sapienza. Alcune affermazioni di Aristotele sembrano supportare ora l'una, ora l'altra posizione. A favore della concezione «inclusiva»: «la felicità dovrà essere l'attività di una vita perfetta secondo virtù perfetta (*zoës teleias energeia kat'areten teleian*)»; «la felicità è una certa attività dell'anima secondo virtù completa (*kat'areten teleian*)»; per essere felici «c'è bisogno di una virtù completa e di una vita completa (*dei [...] kai aretes teleias kai biou teleiou*)». A favore della concezione «dominante»: «se la felicità è attività secondo virtù, è ragionevole che lo sia secondo la più eccellente (*eulogon kata ten kratisten*)», e questa verrà a essere la virtù di ciò che è migliore (*tou aristou*), per cui, siccome «l'intelletto (*nous*) è la cosa più divina che è in noi (*en emin to theiotaton*)», «la sua attività secondo la virtù propria (*kata ten oikeian areten*)», che è «attività teoretica (*theoretike*)», «verrà a essere la felicità perfetta (*teleia eudaimonia*)».

Né vi sono differenze per quanto riguarda il ruolo da entrambi attribuito alla legge. Anche per Aristotele vi è contenenza fra il diritto e la giustizia¹²⁸. E per entrambi vi è una legge superiore¹²⁹. Che anzi, si trova in Aristotele quella consapevolezza tutta greca del ruolo della legge quale supremo reggitore della società, che esprime già Pindaro con la sua magnifica espressione “*nomos basileus*”¹³⁰.

Ma la peculiarità di Dante rimane la visione universalistica: Dante è debitore per la sua concezione alla circostanza che nell'età medievale il problema del potere e dei suoi limiti sia ancora sostanzialmente vissuto avendo presente centri di potere con pretese di universalità (l'Impero e il Papato)¹³¹. Da questa impostazione, discende un correttivo dantesco al ragionamento aristotelico: piuttosto che fare propria l'idea della “forma mista di governo”, cioè l'idea che, condividendo tutte le classi sociali la responsabilità di guidare la comunità, la forma mista assicuri stabilità al governo della città, Dante rinviene nella monarchia universale l'antidoto alla cupidigia e, quindi, la garanzia di durata dei governi, in quanto, come abbiamo visto, la monarchia universale è considerata di per sé idonea a “raddrizzare le costituzioni viziose” ed a realizzare la giustizia e quindi la pace¹³².

Dante, in sostanza, nel riferirsi alle “costituzioni viziose”, utilizza la concezione aristotelica delle forme degenerative; condivide l'idea di fondo che solo se la forma di governo è stabile si realizza il fine dell'uomo, consistente nell'esercizio della virtù grazie alla conoscenza (filosofia); ma non individua nella forma mista il modo per raddrizzare le costituzioni, quanto piuttosto nell'intervento del monarca universale, attraverso il quale si realizza la giustizia – come equa distribuzione delle risorse – e, quindi, la pace.

Tuttavia, non manca una sostanziale coerenza: anche questa differenza può essere superata se si sottolinea il ruolo del diritto di assicurare la coesione fra

¹²⁸ Pol., I, 3: «Ora la giustizia è elemento dello stato; infatti il diritto è il principio ordinatore della comunità statale e la giustizia è determinazione di ciò che è giusto».

¹²⁹ *Etica Nicomachea*, 1134b 18-19.

¹³⁰ Pol., III, 16: «È preferibile, senza dubbio, che governi la legge più che un qualunque cittadino e, secondo questo stesso ragionamento, anche se è meglio che governino alcuni, costoro bisogna costituirli guardiani delle leggi e subordinati alle leggi».

¹³¹ Sul tema v. P. RIDOLA, *op. cit.*, p. 6, per il quale, «non è casuale che le radici medievali del costituzionalismo moderno siano state rinvenute per lo più nella storia costituzionale inglese, nella quale la tensione fra l'emersione di un potere statale unitario e la formazione di una giustizia reale centralizzata, da un lato, ed il tessuto sociale pluralistico dall'altro si profila in modo precoce e soprattutto libero dai lacci di vincoli universali».

¹³² In ciò Dante si discosta anche da San Tommaso, per il quale sottolinea la necessità della collaborazione di nobiltà e popolo nell'elezione del monarca. Sul punto si rinvia a S. SIMONETTA, *Rimescolare le carte. Il tema del governo misto in Tommaso d'Aquino e nella riflessione politica tardo medievale*, reperibile in <https://montesquieu.unibo.it/article/view/5121>. La Costituzione mista di Tommaso consiste in un regime monarchico nel quale il principe è eletto per le sue straordinarie qualità; è coadiuvato da una cerchia ristretta di uomini di eminenti virtù; tanto il sovrano che il suo consiglio è scelto da e fra tutti i membri della comunità.

gli uomini. È l'idea di diritto e di giustizia, garantite dalla figura dell'imperatore, che consente di contenere i conflitti sociali assicurando un reale equilibrio fra le classi e quindi il mantenersi delle costituzioni virtuose (qualunque esse siano, dal regno all'aristocrazia alla "libertà popolare"), nonché la pace fra le genti.

E qui si potrebbe concludere il ragionamento, se considerassimo spuria la lettera di Aristotele ad Alessandro...

E se la lettera ad Alessandro non fosse spuria?

La risposta a questo quesito è sorprendente: in questo caso, il rapporto fra lo Stagirita e Dante sarebbe ancora più intenso.

La circostanza che Dante avesse letto la lettera non va affatto esclusa in modo reciso.

Nel X secolo la lettera ad Alessandro già esisteva nella traduzione araba, perché Ibn Nedini (morto nel 987) ne testimonia la circolazione¹³³. Né vanno sottovalutati i rapporti che il Sommo Poeta ebbe con l'Islam, depositario – avendolo tradotto in arabo – di gran parte del sapere ellenico: al di là dell'influenza che potette avere il c.d. "libro della Scala" sul concepimento della *Divina Commedia*¹³⁴, non vi è dubbio che Dante consideri l'opera di Averroé su Aristotele un "gran commento"¹³⁵; che Sigieri di Brabante, l'esponente più rilevante dell'averroismo cristiano, sia messo da Dante in Paradiso, nonostante fosse considerato eretico; che, frattanto diverse opere arabe o tradotte dal greco in arabo erano state a loro volta tradotte in latino, consentendone la lettura anche a chi, come Dante, ignorava l'arabo¹³⁶. Né, infine, va dimenticato che il maestro di Dante,

¹³³ F. INGRAVALLE, "Introduzione ad Aristotele", *Lettera ad Alessandro sul governo del mondo*, Mimesis, Milano-Udine 2013, p. 15.

¹³⁴ U. ECO, *Dante e l'Islam*, in *L'espresso* del 12 dicembre 2014, reperibile in <http://espresso.repubblica.it/opinioni/la-bustina-di-minerva/2014/12/10/news/dante-e-l-islam-1.191222>, per il quale «si tende a dimenticare i rapporti che ci sono sempre stati tra la cultura occidentale e la ricchissima e progredita cultura islamica dei secoli passati».

Certamente Dante conosceva l'Islam, ed è più che probabile che conoscesse la storia del viaggio di Maometto nell'aldilà, tramite il Libro della Scala, che fu fatto tradurre in castigliano poco prima del 1264 da re Alfonso X di Castiglia; versione perduta, ma dalla quale Bonaventura da Siena trasse due versioni: in latino (*Liber Scalae*) e in antico francese, che sono giunte a noi e che è assai probabile Dante conoscesse. Apre il dibattito sul rapporto fra Dante e l'Islam MIGUEL ASÍN PALACIOS, *La escatología musulmana en la Divina Comedia*, Discurso leído en el acto de su recepción en la Real Academia Española por don Miguel Asín Palacios y contestación de don Julián Ribera Tarragó, el día 26 de enero de 1919. Madrid, 1919, ora reperibile in: www.filosofia.org/bem/dep/lec/n225p083.htm.

¹³⁵ Inferno, IV, 144.

¹³⁶ M. CAPONE, *Maria Corti: la commedia di Dante e l'oltretomba islamico*, in *Atti delle Rencontres de l'Archet Morgex*, 14-19 settembre 2015, Pubblicazioni della Fondazione «Centro di Studi storico-letterari Natalino Sapegno - onlus, Lexis Compagnia Editoriale in Torino srl 2017, p. 217, secondo il quale «al termine del XIII secolo, in seguito a un'intensa attività di traduzione di testi dall'arabo al latino, a opera principalmente della Scuola Toledana di

Brunetto Latini, era stato nel 1260 in Spagna, come ambasciatore di Firenze presso il re di Castiglia, venendo così a stretto contatto con le fonti arabe¹³⁷; e che il migliore amico di Dante, Guido Cavalcanti, pure aveva fortissime affinità culturali con quel mondo¹³⁸.

Vi è certo chi ha escluso che la lettera abbia «mai influito sullo sviluppo del pensiero teologico-politico occidentale»¹³⁹.

Eppure, si colgono delle affinità fra il Dante della Monarchia e l'Aristotele della Lettera ad Alessandro, che non possono qui essere sottaciute.

Nella lettera, oltre ad elencare le virtù di cui deve essere dotato il principe¹⁴⁰ (per ottenere «l'amore e l'ammirazione del popolo»¹⁴¹ occorrono «giustizia e clemenza»¹⁴²) e descrivere l'atteggiamento che deve tenere con il popolo e con i nobili¹⁴³, Aristotele pone una serie di questioni che ritroviamo nella Monarchia di Dante:

- 1) viene discussa l'importanza della legge, che «conferisce una salda stabilità alle città»¹⁴⁴, così come Dante ritiene che la stabilità delle istituzioni sia il frutto della legge, superando la teoria della costituzione mista;
- 2) si sottolinea il ruolo centrale del sovrano, che deve fare rispettare la legge¹⁴⁵, così come Dante sottolinea analoga funzione dell'imperatore;
- 3) si richiama la necessità che il principato sia legittimamente detenuto¹⁴⁶, così come tutto il secondo libro della Monarchia è incentrato sulla dimostrazione della legittimità del potere di Roma, sede dell'autorità imperiale;

Alfonso il Savio in Spagna e dei centri di traduzione siciliani promossi da Federico II, si arricchisce molto in Europa Occidentale, e quindi in Italia, la conoscenza sia delle tradizioni escatologiche musulmane sia della cultura filosofica, astronomica e geografica greca e araba». Sul tema v., in generale, S. ITALIA, *Dante e la questione delle fonti arabo-islamiche*, in *Le forme e la storia*, XI, 2018, I, pp. 67 ss.

¹³⁷ V. SALIERNO, *Dante e l'Islam*, blog del sabato 7 febbraio 2015, reperibile in *caponeditore.blogspot.com/2015/02/dante-e-lislam-di-vito-salerno_7.html*.

¹³⁸ Sul rapporto con il mondo arabo v. M.L. SOMÀ, *L'averroismo ed i suoi echi letterari nell'opera di Dante e Cavalcanti*, in *Ritorno ad Aristotele*, a cura di S. CASARINO - A.A. RASCHIERI, Mnemata/4, Roma 2017, pp. 201 ss., per il quale Dante accoglie nella Monarchia (III, 7-9) la tesi di Averroè dell'Intelletto unico per dimostrare filosoficamente la necessità, per il genere umano, di essere retto da un unico Imperatore (*Idem*, pp. 202-204).

¹³⁹ F. INGRAVALLE, *op. cit.*, p. 11.

¹⁴⁰ *Idem.*, pp. 39 ss.

¹⁴¹ *Idem.*, p. 41.

¹⁴² *Idem.*, p. 47.

¹⁴³ *Idem.*, p. 43.

¹⁴⁴ ARISTOTELE, *Lettera ad Alessandro sul governo del mondo*, Mimesis, Milano-Udine 2013, p. 36; «quando la legislazione darà sicurezza al popolo e perpetua incolumità e concordia tra i sudditi, a te verranno gloria eterna e grandezza ineguagliabile».

¹⁴⁵ ARISTOTELE, *Lettera ad Alessandro*, cit., p. 37: «La legge non diventa veramente legge se la vita non le si conforma. Gli uomini vivono secondo la legge se è loro preposto un principe che li conduca alla legge».

¹⁴⁶ *Ibidem.*, «non già in seguito alla guerra civile o all'ingiusta tirannide».

4) si fa riferimento alla successione degli imperi¹⁴⁷, che troviamo parimenti in Dante¹⁴⁸. Assai significativo, al riguardo, il giudizio espresso da Dante su Alessandro Magno, che «più di tutti si avvicinò alla palma del monarcato»¹⁴⁹...

Ma il punto centrale della lettera, che ne costituisce la parte indubbiamente più importante, si legge nell'ottavo capitolo, nella versione più ampia dello scritto riportata dallo Stern¹⁵⁰. Qui Aristotele suggerisce ad Alessandro di deportare quantomeno la classe dirigente persiana dal loro territorio¹⁵¹ e di operare per il benessere della città creando due condizioni: prosperità e buoni costumi¹⁵². E poi aggiunge: «So che se l'umanità in generale è destinata a raggiungere la vera felicità all'interno di questo mondo, questo avverrà attraverso la concordia e l'ordine che ho descritto. Felice è colui che vedrà lo splendore di questo giorno, quando gli uomini vorranno costruire un solo potere e un solo governo. Cesseranno, allora, le guerre e la discordia e gli uomini dedicheranno sé stessi a quanto promuove il benessere loro e quello delle loro città e dei loro territori. Godranno di salute e di quiete dividendo il loro giorno in parti: una per il benessere del corpo l'altra per l'educazione a quello che di nobile si persegue, alla filosofia, studiando ciò che è stato raggiunto e cercando ciò che non è stato ancora raggiunto»¹⁵³.

Del tutto analoghe le conclusioni del Fiorentino nelle ultime pagine della sua riflessione politica: «[...] questo è precisamente il fine cui deve mirare il curatore del mondo [...], cioè che nel campo dei mortali si possa vivere liberamente in pace»...¹⁵⁴.

Attualità del pensiero politico di Dante

Se si è detto che la *Monarchia* dantesca è espressione di una mentalità utopica; essa non sarebbe per ciò solo priva di apporti innovativi e, per certi versi,

¹⁴⁷ *Idem*, p. 38: «guarda il rovesciamento della sorte e i cambiamenti dei potentati: capirai che la stabilità dei regni non dura in alcun modo e in alcun Stato. Cambiamenti di tale fatta li vediamo, infatti, in Asia, in Europa, e in altre terre. In Asia esercitarono il potere, volta a volta, gli Assiri e i Babilonesi; a costoro succedettero i Medi. A questi succedettero i Persiani». E ancora: «Il regno non può assolutamente durare se gli uomini indulgiano in cose vane e riducono a nulla l'istruzione». *Idem*, p. 39.

¹⁴⁸ Mon., II, Capo IX, ove ricorda Niro, re degli Assiri; Vesoge re d'Egitto; Ciro re dei persiani e Serse. Quindi Alessandro Magno e, infine, Roma.

¹⁴⁹ Mon., II, Capo IX.

¹⁵⁰ ARISTOTELE, *Lettera ad Alessandro*, cit., pp. 53 ss. Il curatore del volume chiarisce di aver tradotto il testo curato da Lippert, ma anche – dato il rilievo – il capitolo 8 citato da Moses B. Ezra, edito da Stern. S. STERN, *Aristotele on the World-State*, Oxford, Bruno Cassirer 1970.

¹⁵¹ *Ibidem*.

¹⁵² *Idem*, p. 54.

¹⁵³ *Idem*, p. 55.

¹⁵⁴ Mon., III, Capo XVI, *ad finem*.

rivoluzionari¹⁵⁵. Si è notato, infatti, che la soluzione offerta da Dante ai problemi politici del suo tempo costituisca la prima “risposta laica”: «uno dei primi vigorosi tentativi di teoresi laica e borghese sul problema del potere e dello Stato, fondata sull’analisi concreta di una situazione storica»¹⁵⁶, che pone le basi per quel divorzio fra politica e teologia che maturerà nel pensiero di un altro illustre fiorentino, Nicolò Machiavelli¹⁵⁷. Si è anche sostenuto che, in tal modo, Dante porrebbe le «basi teoriche per la conclusione del suo discorso sulla reciproca autonomia dei due poteri nella sfera del temporale e nella sfera dello spirituale: il che significa in altri termini porre le basi teoriche, come la cultura laica mai prima era ancora riuscita a fare, per una teoria dello Stato fondata sul diritto»¹⁵⁸.

¹⁵⁵ V. RUSSO, *Impero e Stato di diritto, Studio su «Monarchia» ed «Epistole» politiche di Dante*, Bibliopolis, Napoli 1987, p. 21, «così come ogni tentativo ideologico di reinterpretazione globale della realtà e di trasformazione della condizione presente, così come ogni forma di antagonismo ideologico che si ponga come progetto totalizzante di mutamento del sociale».

¹⁵⁶ V. RUSSO, *op. cit.*, p. 24.

¹⁵⁷ Eppure, Machiavelli non ebbe per il suo illustre conterraneo una particolare “referenza”. Cfr. <https://firenzeurbanlifestyle.com/quando-machiavelli-chiamo-porco-dante/>.

¹⁵⁸ V. RUSSO, *op. cit.*, pp. 27 s. Sembra aderire a questa impostazione anche E. GILSON, *L'ideale politico e religioso di Dante*, in *Dante e la filosofia*, Jaca Book, Milano 1985, p. 276, per il quale «la sua tesi pone sostanzialmente la perfetta autosufficienza della ragione naturale nel conferire all'uomo la felicità terrena nell'ordine dell'azione. A nulla giova la ragione per la felicità soprannaturale. Dante esclude il «magistero della teologia sulla filosofia» che comporta quello della Chiesa sull'Impero. Ma fede e ragione naturalmente devono cooperare. Ritene, del pari, che si rinvergono nel pensiero dantesco i primi significativi inizi di una concezione statutale moderna G. GENTILE, *La profezia di Dante*, in *Studi su Dante*, a cura di V.A. BELLEZZA, Sansoni, Firenze 1965, p. 152, per il quale «Dante rialza la città terrena, che Agostino aveva abbattuto». La lettura di Gentile è la più spinta nell'affermare l'autonomia del fine naturale: «La monarchia è il primo atto di ribellione alla trascendenza scolastica». Cfr. G. GENTILE, *Dante nella storia del pensiero italiano*, in *Studi su Dante*, cit., p. 50, che ivi scorge lo spirito dell'umanesimo. Ovviamente, per Gentile quello che per Dante era l'impero diventa lo Stato. Ritene, invece, vi sia continuità fra i due fini, quello terreno e quello trascendente G. VINAY, *Interpretazione della «Monarchia» di Dante*, in *Problemi di critica dantesca*, Le Monnier, Firenze 1962, p. 42. Conf. M. BARBI, *Razionalismo e misticismo in Dante*, in *Problemi di critica dantesca*, Sansoni, Firenze 1941, p. 18; nonché ID., *Nuovi problemi di critica dantesca*, in *Studi danteschi*, XVII, 1938, pp. 51 ss., per il quale con Dante, anche quando si tratta di interessi puramente terreni «si ha sempre a che fare con un laicismo cristiano, per il quale non è mai scindibile il fine terreno dal fine terrestre». A nostro avviso in Dante non matura del tutto l'idea della secolarizzazione dello Stato, se non *in nuce*. La sua concezione dell'impero è comunque intrisa di teologia cristiana ed affonda le radici nell'attesa messianica del popolo cristiano. Come chiaramente sostenuto da E. WOLFGANG BOCKENFORDE, *Diritto e secolarizzazione*, a cura di G. PRETEROSS, Editori Laterza, Bari-Roma 2007, p. 36, «imperatore e papa non erano rappresentanti dell'ordinamento spirituale o mondano, piuttosto si trovavano entrambi dentro la stessa *ecclesia* come titolari di diversi uffici (*ordines*), dove l'imperatore, in quanto capo e difensore della cristianità, era una persona consacrata e santificata al pari del papa (*Novus Salomon*); in entrambi viveva la *res publica christiana* come unità politico-religiosa». Se secolarizzazione significa «la liberazione o sottrazione di un oggetto, un territorio o un'istituzione dall'osservanza del potere clerical-spirituale» (*Ibidem*), con Dante il processo di secolarizzazione del politico non può ancora ritenersi compiuto.

Se queste affermazioni paiono in larga misura condivisibili, non c'è dubbio, però, che, come pure è stato notato, si deve alla riscoperta del pensiero politico di Aristotele se nel XII e XIII secolo si giunse alla consapevolezza di un ambito politico distinto da quello della Chiesa¹⁵⁹. E le riflessioni che precedono non fanno che confermare questo assunto.

Tuttavia, ciò non sminuisce affatto la figura del Sommo Poeta, se si è anche autorevolmente sostenuto che «come ovunque, così anche nel campo della dottrina dello Stato, la rinascita dell'antichità significa un superamento del Medioevo e l'inizio dell'evoluzione moderna»¹⁶⁰.

In ogni caso, sia consentita una considerazione conclusiva, cui, a questo punto, si può solo accennare, ma che meriterebbe ben altro spazio di riflessione, in quanto ci fa comprendere quanto sia attuale il messaggio politico di Dante Alighieri.

Il sogno universalistico della pace fra i popoli ha accomunato e tuttora accomuna le vette dell'umanità: Aristotele, Dante, la filosofia stoica, il Cristianesimo, ma anche pensatori come Immanuel Kant¹⁶¹, Hans Kelsen¹⁶², Jürgen Habermas¹⁶³ si sono confrontati con il tema del governo del mondo, accomunati dalla speranza di un futuro di pace. Ed oggi molte delle nostre Costituzioni, fra cui quella italiana¹⁶⁴ e quella greca¹⁶⁵, affermano quei principi di giustizia e di

¹⁵⁹ F. LANCHESTER, *La rappresentanza in campo politico e le sue trasformazioni*, Giuffrè, Milano 2006, p. 12.

¹⁶⁰ H. Kelsen, *op. cit.*, p. 163. E prosegue: «anche in Dante l'elemento moderno così caratteristico della sua dottrina dello Stato è senz'altro di origine antica. Ciò si deve in massima parte addebitare al fatto che il Poeta si è ampiamente riallacciato ai modelli di Platone e di Aristotele, i cui scritti in parte usò direttamente, in parte conobbe attraverso la mediazione di autori medioevali». Cfr. H. Kelsen, *op. cit.*, p. 164.

¹⁶¹ Kant scrive nel 1795 *Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf*. In italiano v. I. Kant, *Per la pace perpetua*, trad. it. di A. Massoni, a cura di G. Landolfi Petrone, e-book, reperibile su www.kantiana.it.

¹⁶² Che non a caso si laurea con una tesi sulla *Monarchia* di Dante e, nel 1943, scrive l'articolo *Peace through Law*, in *Journal of Legal and Political Sociology*, 1/1-2, oct. 1943, pp. 52-67, successivamente trasfuso nel volume dall'identico titolo, *Peace through Law*, edito da Chapel Hill nel 1944 (trad. it. di L. Ciaurro, *La pace attraverso il diritto*, Giappichelli Editori, Torino 1990).

¹⁶³ Con una serie di saggi pubblicati alla fine degli anni '90 dello scorso secolo (ora in *La costellazione postnazionale. Mercato globale, nazioni e democrazia*, a cura di L. Ceppa, Feltrinelli Editore, Milano 1999), nonché fra gli anni 2003 e 2004 (ora in *L'Occidente diviso*, Editori Laterza, Roma-Bari 2005).

¹⁶⁴ Art. 11 Cost. Italiana: «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la *pace e la giustizia* fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo».

¹⁶⁵ Art. 2, comma 2, Costituzione greca: «Ἡ Ἑλλάδα, ἀκολουθώντας τοὺς γενικά ἀναγνωρισμένους κανόνες τοῦ διεθνούς δικαίου, ἐπιδίδκει τὴν ἐμπέδωση τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης, καθὼς καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῶν φιλικῶν σχέσεων μεταξύ τῶν λαῶν καὶ τῶν κρατῶν» («La Grecia, conformandosi alle

pace, che sono stati oggetto di antiche riflessioni, ma tardano, ahimè, a trovare attuazione¹⁶⁶.

Certo, si tratta di un processo difficile da attuare, che continua ad incontrare nelle pretese egemoniche di alcuni popoli e nel ruolo di primissimo piano svolto oggi dalle grandi multinazionali¹⁶⁷ i principali ostacoli alla sua realizzazione¹⁶⁸; nonostante sia l'unica strada per ricercare, nel mondo globalizzato, la felicità per i cittadini del mondo...¹⁶⁹.

regole universalmente riconosciute del diritto internazionale, persegue il consolidamento della pace e della giustizia, nonché lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra i popoli e gli Stati»).

¹⁶⁶ Pare opportuno notare, ma anche qui solo per rinviare a successivi approfondimenti, che l'endiadi giustizia e pace si rinvienga nei documenti menzionati nell'ordine inverso, come se si trattasse di valori parordinati e non, piuttosto, di un valore strumentale, la giustizia, e di uno finale, la pace. Che anzi, essi nella Carta delle Nazioni Unite, adottata a S. Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore con il deposito del ventinovesimo strumento di ratifica il 24 ottobre 1945, compaiono addirittura in modo disgiunto, potendosi leggere, invece, per ben 13 volte il riferimento all'endiadi «pace e sicurezza internazionale». Ma queste riflessioni ci porterebbero troppo lontano...

¹⁶⁷ G. GUARINO, *op. cit.*, p. 146, per il quale «la WTO va oggi considerata l'istituzione il cui ruolo più di quello di qualsiasi altra organizzazione mondiale può rivelarsi decisivo per la forma in cui il globo nel suo insieme viene a disciplinarsi». Sul punto si rinvia anche a P.G. MONATERI, *I confini della legge: sovranità e governo del mondo*, Bollati Boringhieri, Torino 2014, pp. 156 ss., per il quale «gli attori istituzionali di un tale governo sconfinato del mondo sono organismi, fondi, banche, che, se pure fanno riferimento ai governi nazionali, costituiscono un ordine privato del mondo, che diventa il suo ordine prevalente», preconizzandosi una privatizzazione della decisione politica ed individuandosi nel WTO la «forma suprema di decisione politica, in quanto decisione sul politico stesso: su ciò che può, e non può, essere fatto dai soggetti politici» (p. 158).

¹⁶⁸ A giudizio di J. HABERMAS, *L'Occidente diviso*, Editori Laterza, Roma-Bari 2005, p. 108, il progetto kantiano di una «giuridificazione delle relazioni internazionali», avviato con la rinuncia degli stati allo *jus ad bellum*, il potenziamento delle Nazioni Unite e la positivizzazione dei diritti umani, è messo in crisi dalla «pretesa imperiale» dell'amministrazione statunitense.

¹⁶⁹ Habermas riafferma in qualche modo l'intuizione di Dante, per cui solo con un governo di «aria vasta» sarà possibile per le donne e gli uomini raggiungere la felicità. Nel saggio «Imparare dalle catastrofi», afferma: «Le funzioni sinora assolte dallo Stato sociale potrebbero ancora essere realizzate nelle stesse proporzioni solo se potessero trasferirsi dallo Stato nazionale a unità politiche che si mettessero per così dire al passo con una economia transnazionalizzata». Adesso in J. HABERMAS, *La costellazione postnazionale. Mercato globale, nazioni e democrazia*, cit., p. 22. E conclude: «Persino nelle società le cui élite politiche siano capaci d'iniziativa, le innovazioni istituzionali non possono mai realmente concretizzarsi se non a patto di trovare risonanza e appoggio in una modificazione – precedentemente avvenuta – degli orientamenti di valore delle popolazioni». *Idem*, p. 28. Che la globalizzazione abbia realizzato una vera e propria rivoluzione copernicana è sostenuto da G. GUARINO, «Avvertenza ai lettori», prologo a *Il governo del mondo globale*, Le Monnier, Firenze 2000, p. V: «Una volta il riferimento era allo Stato o alla Nazione, o, al massimo, alle grandi aree [...]. Il mercato era nazionale, nazionale l'economia, nazionali la storia, la politica, l'informazione, la

Ma il traguardo è chiaro, il percorso è segnato... e certamente noi tutti, “nani sulle spalle di Giganti”, non poco dobbiamo all’intelligenza di chi ci ha preceduto ed al cui lascito culturale e politico dobbiamo ossequio, sforzandoci di comprenderlo e di realizzarlo.

Fra questi giganti il “maestro di color che sanno”, Aristotele, e Dante Alighieri, suo straordinario e fedele interprete, costituiscono le salde fondamenta, sulle quali a noi, uomini del XXI secolo, spetta contribuire alla costruzione della giustizia e della pace.

cultura. Il nuovo termine, senza che quasi ci se ne accorga, propone una rivoluzione di tipo copernicano. La Terra, con la globalizzazione, viene percepita nella sua unità come fattore rilevante per la comprensione dei problemi dell'uomo».

Il voto di scambio

Michele Salazar

Vari Autori del mondo classico, greco e romano, Omero (*Iliade*, XXIV, 31-42); Ovidio (*Heroides*, XVI, 46, 71 e ss.; 149-152; e V, 35); Luciano (*Dialoghi degli dei*, XX); Igino (*Fabulae*, 92) e Virgilio (*Eneide*, VII, 321), richiamano nelle loro opere il giudizio che Paride, quale giudice unico nominato da Giove, esprime nel primo concorso di bellezza di cui si ha notizia per l'elezione di Miss Universo.

È noto che la gara ebbe origine in occasione del banchetto organizzato da Giove per le nozze di Teti e Peleo e si concluse con l'assegnazione alla vincitrice di un pomo, simbolo della vittoria, che per l'occasione divenne anche simbolo della discordia.

Lo aveva gettato con disprezzo sulla mensa Eris, una dea rancorosa, offesa per non essere stata invitata al banchetto, perché fosse assegnato alla più bella, accompagnando il gesto con queste parole, cariche di risentimento e di scherzo: «cu' mangia e non m'invita non mi campa mi si marita».

Cibo e donne, dunque, eterni ingredienti di saporite vicende, si combinarono e si amalgamarono, al tempo in cui gli dei falsi e bugiardi governavano il destino degli uomini, per dare vita, nell'immaginario popolare, al mito della bellezza femminile che poeti e scrittori avrebbero poi cantato donandogli l'immortalità.

Il concorso ebbe uno strano svolgimento. Le concorrenti erano solo tre: Giunone, Pallade e Venere, dive di prima grandezza, tutte sicuramente belle, e, a quanto si mormorava nei sacri palazzi del monte Olimpo, piuttosto altezzose e vendicative. Giove, dunque, si guardò bene dall'immischiarsi nella gara e decise di farla svolgere da un giudice unico, che scelse al di fuori della cerchia degli dei, di cui non si fidava, nella persona di Paride (o Alessandro), un giovane di eccezionale bellezza, allevato tra i pastori del monte Ida, ancorché figlio di Priamo, re di Troia, come più tardi si sarebbe scoperto.

Le tre dee furono dunque dal messaggero di Giove condotte al cospetto del giudice designato.

Anche se le cronache del tempo non lo dicono, è assai probabile che le tre fanciulle lasciarono scivolare fino alle caviglie, con studiate movenze, il peplo che le ricopriva e si mostrarono a lui interamente nude perché potesse egli giudicare della loro bellezza con piena cognizione di causa, verificando *de visu et manibus* la corrispondenza *in situ* dei canoni estetici che artisti e scultori avevano rigorosamente fissato nei capolavori che adornavano il Partenone.

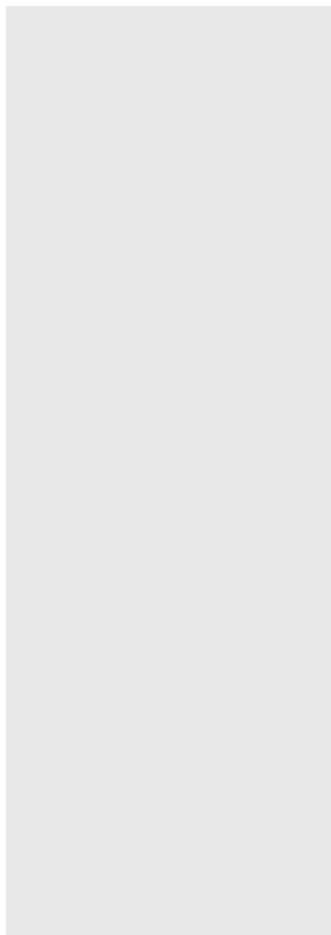
Le tre ragazze pensarono bene di non puntare esclusivamente sulla loro avvenenza, che le poneva alla pari, e di trovare, ciascuna per proprio conto,

un valore aggiunto, che individuarono nella corruzione del giudice mediante allettanti offerte in cambio del voto di preferenza, così anticipando di millenni il sistema del cosiddetto voto di scambio, che nei secoli a venire sarebbe stato ampiamente usato a destra e a manca per vincere le competizioni elettorali.

Avvenne dunque che Giunone promise al giovinetto che se avesse dato a lei il voto avrebbe regnato su tutte le terre e sarebbe stato per ricchezza superiore a chiunque; Pallade che sarebbe stato il più forte tra i mortali, invincibile in qualsiasi battaglia; e Venere che gli avrebbe fatto conquistare il cuore di Elena, figlia di Tideo.

Nessuno seppe mai se il giudizio di Paride, che scelse Venere, venne influenzato dalla promessa della dea o se egli si determinò a consegnarle il pomo, simbolo della vittoria, secondo scienza e coscienza di fronte alla spumeggiante bellezza della divina fanciulla; sta di fatto che l'avventuroso rapimento di Elena per mano di Paride, e quanto ne seguì nei lunghi anni della guerra di Troia con il coinvolgimento di Venere, fecero sospettare che l'offerta da quest'ultima gettata sulla bilancia del giovane giudice abbia fatto pendere il piatto dalla parte dell'amore.

BIBLIOTECA



Il fumo uccide

Michele Salazar

L'avvocato Mario Benelli, titolare di uno studio professionale al centro della città, era un accanito fumatore, come poteva desumersi dalla quantità di cicche quotidianamente depositate nei due capienti posacenere di cristallo che navigavano sulla sua scrivania, sballottati da mani nervose a destra e a manca per far posto di volta in volta a codici e pandette da consultare.

Il fumo che ristagnava da anni fra le pareti dello studio aveva impregnato di sé i mobili e gli arredi e si era intrufolato perfino nei repertori di giurisprudenza e nei fascicoli delle pratiche che, infatti, emanavano odore di tabacco solo a sfogliarli.

L'avvocati Benelli fumava sigarette *Marlboro*, che acquistava di contrabbando. Il suo fornitore abituale era don Ciccio Paturzo, un ometto di mezz'età dal fisico ancora florido e prestante con il sorriso perennemente stampato su una faccia rotonda e lentiginosa. Si presentava allo studio con una capiente borsa di pelle dalla quale estraeva, come avrebbe fatto un provetto prestigiatore dal proprio cilindro, stecche di sigarette estere, quasi fossero conigli o colombe, che consegnava all'avvocato perché le trasferisse con rapida mossa nel cassetto centrale della scrivania, secondo un rituale che si ripeteva chissà da quanto tempo.

All'acquisto della merce di contrabbando erano ammessi anche gli altri due avvocati che collaboravano con il capo, i quali approfittavano della visita di Paturzo per rifornirsi di sigarette estere a buon mercato. Anche Simone Spagnolo, il giovane tirocinante, se lo avesse voluto, avrebbe potuto far parte del giro, ma non fumava e quindi don Ciccio non lo annoverò mai tra i suoi clienti.

Per uno strano gioco del destino fu lui a diventare cliente dell'aspirante avvocato.

Le cose andarono in questo modo. Don Ciccio Paturzo una bella mattina di primavera pedalava speditamente sul lungomare della città a cavallo di una robusta bicicletta, sul portabagagli della quale aveva trovato alloggio una valigia di cartone bene assicurata al veicolo da una consunta cinghia di cuoio, quando venne intercettato da una pattuglia della Guardia di Finanza che gli intimò di fermarsi e di aprire la valigia. Don Ciccio obbedì e la valigia, una volta aperta, svelò il suo contenuto: stecche di sigarette estere! La merce fu sequestrata assieme alla bicicletta. L'abitazione di Paturzo venne perquisita da cima a fondo ma si rinvennero solo fogli volanti pieni di numeri e di appunti disordinati e incomprensibili. Paturzo venne denunciato alla Procura della Repubblica per contrabbando.

Per essere difeso nel processo che ne sarebbe seguito l'imputato si rivolse ovviamente all'avvocato Benelli, che però non volle assumerne la difesa nel timore di essere coinvolto nella vicenda quale consumatore finale. Lo stesso pretesto addussero gli altri due collaboratori dello studio e così toccò a Simone, quale non fumatore, al di sopra quindi di ogni sospetto, di occuparsi del caso (aveva da poco superato l'esame di abilitazione alla professione).

L'accusa mossa a Paturzo era assai grave perché alla merce sequestrata, contenuta nella valigia, doveva aggiungersi, secondo la Guardia di Finanza, l'enorme quantitativo di sigarette ricostruito attraverso i "pizzini" rinvenuti nell'abitazione dell'imputato. I numeri segnati su detti fogli costituivano, a dire degli inquirenti, una sorta di contabilità criptata dalla quale emergeva – secondo i loro conteggi – un relevantissimo traffico illecito di tabacchi esteri. Questa ricostruzione, se confermata in giudizio, avrebbe condotto ad una pesante condanna e quindi all'impossibilità per l'imputato di ottenere la sospensione condizionale della pena.

Il neo avvocato Simone Spagnolo concentrò quindi la propria linea difensiva sull'esame dei "pizzini" e riuscì a dimostrare che gli stessi contenevano solo numeri in libertà senza alcun riferimento a merce di qualsiasi genere e non potevano pertanto assurgere a prova del reato contestato. Il Tribunale escluse i "pizzini" dal computo perché privi di riscontri probatori e dichiarò l'imputato colpevole di contrabbando soltanto per il quantitativo di sigarette contenute nella valigia, che risultò assai modico, e gli concesse la sospensione condizionale della pena inflitta. Disposero la confisca della merce sequestrata e della bicicletta quale mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato.

Paturzo non andò in galera. Il giorno successivo alla lettura del dispositivo si presentò allo studio dell'avvocato Benelli con uno zaino di finta pelle, dal quale estrasse tre stecche di sigarette estere che consegnò in omaggio agli avvocati fumatori e un'elegante confezione di cioccolato svizzero che donò, unitamente a una bottiglia di cognac *Napoleon*, all'avvocato che lo aveva assistito, ringraziandolo calorosamente per il risultato ottenuto. Aveva evidentemente ripreso l'attività estendendola ai dolci e agli alcolici di fabbricazione extra-frontaliera. Chiese al suo difensore di adoperarsi per fargli riavere la bicicletta perché quella che in atto usava era assai malandata e i freni, anche se li aveva fatti rivedere, erano poco efficienti. Gli confidò che per muoversi in città aveva recuperato la sua vecchia bicicletta da corsa, che conservava in cantina da quando aveva smesso di gareggiare. Rimase assai male quando apprese che la bicicletta era stata confiscata e non era possibile ottenerne la restituzione. Andò via sconsolato inforcando la bicicletta da corsa che aveva parcheggiato davanti alla porta dello studio assicurandola ad un lampione con una robusta catena, nel timore che qualche malintenzionato gli potesse rubare l'unico mezzo di locomozione (e di trasporto) che ormai gli era rimasto.

Da quella sera era possibile vederlo sfrecciare per le strade della città indossando una fiammante maglia a strisce con i colori della sua vecchia squadra di ciclisti dilettanti.

Non passò molto tempo che il giornale *Gazzetta del Sud* dette notizia, nella pagina dedicata alla cronaca cittadina, di un incidente stradale nel quale un ciclista aveva perso la vita per non essersi fermato all'incrocio: aveva violentemente impattato, al termine di una ripida discesa, contro un'autovettura in transito perché la sua bicicletta era priva di freni. Si trattava proprio di don Ciccio. La confisca della bicicletta usata per contrabbandare fumo di sigarette aveva segnato anzitempo il suo destino conducendolo a morte prematura.

È proprio vero che il fumo uccide!

Recensione a *Le assaggiatrici*, di Rosella Postorino

Michele Salazar

Nel romanzo *Le assaggiatrici* donne e cibo – binomio che già il titolo rivela – si intrecciano e si combinano nella finzione letteraria dentro lembi della Storia dell'ultimo conflitto mondiale. Nell'autunno del '43, nel pieno della guerra, in una caserma della Prussia orientale, su un lungo tavolo di legno, apparecchiato per il pranzo di dieci persone, fagiolini conditi con il burro, peperoni arrostiti, riso e piselli aprono la narrazione mettendo in movimento, pagina dopo pagina, emozioni, sentimenti, pulsioni, sogni, attese, malinconie, tensioni, paure e speranze delle convitate a quel desco; e, a guerra finita, ancora verdure al vapore – carote, spinaci, fagiolini – o saltate in padella, tipo le zucchine, la chiudono con due figure femminili nel buffet di un ospedale a Berlino, suggellando in tal modo il percorso circolare, originale e suggestivo, della trama, all'interno della quale frequentemente si intromettono – per giocare il ruolo che di volta in volta l'Autrice gli assegna – alimenti e bevande: ora latte fresco sottratto alla mensa del Regno per i bambini di Augustine, Heike e Beate, ora frittelle di patate, o gallo bollito per la cena di Natale a casa dei genitori di Gregor Sauer, ora ravanelli, radicchio, cavolfiore, zuppa di pomodoro, oppure uova che tanto piacevano al Führer spolverate di cumino, e infine spaghetti di semola col quark, purè di patate, formaggio intinto nel miele, trote al burro, gnocchetti di semolino, *zwieback* e, per dessert, torta bavarese. Il cibo, onnipresente nel romanzo, assume così la funzione di componente essenziale della struttura dell'opera letteraria facendo da motore all'intera narrazione per esplorare con densità culturale e vigore di significati quell'universo enigmatico, complesso e sublime che la donna esprime con tanta energia e pienezza in un'infinità di ineffabili forme.

Sotto questo particolare profilo il lavoro di Rosella Postorino si colloca nella scia di quel filone letterario che al rapporto tra cibo e romanzo ha dedicato ampio spazio. Mi riferisco – limitando al minimo le citazioni – alla *novela* di Laura Esquivel, *Dolce come il cioccolato*, nella quale la vicenda amorosa di Tita e Pedro si intreccia, con una cadenza ritmica costante, in pagine intrise di passione, con le ricette tradizionali della cucina messicana; al racconto di Karen Blixen, *Il pranzo di Babette*, nel quale il sentimento della riconoscenza che la protagonista vuole esprimere verso le due sorelle benefattrici che l'hanno accolta a Berlevaag in fuga da Parigi, si amalgama con l'omaggio alla memoria del loro vecchio genitore, ed esplode in un inno all'arte della cucina e in un brindisi di libertà per l'avvenuto recupero della personalità mortificata dalla cieca violenza della rivoluzione; e, infine, al romanzo *Chocolat*, di Joanne Harris, in cui una

pasticceria artigianale, *La Celeste Praline*, spuntata come un fungo nel periodo della quaresima, suscita, con l'esposizione in bella mostra di una infinità di dolci al cioccolato, appetiti nascosti e sopite passioni, sconvolgendo, con i consigli della protagonista, l'avvenente straniera Vianne Rocher, un po' fata e un po' strega, i quieti e apparentemente compassati ritmi di vita degli abitanti del villaggio, governati spiritualmente, con fermezza e intransigenza, dal giovane curato Francis Reynaud.

La vicenda narrata da Rosella Postorino trae spunto anch'essa da un fatto che con il cibo ha strettissima attinenza nella allucinante cornice storica della Germania nazista degli anni prossimi alla sua sconfitta militare: la tutela parossistica della salute del Führer con la connessa necessità di vigilare sulla sicurezza delle pietanze a lui destinate, che dovevano quindi essere sottoposte ad assaggio preventivo per scongiurare eventuali attentati alla sua vita col veleno.

A tal fine la macchina organizzativa tedesca aveva messo in piedi un'apposita squadra di dieci donne, giacché gli uomini combattevano per la patria, deputate ad assaggiare i cibi appositamente preparati da Krümel, il cuoco personale di Adolf Hitler, e a morire avvelenate, se del caso, al posto suo. Erano state reclutate a lavorare per Hitler e a sacrificare la vita per lui. «Una morte in sordina, fuori scena, senza nemmeno uno sparo di fucile, senza un'esplosione. Una morte da topi, non da eroi». Cavia umane, private quindi della dignità, da sacrificare, applicando la stessa feroce regola della decimazione, sull'altare del terzo Reich per la sopravvivenza del suo capo supremo, il cui valore era dunque equiparato, nell'occasione, alla vita di dieci donne da inviare anzitempo all'Orco a pancia piena secondo la logica perversa del potere, purché Hitler viva. D'altra parte era stato lui stesso a proclamare, dopo il disastro di Stalingrado, commemorando i soldati tedeschi caduti sul fronte russo: «Sono morti perché la Germania potesse continuare a vivere».

Le ragazze venivano quotidianamente prelevate, di buon mattino, dalla propria abitazione e trasferite con un pulmino, sotto la rigida scorta delle SS, a Krausendorf in un vecchio edificio scolastico in mattoncini rossi, adibito a caserma militare, dove consumavano, sotto il costante controllo delle guardie addette alla vigilanza, cibi prelibati e abbondanti, che non potevano rifiutare e che dovevano rimanere nel loro stomaco il tempo necessario a verificare che non fossero infetti. Liberarsene di proposito non era consentito. Vittime inermi quindi di una raffinata violenza posta in essere, come ai tempi dell'Inquisizione, anziché con l'acqua forzosamente introdotta fino a fare scoppiare la vescica, con il cibo da consumare nella misura proposta senza poterne discutere il gusto, né la quantità. «Che disdetta non poter scegliere se usufruire o no della torta mentre tutti muoiono di fame» è l'amara considerazione sussurrata a denti stretti alle compagne da Elfriede, una delle assaggiatrici.

Il pensiero del lettore corre veloce – per contrasto – all'autorevole testimonianza letteraria di Primo Levi, recluso, nello stesso periodo, in un campo di concentramento nazista, dove la morte per fame regnava sovrana.

Proprio sul filo allucinante della fame – come ha osservato Gian Paolo Biasin – si snoda l'intera narrazione di Levi, *Se questo è un uomo*, sulla vita e sulla morte nel lager di Auschwitz. Al pane egli affida il ruolo di straziante denuncia della degradazione dell'umanità: «mangia il tuo pane e, se puoi, quello del tuo vicino» è la spietata regola imperante nel campo di sterminio, a totale sovvertimento dell'invocazione evangelica, carica di amore e speranza, «dacci oggi il nostro pane quotidiano». Mentre ad Auschwitz, in un'atmosfera di feroce persecuzione e di disumano abbruttimento, in cui fame e cibo sono i poli dell'esistenza, i prigionieri addentano il pane con religioso atteggiamento tenendo sotto il mento le gamelle per non disperdere le briciole che malauguratamente dovessero cadere dalle loro bocche affamate, nello stesso momento, anche se a distanza di chilometri, nel villaggio di Gross-Partsch, vicino alla Wolfsschanze, la Tana del Lupo, le assaggiatrici sono obbligate a ingoiare, sotto la ferrea sorveglianza del tenente Ziegler, le abbondanti portate di prova fino all'ultima cucchiata, senza poter lasciare avanzi nel piatto.

La caserma refettorio diventa, pertanto, nelle pagine del romanzo, il centro del mondo e il crocevia dell'esistenza delle dieci ragazze, sulle quali ossessivamente incombe la presenza invasiva di Adolf Hitler, materializzata in ciascun piatto che giunge solenne al loro cospetto per essere ingoiato. È il cibo del Führer. «Il mio corpo – commenta l'assaggiatrice Rosa – aveva assorbito il cibo del Führer, il cibo del Führer mi circolava nel sangue. Hitler era salvo. Io avevo di nuovo fame».

Nel microcosmo così creato, che vede oscillare le assaggiatrici giorno dopo giorno, pietanza dopo pietanza, tra la vita e la morte, ribollono pulsioni e desideri, nascono speranze e delusioni, si intrecciano vicende personali ora patetiche, ora drammatiche – anche fuori delle mura del refettorio – che l'Autrice narra con maestria, presentandoci un campionario di sentimenti e di passioni, cadenzato da segmenti temporali della memoria.

Nell'atmosfera di paura che aleggia sulla mensa di Krausendorf la storia personale di Rosa Sauer – l'io narrante – assurge a metafora della Storia della Germania intera. L'ambiguo idillio tra l'assaggiatrice e il tenente Ziegler rimanda invero alla seduzione esercitata sul popolo tedesco dall'allucinato fanatismo del suo Führer sotto la cui dittatura era vissuto da suddito senza essersene accorto, perché non c'era alternativa. E così pure, il muro che per effetto delle esperienze drammatiche vissute si è alzato tra i sentimenti di Rosa e di suo marito, miracolosamente rientrato dal fronte russo alla fine della guerra, con la conseguente amara dissoluzione del loro matrimonio, è la metafora della divisione territoriale e spirituale subita dalla Germania sconfitta e devastata, che ben altro muro, questa volta di spesso cemento, avrebbe visto da lì a poco elevarsi in un diverso contesto storico-politico.

Una pregevole rappresentazione, dunque, con il linguaggio assai elevato della letteratura, di scenari di vita e di morte tra realtà e immaginazione creativa, in cui la donna occupa assieme al cibo spazi carichi di significati universali, sui quali l'Autrice ci invita a riflettere.

Notizie sugli autori

Marina Binda

Avvocato

Marco Galdi

Professore associato di Diritto pubblico nell'Università degli Studi di Salerno

Michele Salazar

Avvocato, componente CNF

Giuseppe Spoto

Professore associato di Diritto privato nell'Università Roma Tre

Primula Venditti

Avvocato

Norme di Autodisciplina del Comitato dei revisori

1. I contributi inviati alla rivista per la pubblicazione sono soggetti necessariamente ad approvazione dei revisori.
2. La revisione è affidata, in conformità alle linee di politica editoriale della Rivista, a due membri del Comitato dei revisori all'interno di liste per area tematica formate in base alle indicazioni di settore.
3. È assicurato l'anonimato dei valutatori.
4. In caso di pareri contrastanti, la Direzione assume la responsabilità della decisione.
5. Ove dalle valutazioni emerga un giudizio positivo condizionato a revisione o modifica del contributo, la Direzione promuove la pubblicazione solo a seguito dell'adeguamento del saggio, assumendosi la responsabilità della verifica.

CRITERI REDAZIONALI

Si chiede agli autori di osservare i seguenti criteri redazionali.

I testi devono essere corredati da

- nome e cognome dell'autore
- qualifica (2 righe di presentazione, max 150 caratteri spazi inclusi)
- istituto universitario o ente di appartenenza
- recapiti (indirizzo completo, anche di posta elettronica, e numero di telefono)
- breve abstract in inglese (6/10 righe)

1. Sia il testo sia le note devono essere trasmessi via e-mail in formato Word all'indirizzo: redazione@scuolasuperioreavvocatura.it.
2. Si raccomanda che gli **articoli** siano contenuti in **25.000 battute note comprese**.
È preferibile che il testo sia suddiviso in parti o paragrafi non numerati
Per le **recensioni** il testo va contenuto in **7.500 battute note comprese** e, solo in casi eccezionali per l'importanza del libro recensito, in circa 10.000 battute note comprese.
3. Le **note a piè di pagina** devono essere possibilmente contenute in poche righe.

INDICAZIONI TIPOGRAFICHE

FORMATO PAGINA

Si prega di impostare la pagina con i seguenti margini:

- margine inferiore 2,5
- margine superiore 2,5
- margine destro 2,5
- margine sinistro 2,5

I rientri sono da impostare a 1 cm.

CARATTERI ED INTERLINEA

Il testo dell'articolo e delle note eventuali va impostato con interlinea 1 e in carattere Garamond sia in tondo che in corsivo.

TITOLI

I titoli degli articoli devono essere stampati in carattere Garamond, grandezza 13.

I titoli dei paragrafi, o delle parti del testo, in carattere Garamond, corsivo, grassetto, grandezza 11.

PARAGRAFI

Le parti o i paragrafi in cui è suddiviso il testo non vanno numerati.

NOTE A PIÈ DI PAGINA

Le note a piè di pagina vanno numerate progressivamente nel testo.

L'interlinea deve avere valore 1 e non devono essere impostati rientri.

CRITERI REDAZIONALI

I **nomi di enti, istituti, organizzazioni**, e simili, siano essi italiani o stranieri, vanno scritti in tondo senza virgolette e con l'iniziale maiuscola. Esempio: Camera di Commercio, Commissione Tributaria Centrale, Comunità Europea, Corte di Cassazione, Corte Costituzionale, Corte dei Conti, Ministero delle Finanze, Tribunale, Unione Europea, Università di Milano, Associazione Italiana Giovani Avvocati, Scuole forensi, Paesi, Facoltà di giurisprudenza.

Nei **nomi composti** da più parole e la maiuscola va usata di norma solo per la prima parola. Esempio: Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, Corte di giustizia dell'U.E., ecc.

Negli acronimi l'uso delle maiuscole determinata dalla normalità della scrittura. Esempio: AIGA, UCPI, CNF, Coa.

Tale criterio vale anche per la punteggiatura. Esempio: CEDU, D.M., C.E.D. Cass.

Le **espressioni in lingua straniera** fatte proprie dall'autore nel contesto del discorso vanno scritte in corsivo: es. *iter, status, tout court, fair play*.

Non vanno scritte in corsivo le parole straniere entrate stabilmente nel lessico italiano (es., standard, leader, computer, common law).

Le parole latine vanno sempre in corsivo, salvo che si tratti di una citazione riportata tra virgolette (in tal caso andrà in tondo tra virgolette).

Per rispettare la **correttezza ortografica** nell'uso di ciascuna lingua, si segnala quanto segue:

- l'uso degli accenti, anche per quanto riguarda l'italiano («perché», non «perchè»; «poiché», non «poichè»; «cioè», non «cioé»; «è», non «é»);
- la è maiuscola non va scritta con apostrofo, ma: È (su Word: Inserisci - Simbolo);
- va rispettato l'uso degli spazi: per esempio, non inserire lo spazio prima dei segni di interpunzione, inserire lo spazio prima della parola che segue i segni. (... Assenza: allora...);
- per lo slash usare solo / e non \;

Si raccomanda infine di uniformare l'uso delle virgolette:

- virgolette basse o caporali («...»): per citazioni di testi e discorsi diretti.
- virgolette alte ("..."): per sottolineare parole alle quali si intende attribuire un particolare significato.

Termini quali avvocatura, consiglio dell'ordine ecc. vanno in minuscolo.

Le date devono essere scritte per esteso (Esempio: 9 febbraio 1995).

Citazioni: le citazioni in italiano o in lingua straniera vanno scritte **fra virgolette basse** («...») negli stessi caratteri del testo in cui sono inserite (tondo, se il testo è in tondo, corsivo, se il testo è in corsivo).

I **riferimenti** possono essere fatti fra parentesi nel testo (es., M. FUMAROLI, 2002, p. 402), se vi è bibliografia pubblicata in fondo all'articolo, oppure inserendo le note a piè di pagina.

Quando c'è un'omissione all'interno di una citazione, va segnalata non con i soli puntini, ma con puntini tra parentesi quadra [...]

Si prega di evitare le sottolineature e il neretto.

I **titoli** delle opere letterarie, cinematografiche, teatrali citati nel testo vanno indicati in corsivo (es. *Codice dei Diritti umani e fondamentali, Trattato dell'argomentazione, La lingua, la legge, la professione forense, Il verdetto*).

Per le citazioni di volumi: in maiuscolo l'iniziale del nome e, per esteso, il cognome dell'autore, titolo in corsivo, casa editrice, luogo di pubblicazione, anno di pubblicazione, volume o parte, pagina o pagine citate (p. / pp. – non pag. o pagg.): es. R. DANOVI, *Commentario del Codice deontologico forense*, Giuffrè, Milano 2001, p. 82.

La stessa regola vale per:

- i volumi collettivi, per i quali va aggiunta la segnalazione: (a cura di). Per esempio: A. MARIANI MARINI (a cura di), *La lingua, la legge, la professione forense*, Giuffrè, Milano 2003;
- i titoli di opere autonome pubblicate in raccolte generali o in volumi di *opera omnia*. Per esempio: S. CHIARLONI, *Giudice e parti nella fase introduttiva del processo civile di cognizione*, in N. PICARDI - B. SASSANI - F. TREGGIARI (a cura di), *Diritto e processo. Studi in memoria di Alessandro Giuliani*, E.S.I., Napoli 2001, p. 127.

Per le citazioni di articoli contenuti in riviste o pubblicazioni periodiche: iniziale del nome e, per esteso in maiuscolo, cognome dell'autore, titolo in corsivo, titolo della rivista o del periodico abbreviato in corsivo, volume, anno, numero del fascicolo e delle pagine: es., M. ROSSI, *Ordinamento professionale e accesso alla professione*, in *Rass. forense*, I/1995, p. 139.

La stessa regola vale per le citazioni di articoli o saggi contenuti in volumi collettivi: es., A. MARIANI MARINI, *L'argomentazione dell'avvocato*, in U. VINCENTI - A. MARIANI MARINI - F. CAVALLA, *Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell'avvocato*, PLUS, Pisa 2004.

Per la **ripresa di citazioni**, va usato il corsivo per le espressioni: *ibid.* e *op. cit.*, che non sono precedute dal titolo dell'opera; il tondo, per l'espressione: *cit.*, che è preceduta dal titolo dell'opera.

Per le citazioni di **opere su internet** l'indirizzo va scritto in tondo. Ad es. www.un.org/News/dh/sudan/com_inq_darfur.pdf.

Le citazioni dei **testi normativi** vanno abbreviate e scritte in tondo o in corsivo minuscoli secondo il carattere del testo (es.: l., d.lgs., d.P.R., reg.).

Recensioni: in testa vanno indicati gli elementi bibliografici completi del testo che si recensisce, sia esso libro o articolo, cioè il nome per esteso dell'autore o degli autori, il titolo completo (compreso il sottotitolo, se esiste), il luogo e la data di pubblicazione e il numero delle pagine: es., HERBERT L.A. HART, *Il concetto di diritto*, Einaudi, Torino 1965, pp. 329.

I titoli in lingua che usano un alfabeto non latino o in lingua non alfabetica vanno citati nella traslitterazione scientifica in lettere latine, seguita dalla traduzione nella lingua in cui è scritto il saggio.

Le tabelle e i grafici vanno numerati progressivamente, con l'indicazione del titolo in corsivo: (es., *Tabella 1. Scuole forensi italiane*; *Figura 1. Scuole forensi italiane*). L'indicazione della fonte da cui i dati sono tratti va posta in calce alla tabella o al grafico.

Le abbreviazioni delle riviste e pubblicazioni periodiche e di dizionari ed enciclopedie vanno eseguite secondo la prassi editoriale comune.

Es.: OSTI, voce "Contratto", in *Noviss. Dig. It.* IV, Torino 1959, 462.

Cass. 29 settembre 1977, in *Riv. Pen.*, 1977, p. 952.

Sigle

cap. e capp. = capitolo e capitoli

cfr. = confronta: rimanda genericamente a un testo, senza indicare un punto preciso

cit. = citato

ed. = edizione

et al. = e altri

fig. e figg. = figura e figure

ibid. = nello stesso testo che è stato citato nella nota precedente, ed esattamente nella stessa pagina; seguito dal numero di pagina se queste ultime sono diverse

infra = vedi più avanti

n. e nn. = nota e note

[N.d.A.] = nota dell'autore

[N.d.C.] = nota del curatore

[N.d.R.] = nota del redattore

[N.d.T.] = nota del traduttore

p. e pp. (e non: pag. o pagg.) per indicare la singola pagina o le pagine

par. e parr. = paragrafo e paragrafi

passim = in diversi punti (quando il concetto a cui si fa riferimento è espresso in una fonte non in una pagina precisa ma qua e là)

s. e ss. = seguente e seguenti

s.d. = senza data (nel caso in una fonte non sia riportata la data di edizione)

s.l. = senza luogo (nel caso in una fonte non sia riportato il luogo di edizione)

sez. = sezione

[*sic*] = proprio così. Si usa quando si riporta una citazione che contiene una parola strana o sbagliata, facendo così capire che non si tratta di errore proprio ma dell'autore della citazione.

tab. = tabella

tav. = tavola

tr. o trad. = traduzione

vol. e voll. = volume e volumi

Abbreviazioni

FONTI E VOCI ATTINENTI

Corte eur. dir. uomo = Corte europea dei diritti dell'uomo
G.U.P. = Giudice dell'udienza preliminare
Atti parl. Cam. = Atti parlamentari della Camera dei deputati
Atti parl. Sen. = Atti parlamentari del Senato
circ. = circolare
d. interm. = decreto interministeriale
d.C.p.S. = decreto del Capo provvisorio dello Stato
disp. prel. = disposizioni sulla legge in generale (preliminari al codice civile)
disp.reg. = disposizioni regolamentari
d.l. = decreto-legge
d.lgs. = decreto legislativo
d.m. = decreto ministeriale
d.P.R. = decreto del Presidente della Repubblica
d.p. giunta reg. = decreto del presidente della giunta regionale
l. = legge
l. cost. = legge costituzionale
l. rg. = legge regionale
l. prov. = legge provinciale
r.d.l. = regio decreto-legge
r.d.lgs. = regio decreto legislativo
r.d. = regio decreto
reg. = regolamento
r.m. = risoluzione ministeriale
t.u. = testo unico

ORGANI GIUDICANTI

App. = corte di appello
App. mil. = corte militare di appello
Ass. = corte di assise
Ass. app. = corte di assise di appello
BGH = Bundesgerichtshof
BverfG = Bunderverfassungsgericht
Cass. = Corte di cassazione
Cass., sez. un. = Corte di cassazione, sezioni unite
Cass. civ. = Corte di cassazione civile
Cass. pen. = Corte di cassazione penale
C. conti = Corte dei conti
C. cost. = Corte costituzionale
C. giust. CEEA = Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio
C. giust. CE = Corte di giustizia delle Comunità europee
C.I.J. = Court internationale de justice
Coll. Arb. = Collegio Arbitrale
Comm. centr. imp. = commissione centrale delle imposte
Comm. tribut. 1° = commissione tributaria di 1° grado
Comm. tribut. 2° = commissione tributaria di 2° grado
Com. tribut. centr. = Commissione tributaria centrale
Cons. reg. sic. = Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana
Cons. St. = Consiglio di Stato
Cons. St., ad. gen. = Consiglio di Stato, adunanza generale
Cons. St. ad. plen. = Consiglio di Stato, adunanza plenaria
G.U.P. = Giudice dell'udienza preliminare
Giud. Pace = Giudice di pace
G.I. = Giudice istruttore
G.I.P. = Giudice per le indagini preliminari

Giud. Tut. = Giudice tutelare
Lodo arb. = Lodo Arbitrale
Proc. Rep. = Procura della Repubblica
Proc. Gen. App. = Procura generale presso la Corte d'appello
P.M. = Pubblico ministero
Pret. = pretura
TAR = tribunale amministrativo regionale
Trib. = tribunale
Trib. acque = tribunale regionale delle acque pubbliche
Trib. Ce = tribunale di I grado delle Comunità europee
Trib. mil. = tribunale militare territoriale
Trib. sup. acque = Tribunale superiore delle acque pubbliche
Trib. sup. mil. = Tribunale supremo militare

DIZIONARI ED ENCICLOPEDIE

Digesto Pen. = Digesto IV ed. Disciplinare penalistiche
Digesto Civ. = Digesto IV ed. Disciplinare privalistiche - Sezione Civile
Digesto Comm. = Digesto IV ed. Disciplinare privalistiche - Sezione Commerciale
Digesto Pubbl. = Digesto IV ed. Disciplinare pubblicistiche
Enc. Dir. = Enciclopedia del Diritto
Enc. forense = Enciclopedia forense
Enc. giur. = Enciclopedia giuridica, Treccani
Enc. giur. Lav. = Enciclopedia giuridica del lavoro
N.D.I. = Nuovo digesto italiano
Nss. D.I. = Novissimo digesto italiano

COSTITUZIONE, CODICI e ATTI INTERNAZIONALI

Accordo = Accordo
c.c. 1865 = Codice civile del 1865
c. cons. = Codice del consumo
c. nav. = Codice della navigazione
c. p.i. = Codice della proprietà industriale
c.str. = Codice della strada
c. comm. = Codice di commercio
c.p.c. = Codice di procedura civile
c.p.p. 1930 = Codice di procedura penale del 1930
c.p.p. = Codice di procedura penale
c.p.m.g. = Codice penale militare di guerra
c.p.m.p. = Codice penale militare di pace
c.p. = Codice penale
Conv. = Convenzione
Cedu = Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Cost. = Costituzione della Repubblica
Dir. = Direttiva
Disp. Att. = Disposizione di attuazione
L. inv. = Legge invenzioni
L. fall. = Legge fallimentari
Trattato = Trattato

